Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0000261 P-4.20.20
del 21/01/2026
63527581

**DOC LXXXIV, n. 4**

*Il Ministro*
*per i rapporti con il Parlamento*

Roma,

Caro Presidente,

trasmetto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 12, la relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia per l'anno 2024.

Cordialmente

Sen. Luca Ciriani

On. Lorenzo FONTANA
Presidente della Camera dei deputati
ROMA

*Camera dei Deputati* ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

RELAZIONE AL PARLAMENTO PER L'ANNO 2024

# L'ESECUZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO NEI CONFRONTI DELLO STATO ITALIANO

*Legge 9 gennaio 2006, n.12*


Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

*Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte Europea dei diritti dell'uomo*



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

*UFFICIO CONTENZIOSO, PER LA CONSULENZA GIURIDICA E PER I RAPPORTI CON LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

# L'ESECUZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO NEI CONFRONTI DELLO STATO ITALIANO

*Legge 9 gennaio 2006, n. 12*

***RELAZIONE AL PARLAMENTO***

***Anno 2024***

Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

PARTE PRIMA ..... 7

I. ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI ..... 8

1. ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO ..... 9
1.1. Andamento generale ..... 9
**1.1.1.** Incremento dei ricorsi attribuiti ad una formazione giudiziaria ..... 11
**1.1.2.** Trattazione degli affari e modalità di definizione dei ricorsi ..... 12
2. LA POSIZIONE DELL'ITALIA ..... 16
2.1. L'andamento del contenzioso nei confronti dell'Italia ..... 16
2.2. Tipologia dei ricorsi pendenti contro l'Italia al 31 dicembre 2024 ..... 18
2.3. Ricorsi pendenti di particolare rilievo ..... 18
**2.3.1.** Ricorsi in materia di applicazione di misure di sicurezza detentive nei confronti di soggetti affetti da infermità psichica - Ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza [REMS] (violazione degli articoli 2, 3, 5 §§ 1 e 5 della Convenzione) ..... 19
**2.3.2.** Ricorsi in materia di tutela della vita privata, in riferimento ad episodi di violenza domestica (violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione) e violenza sessuale (violazione degli articoli 3 e 14 della Convenzione) ..... 22
**2.3.3.** Ricorsi in materia di protezione della vita, con riferimento alle presunte gravi negligenze dei medici che avrebbero portato alla morte dei loro cari e all'eccessiva durata del procedimento nonché in relazione alla gestione inadeguata della pandemia di Covid-19 (violazione dell'articolo 2 della Convenzione nel suo profilo sostanziale e procedurale) ..... 26
**2.3.4.** Ricorsi in materia di trattamenti inumani e degradanti in relazione alla compatibilità dello stato di salute dei ricorrenti con la loro detenzione in carcere e all'adeguatezza delle cure mediche ad essi garantite (violazione dell'articolo 3 della Convenzione) ..... 28
**2.3.5.** Ricorsi in materia di diritti dei migranti (violazione degli articoli 3, 5, 13 della Convenzione e dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione) ..... 33
**2.3.6.** Ricorsi in materia di confisca dei beni dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione e dell'articolo 1 Protocollo n. 1 della Convenzione). ..... 35
**2.3.7.** Ricorsi in materia di ritardata o mancata esecuzione di sentenze nazionali connessa all'incapienza patrimoniale dei soggetti debitori (articolo 6 della Convenzione anche in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione) . 37
**2.3.8.** Ricorsi in materia di eccessivo ritardo nel pagamento degli indennizzi riconosciuti dai giudici nazionali nelle decisioni "Pinto" (violazione dell'art. 6 della Convenzione ed art. 1 del Prot. 1 della Convenzione) ..... 40
**2.3.9.** Ricorsi in materia di applicazione a giudizi nazionali in corso di norme con efficacia retroattiva aventi ad oggetto le indennità del personale militare e i criteri di calcolo delle pensioni dei ragionieri commercialisti (violazione dell'articolo 6 §1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Prot. l della Convenzione) ..... 43
2.4. Le sentenze nei confronti dell'Italia ..... 45
2.5. Le decisioni ..... 48
2.6. I regolamenti amichevoli e le dichiarazioni unilaterali ..... 48
2.7. Gli indennizzi ..... 51
2.8. La rivalsa ..... 52
**2.8.1.** Stato delle procedure di rivalsa avviate ..... 55

II. L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO ..... 59

3. LE SENTENZE NEI CONFRONTI DELL'ITALIA ..... 60
3.1. Le sentenze di condanna ..... 61
**3.1.1.** In materia di obblighi dello Stato a non sottoporre a tortura, né a pene o trattamenti disumani e degradanti e diritto alle cure mediche adeguate durante la detenzione (articolo 3 della Convenzione). ..... 61
**3.1.2.** In materia di applicazione retroattiva di leggi ad un procedimento giudiziario pendente e diritto ad un equo processo (Art. 6 della Convenzione e art. 1 Protocollo n. 1 della Convenzione) ..... 68
Ragagnin c. Italia - Sentenza 20 giugno 2024 (Ricorso n. 58436/19) ..... 80
**3.1.3.** In materia di diritto ad un equo processo e tutela dei beni con riferimento alla mancata esecuzione di decisioni giudiziarie interne (art. 6 della Convenzione e art. 1 Protocollo n.1 della Convenzione) ..... 82
**3.1.4.** In materia di diritto ad un equo processo sotto il profilo dell'equità intrinseca del processo: pubblicità delle udienze, imparzialità del giudice ed eccessivo formalismo (violazione articolo 6 della Convenzione). ..... 83
Patricolo e altri 2 c. Italia – Sentenza del 23 maggio 2024 (Ricorso n. 37943/17- 54009/18- 20655/19) ..... 83
Orlandi c. Italia - Sentenza 12 settembre 2024 – (Ricorso n. 60894/13) ..... 86
**3.1.5.** In materia di giusto processo e tutela della proprietà (art. 6 della Convenzione e art. 1 Protocollo n. 1 della Convenzione) ...90
Scardaccione c. Italia - Sentenza 7 novembre 2024 (Ricorso n. 9968/14) ..... 90
**3.1.6.** In materia di giusto processo (art. 6 della Convenzione) ed eccessiva durata dei procedimenti interni (c.d. Legge Pinto). .... 92
Utzeri c. Italia - Sentenza 11 gennaio 2024 (Ricorso n. 10393/22) ..... 92
Igea S.c.r.l. c. Italia - Sentenza 11 aprile 2024 (Ricorso n. 26259/12) ..... 94

Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Rapucci c. Italia - Sentenza 26 settembre 2024 (Ricorso n. 24615/16) ... 96
Valvo c. Italia - Sentenza 28 novembre 2024 (Ricorsi nn. 46043/13 e 45100/17) ... 98
**3.1.7.** In materia di tutela dei beni, con particolare riferimento alla privazione della proprietà per causa di pubblica utilità (articolo 6 della Convenzione e articolo 1 Protocollo 1 della Convenzione) ... 99
Rizzo Striano c. Italia - Sentenza 18 gennaio 2024 (Ricorso n. 54800/16) ... 99
Rummo Molino & Pastificio s.p.a. c. Italia - Sentenza 18 gennaio 2024 (Ricorso n. 7133/09) ... 101
Donati c. Italia - Sentenza 15 febbraio 2024 (Ricorso n. 37760/02) ... 103
De Gregorio e Cammarata c. Italia. - Sentenza 20 giugno 2024 (Ricorso n. 6899/10) ... 107
Giuffrè e altri c. Italia - Sentenza 5 settembre 2024 (Ricorso n. 50827/11) ... 110
Cutelli e Russo c. Italia - Sentenza 10 ottobre 2024 (Ricorso n. 2645/22) ... 114
**3.1.8.** In materia di confisca diretta dei proventi del reato (art. 6 della Convenzione e art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione) ... 116
Episcopo e Bassani c. Italia - Sentenza 19 dicembre 2024 (Ricorsi nn. 47284/16 e 84604/17) ... 116
**3.1.9.** In materia di confisca dei terreni (art. 7 della Convenzione e art. 1 Protocollo n.1 della Convenzione) ... 120
**3.1.10.** In materia di giusto processo e mancata o tardiva esecuzione dei giudicati interni (articolo 6 della Convenzione) ... 121
Galasso e Punto AV Immobiliare S. r. l. c. Italia - Sentenza 18 gennaio 2024 (Ricorsi nn. 5367/23 e 6490/23) ... 121
Lighea Immobiliare s.a.s. e altri c. Italia - Sentenza 18 gennaio 2024 (Ricorsi nn. 54352/14 e altri 18 ricorsi) ... 123
Nacca e altri c. Italia - Sentenza 18 gennaio 2024 (Ricorsi n. 54996/22, n. 54998/22, n. 8093/23, n. 8103/23) ... 126
Cecere e altri c. Italia - Sentenza 18 gennaio 2024 (Ricorsi nn. 38084/22 e altri 5) ... 128
Bleve c. Italia - Sentenza 18 gennaio 2024 (Ricorso n. 55807/13) ... 130
Vannozzi c. Italia - Sentenza 18 aprile 2024 (Ricorso n. 25482/13) ... 132
Farina ed altri c. Italia - Sentenza 16 maggio 2024 (Ricorso n. 41642/13) ... 134
Pasquariello c. Italia – Sentenza 16 maggio 2024 (Ricorso n. 57962//22) ... 134
Pasquariello c. Italia – Sentenza del 6 giugno 2024 (Ricorso n. 8366/23) ... 134
Leonino ed altri c. Italia– Sentenza del 20 giugno 2024 (Ricorso n. 18813/23) ... 134
Cocozza di Montanara ed altri c. Italia – Sentenza del 10 ottobre 2024 (Ricorso n. 4954/23) ... 134
Katte Klitsche de La Grange c. Italia - Sentenza 10 ottobre 2024 (Ricorsi n. 41939/19) ... 134
De Maio ed altri c. Italia – Sentenza del 23 ottobre 2024 (Ricorso n. 7872/23) ... 134
Votta Ronza c. Italia – Sentenza del 14 novembre 2024 (Ricorso 38083/10 ... 134
**3.1.11.** In materia di diritto al risarcimento del danno a seguito di provvedimenti amministrativi illegittimi (art. 1 Protocollo n. 1 della Convenzione) ... 136
Società Agricola Moceniga Pesca S.S. di Siviero Alessandra & C. c. Italia- Sentenza 14 novembre 2024 (Ricorso n. 13643/22) 137
Sicop S.r.l. c. Italia - Sentenza 14 novembre 2024 (Ricorso n. 7523/23) ... 140
Maltese e altri c. Italia - Sentenza 14 novembre 2024 (Ricorsi n. 31143/20 e altri 4) ... 142
Centro di fisioterapia di Cecilia Surace E. C. S.a.s. c. Italia - Sentenza 14 novembre 2024 (Ricorso n. 15277/20) ... 144
**3.1.12.** In materia di diritto alla libertà e alla sicurezza in regime di detenzione in una struttura psichiatrica (REMS) (articolo 5 della Convenzione) ... 147
Cramesteter c. Italia - Sentenza 6 giugno 2024 (Ricorso n. 19358/17) ... 147
**3.1.13.** In materia di rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza (articolo 8 della Convenzione) ... 150
Contrada c. Italia (n. 4) - Sentenza 23 maggio 2024 (Ricorso n. 2507/19) ... 150
Cracò c. Italia - Sentenza 13 giugno 2024 (Ricorso n. 30782/18) ... 154
Grande Oriente d'Italia c. Italia - Sentenza 19 dicembre 2024 (Ricorso n. 29550/17) ... 157
**3.1.14.** In materia di misure di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno (art. 2 Protocollo n. 4 della Convenzione) ... 161
Gangemi c. Italia - Sentenza 26 settembre 2024 (Ricorso n. 59233/17) ... 161
3.2. Le sentenze di non violazione ... 164
**3.2.1.** In materia di diritto alla vita e divieto di trattamenti inumani e degradanti (articoli 2 e 3 della Convenzione) ... 164
Pintus c. Italia - Sentenza 1 febbraio 2024 (Ricorso n. 35943/18) ... 164
S.M. c. Italia - Sentenza 17 ottobre 2024 (Ricorso n. 16310/20) ... 166
Tarricone c. Italia – sentenza 8 febbraio 2024 (Ricorso n. 4312/13) ... 167
Esito:167
Temporale c. Italia - Sentenza 20 giugno 2024 (Ricorso n. 38129/15) ... 169
**3.2.2.** In materia di confisca di beni esportati illegalmente (art. 1 Protocollo n. 1 della Convenzione) ... 171
Paul Getty Trust e altri c. Italia - Prima sezione - sentenza 2 maggio 2024 ... 171
**3.2.3.** In materia di applicazione di norme penali più favorevoli (articoli 7 e 6 §1 della Convenzione) ... 174
Cesarano c. Italia – Prima sezione – sentenza 17 ottobre 2024 (ricorso n. 71250/16) ... 174
4. LE DECISIONI ... 177
4.1. Le decisioni di irricevibilità per manifesta infondatezza ... 177
**4.1.1.** In materia di mancati pagamenti da parte dello Stato (articolo 6 della Convenzione e articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione) ... 177
***Caito e altri c. Italia – Decisione del 13 giugno 2024 (ricorso n. 30788/18)*** ... 177
Lojodice e altri c. Italia – Decisione del 29 agosto 2024 (ricorso n. 16450/18) ... 178

Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

**4.1.2.** In materia di eccessiva durata dei processi (articolo 6 § 1 della Convenzione) ..... 180
Messeni Nemagna c. Italia – Decisione del 30 maggio 2024 (ricorso n. 46736/99) ..... 180
Manzitti e altri c. Italia – Decisione del 18 aprile 2024 (ricorso n. 39282/22) ..... 181
**4.1.3.** In materia di diritto alla vita, durata eccessiva dei processi e diritto al rispetto della vita privata (articoli 2, 6 § 1 e 8 della Convenzione, nonché articolo 1 del Protocollo n. 1) ..... 183
Pericolo c. Italia – Decisione del 15 febbraio 2024 (ricorso n. 42565/19) ..... 183
**4.1.4.** In materia di equo processo e diritto di difesa (articolo 6 § 3 della Convenzione) ..... 185
De Silvio c. Italia – Decisione del 12 settembre 2024 (ricorso n. 15972/20) ..... 185
FIN FER S.p.A. c. Italia – Decisione del 26 settembre 2024 (ricorso n. 57718/15) ..... 186
4.2. Le radiazioni dal ruolo per intervenuto regolamento amichevole o dichiarazione unilaterale ..... 188
**4.2.1.** In materia di diritto alla difesa e ad un processo equo (articoli 3, lettere a) e b), e 6 § 1 della Convenzione) ..... 188
Coletti c. Italia – Decisione del 24 ottobre 2024 (ricorso n. n. 25048-21) ..... 188
A.C. c. Italia – Decisione del 12 dicembre 2024 (ricorso n. 31983/23) ..... 189
De Candia c. Italia – Decisione del 26 settembre 2024 (ricorso n. 19340/19) ..... 190
**4.2.2.** In materia di divieto di tortura, diritto alla libertà e alla sicurezza, mancata esecuzione di decisioni giudiziarie e mancanza di un ricorso effettivo nel diritto interno (articoli 3, 5, §§ 1 e 5, 6 § 1 e 13 della Convenzione) ..... 191
C.V. c. Italia – Decisione del 28 novembre 2024 (ricorso n. 6897/24) ..... 191
**4.2.3.** In materia di mancata o ritardata esecuzione di decisioni dei tribunali interni (articolo 6 della Convenzione) ..... 192
Russo c. Italia – Decisione del 18 gennaio 2024 (ricorso n. 26118/13) ..... 192
Schiavo di Cola Rosa c. Italia – Decisione del 18 gennaio 2024 (ricorso n. 57651/22) ..... 192
Imperatore c. Italia – Decisione del 18 gennaio 2024 (ricorso n. 26084/13) ..... 192
Babuscio c. Italia – Decisione del 18 gennaio 2024 (ricorso n. 26083/13) ..... 192
Di Giuseppe c. Italia – Decisione dell'11 gennaio 2024 (ricorso n. 7997/21) ..... 192
D'Alba e altri c. Italia – Decisione del 10 ottobre 2024 (ricorso n. 58442/09) ..... 192
Graziano c. Italia - Decisione del 28 novembre 2024 (ricorso n. 11069/23) ..... 192
Liguori c. Italia – Decisione del 16 gennaio 2024 (ricorso n. 18465/23) ..... 192
Natale e Altobelli c. Italia – Decisione del 12 dicembre 2024 (ricorsi nn. 39585/23 e 6048/24) ..... 192
Paldo e altri c. Italia – Decisione del 12 dicembre 2024 (ricorso n. 25246/23) ..... 192
Previti e altri c. Italia – Decisione del 12 dicembre 2024 (ricorso n. 15234/23) ..... 192
Saiseb Tordivalle S.r.l. c. Italia – Decisione del 28 novembre 2024 (ricorso n. 16205/22) ..... 192
Siciliano e altri c. Italia – Decisione del 14 novembre 2024 (ricorso n. 27863/23) ..... 192
Vitelli e altri c. Italia – Decisione del 6 giugno 2024 (ricorso n. 11793/23) ..... 193
Vitiello e altri c. Italia – Decisione del 12 dicembrev2024 (ricorso n. 23729/23) ..... 193
De Agostino e altri c. Italia - Decisione del 28 novembre 2024 (ricorso n. 58442/09) ..... 193
Liguori c. Italia – Decisione del 26 settembre 2024 (ricorso n. 17940/23) ..... 193
Liguori e altri c. Italia – Decisione del 28 novembre 2024 (ricorso n. 17929/23) ..... 193
Loguercio e Frullone e altri c. Italia – Decisione del 5 settembre 2024 (ricorso n. 29754/23) ..... 193
Parrella c. Italia – Decisione del 6 giugno 2024 (ricorso n. 20842/23) ..... 193
Primiceri e altri c. Italia – Decisione del 6 giugno 2024 (ricorso n. 5115/17) ..... 193

III. MONITORAGGIO SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE ..... 195

5. MONITORAGGIO SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE PRONUNCIATE IN ANNI PREGRESSI ..... 196
5.1. Il dettaglio delle statistiche per Stato membro: la posizione italiana ..... 198
5.2. Principali casi singoli sottoposti a monitoraggio ..... 200
**5.2.1.** *Viola c. Italia* (ricorso n. 77633/16) – Sentenza del 13 giugno 2019, definitiva il 13 settembre 2019, in materia di ergastolo ostativo ..... 200
**5.2.2.** Casi *Citraro e Molino c. Italia* (ricorso n. 50988/13) - Sentenza del 4 giugno 2020, in materia di diritto alla vita in relazione al decesso in carcere di un detenuto vulnerabile e *S.Y. c. Italia* (ricorso n. 11791/20) – Sentenza del 24 gennaio 2022, in materia di mantenimento in regime di carcere ordinario di un soggetto affetto da patologia psichica e mancata esecuzione del provvedimento che ne disponeva il ricovero in una REMS ..... 201
**5.2.3.** *Cordella e altri* (ricorso n. 54414/13) *e Ambrogi Melle e altri* (ricorso 54264/15) *c. Italia* – Sentenza del 24 gennaio 2019 in materia di inquinamento ambientale, salute e vita privata – caso ILVA di Taranto - Mancata assunzione delle misure necessarie a garantire un'efficace ed effettiva protezione ..... 204
**5.2.4.** *Di Sarno e altri c. Italia* (ricorso n. 30765/08) - Sentenza del 10 gennaio 2012, definitiva il 10 aprile 2012, in materia di danni ambientali e alla salute dei cittadini – Emergenza rifiuti nella Regione Campania ..... 206
**5.2.5.** Gruppo di casi *Talpis c. Italia* (ricorso n. 41237/14) - Sentenza del 2 marzo 2017, definitiva il 18 settembre 2017; J.L. c. Italia (ricorso n. 5671/16) - Sentenza del 27 maggio 2021, definitiva il 27 agosto 2021; *Landi c. Italia* (ricorso n. 10929/19) - Sentenza del 7 aprile 2022, definitiva il 7 luglio 2022; *De Giorgi c. Italia* (ricorso n. 23735/19) - Sentenza del 16 giugno 2022, definitiva il 16 settembre 2022; *M.S. c. Italia* (ricorso n. 32715/19) - Sentenza del 7 luglio 2022, definitiva il 7 ottobre 2022, in materia di violenza di genere contro le donne e obblighi di protezione ..... 208

Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

**5.2.6.** Gruppo di casi *J.A. e altri c. Italia* (ricorso n. 21329/18) - Sentenza del 30 marzo 2023 definitiva il 30 giugno 2023; *A.S. c. Italia* (ricorso n. 20860/20) – A.*B. c. Italia* (ricorso n. 13755/18) – *M.A. c. Italia* (ricorso n. 13110/18) - Sentenze definitive del 19 ottobre 2023 in materia di diritti dei migranti. 211
**5.2.7.** *Darboe e Camara c. Italia* (ricorso n. 5797/17) - Sentenza del 21 luglio 2022, definitiva il 21 ottobre 2022, in materia di accoglienza dei minori stranieri. 214
5.3. Casi seriali sottoposti a monitoraggio 216
**5.3.1.** Casi *Trapani c. Italia* (n. 45104/98) e *Muso c. Italia* (n. 40696/98), in materia di eccessiva durata dei procedimenti giudiziari civili. 216
**5.3.2.** Casi *Collarile c.Italia* (n. 10652/02), in materia di eccessiva durata delle procedure fallimentari e *Cipolletta c.Italia* (n. 38259/09), in materia di eccessiva durata della procedura di liquidazione coatta amministrativa 217
5.4. Elenco casi chiusi – risoluzioni finali 219
***1. DE VINCENZO c. Italia (ricorso n. 4085/11) CM/ResDH(2024)332 12/03/2024;*** 219
***2. SHARIFI E ALTRI c. Italia e Grecia (ricorso n. 16643/09) CM/ResDH(2024)971 11/06/2024;*** 219
***3. TREMIGLIOZZI E MAZZEO c. Italia (ricorso n. 24816/03) CM/ResDH(2024)136 01/07/2024;*** 219
***4. ABENAVOLI c. Italia (ricorso n. 25587/94 ) CM/ ResDH(2024)203 17/09/2024;*** 219
***5. PREVIDI c. Italia (ricorso n. 18216/15) CM/ ResDH(2024)308 03/12/2024;*** 219
***6. BERTAGNA c. Italia (ricorso n. 20308/03 ) CM/ResDH(2024)307 03/12/2024;*** 219
***7. A.A. E ALTRI c. Italia (ricorso n. 37277/16) CM/ ResDH(2024)334 03/12/2024;*** 219
***8. RICHMOND YAW E ALTRI c. Italia (ricorso n. 3342/11) CM/ResDH(2024)381 11/12/2024;*** 219
***9. L'ORTOFRUTTICOLA SOCIETA' COOPERATIVA c. Italia (ricorso n. 35538/16) CM/ ResDH(2024)378 11/12/2024;*** 219
***10. GALLO E ALTRI c.Italia (ricorso n.11061/05); LERRO E ALTrI c.Italia (ricorso n. 469/08) CM/ResDH(2024)380 11/12/2024;*** 219
***11. ENDRIZZI c. Italia (ricorso n. 71660/14); A.T. c.Italia (ricorso n. 40910/19) CM/ResDH(2024)379 11/12/2024;*** 219
***12. D'ADDONA c. Italia (ricorso n. 43887/04) CM/ ResDH(2024)377 11/12/2024;*** 219
***13. BARLETTA E FARNESANO c. Italia (ricorso n. 55431/09) CM/ResDH(2024)376 11/12/2024*** 219
**5.4.1.** La risoluzione di chiusura sul caso *Sharifi e altri c. Italia e Grecia* (ricorso n. 16643/09) CM/ResDH(2024)97 dell'11/06/2024, in materia di respingimento automatico dei richiedenti asilo 219
**5.4.2.** La risoluzione di chiusura sul caso *Tremigliozzi e Mazzeo c. Italia* (ricorso n. 24816/03) CM/ResDH(2024)136 del 1° luglio 2024, in materia di eccessiva durata di un procedimento giurisdizionale civile 220
**5.4.3.** La risoluzione di chiusura sul caso *Abenavoli c. Italia* (ricorso n. 25587/94 ) CM/ ResDH(2024)203 del 19/09/2024, in materia di eccessiva durata dei procedimenti amministrativi 221
**5.4.4.** La risoluzione di chiusura sul caso *Richmond Yaw e altri c. Italia* (ricorso n. 3342/11) CM/ResDH(2024)381 dell'11/12/2024, in materia di trattenimento illegittimo presso i Centri di identificazione ed espulsione 222
**5.4.5.** La risoluzione di chiusura sul caso *Ortofrutticola Società Cooperativa c. Italia* (ricorso n. 35538/16) CM/ ResDH(2024)378 dell'11 dicembre 2024, in materia di applicazione con effetto retroattivo di leggi di interpretazione autentica 222
**5.4.6.** La risoluzione di chiusura sul caso *Barletta e Farnesano c. Italia* (ricorso n. 55431/09) CM/ResDH(2024)376 dell'11/12/2024, in materia in materia di eccessiva durata dei procedimenti per l'accertamento dei danni subiti da una persona disabile durante il ricovero ospedaliero per presunta negligenza del personale medico 223
**5.4.7.** La risoluzione di chiusura sui casi *Endrizzi c. Italia* (ricorso n. 71660/14); *A.T. c. Italia* (ricorso n. 40910/19) CM/ResDH(2024)379 dell'11/12/2024. 224
**5.4.8.** Le risoluzioni di chiusura sui casi *Previdi c. Italia* (ricorso n. 18216/15) CM/ ResDH(2024)308 del 03/12/2024; *Gallo e altri c. Italia* (ricorso n. 11061/05) e *Lerro e altri c. Italia* (ricorso n. 469/08) CM/ResDH(2024)380 dell'11/12/2024, in materia di espropriazione 224

PARTE SECONDA 226

IV. ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI E ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA 227

6. LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NEL SISTEMA MULTILIVELLO DI PROTEZIONE: LE GARANZIE COSTITUZIONALI 228
6.1. Tipologia di decisioni 228
**6.1.1. Diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione)** 228
**6.1.2. Diritto alla vita e rispetto della vita privata (articoli 2 e 8 della Convenzione)** 229
**6.1.3. Diritto al rispetto della vita privata e familiare** 230
**6.1.4. Diritto a un equo processo (articolo 6 della Convenzione).** 232
**6.1.5. Diritto di proprietà (articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione)** 235
7. I PRINCIPI E LE NORME DELLA CONVENZIONE NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' 236
7.1. In materia di decreto di espulsione di cittadino straniero 236
**7.1.1. In materia di acquisizione di reperti biologici di un condannato** 238

DOCUMENTI 240

V. ELENCO DOCUMENTI 241

1. AFFAIRE DE VINCENZO CONTRE L'ITALIE 243
2. AFFAIRE SHARIFI ET AUTRES CONTRE L'ITALIE ET LA GRÈCE 244

Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

3. AFFAIRE TREMIGLIOZZI ET MAZZEO CONTRE L'ITALIE _____ 245
4. AFFAIRE ABENAVOLI CONTRE L'ITALIE _____ 246
5. AFFAIRE PREVIDI CONTRE L'ITALIE _____ 248
6. AFFAIRE BERTAGNA CONTRE L'ITALIE _____ 249
7. AFFAIRE A.A. ET AUTRES CONTRE L'ITALIE _____ 250
8. AFFAIRE RICHMOND YAW ET AUTRES CONTRE L'ITALIE _____ 251
9. AFFAIRE L'ORTOFRUTTICOLA SOCIETA' COOPERATIVA CONTRE L'ITALIE _____ 253
10. AFFAIRE GALLO CONTRE L'ITALIE ET 1 AUTRE AFFAIRE _____ 254
11. AFFAIRE ENDRIZZI CONTRE L'ITALIE ET 1 AUTRE AFFAIRE _____ 255
12. AFFAIRE D'ADDONA CONTRE L'ITALIE _____ 257
13. AFFAIRE BARLETTA ET FARNETANO CONTRE L'ITALIE _____ 258

Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# *PARTE PRIMA*



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# *I. ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO E RAFFRONTO CON LA POSIZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI*



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# 1. ANALISI PRELIMINARE DEL CONTENZIOSO NEL CONTESTO EUROPEO

## 1.1. Andamento generale

Il Presidente della Corte europea, Marko Bošnjak, ha introdotto la Relazione sull'attività svolta nell'anno 2024[1] evidenziando come, anche quest'anno, a causa della prosecuzione del conflitto russo-ucraino[2] e del peggioramento della crisi in Medio Oriente, sia stato un anno impegnativo per la Corte europea e per il sistema della Convenzione.

In tale contesto, il Presidente ha evidenziato il ruolo fondamentale della Corte che, in veste di garante dei diritti umani dei popoli d'Europa, deve fornire risposte efficaci e tempestive alle richieste di coloro che chiedono la tutela di quei diritti umani che spesso sono violati in contesti bellici.

Passando al merito dall'attività svolta dalla Corte e anticipando alcuni dati statistici, il Presidente Bošnjak ha evidenziato che l'anno 2024 è stato un anno positivo poiché ha consentito di raccogliere i frutti di tutte le riforme e le strategie messe in atto negli ultimi anni.

Al riguardo, ha rilevato che, malgrado il numero di ricorsi pendenti appaia ancora elevato (60.350), in realtà se ne registra la diminuzione rispetto all'anno 2023 (68.450) e 2022 (74.650).

Evidenzia, inoltre, che dei ricorsi pendenti circa 13.400 sono stati indicati come casi prioritari e riguardano la Turchia, la Russia, l'Ucraina, la Romania e la Grecia. Molti di questi casi, in realtà, sono ripetitivi, in quanto i principi giuridici ad essi applicabili sono già ben consolidati, ma indipendentemente dalla loro ripetitività sollevano questioni importanti che ne giustificano il loro *status* di priorità, come ad esempio la tutela della dignità umana di cui all'articolo 3 della Convenzione.

Tuttavia, la Corte è stata estremamente attiva per tutto il 2024, pronunciandosi su 36.819 ricorsi, di cui 10.829 sono state le decisioni dei Comitati.

Nel 2024 è altresì proseguito l'impegno dei Comitati, il cui lavoro ha consentito ai giudici delle Camere di dedicare più tempo e risorse alle questioni più complesse, con conseguente calo del numero dei ricorsi pendenti dinanzi a una Camera (19.250) a fronte dell'aumento del 6% nel numero di ricorsi pendenti davanti ai Comitati (36.700).

Nel complesso, come sopra anticipato, l'anno 2024 ha visto un decremento del numero delle cause pendenti (12%) rispetto a quelle registrate alla fine del 2023, il che non esclude il *trend*

[1] ECHR – Annual Report 2024 – Foreword – Speech. Marko Bošnjak.

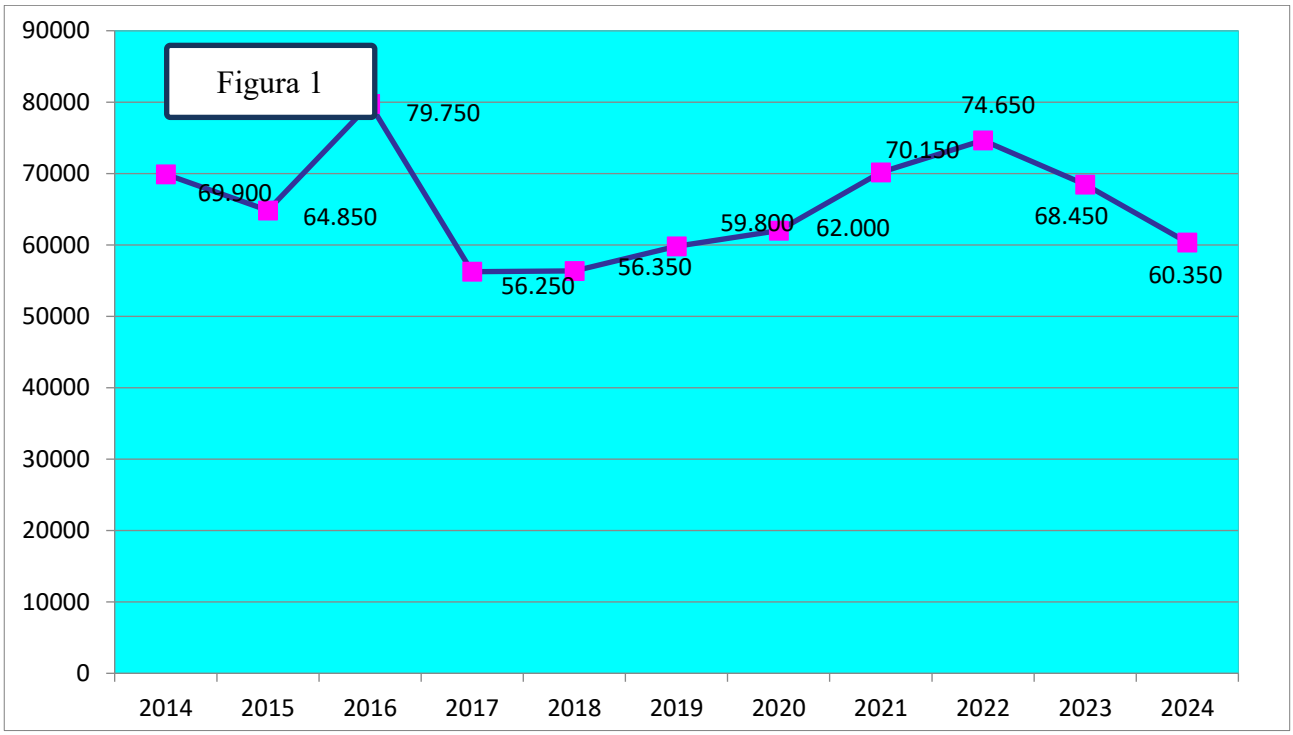
[2] Il riferimento è al conflitto insorto il 24 febbraio 2022, quando uno Stato membro del Consiglio d'Europa, la Federazione Russa, ne ha invaso un altro, l'Ucraina.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

purtroppo crescente dal 2017, che è dovuto, fondamentalmente, all'aumentato numero dei ricorsi presentati contro Turchia, Russia, Ucraina, Romania e Grecia (**Figura 1).**

**AFFARI CONTENZIOSI PENDENTI NEL PERIODO 2014-2024**




Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

In particolare, il Paese con maggior numero di casi pendenti è la Turchia con 21.613 ricorsi, (rappresentanti il 35,8% del totale dei casi), seguita dalla Russia[3] (8.130), dall'Ucraina (7.703), dalla Romania (3.847) e dalla Grecia (2.613) (**Figura 2).**

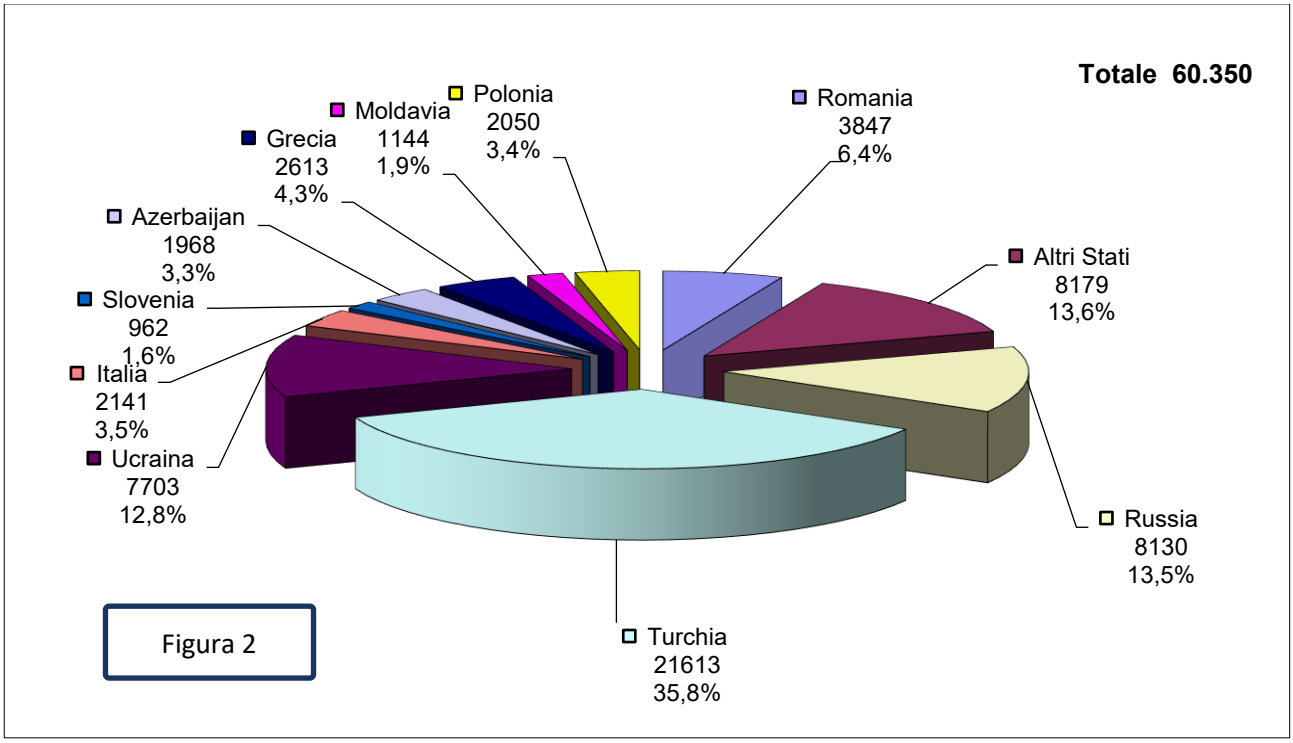
[3] A seguito della sua espulsione dal Consiglio d'Europa il 16 marzo 2022, la Federazione russa ha cessato di essere Alta Parte contraente della Convenzione europea dei diritti dell'uomo il 16 settembre 2022. La Corte europea continua ad esaminare i ricorsi presentati contro la Russia per le violazioni avvenute fino a quella data.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

**AFFARI CONTENZIOSI PENDENTI AL 31 DICEMBRE 2024**

**CONFRONTO TRA I PRINCIPALI PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI RICORSI**




Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo.

### 1.1.1. Incremento dei ricorsi attribuiti ad una formazione giudiziaria

Le statistiche del 2024 della Corte europea mostrano un decremento del 17% del numero dei ricorsi assegnati ad una formazione giudiziaria, pari a **28.000**, a fronte dei 34.650 del 2023.[4] Tale decremento è dovuto principalmente alla diminuzione di nuovi ricorsi provenienti dalla Turchia, dall'Ungheria, dal Belgio, dalla Slovenia e dalla Serbia.

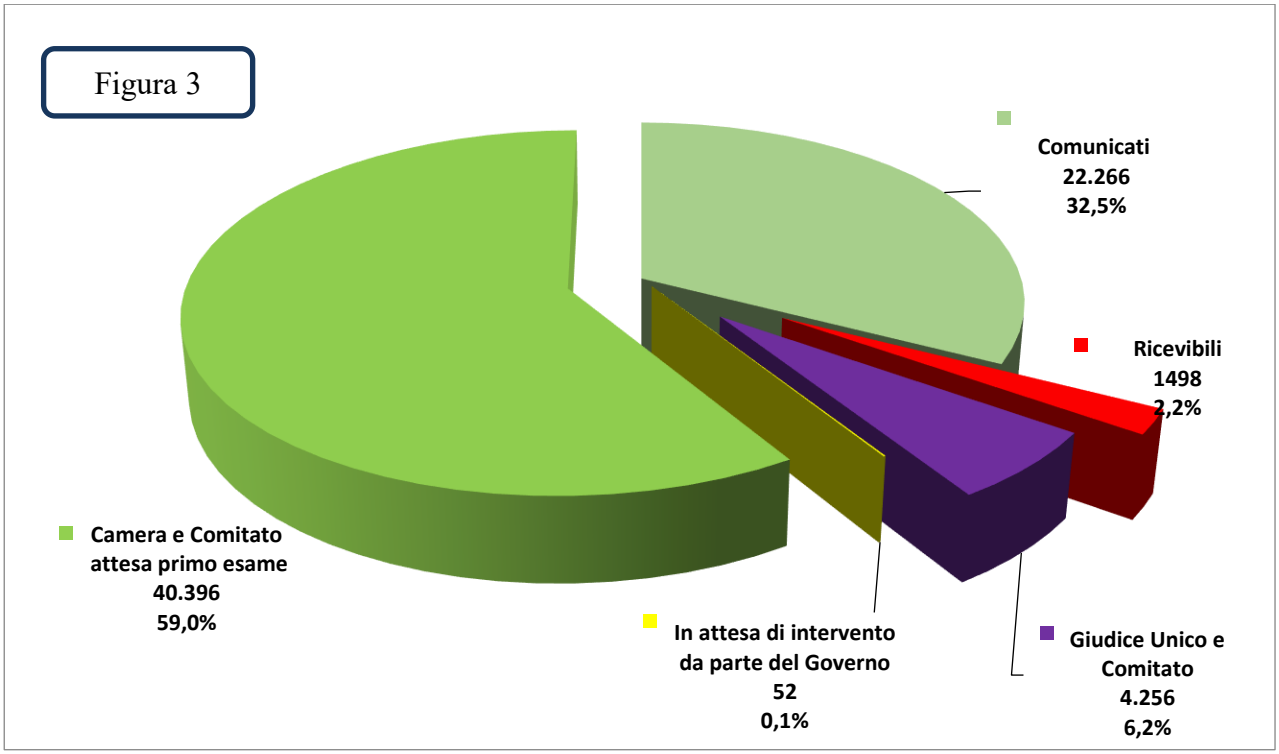
L'elaborazione grafica che segue illustra il carico di lavoro della Corte, per stadio procedurale e formazione giudiziaria (**Figura 3).**

[4] ECHR – Analysis of Statistics 2024.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Figura 3




Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

### 1.1.2. Trattazione degli affari e modalità di definizione dei ricorsi

I ricorsi decisi dalla Corte in via giudiziale sono stati **36.819** con decremento del 4% rispetto al 2023 (**38.260**).

Sono diminuiti del 18% i casi decisi in via amministrativa, la maggior parte dei quali si riferisce a ricorsi non esaminati per carenza dei requisiti di ricevibilità indicati nell'articolo 47 del Regolamento, passando da 10.600 nel 2023 a **8.650** nel 2024 (**Figura 4).**



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

## CONFRONTO MODALITA' TRATTAZIONE DEGLI AFFARI ANNI 2023-2024

Figura 4

| Descrizione | ANNI | | % |
|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | |
| **Ricorsi decisi in via amministrativa** | **8.650** | **10.600** | **-18,40%** |
| **Ricorsi assegnati ad un organo giudicante** | **28.000** | **34.650** | **-19,19%** |
| **Ricorsi comunicati ai governi** | **9.832** | **16.623** | **-40,85%** |
| **Ricorsi pendenti** | **60.350** | **68.450** | **-11,83%** |
| **Ricorsi decisi in via giudiziale** | **36.819** | **38.260** | **-3,77%** |
| **Con sentenze definitiva (comprese comitato tre giudici)** | **10.829** | **6.931** | **+56,24%** |
| **Con decisione (inammissibilità o radiazione)** | **25.990** | **31.329** | **-17,04%** |

Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Come evidenziato dalla tabella che precede, il volume dei ricorsi dichiarati inammissibili o radiati dal ruolo in via giudiziale nel 2024 (**25.990**) con decisione del giudice unico, del Comitato o della Camera[5], ha registrato un decremento del 17% circa.

Il numero dei casi decisi con sentenza nel 2024 è pari a **10.829**, con un incremento del 56% circa rispetto al 2023 (6.931); malgrado la gran parte dei ricorsi esaminati siano stati riuniti, il numero delle sentenze effettivamente pronunciate è pari a **1.102**, in aumento del 9% rispetto al 2023 (1.014 sentenze).

Sono invece diminuiti i regolamenti amichevoli (1.164 a fronte dei 1.801 nel 2023) e le dichiarazioni unilaterali (397 a fronte delle 624 nel 2023).

Il grafico che segue mostra l'andamento del numero annuale delle sentenze prodotte dalla Corte nell'ultimo decennio (**Figura 5).**

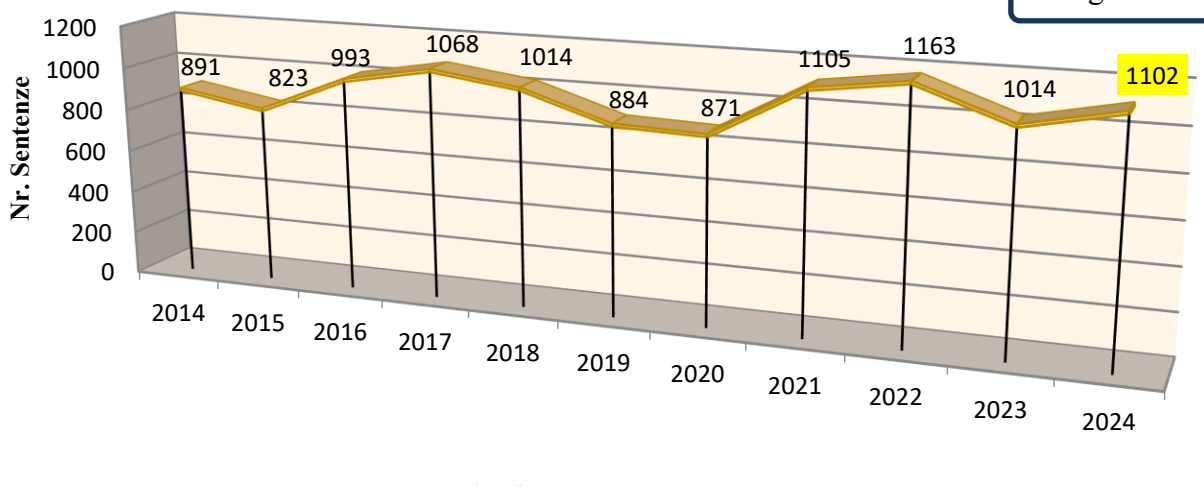
[5] Le formazioni giudiziarie della Corte Edu sono: il Giudice unico, che è chiamato ad adottare le decisioni d'inammissibilità che possono essere assunte *de plano,* senza ulteriore esame; il Comitato di tre giudici, che, a norma dell'articolo 28 della Convenzione, può adottare decisioni di irricevibilità o cancellazione dal ruolo, quando tale decisione può essere adottata senza ulteriore esame, o dichiarare il ricorso ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito quando la questione all'origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte; la Camera, collegio giudicante composto di sette giudici, che può, a sua volta, essere investita della decisone di un ricorso direttamente o a seguito di rimessione da parte del Giudice unico (articolo 27 Convenzione) o del Comitato (articolo 29 Convenzione); infine, la Grande Camera, composta da diciassette giudici, tra i quali, d'ufficio, il Presidente, il Vice Presidente ed i Presidenti di sezione, che è chiamata ad esprimersi esclusivamente sui ricorsi che sollevano gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli o la cui soluzione rischia di dare luogo ad un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte (articolo 30 Convenzione).



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

## ANDAMENTO DELLE SENTENZE NEL PERIODO 2014-2024

Figura 5




| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Sentenze | 891 | 823 | 993 | 1068 | 1014 | 884 | 871 | 1105 | 1163 | 1014 | 1102 |

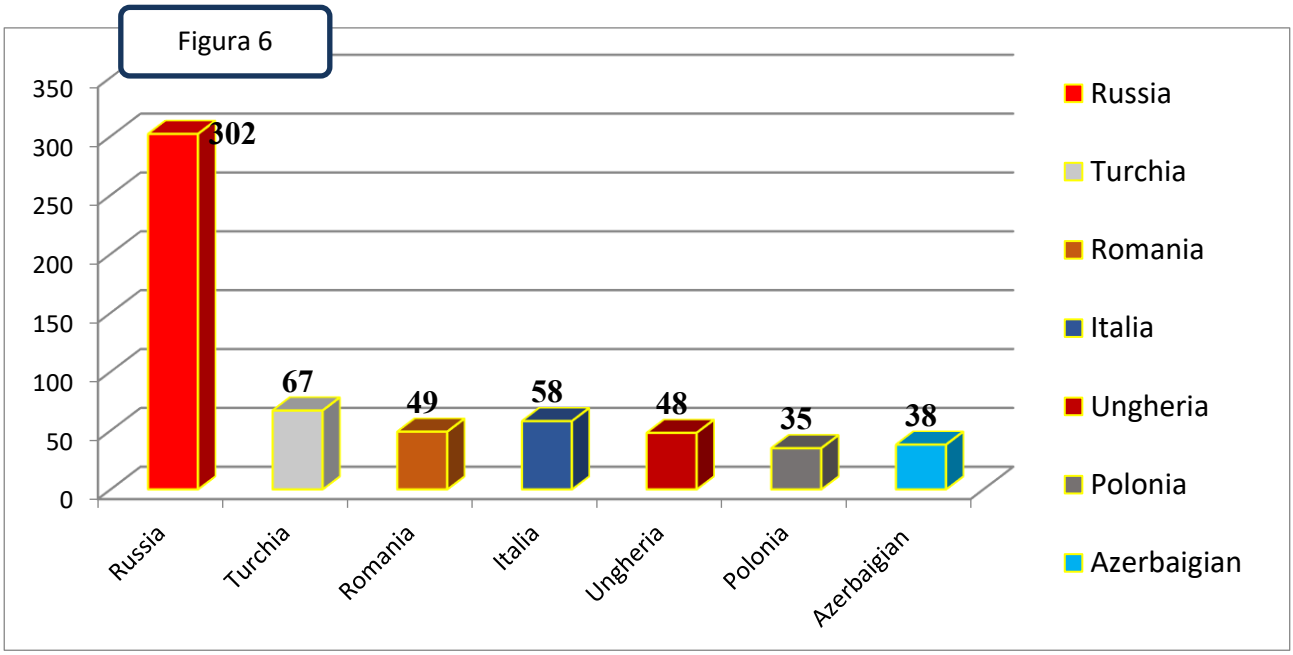
Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

L'esame delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti degli Stati membri vede la Russia al primo posto con 302 sentenze, seguita da Ucraina (153), Turchia (67), Romania (49), Ungheria (48), Polonia (35) e Azerbaigian (38). Per quanto riguarda l'Italia, la Corte ha pronunciato 58 sentenze di cui 51 di condanna, in aumento rispetto al 2023, anno in cui le pronunce di condanna sono state 48 (**Figura 6).**



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

## CONFRONTO TRA I PAESI CON MAGGIOR NUMERO DI SENTENZE DI CONDANNA




Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Le sentenze pronunciate nei confronti del nostro Paese sono espressione di una sempre più accentuata tendenza della Corte, osservata nel corso degli anni, ad operare con la propria giurisprudenza un significativo ampliamento del perimetro dei diritti dell'uomo che l'ordinamento internazionale ritiene oramai degni dei più opportuni presidi e tutele.

Nel 2024 le materie che vedono con maggiore frequenza coinvolta l'Italia riguardano la violazione dell'articolo 6 (diritto ad un processo equo), dell'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (violazione del diritto di proprietà), nonché le violazioni legate alla condizione di migranti nei centri di permanenza e le violazioni in materia di irragionevole durata del processo.

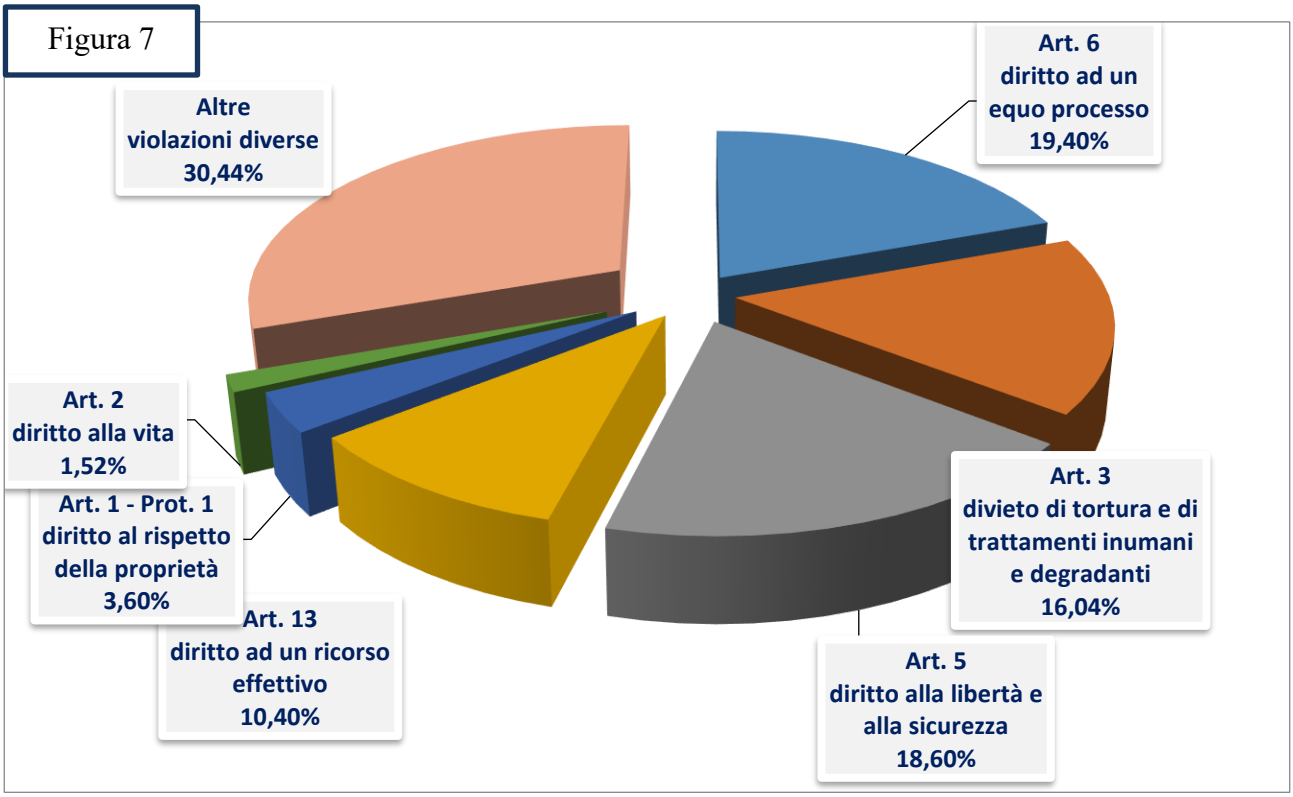
L'analisi delle condanne pronunciate nei confronti di tutti gli Stati, condotta sotto il profilo del maggior numero di violazioni accertate, attesta, al primo posto, le violazioni del diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 5), con 465 sentenze, e le violazioni relative ad un equo processo (articolo 6), con 485 sentenze; seguono 401 sentenze per violazione del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti (articolo 3); 260 sentenze per violazione del diritto ad un ricorso effettivo (articolo 13); 90 sentenze per le violazioni al diritto di protezione della proprietà (articolo 1, Protocollo n. 1) e, infine, 38 sentenze per violazione del diritto alla vita (articolo 2).

Le altre violazioni incidono sul totale nella misura del 30,44% **(Figura 7).**



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Figura 7




Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

## 2. LA POSIZIONE DELL'ITALIA

### 2.1. L'andamento del contenzioso nei confronti dell'Italia

L'analisi dell'andamento del contenzioso nei confronti dell'Italia nell'ultimo triennio sostanzialmente si pone in linea con l'azione perseguita negli ultimi anni, tesa alla costante riduzione del carico pendente: i ricorsi pendenti alla fine del 2024 sono **2.141**, in diminuzione rispetto ai 2.750 del 2023[6].

I ricorsi trattati dalla Corte Edu nel 2024 sono stati in totale **4.629**, di cui **1.929** sono i ricorsi definiti (dichiarati irricevibili, radiati dal ruolo o che hanno dato luogo a pronunce) e **1.751** i nuovi ricorsi assegnati ad una formazione giudiziaria (**Figura 8).**

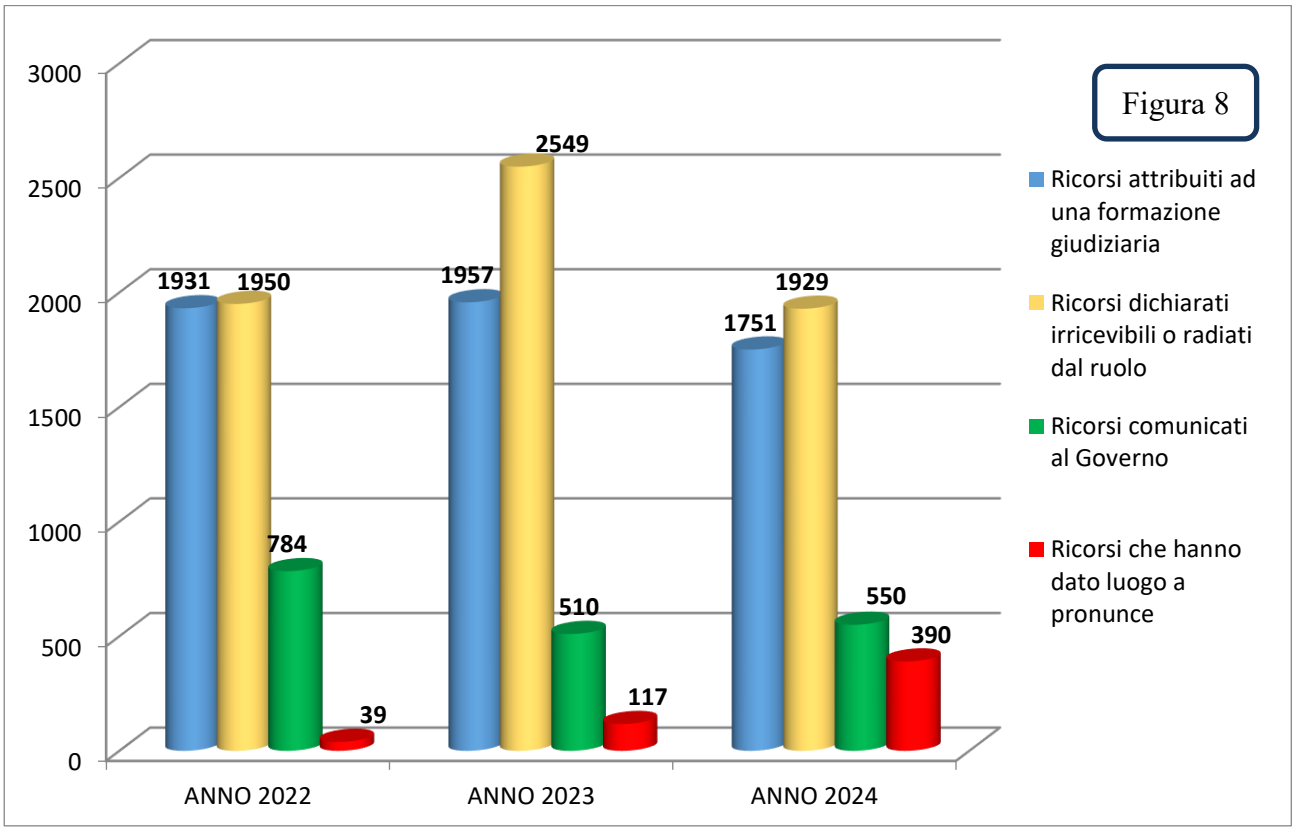
[6] In attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Consiglio d'Europa in data 19.1.2022 finalizzato alla riduzione dell'arretrato dei ricorsi pendenti contro l'Italia dinanzi alla Corte Edu, i ricorsi pendenti contro l'Italia si sono ridotti da 3.650 per l'anno 2022, a 2.329 alla data del 13.11.2024. Dai dati statistici della Corte emerge che negli anni 2022, 2023 e 2024 sono stati introdotti contro l'Italia complessivamente 5.401 ricorsi (con un incremento del 20 % rispetto alla media degli anni precedenti): si è registrata dunque una tendenza che, in assenza di siffatte misure, avrebbe visto ulteriormente aggravarsi il carico di affari pendenti contro l'Italia.
In poco meno di tre anni dalla entrata in vigore del Protocollo, la Corte ha realizzato il considerevole risultato di definire un numero pari a 6.562 ricorsi, non solo assorbendo l'incremento di ricorsi introdotti annualmente, ma intaccando significativamente il proprio arretrato.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Il carico di lavoro della Corte europea relativo solo all'Italia rappresenta il 3,5% del totale **(cfr. Figura 2).**

**TRATTAMENTO DEI RICORSI ANNI 2022-2024**




Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo



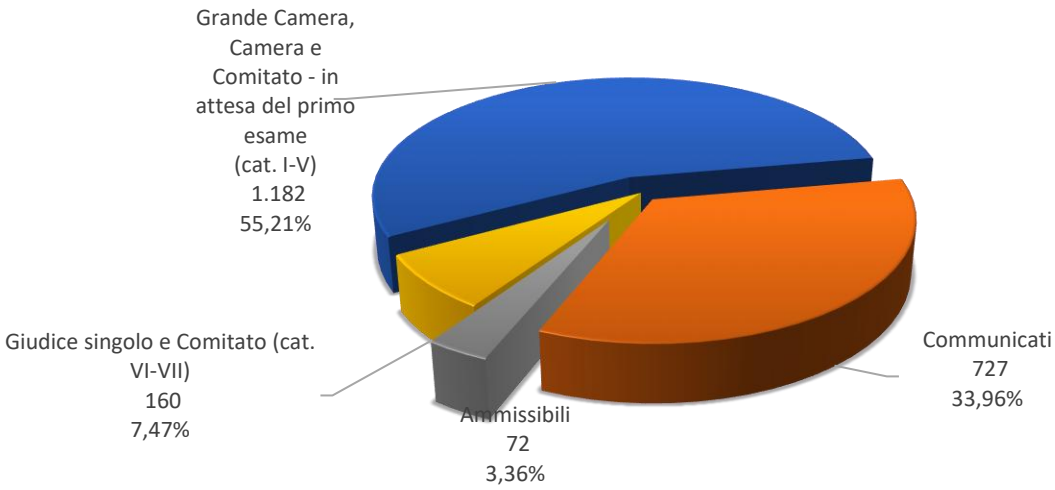
Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### 2.2. Tipologia dei ricorsi pendenti contro l'Italia al 31 dicembre 2024

In base alla classificazione elaborata secondo le priorità stabilite dalla Corte[7], sono **2.141** i ricorsi pendenti contro l'Italia, di cui **1.182** ricorsi (rientranti nelle categorie da I a V) sono stati assegnati all'esame della Camera o di un Comitato, mentre i residui ricorsi (di cui **160** rientranti nella categoria VI o VII) sono riferibili a casi con problemi di ammissibilità o manifestamente inammissibili assegnati a un giudice singolo o a un Comitato (**Figura 9).**

**TIPOLOGIA DEI RICORSI PENDENTI CONTRO L'ITALIA 2024**

Figura 9




Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo.

### 2.3. Ricorsi pendenti di particolare rilievo

Il presente paragrafo è dedicato alla trattazione dei ricorsi pendenti dinanzi alla Corte europea, che meritano di essere segnalati in ragione della rilevanza e della natura della materia trattata, della loro incidenza numerica sul totale dei casi e dell'interesse che potrebbero dispiegare anche in futuro. Sono suddivisi in grandi famiglie, per tipologia di violazione contestata.

[7] La Corte ha individuato sette categorie di cause: nella I categoria, rientrano i ricorsi urgenti (tra i quali, quelli in cui è in pericolo la vita o la salute del ricorrente o quelli rispetto ai quali la Corte ha adottato una misura provvisoria); nella II, rientrano i ricorsi che denunziano problemi strutturali o comunque pongono questioni di interesse generale; nella III, i ricorsi che lamentano la violazione di uno dei diritti che costituiscono il nucleo duro della Convenzione ("*core rights*": articoli 2, 3, 4, 5, paragrafo 1, Cedu); nella IV, i ricorsi potenzialmente fondati; nella V, i ricorsi ripetitivi; nella VI, i ricorsi che sollevano problemi di ricevibilità; nella VII, i ricorsi che appaiono manifestamente irricevibili



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

I principali motivi di ricorso alla CEDU sono:

- ✓ la violazione del diritto alla vita e alla vita privata. In genere, questi ricorsi sono legati a violazioni del diritto alla vita (ad esempio, in casi di violenze o omicidi da parte delle forze dell'ordine) e al diritto alla vita privata e familiare (ad esempio, in casi di interferenze indebite nella vita privata o di non rispetto della vita privata e familiare);
- ✓ la violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti (ad esempio, in casi di maltrattamenti o torture in carcere, o in casi di condizioni di vita inumane in carcere);
- ✓ la violazione del diritto a un giusto processo, spesso legato a violazioni del principio di legalità, del diritto di difesa o del diritto a un giudizio entro un termine ragionevole (ad esempio, in casi di lentezza eccessiva nei processi).

### 2.3.1. Ricorsi in materia di applicazione di misure di sicurezza detentive nei confronti di soggetti affetti da infermità psichica - Ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza [REMS] (violazione degli articoli 2, 3, 5 §§ 1 e 5 della Convenzione)

Anche per l'anno in rassegna, la Cancelleria della Corte EDU ha comunicato al Governo alcuni ricorsi[8], in materia di ricovero in Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), riguardanti in particolare la violazione degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura e di trattamenti e pene inumani e degradanti), 5 § 1 e 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza personale e diritto ad un'equa riparazione), 6 (diritto a un equo processo) e 13 (diritto a un rimedio effettivo) della Convenzione , in relazione alla difficoltà di dare tempestiva esecuzione alle misure di sicurezza detentive disposte dall'autorità giudiziaria nei confronti dei ricorrenti, soggetti socialmente pericolosi, dichiarati incapaci di intendere volere per gravi condizioni psichiatriche, mediante il loro ricovero presso residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), a causa della scarsità di posti disponibili nelle suddette strutture.

Inoltre, si segnala che altri analoghi ricorsi, già comunicati dall'Agente del Governo negli anni precedenti, sono stati definiti dalla Corte nell'anno 2024, con decisioni di radiazione dal ruolo, in accoglimento della dichiarazione unilaterale presentata dal Governo[9] o con decisione di irricevibilità del ricorso[10] in considerazione del fatto che, a fronte alle prove presentate dal Governo, il ricorrente non abbia sufficientemente spiegato in che modo il trattamento ricevuto fosse insufficiente o

[8] *Tra gli altri, ricorsi Meshau c.Italia, n. 28750/23; Lo Prete, n. 28046/23; Piantanida c Italia, n. 27844/23; E.M. c. Italia n. 4928/24; E.C. c. Italia n. 36261/23;*

[9] *Ricorsi Brunetti c Italia* 14273/22, decisione del 29/5/2024 *e C.V c Italia* 6897/24 decisione del 7/11/2024

[10] *E.G. c Italia* 56697/21, decisione del 28 maggio 2024



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

inadeguato e non abbia dato ai tribunali nazionali l'opportunità di esaminare tale questione (vedere, *mutatis mutandis, Laniauskas c. Lituania*, n . 48309/19, § 51, 29 marzo 2022, e altri casi ivi citati). In particolare, la Corte, nel ricorso n. 56697/21 *E.G. contro Italia*, ha constatato che, sebbene siano stati necessari otto mesi per trovare un posto in una struttura di assistenza, il che ha indubbiamente causato al ricorrente un senso di frustrazione, tuttavia, alla luce dell'adeguatezza delle cure fornite, ha ritenuto tale circostanza non sufficiente per concludere che i fatti del caso abbiano raggiunto la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Si richiamano, come già illustrato nella precedente Relazione per l'anno 2023, le caratteristiche e le criticità che riguardano le REMS.

Sono strutture destinate all'accoglienza e alla cura degli autori di reato affetti da disturbi mentali ritenuti socialmente pericolosi alla luce dei criteri delineati dall'articolo 133 c.p. e sono state introdotte per sostituire gli ospedali psichiatrici giudiziari soppressi dalla legge n. 9 del 2012 e dalla legge n. 81 del 2014.

Il sistema delle REMS si fonda sui principi di territorializzazione e di sanitarizzazione, nel senso che le residenze sono destinate ad accogliere, di regola, soggetti provenienti dal territorio regionale di ubicazione delle stesse e sono chiamate a svolgere funzioni terapeutico-riabilitative, orientate a dare effettiva prevalenza al profilo della cura rispetto a quello della custodia, ragione per la quale il legislatore ha deciso di sottrarle dal circuito penitenziario, affidandone la gestione al sistema sanitario regionale, all'interno del quale operano i servizi territoriali dei Dipartimenti di salute mentale, responsabili della presa in carico e degli interventi terapeutici.

Gli accessi alle REMS avvengono per disposizione del magistrato, per il tramite del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che formula la richiesta di assegnazione alla REMS alle aziende sanitarie locali competenti. Il Ministero della giustizia–DAP non ha modo di controllare né coordinare le Regioni (alla cui sfera di attribuzioni devono ricondursi le ASL) nell'*iter* di individuazione del posto in REMS da assegnare ai singoli.

Tuttavia, le strutture, organizzate come presidi di tipo sanitario, non appaiono in grado di far fronte in tempo reale con i posti disponibili alle concrete necessità del sistema, con la conseguenza che soggetti con problemi psichiatrici si trovano di fatto a permanere in carcere.

Tra i ricorsi pendenti più significativi si citano il ricorso n. 4928/24 *E.M. c. Italia* ed il ricorso n. 36261/23 *E.C. c. Italia*, nei quali i ricorrenti affetti da disturbi psichiatrici sono stati detenuti in carcere nonostante l'autorità giudiziaria ne avesse ordinato l'inserimento in una struttura specializzata (Residenza per l'Esecuzione di Misure di Sicurezza – REMS), disponendone, nelle more, il mantenimento in un settore specializzato per la salute mentale in ambiente carcerario. All'esito di



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

una serie di difficili ricerche, estese sull'intero territorio nazionale, i detenuti sono stati trasferiti presso le REMS che avevano manifestato disponibilità ad accoglierli. Davanti alla Corte, i ricorrenti lamentavano l'illegittimità della detenzione, l'inadeguatezza delle condizioni di detenzione per la salute mentale, l'assenza di cure specifiche, nonché la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie nazionali che ne avevano disposto il collocamento in una struttura specializzata.

La questione delle REMS, come già rappresentato nella precedente Relazione, è stata oggetto sentenza del 24 gennaio 2022, definitiva il 24 aprile 2022, pronunciata dalla Corte EDU sul caso *Sy c. Italia* (ricorso n. 11791/20), che viene citato quale precedente determinante ai fini delle successive pronunce sul tema delle REMS.

Nella richiamata sentenza, la Corte affronta il caso del mantenimento in ambiente penitenziario ordinario del sig. Sy, nonostante le autorità giudiziarie nazionali ne avessero disposto il collocamento in una REMS affinché potesse beneficiare di cure terapeutiche adeguate al suo stato di salute mentale.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sussistenti le violazioni degli articoli 3 (divieto di tortura), 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 6 (diritto a un equo processo), 13 (diritto a un ricorso effettivo) e 34 (ricorsi individuali), osservando che a fronte di un ordine dell'autorità giudiziaria che disponga la misura della detenzione in REMS, l'indisponibilità di posti nelle REMS non può costituire giustificazione valida dell'applicazione di un regime carcerario. Conseguentemente, ha condannato l'Italia al pagamento di 36.400,00 euro a titolo di danno morale a favore del ricorrente, oltre 10.000,00 euro a titolo di spese legali documentate.

Sulla problematica è anche intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 2022.

Chiamata a valutare la conformità dell'attuale articolato normativo, e in particolare degli articoli 206 e 222 del codice penale e dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, censurati con riferimento agli articoli 2, 3, 25, 27, 32 e 110 Cost., nella parte in cui, attribuendo alle Regioni l'esecuzione del ricovero provvisorio dell'imputato infermo di mente presso una REMS, escludono la competenza del Ministro della giustizia in relazione all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, nonché nella parte in cui consentono l'adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate, il cui accoglimento avrebbe creato intollerabili vuoti di tutela, ma ha condiviso le criticità denunciate dal rimettente in ordine al grave malfunzionamento strutturale del sistema di applicazione dell'assegnazione in REMS.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Da qui, il monito al legislatore affinché provveda a una complessiva riforma di sistema rendendolo più efficiente, mediante il superamento delle difficoltà che impediscono la tempestiva collocazione degli interessati in una struttura idonea.

In attesa del sollecitato intervento legislativo, alla luce dei precedenti giurisprudenziali richiamati, il Governo, sulla base dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia, ha finora ritenuto di esprimere avviso favorevole alla definizione non contenziosa dei casi, formulando numerose proposte di regolamento amichevole, con le quali ha riconosciuto ai ricorrenti l'equa soddisfazione per il danno non patrimoniale subito in conseguenza della violazione convenzionale dedotta.

### 2.3.2. Ricorsi in materia di tutela della vita privata, in riferimento ad episodi di violenza domestica (violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione) e violenza sessuale (violazione degli articoli 3 e 14 della Convenzione)

Nel corso dell'anno 2024 l'Agente del Governo ha comunicato il ricorso n. 9993/24 *A.C.M.U. c. Italia*, promosso da tre cittadini francesi che, invocando l'articolo 3 della Convenzione, lamentano la mancata valutazione delle specificità di un caso di violenza domestica, la mancanza di misure restrittive nei confronti di G.P. (cittadino italiano) – compagno della ricorrente e padre dei minori ricorrenti – e la durata del procedimento penale, incompatibile con gli obblighi dello Stato nell'ambito dei casi di violenza domestica. Con riferimento all'articolo 8 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la presunta sproporzionata ingerenza nella loro vita privata e familiare, a causa della mancata adozione di decisioni sulla custodia dei figli e nell'autorizzare i richiedenti a trasferirsi in Francia. Lamentano anche una ingerenza sproporzionata in relazione alla permanenza forzata nella casa-famiglia per 3 anni.

Si riportano, in sintesi, i fatti all'origine della vicenda.

Nel 2021 la ricorrente ha presentato successive denunce contro G.P., per violenza fisica, maltrattamenti e violenza sessuale, precisando che la violenza fisica è stata commessa anche contro i minori. Sicché tutti e tre i ricorrenti sono stati affidati ad una casa-famiglia.

Subito dopo, la ricorrente ha chiesto al Tribunale per i minorenni di Napoli l'affidamento esclusivo dei minori, la decadenza dalla potestà genitoriale del G.P. e l'autorizzazione a trasferirsi con i figli in Francia. Ha, inoltre, richiesto che venisse stabilito un importo a titolo di mantenimento.

Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, nel 2022, ha sospeso la potestà genitoriale del G.P., così come ogni suo incontro con i minori. Nel giugno 2023 la ricorrente ha presentato urgentemente una nuova richiesta per l'autorizzazione a trasferirsi in Francia, per l'affidamento esclusivo dei minori, il mantenimento e l'allontanamento dalla casa-famiglia. Dopo quasi un anno (in data 10



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

maggio 2024) il Tribunale per i Minorenni di Napoli si è pronunciato solo sulla decadenza della responsabilità genitoriale del G.P., assegnandola alla madre, mentre nessuna decisione è stata presa in merito alle altre richieste. Il ricorso segnalato è tuttora pendente.

Sono, altresì, tuttora pendenti alcuni ricorsi, in materia di abusi sessuali, comunicati dall'Agente del Governo nell'anno 2024 (29653/24 *S.M.* c. *Italia* ed il ricorso 18766-23 *G.I. c. Italia*), in cui le ricorrenti lamentano la violazione da parte dello Stato italiano degli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata), 14 (Divieto di discriminazione) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione, in relazione alle indagini svolte dalle autorità nazionali a seguito di denuncia con la quale hanno rappresentato di essere state vittime di abusi sessuali, mentre erano in condizioni di vulnerabilità per l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Nel merito delle doglianze, nel giudizio davanti alla Corte EDU, le ricorrenti rappresentano che, all'esito delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero ha richiesto l'archiviazione sostenendo che le loro accuse erano inattendibili. Nel ricorso 18766/23, il PM ha sostenuto che la ricorrente aveva intenzionalmente omesso informazioni rilevanti ai fini della prova della sussistenza del reato e, nonostante l'opposizione formulata dalla ricorrente, il GIP ha provveduto ad archiviare il caso per incertezze e incongruenze nel suo racconto. Analogamente, nel ricorso 29653/24, il GIP ha archiviato il caso a causa delle incertezze e delle incongruenze nel racconto della donna con riferimento alle foto trovate sul telefono dell'accusato (il datore di lavoro aveva sul proprio telefono foto sessualmente esplicite della ricorrente), ritenendo che le foto non potessero essere considerate prova di violenza sessuale. Pertanto, in assenza di prove che potessero escludere il consenso della donna, le accuse sono state ritenute inattendibili, nonostante l'opposizione della ricorrente.

Di qui il ricorso alla Corte EDU per dolersi anche dell'assenza di un'indagine effettiva, sostenendo che le autorità giudiziarie nazionali non hanno affrontato, sufficientemente, la questione del consenso e ritenendo altresì di essere state oggetto di una "nuova vittimizzazione" durante le indagini.

Dopo aver svolto una approfondita istruttoria, anche con le autorità giurisdizionali interne, è emerso che non paiono sussistere le violazioni convenzionali lamentate. Nel caso di specie, le indagini sono state svolte in maniera completa e approfondita, totalmente in linea con il dettato del codice di procedura penale e senza alcuna violazione dei diritti garantiti dalla Convezione Europea dei Diritti dell'uomo.

Per tali ragioni il Governo ha ritenuto di dover esprimere avviso contrario alla definizione del contenzioso con regolamento amichevole.

Sul tema della violenza contro le donne e gli obblighi di protezione nella precedente Relazione si è fatto riferimento al gruppo di casi *Talpis c. Italia* (ricorso n. 41237/14) ed alle relative



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

sentenze[11] che riguardano violazioni degli articoli 2, 3, 8 e 14 della Convenzione, a causa della risposta inefficace e tardiva delle autorità nazionali alle denunce delle ricorrenti, vittime di violenza domestica e di genere, nonché l'aspetto discriminatorio di tali carenze nella protezione delle donne.

In particolare, i rilievi sollevati dalla Corte europea, comuni a tutte le sentenze in oggetto, concernono la mancanza di una valutazione completa dei rischi da parte dei pubblici ministeri, la mancata adozione di misure protettive da parte delle autorità competenti, i ritardi nell'esecuzione degli atti investigativi, la mancanza di indagini efficaci sugli episodi di violenza segnalati e l'eccessiva lunghezza delle indagini penali e dei procedimenti contro i responsabili.

Nel *leading case Talpis c. Italia*, la Corte ha condannato l'Italia per la violazione degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura e divieto di trattamenti disumani e degradanti) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione, nell'ambito di un ricorso presentato da una cittadina di origini rumene, che lamentava l'inerzia dei giudici italiani di fronte alle sue denunce per violenze e maltrattamenti subiti ad opera dell'ex marito. La Corte ha dichiarato che le autorità italiane, omettendo di agire tempestivamente dinanzi alla denuncia della ricorrente, vittima di violenza domestica, e di condurre diligentemente il relativo procedimento penale, avevano determinato una situazione di impunità, che aveva favorito la reiterazione delle condotte violente, culminate nel tentativo di omicidio della donna e nell'omicidio del figlio. La sentenza ha posto in rilievo come, in materia di violenza domestica, il compito di uno Stato non si esaurisca nella mera adozione di disposizioni di legge che tutelino i soggetti maggiormente vulnerabili, ma si estenda ad assicurare che la protezione di tali soggetti sia effettiva, risolvendosi l'inerzia delle autorità nell'applicare tali disposizioni di legge in una vanificazione degli strumenti di tutela dalle stesse previsti.

Nel caso *J.L. c. Italia*, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione, in relazione al procedimento penale svoltosi a seguito della denuncia per violenza sessuale di gruppo presentata dalla ricorrente. La ricorrente aveva sostenuto che l'indagine e il processo erano stati condotti con modalità traumatiche e aveva contestato le argomentazioni sulle quali si erano fondati i giudici per emettere la decisione di assoluzione degli aggressori. La Corte ha ritenuto come, nonostante un quadro legislativo soddisfacente, il linguaggio e gli argomenti utilizzati avessero veicolato pregiudizi sul ruolo della donna e riprodotto stereotipi sessisti, di ostacolo ad una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere.

Nel caso *Landi c. Italia*, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, in relazione alla mancata adozione, da parte delle autorità, di adeguate misure preventive, di

[11] Talpis c. Italia (ricorso n. 41237/14) Sentenza del 2 marzo 2017, definitiva il 18 settembre 2017; J.L. c. Italia (ricorso n. 5671/16) - Sentenza del 27 maggio 2021, definitiva il 27 agosto 2021; Landi c. Italia (ricorso n. 10929/19) - Sentenza del 7 aprile 2022, definitiva il 7 luglio 2022; De Giorgi c. Italia (ricorso n. 23735/19) - Sentenza del 16 giugno 2022, definitiva il 16 settembre 2022; M.S. c. Italia (ricorso n. 32715/19) - Sentenza del 7 luglio 2022, definitiva il 7 ottobre 2022



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

protezione e di assistenza alla ricorrente e ai suoi figli, a seguito delle violenze domestiche inflitte dal partner, che hanno portato all'omicidio del loro figlio di un anno e al tentato omicidio della donna.

Nel caso *De Giorgi c. Italia*, la Corte ha dichiarato la violazione dell'articolo 3 della Convenzione sia sotto il profilo materiale che procedurale. Il ricorso riguardava le violenze e le minacce subite dalla ricorrente e dai suoi figli da parte del marito, padre dei minori. La Corte ha ritenuto che le autorità nazionali sapessero, o avrebbero dovuto sapere, che sussisteva un rischio reale e immediato per la ricorrente e i suoi figli, stante le numerose denunce e richieste di protezione presentate dalla donna e che, nonostante ciò, non erano state adottate misure preventive adeguate alle circostanze. Inoltre, ha riscontrato che non era stata garantita un'indagine effettiva sui maltrattamenti.

Il caso *M.S. c. Italia* riguarda le violenze domestiche che la ricorrente aveva denunciato alle autorità nazionali di subire dal marito. Dinanzi alla Corte europea la ricorrente aveva lamentato la mancata adozione di adeguate misure preventive di protezione e assistenza da parte dello Stato e il mancato rispetto delle garanzie procedurali, in considerazione del fatto che diversi reati denunciati erano stati dichiarati prescritti. La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 3 della Convenzione sotto il profilo procedurale e, limitatamente a uno specifico arco temporale all'interno della più ampia vicenda all'origine del ricorso, anche sotto il profilo sostanziale, e ha osservato con preoccupazione l'interazione negativa tra la disciplina in materia di prescrizione e i ritardi nei procedimenti per violenza domestica.[12]

[12] Per una completa descrizione dei singoli casi si rimanda alla precedenti edizioni della presente Relazione, in particolare all'edizione del 2017 per il caso *Talpis* e all'edizione del 2021, per il caso *J.L.*. Per gli altri casi si rimanda al capitolo dedicato alle sentenze della edizione per l'anno 2023.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### **2.3.3.** Ricorsi in materia di protezione della vita, con riferimento alle presunte gravi negligenze dei medici che avrebbero portato alla morte dei loro cari e all'eccessiva durata del procedimento nonché in relazione alla gestione inadeguata della pandemia di Covid-19 (violazione dell'articolo 2 della Convenzione nel suo profilo sostanziale e procedurale)

Nell'anno in rassegna si segnala, in materia, la pendenza dei ricorsi n. 54213/19 - *Romani c. Italia* e n. 61041/19 - *Cancelli c. Italia*, presentato rispettivamente dagli eredi di una donna deceduta (marito e due figli) e dai genitori di una bambina di diciannove mesi, anch'essa deceduta, lamentando presunte negligenze, imperizie ed omissioni mediche e le successive lentezze, inadeguatezze ed anomalie dei relativi accertamenti disposti in sede di rimedi dinanzi alle giurisdizioni interne.

In particolare, dinanzi alla Corte EDU, i ricorrenti, invocando la violazione dell'articolo 2 della Convenzione sotto il profilo sostanziale, si dolgono del mancato rispetto degli obblighi di proteggere la vita, assumendo di essere vittime indirette delle gravi negligenze che avrebbero portato alla morte dei loro cari e di agire così a tutela del loro diritto alla vita. Sotto il profilo processuale, i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 2 della Convenzione che si sarebbe sostanziata nell'eccessiva durata dei procedimenti volti all'accertamento delle responsabilità dei sanitari e alla condanna al risarcimento dei danni.

La Corte ha formulato alle parti un quesito riferito al rispetto da parte dell'Italia del profilo procedurale tutelato dall'art 2 della Convenzione, chiedendo se il procedimento civile intentato dai ricorrenti abbia soddisfatto l'obbligo di cui all'articolo 2 della Convenzione, con riferimento, in particolare alla durata del procedimento.

I ricorsi riguardano l'efficacia del procedimento civile intentato dai ricorrenti a seguito del decesso dei loro familiari – la madre dei primi e la figlia del secondo – al fine di accertare l'eventuale responsabilità dei medici che li avevano curati.

La Corte, al riguardo, nel formulare i quesiti alle parti, ha fatto riferimento ai suoi precedenti giurisprudenziali (cfr. *Šilih c. Slovenia* [GC], n. 71463/01, § 196, 9 aprile 2009, *G.N. e altri c. Italia*, n.43134/05, §§ 96-102, 1° dicembre 2009, e *Fergec c. Croazia*, n. 68516/14, § 38, 9 maggio 2017).

In particolare, nella sentenza *G.N. e altri c. Italia* del 1° dicembre 2009, la Corte ha riscontrato la violazione dell'art 2 della Convenzione, sotto il profilo procedurale, e la violazione dell'art 14 sul divieto di discriminazione, in combinato disposto con l'articolo 2.

Il caso affrontato riguardava il ricorso promosso da alcuni parenti di persone decedute dopo aver contratto l'HIV o l'epatite C negli anni '80 a seguito di una trasfusione di sangue somministrata dal Servizio Sanitario Nazionale, essendo affette da talassemia. In Italia le autorità giurisdizionali non avevano riconosciuto loro alcun risarcimento, perché un decreto del 2003 permetteva al Ministero di stipulare accordi transattivi solo per i malati di emofilia, non per i talassemici.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Nel caso richiamato, la Corte ha affermato che, sebbene il sistema italiano prevedesse il rimedio compensativo previsto dalla legge Pinto per far valere le lungaggini processuali, i procedimenti giudiziari dei ricorrenti erano durati più di dieci anni, nonostante fossero stati avviati da persone infette a causa di una trasfusione di sangue, per le quali era richiesta una rapidità eccezionale. Pur riconoscendo la complessità del procedimento, la Corte ha rilevato ritardi e periodi di inattività.

La Corte, tenendo conto di queste considerazioni e della sua giurisprudenza, ha constatato che risultava violato l'obbligo procedurale dello Stato derivante dall'articolo 2, per la durata eccessiva del procedimento, e per il fatto che le autorità giudiziarie italiane non avessero fornito una risposta adeguata e tempestiva.

La Corte ha rilevato, altresì, una discriminazione ingiustificata, in violazione dell'art 14, dal momento che i talassemici sono stati esclusi dagli accordi extragiudiziali concessi ai malati di emofilia senza una ragione valida.

Merita una specifica trattazione, perché di rilevante interesse, il ricorso pervenuto nell'anno in riferimento ed ancora pendente (ricorso n. 37794-23 *Barbieri ed altri c. Italia*) promosso davanti alla Corte di Strasburgo da alcuni familiari delle vittime da Covid 19, che si dolgono della violazione degli artt. 2 e 13 della Convenzione.

Nella specie, lamentano, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione (aspetto materiale), una gestione inadeguata della pandemia di Covid-19, in particolare a causa dell'assenza di un comitato, di un piano di gestione della pandemia e di ritardi nella istituzione di alcune "*zone rosse*". Essi lamentano, inoltre, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione (aspetto procedurale) e dell'articolo 13 della Convenzione, l'assenza di un'indagine effettiva a causa della mancanza di informazioni sullo stato di avanzamento dei procedimenti dinanzi ai Tribunali dei ministri, e l'impossibilità di partecipare a tali procedimenti e di opporsi alla loro chiusura.

In particolare, a seguito delle denunce presentate alle autorità giurisdizionali interne, sono stati avviati diversi procedimenti giudiziari penali e civili nei confronti delle autorità politiche ed amministrative, centrali e regionali, ritenute responsabili di una *mala gestio* dell'emergenza Covid. Le stesse avrebbero omesso di attuare il Piano Nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale, adottato con Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2006, ponendo in essere le relative azioni di sorveglianza e risposta, e di segnalare la necessità di estensione della zona rossa nei comuni della Val Seriana, in occasione delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Com'è noto, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989, la giurisdizione sulle indagini nei confronti dei ministri per fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni spetta al "Tribunale dei ministri".



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

La Procura di Bergamo ha quindi trasmesso gli atti ai procuratori territorialmente competenti per le condotte in questione. Ne sono derivati tre distinti procedimenti: il primo dinanzi al Tribunale dei Ministri di Brescia, nei confronti del Ministro della Salute e del Presidente del Consiglio dei Ministri all'inizio della pandemia; il secondo, dinanzi allo stesso Tribunale dei Ministri di Brescia, nei confronti di altri soggetti sospettati di aver posto in essere condotte direttamente collegate a quelle dei Ministri; il terzo dinanzi al Tribunale dei Ministri di Roma, nei confronti degli ultimi tre Ministri della Salute.

Tutti i procedimenti penali davanti al Tribunale dei ministri sono stati definiti con provvedimenti di archiviazione, mentre i procedimenti civili, attivati per la richiesta di risarcimento danni causati dalla presunta cattiva gestione della pandemia, sono tuttora pendenti. I ricorrenti davanti alla Cedu lamentano, tra l'altro, di non essere stati informati delle ordinanze di archiviazione in violazione dell'art. 13 della Convenzione.

All'esito dell'istruttoria svolta, il Governo si è posto in linea con le considerazioni espresse dall'autorità giurisdizionale interna, secondo cui:

1) qualora lo Stato abbia l'obbligo di adottare misure positive per salvaguardare la vita delle persone sottoposte alla sua sovranità, come peraltro la Corte ha costantemente ritenuto (*Budayeva e altri c. Russia* §§134 e 135; *Caso Erdal Muhammet Arsalan e altri* c. *Turchia*, ric. n.42749/19), la scelta dei mezzi è una questione che rientra nel margine di discrezionalità di cui godono gli Stati in difficili ambiti sociali e tecnici;

2) quanto alla presunta violazione dell'obbligo procedurale di svolgere indagini effettive sulle asserite violazioni, la ragione per cui il Collegio non ha ritenuto necessario svolgere ulteriori indagini rispetto a quelle effettuate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, anche con l'assunzione a sommarie informazioni di alcuni parenti delle vittime, risiede nel fatto che la specifica notizia di reato è risultata infondata ed insussistente alla stregua del quadro normativo vigente;

3) infine, l "efficacia" di un "rimedio" ai sensi dell'art.13 della Convenzione non dipende dalla certezza di un esito favorevole per il ricorrente e il fatto che il ricorrente non sia d'accordo con le conclusioni dei tribunali, non rende il rimedio in questione inefficace.

### **2.3.4.** Ricorsi in materia di trattamenti inumani e degradanti in relazione alla compatibilità dello stato di salute dei ricorrenti con la loro detenzione in carcere e all'adeguatezza delle cure mediche ad essi garantite (violazione dell'articolo 3 della Convenzione)

Come segnalato nella precedente Relazione, l'articolo 3 della Convenzione sancisce espressamente il divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti ed è lo strumento attraverso il quale la Corte ha ritenuto di poter attrarre nell'alveo della tutela convenzionale la protezione del



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

diritto alla salute delle persone detenute, valutando la compatibilità di tali condizioni rispetto alla Convenzione.

Proprio la lamentata violazione dell'articolo 3 della Convenzione, in relazione all'asserita incompatibilità dello stato di salute dei ricorrenti con il regime carcerario, è alla base di numerosi ricorsi tuttora pendenti dinanzi alla Corte EDU.

Prima di esaminarli più da vicino si ricordano brevemente i principi enucleati dalla Corte EDU in materia.

Nella sentenza del 23 marzo 2016, sul ricorso *Blokhin c. Russia*, n. 47152/06, richiamata espressamente dalla Cancelleria della Corte in molte delle comunicazioni introduttive dei ricorsi in materia, la Corte, dopo aver ribadito che l'articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali della società democratica, vietando in termini assoluti la tortura o le pene inumane e degradanti, ha chiarito che la norma impone allo Stato l'obbligo di proteggere il benessere fisico delle persone private della libertà, tra l'altro, fornendo loro le cure mediche necessarie.

A questo proposito, la Corte ha precisato che il semplice fatto che un detenuto sia visitato da un medico e gli sia stata prescritta una certa forma di trattamento non può automaticamente portare alla conclusione che l'assistenza medica sia adeguata. Le autorità devono, infatti, garantire che la diagnosi e l'assistenza siano tempestive e accurate.

Inoltre, nella sentenza del 2 dicembre 2004, sul caso *Farbtuhs c. Lettonia*, n. 4672/02, la Corte, per valutare la compatibilità del mantenimento in carcere di un ricorrente con uno stato di salute preoccupante, ha preso in considerazione i seguenti criteri: a) la condizione del detenuto; b) la qualità delle cure dispensate; c) l'opportunità di mantenere la detenzione visto lo stato di salute del ricorrente.

Tenuto conto di questi criteri e valutati i precedenti della Corte sul tema, in relazione al ricorso *n.23710/24 Pelle c. Italia*, comunicato dall'Agente nel corso del 2024, il Governo ha ritenuto di poter escludere la definizione amichevole del contenzioso.

La Corte, anche in occasione dell'esame del ricorso richiamato, rinviando ai principi consolidati nella sua giurisprudenza (*Blokhin contro Russia* [GC], n. 47152/06, §§ 136-37, 23 marzo 2016; *Rooman contro Belgio* [GC], n. 18052/11, §§ 145-48, 31 gennaio 2019; e *mutatis mutandis*, *Helhal contro Francia*, n. 10401/12, § 57, 19 febbraio 2015), ha formulato alle parti il seguente quesito: se ci sia stata violazione dei diritti del richiedente ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione e, in particolare, se il richiedente abbia ricevuto cure mediche adeguate alle sue patologie durante la detenzione in carcere.

Quanto ai fatti che hanno dato origine al ricorso in esame si evidenzia che il ricorrente, a fronte delle sue patologie, ha presentato una richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena o di



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

sostituzione della stessa con gli arresti domiciliari, sostenendo di non ricevere le cure mediche necessarie. La sua richiesta è stata respinta dal Tribunale di Sorveglianza e confermata dalla Suprema Corte di Cassazione.

Il ricorrente si è rivolto così al giudice di Strasburgo per invocare la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, lamentando un accesso insufficiente a trattamenti medici adeguati (in particolare, fisioterapia) per le sue malattie.

Alla luce dell'istruttoria svolta presso i competenti uffici ministeriali, dalla quale è emersa l'adeguatezza ai canoni convenzionali delle decisioni con le quali i giudici nazionali hanno respinto l'istanza di differimento pena del ricorrente, nella forma della detenzione domiciliare, essendo lo stesso adeguatamente seguito, il Governo ha espresso parere contrario alla definizione amichevole del contenzioso.

Di analogo tenore è il ricorso n. 50597-20 *G.U. e altri c. Italia*, con il quale i ricorrenti si dolgono della presunta violazione dell'articolo 3 della Convenzione, lamentando il maltrattamento di G.U., familiare dei ricorrenti, da parte della polizia e l'inefficacia delle indagini che ne sono conseguite.

I ricorrenti invocano l'art. 3 nei suoi aspetti sostanziali e procedurali.

Il familiare dei ricorrenti, G.U., fu fermato in stato di ebbrezza da due carabinieri per poi essere trasferito dalla caserma all'ospedale cittadino per un trattamento sanitario obbligatorio, dove morì la mattina dopo per un arresto cardiaco.

Con il ricorso promosso davanti alla Cedu, il ricorrente intende attribuire allo Stato italiano la responsabilità per non aver svolto indagini serie ed adeguate, volte ad accertare la causa della morte del sig. G.U.

Nei fatti si segnala che il trattenimento in caserma ed il trattamento sanitario subìto hanno dato luogo a due distinti procedimenti penali: un primo procedimento per omicidio colposo a carico dei sanitari che ebbero in cura il sig. G.U., tutti assolti; un altro procedimento penale, concernente la fase del contenimento della libertà, a carico dei Carabinieri e della Polizia di Stato coinvolti nella vicenda, è stato definito con l'assoluzione di tutti gli imputati.

In relazione alle istanze di cui al ricorso, la Corte ha sottoposto alle parti i seguenti quesiti: se G.U. era stato sottoposto a trattamenti inumani o degradanti da parte della polizia, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione, invitando, altresì, le parti a descrivere sia le circostanze in cui G.U. è venuto in contatto per strada con le forze dell'ordine ed è stato portato alla stazione di polizia, nonché i fatti accaduti durante il suo trattenimento presso la stazione di polizia. Inoltre, tenuto conto della tutela procedurale approntata dall'art 3 della Convenzione per i casi di trattamenti inumani o degradanti, la Corte ha domandato se l'indagine sui presunti maltrattamenti di G.U. si era svolta in



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

violazione del citato articolo 3 (cit.*Salman c. Turchia [GC],* n. 21986/93, §§ 104-05, CEDU 2000-VII, *e Labita c. Italia [GC]*, n. 26772/95, § 131, CEDU 2000-IV).

Dalle risultanze istruttorie è emerso che le autorità giudiziarie interne, sulla base degli atti processuali, hanno potuto dichiarare "l'insussistenza totale dei fatti addebitati a tutti gli imputati". Cosicché dalle voluminose evidenze processuali, non risulta che il sig. G.U. "*sia stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti da parte della polizia giudiziaria e neppure a meri maltrattamenti fisici e morali, essendo gli agenti intervenuti essenzialmente allo scopo di trattenere l'agitazione in cui versava il predetto*" . Conseguentemente, considerati i gradi di giudizio e la copiosa documentazione a riprova degli approfondimenti istruttori svolti, come dichiarato Corte di Assise d'Appello e confermato dalla Cassazione penale, "*deve escludersi che lo Stato e in particolare l'autorità giudiziaria abbiano omesso di svolgere indagini serie, adeguate e tempestive per l'accertamento dei fatti che hanno portato alla morte il G.U.*".

Sul tema dei diritti alle cure, si segnala che, nel corso del 2024, è intervenuta la sentenza relativa al ricorso *Libri c. Italia* n. 45097/20, della cui pendenza si è dato conto nella precedente Relazione per l'anno 2023. Il caso riguardava un detenuto sottoposto al regime speciale previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento giudiziario, per l'esecuzione di una condanna definitiva alla pena dell'ergastolo (articoli 416-bis, 557, 577 c.p.p.), che lamentava l'assenza di cure mediche adeguate alla cura delle sue malattie e di non aver potuto ottenere il differimento della pena e la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura meno afflittiva della detenzione domiciliare in luogo di cura. Al riguardo, con la sentenza dell'11 gennaio 2024, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, ritenendo inadeguate le cure mediche ricevute dal ricorrente durante la sua detenzione.

Nel corso del 2024 sono altresì intervenute, tra le altre, le sentenze *A.Z. c. Italia*, ricorso n.29926/20 e *Lombardi c. Italia,* ricorso n. 80288/13[13], con le quali la Corte ha riscontrato la violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione, rilevando la sussistenza di ritardi e carenze nelle cure e la palese insufficienza del sostegno terapeutico dato ai ricorrenti nel luogo di detenzione. Nella sentenza del 7 novembre 2024, *Lavorgna c. Italia*, ricorso n. 8436721, il ricorrente afflitto da sindrome psicotica lamentava la violazione dell'art 3 della Convenzione in relazione a presunti maltrattamenti che costui avrebbe subito durante il ricovero presso un reparto psichiatrico ospedaliero ed alla inadeguatezza dell'indagine penale che da tali eventi era scaturita. Dopo alcuni giorni di ricovero, durante la visita dei suoi genitori aggrediva il primario dell'ospedale e gli stessi genitori, tanto che gli venivano conseguentemente applicate restrizioni meccaniche, che venivano mantenute per otto giorni. Al riguardo, la Corte, pur rilevando che il periodo di restrizione in carcere si era reso

[13] A.Z. c. Italia, ricorso n. 29926/20, sentenza del 4 luglio 2024 e Lombardi c. Italia, ricorso n. 80288/13, sentenza del 3 ottobre 2024



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

necessario per la situazione di grave concitazione psichiatrica del ricorrente, che lo inquadrava come soggetto pericoloso, ha constatato la violazione e ritenuto che lo Stato non avesse fornito prova della necessità di procrastinare le misure restrittive "*per un periodo insolitamente lungo*".

Del pari, è opportuno rendere noto che, sul tema delle presunte cure mediche inadeguate, con sentenze emanate nel corso dell'anno 2024, la Corte ha constatato la non violazione della Convenzione da parte dello Stato italiano con riferimento ad altri ricorsi[14], ritenendo che il Governo non è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione e che la detenzione non è incompatibile con le cure mediche prestate ai ricorrenti.

Per la trattazione di queste sentenze si rinvia alla pertinente sezione della Relazione.

Nei procedimenti in materia dei trattamenti inumani e degradanti, il cui divieto è sancito dall'art 3 della Convenzione, è spesso invocato anche il diritto alla vita garantito dall'art. 2 della Convenzione[15]. L'esame delle violazioni dei predetti articoli è stato affrontato nella sentenza del 4 giugno 2020, resa sul caso *Citraro e Molino c. Italia*, n. 50988/13, nella quale la Corte ha affrontato la questione delle persone private della libertà e affidate alla custodia statale, ritenendo violato prioritariamente l'art 2 della Convenzione ed assorbita la violazione dell'art 3.

Dalla richiamata sentenza sono desumibili alcuni principi generali richiamati dalla Corte nella sua giurisprudenza. Dall'art 2 della Convenzione deriva non solo un obbligo negativo di astensione, ma anche l'obbligo positivo per lo Stato di adottare misure appropriate per la salvaguardia della vita di quanti si trovino sotto la sua giurisdizione, senza tuttavia giungere ad imporre sulle pubbliche autorità un onere impossibile o sproporzionato.

Al riguardo, richiamando i principi affermati nella sentenza della Grande Camera del 31 gennaio 2019, resa nella causa *Fernandes de Oliveira c. Portogallo*, n. 78103/14, la Corte ha ricordato che l'obbligo per le autorità di proteggere la vita di una persona privata della libertà sussiste dal momento in cui queste ultime sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che vi era un rischio reale e immediato che la persona interessata attentasse alla propria vita; pertanto, si concretizza una violazione dell'articolo 2 ove si dimostri che le autorità di uno Stato hanno omesso di adottare, nell'ambito dei loro poteri, le misure che, da un punto di vista ragionevole, avrebbero potuto proteggere l'interessato dal rischio di salvaguardare l'incolumità di quanti si trovano, a vario titolo, sotto la loro custodia. Nei confronti di tali soggetti, pertanto, gli Stati hanno un obbligo rafforzato, in quanto, per la loro condizione, si trovano in una posizione di obiettiva vulnerabilità.

[14] Ricorsi *S.M. c. Italia*, n. 16310/20; *Temporale c. Italia*, n. 38129/15; *Tarricone c. Italia*, n. 4312/13.

[15] Ricorso *Crecenzi c Italia* n 2446/20 e Agri ric. 9821/21



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### 2.3.5. Ricorsi in materia di diritti dei migranti (violazione degli articoli 3, 5, 13 della Convenzione e dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione)

Sul tema dei diritti dei migranti, si segnala che i ricorsi riportati nella precedente Relazione[16], in materia di asserita violazione degli articoli 3, 5 e 13 della Convenzione, in relazione alle operazioni di salvataggio in mare e conseguente trattenimento dei ricorrenti sulla nave *Sea Watch 3* (SW3), sono tuttora pendenti nella fase contenziosa dinanzi alla Corte. Si rammenta che trattasi di un gruppo di 47 persone che avevano lasciato la Libia su una barca di fortuna, intercettata in situazione di difficoltà la mattina del 19 gennaio 2019 dalla SW3, una nave battente bandiera olandese della flotta dell'organizzazione *no-profit* Sea Watch, all'interno della zona di ricerca e soccorso marittimo della Libia ("area di responsabilità SAR"). I ricorrenti hanno lamentato di aver subito un trattamento inumano e degradante a causa della loro permanenza forzata a bordo della Sea Watch 3 al largo delle coste italiane, nel periodo tra il 19 e il 31 gennaio 2019. Hanno denunciato di aver vissuto in condizioni di sovraffollamento e in una situazione di grande precarietà igienica dopo essere stati soccorsi in mare e, per buona parte di loro, dopo essere fuggiti alle torture subite nei Paesi di origine. Inoltre, i ricorrenti hanno rappresentato di aver subito la privazione della libertà personale in contrasto con i principi della Convenzione e la mancanza di un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria nazionale per far valere i loro diritti garantiti.

Sono del pari tuttora pendenti davanti alla Corte EDU i ricorsi, comunicati dall'Agente nell'anno 2024, tra i quali si segnala il caso[17] concernente le presunte condizioni inumane e degradanti di detenzione del ricorrente, richiedente asilo, in due centri di permanenza per i rimpatri, e la presunta violazione del diritto del ricorrente alla libertà e alla sicurezza. In particolare, davanti alla Corte, il ricorrente sostiene che entrambi i suoi soggiorni presso i CPR di Trapani e Caltanissetta si siano svolti in violazione dell'articolo 3 della Convenzione, a causa delle condizioni inumane e degradanti in cui si trovava, nonché in violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione, in quanto trattenuto senza titolo dal novembre 2023.

In dettaglio, il ricorrente, di nazionalità tunisina, ospitato dal 16 novembre 2023, presso il Centro di Rimpatrio di Trapani (CPR - Centro di Permanenza per i Rimpatri), proponeva ricorso alla Corte EDU per una misura interinale, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte, richiedendo il trasferimento immediato in una struttura di accoglienza adeguata alle sue esigenze e l'adozione di ogni altra misura volta a garantirgli l'adeguatezza dell'accoglienza e delle generali condizioni di vita nel Centro di Rimpatrio di Trapani.

[16] *Y.A. e altri c. Italia*, n. 5504/19, *B.G. e altri c. Italia*, n. 5604/19, *M.S. e J.M. c. Italia*, n. 20561/19

[17] Ricorso n. 3132/24 *A.B.F. c Italia*



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Il 7 febbraio 2024, la Corte EDU concedeva la misura richiesta, "*intimando al Governo di trasferire immediatamente il ricorrente in una struttura di accoglienza adeguata alle sue esigenze e di adottare ogni altra misura volta a garantirgli un'adeguata accoglienza e condizioni di vita nel CP di Trapani*".

Lo stesso giorno, il ricorrente veniva trasferito presso il CPR di Caltanissetta, anch'esso ritenuto dal ricorrente non adeguato alle sue esigenze di base. La sua permanenza in tale centro si protraeva fino al 12 aprile 2024, quando veniva rimpatriato in Tunisia.

Rientra nel filone di ricorsi in esame, che vengono presentati annualmente davanti alla Corte EDU, anche il ricorso n. 41645-23 - *H.D. c. Italia*, proposto da un minore straniero non accompagnato, per lamentare la presunta violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione, in relazione al trattenimento, per circa cinque mesi, in un centro di accoglienza per adulti.

In particolare, davanti alla Corte EDU, il ricorrente rappresenta che, dopo essere fuggito dal proprio Paese (Burkina Faso) e aver subito violenze fisiche e psicologiche nei diversi Paesi di transito, in data 24 giugno 2023 giungeva in Italia e, pur nella consapevolezza che fosse minore (all'epoca aveva 17 anni), veniva collocato presso il "C.A.R.A. Sant'Anna Hub Regionale" di Isola di Capo Rizzuto, in condizioni di accoglienza, a suo dire, lesive dei suoi diritti fondamentali, essendogli preclusa la libertà di uscire dal centro e la possibilità di accedere ai servizi territoriali, all'istruzione, ad un avvocato e ai servizi sociali. Il ricorrente è rimasto nel centro di accoglienza per adulti sino al 6 dicembre 2023, quando in esecuzione della decisione della Corte EDU del 5 dicembre 2023, adottata ex art. 39 del Regolamento della Corte, è stato trasferito in una struttura specifica per minori.

Si intende inoltre segnalare gli ulteriori ricorsi[18], non ancora decisi dalla Corte, riguardanti le condizioni di vita dei ricorrenti in relazione alla loro espulsione temporanea da un centro di accoglienza per i richiedenti asilo ("CARA"), disposta dalla Prefettura di Gorizia ai sensi dell'art. 23 § 1 (a) del Decreto Legislativo n. 142 del 18 agosto 2015, a seguito di vari episodi avvenuti nel centro. I ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, dal momento in cui sono stati allontanati dai locali del CARA e fino alla loro ricollocazione, di aver dormito in posti di fortuna o in edifici abbandonati, senza avere accesso regolare al cibo, ai servizi igienici e ad un'adeguata assistenza medica.

Con riferimento al versante interno si evidenzia che i ricorrenti hanno proposto un ricorso davanti al TAR contro i provvedimenti amministrativi di espulsione e allontanamento dai locali del CARA. Il giudice amministrativo ha disposto la sospensione degli effetti dei provvedimenti di allontanamento e, nel merito, ha annullato le decisioni amministrative, perché contrarie alla legge, assegnando a ciascun ricorrente una somma forfettaria di 100 euro (sentenza n. 470/2022). I ricorrenti hanno presentato istanza di esecuzione della sentenza. A causa dell'inerzia delle autorità

[18] Ricorsi n.n. 57842/22 Abbas e altri c Italia e 4722/23 Hameed c. Italia.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

italiane, i ricorrenti hanno presentato alla Corte una richiesta di provvedimenti provvisori ex articolo 39 del Regolamento della Corte. La Prefettura, prendendo atto della presentazione del ricorso ex art. 39 del Regolamento, ha disposto il loro reinserimento nel sistema di accoglienza nel CARA, in ottemperanza alle sentenze del Tar.

Il Ministero dell'interno, interessato dall'Avvocatura, ha precisato che:

1) il richiamo della Corte alla pregressa giurisprudenza (*M.S.S. c. Belgio*) appare del tutto inconferente rispetto al caso di cui trattasi, in quanto i cittadini stranieri non hanno subito maltrattamenti o trattamenti degradanti nel corso dell'accoglienza e per di più gli stessi avrebbero avuto la possibilità di accedere a diversi servizi, quali i dormitori per l'emergenza freddo ed i servizi dedicati alla distribuzione dei pasti attivati presso le mense Caritas vicine;

2) a conclusione del giudizio amministrativo di primo grado, la pretesa dei ricorrenti è stata pienamente soddisfatta.

Pertanto, considerate le risultanze istruttorie, il Governo ha espresso parere contrario alla definizione amichevole della lite.

### 2.3.6. Ricorsi in materia di confisca dei beni dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (violazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione e dell'articolo 1 Protocollo n. 1 della Convenzione).

Nel 2024 risultano pendenti numerosi ricorsi[19], concernenti l'istituto della confisca di prevenzione, disciplinata dall'articolo 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, già articolo 2-*ter* della legge n. 575 del 1965).

Nei casi in considerazione, i ricorrenti sono individui dichiarati socialmente pericolosi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a) e/o lett. b), del decreto n. 159/2011 (pericolosità generica o "ordinaria pericolosità"), o familiari o congiunti di individui dichiarati socialmente pericolosi, ai sensi della stessa disposizione, i cui beni sono stati confiscati.

Quanto ai ricorrenti dichiarati socialmente pericolosi, i tribunali nazionali hanno ritenuto che i loro beni fossero sproporzionati rispetto al reddito legittimo dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica e che non fossero riusciti a dimostrare la loro legittima origine. Quanto ai loro familiari o congiunti, i tribunali nazionali hanno ritenuto che i beni in questione fossero formalmente di loro proprietà ma, in realtà, appartenessero ai ricorrenti socialmente pericolosi (intestazione fittizia o "proprietà fittizia") o, in ogni caso, fossero sotto il loro effettivo controllo e disponibilità.

[19] Ricorsi Rugolo e a. c. Italia, n. 10846/14; Greco e Borda c Italia, n. 8967/21; Cavallotti e a. c. Italia, n. 29433/23; Frarovi e a. c. Italia, n. 973/21; Macagnino c. Italia n. 61799-15 e Marzo c. Italia n. 62690/15, Antonio D'Oriano contro l'Italia e altri 41 ricorsi n. 43204/12.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Basandosi sulla sentenza della Corte nel caso *De Tommaso c. Italia* ([GC], n. 43395/09, 23 febbraio 2017), i ricorrenti si dolgono davanti alla Corte della violazione dell'articolo 6 della Convenzione, in relazione all'eccessivo onere della prova loro imposto nei procedimenti nazionali in merito alla proprietà e all'origine dei beni, all'uso di presunzioni e al fatto che le decisioni dei tribunali si siano basate su meri sospetti, e dell'articolo 7 della Convenzione, per l'imposizione di una "pena" senza una precedente constatazione di responsabilità penale. Infine, invocano l'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, lamentando un'interferenza illegittima e sproporzionata con i loro diritti di proprietà, nonché la mancanza di prevedibilità della base giuridica, per quanto riguarda le persone alle quali possono essere applicate misure di prevenzione.

All'esito dell'istruttoria svolta nei casi in esame sono emerse considerazioni tali da escludere i lamentati profili di violazione dei canoni convenzionali invocati, non apparendo il sistema delle misure di prevenzione italiano in contrasto con la Convenzione, in ragione del fatto che la confisca in questione non costituisce una sanzione penale, bensì uno strumento di natura preventiva e non punitiva.

La natura non penale di questa misura di prevenzione è stata recentemente ribadita anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2024, ove la Corte richiama anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, osservando che nelle numerose occasioni[20] in cui la Corte EDU ha sinora esaminato doglianze relative all'applicazione della confisca di prevenzione, mai è stata riconosciuta la natura sostanzialmente penale della misura, con la conseguenza che è da escludersi che ad essa possano applicarsi gli articoli 6, nel suo "*volet pénal*", e 7 della Convenzione. In particolare, sul punto, viene richiamata la sentenza del 2015 *Gogitidze e altri c. Georgia*, n. 36862/05, in cui la Corte EDU ha ritenuto compatibile con la Convenzione una confisca specificamente rivolta ad apprendere beni di ritenuta origine illecita, operante sulla base di meccanismi presuntivi simili a quelli previsti nell'ordinamento italiano. Nel procedere al vaglio di compatibilità della relativa disciplina con i principi dell'equo processo di cui all'articolo 6 della Convenzione, la Corte di Strasburgo ha, infatti, negato che tale misura rappresenti una sanzione di carattere sostanzialmente punitivo, come tale soggetta ai principi che la Convenzione detta in materia di processo penale, e l'ha piuttosto qualificata come un'«*azione civile in rem finalizzata al recupero di beni illegittimamente o inspiegabilmente accumulati*» dal loro titolare (§91), osservando, altresì, che la *ratio* di questa tipologia di confisca senza condanna è, al tempo stesso, «*compensatoria e preventiva*», mirando essa, da un lato, a ripristinare la situazione che esisteva prima dell'acquisto illecito dei beni e, dall'altro, a impedire arricchimenti illeciti del soggetto, inviando il chiaro segnale che le condotte illecite, anche laddove

[20] Cfr. Corte Edu 22 febbraio 1994, *Raimondo c. Italia,* n.12954/87; Corte Edu 15 giugno 1999, *Prisco c. Italia*, n. 38662/97; Corte Edu 25 marzo 2003, *Madonia c. Italia*, n. 55927/00; Corte Edu 5 luglio 2001, *Arcuri e altri c. Italia*, n. 52024/99; Corte Edu 4 settembre 2001, *Riela c. Italia*, n. 52439/99; Corte Edu, 13 novembre 2007, *Bocellari e Rizza c. Italia*, n. 399/02.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

rimangano impunite in sede penale, non potranno assicurare a chi le ha poste in essere alcun vantaggio economico (§§ 101-102).

La Corte costituzionale, pur rilevando la natura non penale del sequestro e della confisca di prevenzione ha, peraltro, osservato che esse sono misure che incidono pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica tutelati a livello costituzionale (articoli 41 e 42 della Costituzione) e convenzionale (art. 1 Protocollo addizionale Cedu). Pertanto, devono soggiacere al combinato disposto delle garanzie cui la Costituzione e la stessa Convenzione subordinano la legittimità di qualsiasi restrizione ai diritti in questione, tra cui segnatamente: "*a) la sua previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.) che possa consentire ai propri destinatari, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte EDU sui requisiti di qualità della "base legale" della restrizione, di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU); b) l'essere la restrizione "necessaria" rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. addiz. CEDU), e pertanto proporzionata rispetto a tali obiettivi, ciò che rappresenta un requisito di sistema anche nell'ordinamento costituzionale italiano per ogni misura della pubblica autorità che incide sui diritti dell'individuo, alla luce dell'art. 3 Cost.; nonché c) la necessità che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che – pur non dovendo necessariamente conformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale – deve tuttavia rispettare i canoni generali di ogni "giusto" processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo "volet civil"), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta*".

Alla luce di quanto esposto, la natura della misura di prevenzione in considerazione e l'esame dei procedimenti interni volti alla sua applicazione hanno portato ad escludere i presupposti per una definizione in via amichevole dei ricorsi comunicati, non apparendo sussistere le lamentate violazioni convenzionali.

### 2.3.7. Ricorsi in materia di ritardata o mancata esecuzione di sentenze nazionali connessa all'incapienza patrimoniale dei soggetti debitori (articolo 6 della Convenzione anche in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione)

La Cancelleria della Corte EDU ha comunicato, anche nell'anno in rassegna, una serie di ricorsi riguardanti la lesione del principio del giusto processo, garantito dall'art 6 della Convenzione, anche in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo 1, in relazione alla ritardata o mancata esecuzione di sentenze nazionali che hanno riconosciuto diritti di credito a vario titolo vantati dai ricorrenti nei confronti di diverse pubbliche amministrazioni o di articolazioni riconducibili a pubbliche amministrazioni (amministrazioni regionali o locali, enti dalle stesse costituiti o sottoposti alla loro vigilanza, ASL, etc.).



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

I ricorsi si inseriscono in un'ampia casistica e sono accomunati dalla circostanza che la ritardata o la mancata esecuzione delle sentenze nazionali deriva per lo più dall'incapienza patrimoniale dei soggetti pubblici debitori.

In particolare, anche nell'anno 2024, questa materia è stata oggetto di numerosi ricorsi conseguenti all'impossibilità di ottenere il soddisfacimento dei crediti accertati definitivamente in sede nazionale a carico di consorzi intercomunali e società *in house* aventi forma di s.p.a. (tra gli altri, il ricorso n. n. 51336/09 *Gualtieri e altri 9* - già citato nella Relazione precedente ed ancora pendente - ovvero di ricorsi riguardanti l'impossibilità per i creditori di intraprendere o proseguire, in sede nazionale, azioni esecutive nei confronti di enti locali in stato di dissesto, ai quali si applica la disciplina dettata dall'articolo 252 e ss. del decreto legislativo n. 267 del 2000 (tra gli altri, i ricorsi *Biondi c. Italia* n. 3072/24; *Trofa e altri 7 c. Italia* n. 3783/22; *Veneto Banca c Italia* n. 48414/18; *Peluso e altri 3 c. Italia* n. 2855/24; *Esposito e altri 7 c.* Italia n.11032/24; *Serracino e Tresca e a. 3 c. Italia* n. 27945/24; *Servizi ecologici di Marchese Giosè più 1 c. Italia* n.12341/23; *Pronto interventi Sida* di Butera Francesco e altri 9 c. Italia n. 31399/23).

Nel comunicare i ricorsi, la Cancelleria della Corte ha sottoposto alle parti ipotesi di regolamento amichevole che prevedono l'impegno del Governo a risarcire il danno non patrimoniale causato dal ritardo nell'esecuzione delle decisioni nazionali a titolo di equa riparazione e, nei casi nei quali le sentenze nazionali non abbiano ancora ricevuto esecuzione, oltre al danno da ritardo, l'impegno del Governo a garantire l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali nazionali, la cui mancata ottemperanza si lamenta dinanzi alla Corte EDU, nel termine di tre mesi dalla eventuale radiazione dal ruolo del ricorso a seguito di regolamento amichevole.

Alla base delle proposte della Cancelleria vi è la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui i provvedimenti giudiziari nazionali rimasti ineseguiti da soggetti comunque riconducibili a strutture pubbliche, aventi autonomia decisionale oltre che organizzativa e finanziaria, sarebbero da qualificarsi, a livello sovranazionale, come debiti per i quali lo Stato, unitariamente inteso, sarebbe tenuto ad assicurare l'esecuzione del giudicato.

Detto principio risulta ribadito nelle pronunce richiamate nelle comunicazioni introduttive dei ricorsi, che costituiscono *leading cases* in materia. In particolare, ci si riferisce alle sentenze *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, del 17 maggio 2011; *De Luca c. Italia*, n. 43870/04 e *Pennino c. Italia* n.43892/04 del 24 settembre 2013; *Arnaboldi c. Italia* n. 43422/07 del 14 marzo 2019.

Nella sentenza *Ventorino c. Italia*, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 6 e dell'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione, in ragione della mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo che riconosceva alla ricorrente, nella sua qualità di avvocato, il diritto al pagamento dei compensi spettanti per la rappresentanza in giudizio di un ente locale. La Corte ha affermato che l'esecuzione di una sentenza, emessa da una qualunque autorità, deve essere



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

considerata come parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, in quanto il diritto ad un tribunale sarebbe fittizio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato membro permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria non fosse applicata a scapito di una delle parti. La Corte ha poi ricordato che lo Stato non può affrancarsi dai suoi obblighi internazionali appellandosi alla responsabilità di un comune o di un altro organo decentralizzato e che le autorità non possono appellarsi alla carenza di fondi per non pagare un debito basato su una decisione giudiziaria.

Nelle sentenze "gemelle" *De Luca e Pennino c. Italia* la Corte ha precisato che la responsabilità dello Stato sussiste anche nel caso in cui il mancato pagamento derivi dalla situazione di dissesto di un ente locale e dalla conseguente applicazione di procedure concorsuali per il pagamento dei debiti pendenti.

La sentenza sul caso *Arnaboldi c. Italia* traeva origine dal ricorso per mancato pagamento di un'indennità espropriativa da parte di una società concessionaria sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria e poi posta in stato di liquidazione. La Corte ha dichiarato che il rifiuto delle autorità di adottare le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza di condanna al pagamento dell'indennità di espropriazione, fondato esclusivamente sulla mancanza di risorse economiche della società concessionaria debitore privato, aveva leso il diritto a una protezione giudiziaria effettiva e al rispetto dei beni del ricorrente.

Il Governo ha attentamente valutato la possibilità di una positiva valutazione di una definizione in via amministrativa di questa tipologia di ricorsi, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte EDU; tuttavia sono emersi, da subito, alcuni profili critici riguardo all'impegno – richiesto al Governo italiano – di assicurare l'esecuzione delle pronunce nazionali ancora ineseguite, profili problematici difficilmente superabili alla stregua del vigente sistema ordinamentale.

Se è vero che la ripartizione nell'ambito della P.A. di competenze ed obblighi non può sollevare lo Stato italiano da responsabilità sovranazionale è altrettanto vero che, sul piano del diritto interno, proprio le ragioni dell'eventuale condanna sono sostanzialmente riconducibili ad inadempienze imputabili ad enti pubblici, regionali e/o locali, sia in proprio sia in quanto beneficiari di servizi affidati a consorzi o società pubbliche da loro costituiti o perché beneficiari di opere pubbliche la cui realizzazione è demandata a concessionari. Al di là della qualificazione formale, infatti, le "variegate" strutture di cui gli enti territoriali si avvalgono sono sostanzialmente ad essi riconducibili e, pertanto, si pone l'esigenza di una loro maggiore responsabilizzazione, quali destinatari anch'essi di un obbligo generale di porre rimedio alle violazioni della Convenzione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Allo scopo di pervenire a una soluzione, a livello ordinamentale, condivisa da parte di tutti gli attori coinvolti nelle vicende all'origine dei ricorsi, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Tavolo tecnico interministeriale, i cui lavori sono tuttora in corso.

In particolare, le principali questioni critiche poste all'attenzione del Tavolo tecnico riguardano, oltre che l'individuazione dell'amministrazione competente al pagamento delle somme dovute in forza delle sentenze rimaste ineseguite e oggetto di pronunce di condanna della Corte EDU, qualora a ciò non provveda l'Ente debitore condannato in sede nazionale, la necessità di assicurare una maggiore effettività all'azione di rivalsa prevista dall'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, considerato che gli enti debitori individuati dai giudicati nazionali sono nella maggior parte dei casi incapienti.

### 2.3.8. Ricorsi in materia di eccessivo ritardo nel pagamento degli indennizzi riconosciuti dai giudici nazionali nelle decisioni "Pinto" (violazione dell'art. 6 della Convenzione ed art. 1 del Prot. 1 della Convenzione)

Anche nel 2024 sono pervenuti numerosi ricorsi[21] che rientrano nel contenzioso seriale concernente il mancato/ritardato pagamento dell'indennizzo liquidato, ai sensi della legge n. 89 del 24 marzo 2001, successivamente novellata, tra l'altro, dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, e dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), c.d. *legge Pinto*. Tale provvedimento ha previsto il diritto all'equa riparazione per il mancato rispetto del "termine ragionevole" di durata del processo, al fine di porre rimedio al problema e con l'ulteriore finalità di deflazionare il contenzioso innanzi alla Corte di Strasburgo. Secondo la disciplina fissata dalla legge n. 89/2001, il termine di durata ragionevole del processo si considera rispettato i) se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, due anni in secondo grado e un anno nel giudizio di legittimità; ii) se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni; ii) se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.

L'organo competente a decidere sui ricorsi in materia di equo indennizzo di cui alla legge "*Pinto*", per il mancato rispetto della ragionevole durata del processo, è la Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del giudizio presupposto; alla stessa spetta la valutazione del "*termine ragionevole*" di durata del procedimento, nonché la quantificazione del danno subito.

[21] Tra gli altri Ricorso n. 18465-24 Liguori + 19 c. Italia, pervenuto nel 2024 e decisa il 16/1/2225; il ricorso n. 26637-23 Liguori + 4 c. Italia; Ricorso n. 16205-22 Saiseb Tordivalle s.r.l. e altri 9 c. Italia; Ricorso n. 25246/23 Paldo e altri 10 c. Italia – Ricorso n. 27863/23 Siciliano e altri 9 c. Italia; Ricorso n. 11069/23 Graziano e altri 15 c. Italia, tutti pervenuti e definiti nel corso dell'anno 2024 con decisione di radiazione dal ruolo; Ricorso n. 10246/23 Oscar Lojodice contro l'Italia e altri 25 ricorsi comunicati in data 12 dicembre 2024 e decisi in data 6/1/2025



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Nei ricorsi in esame i ricorrenti si dolgono del fatto che il mancato rispetto da parte delle autorità delle decisioni vincolanti ed esecutive "*Pinto*" ha violato il loro diritto di accesso alla giustizia, ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Alcuni ricorrenti lamentano anche una violazione dei diritti al rispetto dei propri beni, ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.

L'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali stabilisce, tra l'altro, che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole. I detti principi di garanzia presidiati dalla Convenzione sono rinvenibili anche nell'ordinamento nazionale.

Con la legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 è stato, infatti, introdotto nell'articolo 111 della Costituzione, che prevede il principio del giusto processo, un secondo comma in base al quale ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità e, in particolare, la legge ne assicura la ragionevole durata.

Sulla questione del mancato o ritardato pagamento degli indennizzi, la Corte EDU ha già avuto occasione di pronunciarsi in alcuni casi che sono costantemente citati come suoi precedenti vincolanti, riscontrando la violazione dell'articolo 6 e dell'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione. Si fa riferimento alle sentenze *Gaglione e altri c. Italia*, n. 45867/07 del 21 dicembre 2010 e *Gagliano Giorgi c. Italia*, n. 23563/07 del 6 marzo 2012, entrambe richiamate nelle comunicazioni della Corte al Governo. In tali pronunce, ribadendo quanto già affermato nella sentenza *Cocchiarella c. Italia*, la Corte ha preso in considerazione il ritardo nel pagamento del risarcimento «Pinto» allo scopo di valutare il carattere adeguato e sufficiente della riparazione offerta da questo rimedio per la violazione del diritto al «termine ragionevole». Ha stabilito, quindi, che se è ammissibile che un'amministrazione possa avere bisogno di un certo lasso di tempo per procedere ad un pagamento, nel caso, tuttavia, di un ricorso risarcitorio volto a riparare le conseguenze della durata eccessiva di procedimenti, questo lasso di tempo non dovrebbe generalmente superare sei mesi a decorrere dal momento in cui la decisione che accorda il risarcimento diventa esecutiva, anche in presenza di un rilevante numero di provvedimenti da liquidare. Per la Corte, un'autorità dello Stato non può addurre il pretesto della mancanza di risorse per giustificare il mancato pagamento di un debito basato su una decisione giudiziaria (v. *Cocchiarella c. Italia* e *Bourdov c. Russia*). Pertanto, avendo nei casi esaminati constatato il superamento del termine indicato dei sei mesi per l'esecuzione delle decisioni *ex lege* Pinto, con un ritardo che è stato considerato alla stregua di un'ingiustificata ingerenza nel diritto dei ricorrenti al pacifico godimento dei loro beni, la Corte EDU ha condannato lo Stato italiano al pagamento di una somma forfettaria a titolo di danno morale (pari ad euro 500,00 nel ricorso *Gagliano Giorgi* e pari ad euro 200,00 a ricorrente, nel ricorso *Gaglione e altri*, oltre spese).



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Ed ancora, nella sentenza *Gaglione ed altri c. Italia*, la Corte ha ricordato che, per quanto riguarda l'articolo 6 § 1, il diritto a un tribunale sancito da tale disposizione include il diritto all'esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria e che l'esecuzione di una sentenza deve essere considerata come facente parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6 (v., in particolare, *Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40 e segg., Recueil 1997 II; *Metaxas c. Grecia*, n. 8415/02, § 25, 27 maggio 2004).

Anche nell'anno 2024 la Corte si è pronunciata nei confronti dell'Italia sul rispetto del diritto alla ragionevole durata del processo (si vedano, fra le altre, la sentenza dell'11 gennaio 2024 *Utzeri c. Italia* - ricorso n. 10393/22, la sentenza dell'11 gennaio 2024 *Alunni ed altri c. Italia* - ricorso n. 16505/22 e la sentenza *Igea c. Italia* del 14 gennaio 24 - ricorso n. 26259/12 ), in cui la Corte, richiamando i principi della sua consolidata giurisprudenza in materia, ha ribadito che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso di specie, con riferimento alla complessità della causa, al comportamento del ricorrente e delle autorità competenti e all'importanza della posta in gioco per i ricorrenti nella controversia.

In tutti i ricorsi che hanno ad oggetto la legge Pinto, la Corte rappresenta che, in deroga alla regola consueta, "*non saranno avviate trattative di regolamento amichevole. Invece, ai sensi dell'articolo 62 A del Regolamento della Corte, il Governo può, se lo desidera, presentare una dichiarazione unilaterale per definire le controversie in linea con i requisiti della Convenzione e della giurisprudenza della Corte*".

Il Governo, preso atto della giurisprudenza consolidata della Corte ed in linea con analoghi precedenti, riconoscendo la mancata o ritardata esecuzione delle decisioni interne "Pinto", al fine di definire le controversie, presenta alla Corte dichiarazioni unilaterali che prevedono l'impegno dello Stato a pagare le somme riconosciute nei giudizi interni all'esito della procedura di cui alla legge Pinto, nonché una somma ritenuta congrua a titolo di equa soddisfazione, chiedendo alla Corte di radiare dal ruolo i ricorsi in conformità all'articolo 37 § 1(c) della Convenzione. La Corte, prendendo atto delle ammissioni contenute nelle dichiarazioni del Governo, nonché dell'importo del risarcimento proposto – coerente con gli importi assegnati in casi simili – non prosegue nell'esame delle domande e cancella le cause dal ruolo.

Il pagamento costituisce la risoluzione finale dei casi.

Qualora il Governo non rispetti i termini delle dichiarazioni unilaterali, le domande – secondo quanto precisato dalla Corte – potranno essere reinserite nell'elenco delle cause da trattare ai sensi dell'articolo 37 § 2 della Convenzione (cfr. *Josipović contro Serbia* (c.m.), n. 18369/07 del 4 marzo 2008).



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### **2.3.9.** Ricorsi in materia di applicazione a giudizi nazionali in corso di norme con efficacia retroattiva aventi ad oggetto le indennità del personale militare e i criteri di calcolo delle pensioni dei ragionieri commercialisti (violazione dell'articolo 6 §1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Prot. l della Convenzione)

La Cancelleria della Corte EDU, anche nell'anno 2024, ha comunicato alcuni ricorsi[22], concernenti l'applicazione di una legge con effetto retroattivo a procedimenti giudiziari in corso, di cui i ricorrenti erano parti.

I ricorsi in esame rientrano nel filone del contenzioso seriale, ripetutamente trattato nelle precedenti Relazioni, ove si è dato ampio spazio alla giurisprudenza Cedu in materia di applicazione con effetto retroattivo di leggi di interpretazione autentica nei contenziosi in materia pensionistica[23] ed in materia di "*Fondo volo*" (Fondo di previdenza per i dipendenti delle compagnie aeree)[24].

Il percorso argomentativo e decisionale delle sentenze pronunciate sul tema è da rinvenirsi nei *leading cases Maggio e altri c. Italia* del 31 maggio 2011, *Stefanetti e altri c. Italia* del 15 aprile 2014 e del 1° giugno 2017, nonché nella sentenza 28 novembre 2011, ricorso n. 43459/08, *Agrati e altri c. Italia*, con cui la Corte ha ricordato che, nel contesto delle controversie civili, benché in linea di massima al legislatore non sia precluso di disciplinare, attraverso nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti dalle leggi vigenti, il principio dello Stato di diritto e la nozione di equo processo sanciti dall'articolo 6 vietano, salvo che per imperativi motivi di interesse generale, ogni ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia mirante a influire sulla determinazione giudiziaria di una controversia.

La Corte EDU ha chiarito, in particolare, che l'esigenza della parità delle armi implica l'obbligo di offrire a ciascuna parte la possibilità di esporre le proprie difese in condizioni che non la pongano in una situazione di netto svantaggio rispetto alla parte avversa.

In materia di applicazione retroattiva sui giudizi in corso si segnalano i ricorsi, comunicati nell'anno 2024, *Paolo Sottile e altri c. Italia*, n. 5395/15, in cui i ricorrenti, appartenenti alla Guardia di Finanza, lamentano che l'applicazione dell'articolo 3, comma 72, della legge n. 350/2003 al giudizio pendente ha comportato una violazione dell'articolo 6 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

In particolare, con l'articolo 3, comma, 72 della legge n. 350/2003 (c.d. "Legge Finanziaria 2004"), il legislatore ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 5, co. 2 del D.P.R. n. 394/1995, che prevede l'attribuzione delle maggiorazioni delle indennità operative di impiego al personale

22

23 Si tratta dei ricorsi rientranti nei filoni dei c.d. "pensionati svizzeri": Leoni c. Italia ric. 50338/10 sent. del 2.3.2023 e Poletti c. Italia, ric. 50326/10 sent. del 2.2.2023

24 Vainieri e altri c. Italia ric. n. 15550/11 sent. 14.12.2023



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, che si trovi in alcune particolari condizioni di impiego. L'interpretazione intervenuta, secondo i ricorrenti, avrebbe sancito che le dette maggiorazioni dovevano essere circoscritte e conferite al solo personale indicato nella norma, che non contemplava il personale della Guardia di finanza. A seguito del diniego dell'amministrazione finanziaria di concedere ai ricorrenti l'aumento previsto dalle disposizioni del citato D.P.R. n. 394/1995, questi, richiamandosi alla giurisprudenza amministrativa favorevole, hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio chiedendo, altresì, di rimettere la questione alla Corte costituzionale, al fine di far dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma contestata della legge finanziaria 2004, per violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione, nonché dell'art. 6 della CEDU. Il T.A.R. ha respinto tutte le richieste, compresa quella di remissione alla Corte costituzionale.

Nel corso di tale procedimento, secondo i ricorrenti, il legislatore sarebbe intervenuto con il citato art. 3, comma 72, della legge finanziaria 2004, stabilendo così un'interpretazione autentica dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 394 del 1995 in senso favorevole all'Amministrazione.

A ciò ha fatto seguito il ricorso alla Corte EDU.

Il Consiglio di Stato, interessato dal Governo per esprimere le valutazioni di competenza, ha evidenziato che i ricorrenti non avevano esaurito le vie di ricorso interno prima di proporre ricorso innanzi la CEDU, in quanto avrebbero potuto proporre appello al Consiglio di Stato avverso la decisione del Tar Lazio. Sotto tale profilo, il ricorso proposto innanzi alla CEDU sarebbe da ritenere inammissibile. Inoltre, come si evince dalla stessa sentenza del Tar, "*la disposizione di interpretazione autentica contestata dai ricorrenti è stata adottata dal legislatore* (non per incidere sui procedimenti in corso ma) *solo al fine di rendere più chiaro il significato della legge, a tutela della certezza del diritto, al fine di fugare alcune incertezze interpretative che si erano tradotte nell'esistenza di contrasti giurisprudenziali*".

Anche la Guardia di finanza ha avuto modo di osservare che la norma interpretativa di cui all'art 3 della legge n. 350 del 2003 non risulterebbe violare l'art. 6 della Convenzione sui diritti dell'uomo, essendosi limitata a fornire chiarimenti su una volontà normativa preesistente senza innovare o ampliare il contenuto della disposizione interpretata.

In materia pensionistica è da segnalare un'analoga questione portata all'attenzione della Corte europea nell'anno 2024, ancora pendente.

I ricorrenti[25], ex commercialisti in pensione, si dolgono dell'applicazione retroattiva, nel corso del procedimento, dell'articolo 1, comma 488, della legge finanziaria n. 147/2013, che ha stabilito un'interpretazione autentica di una norma (articolo 1, comma 763, della legge finanziaria n. 296/2006),

[2525] Ricorsi *Guidetti c. Italia* n 18220 e altri 21 ricorsi
L'articolo 3, comma 12, della legge n. 335/1995, originariamente, prevedeva che l'eventuale modifica dei criteri di calcolo delle pensioni dei contabili non avrebbe potuto incidere sull'importo maturato prima della loro entrata in vigore (criterio "pro rata").



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

che, a sua volta, aveva modificato i criteri di calcolo delle pensioni dei contabili previsti della legge n. 335/1995.

Nel dettaglio, ripercorrendo i fatti all'origine della vicenda contenziosa, con delibere degli anni 2002-2004 la Cassa di previdenza dei commercialisti (CNPR) ha modificato il proprio regolamento, riducendo l'importo delle pensioni già maturate dai suoi iscritti.

L'articolo 1, comma 763, della legge n. 296/2006 ha modificato, dal 1° gennaio 2007, il criterio del "pro rata" rendendolo facoltativo e contestualmente ha fatto salvi gli atti e le deliberazioni già assunti dai diversi enti previdenziali prima di detta data. Al riguardo, in diverse sentenze pronunciate tra il 2011 e il 2013, la Corte di cassazione ha stabilito che l'articolo 1, comma 763, della legge n. 296/2006 può applicarsi solo alle deliberazioni legittimamente adottate. Di conseguenza, considerato che le deliberazioni emanate dalla CNPR tra il 2002 e il 2004 dovevano ritenersi illegittime, perché emanate in contrasto con l'articolo 3, comma 12, della legge n. 335/1995 nella versione all'epoca vigente, i ricorrenti hanno avviato dei procedimenti giudiziari, chiedendo il calcolo delle loro pensioni sulla base dei criteri in vigore prima delle delibere del 2002-2004.

Nel corso di tali procedimenti il legislatore è intervenuto precisando che le modifiche legislative vanno interpretate nel senso che le i criteri di calcolo delle pensioni adottate anteriormente al 1° gennaio 2007 sono legittime e applicabili, purché finalizzate a garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine.

Pertanto, la Corte di cassazione, applicando la legge finanziaria 296/2006 come interpretata in via autentica dal legislatore, ha modificato la sua precedente giurisprudenza e, ritenendo legittime le delibere della CNPR, si è espressa nel senso della riduzione dell'importo della pensione a cui i ricorrenti avrebbero avuto diritto secondo i criteri di calcolo in vigore prima delle suddette delibere.

Al riguardo, viste le risultanze istruttorie, il Governo ha ritenuto di non addivenire alla regolamentazione amichevole della lite.

### 2.4. Le sentenze nei confronti dell'Italia

Le sentenze pronunciate nei confronti dello Stato italiano nell'anno 2024 sono state complessivamente 58, delle quali 6 di non violazione**.**

Dall'analisi delle sentenze di condanna, condotta sotto il profilo della tipologia di violazione accertata, emerge che l'incidenza maggiore è addebitabile alle violazioni al diritto all'equo processo, sotto i vari profili, e al diritto di proprietà, seguite dal divieto di tortura e di trattamento disumano o degradante, dalle violazioni al diritto al rispetto della vita privata e familiare, al diritto a un ricorso effettivo e, per finire, al diritto alla libertà e alla sicurezza (**Figura 10**).



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Più precisamente, le violazioni riscontrate, in taluni ricorsi riferite a più articoli della CEDU, riguardano:

l'articolo 6 – diritto all'equo processo (33 violazioni);

l'articolo 1, Protocollo 1 – protezione della proprietà (22 violazioni);

l'articolo 3 – divieto di tortura e di trattamento disumano o degradante (5 violazioni);

l'articolo 8 – diritto alla vita privata e familiare (3 violazioni);

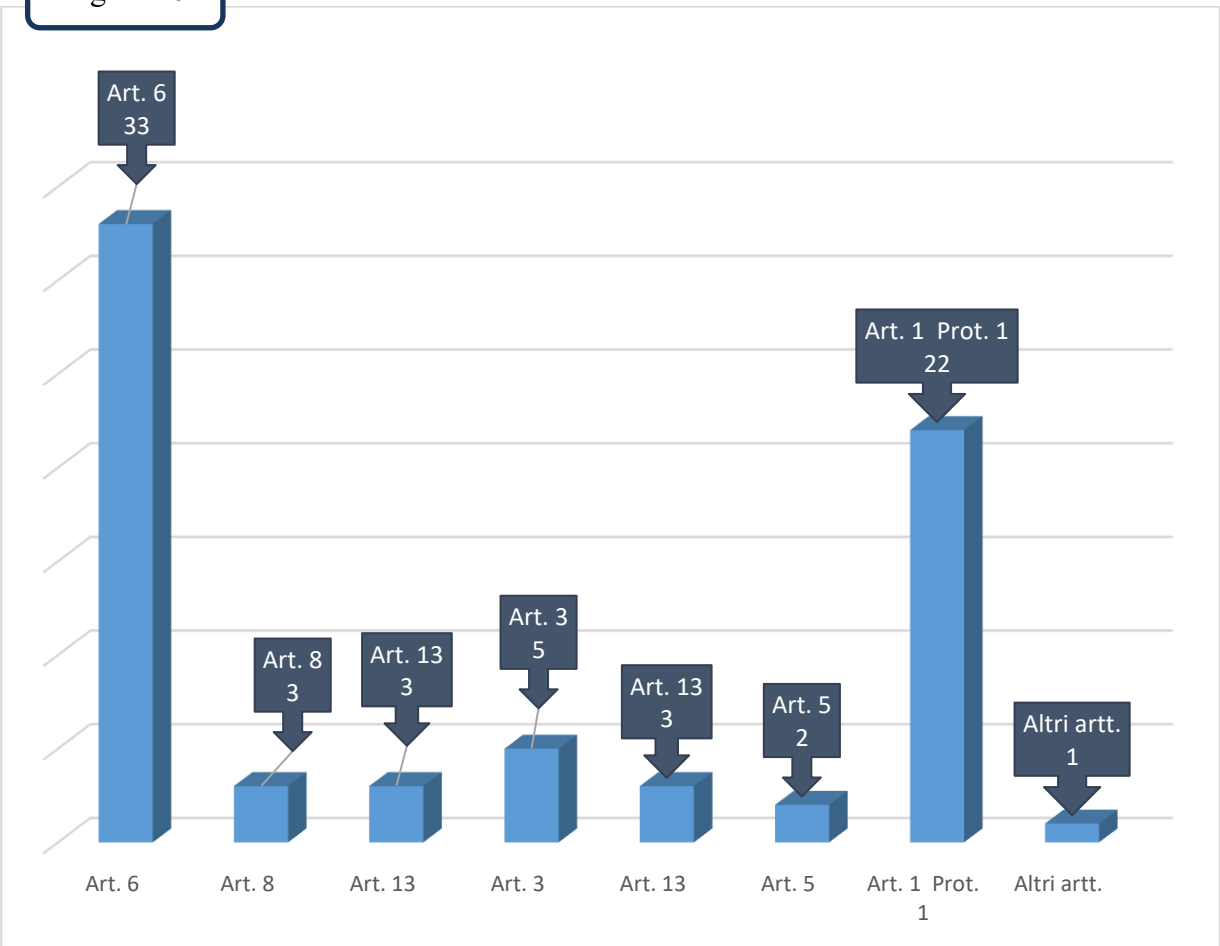
l'articolo 13 – diritto a un ricorso effettivo (3 violazioni);

l'articolo 5 – diritto alla libertà e alla sicurezza (2 violazioni);

altri articoli della Convenzione (1 violazione).

**TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI ACCERTATE NEI CONFRONTI DELL'ITALIA ANNO 2024**

Figura 10




Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

I dati rappresentati mostrano come ancora persista la vulnerabilità dell'Italia nei settori, come quello del diritto di proprietà e dell'equo processo, caratterizzati da criticità sistemiche sanzionate



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

ripetutamente dalla Corte nel corso degli anni, al punto che l'Italia si colloca al sesto posto (dopo Turchia, Russia, Ucraina, Romania e Grecia) nella classifica dei Paesi con maggior numero di sentenze pronunciate a proprio carico (**Figura 11).**

**VIOLAZIONI CONSTATATE A CARICO DEGLI STATI MEMBRI 2024**

Figura 11

| | Total of judgments | At least one violation | No violation | Friendly settlements / striking-out | Other judgments[1] | Right to life | Inhuman / degrading treatment | Prohibition of torture[2] | Lack of effective investigation | Prohibition of slavery / forced labour | Conditional violations[3] | Right to liberty and security | Length of proceedings | Fair trial[4] | Non-enforcement | Respect for private and family life[5] | No punishment without law | Freedom of thought, conscience, religion | Freedom of assembly and association | Freedom of expression | Right to an effective remedy | Right to marry | Prohibition of discrimination | Protection of property | Right to education | Right to free elections | Right not to be tried / punished twice | Other Articles of the Convention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Art. 2 | Art. 2 | Art. 3 | Art. 3 | Art. 3 | Art. 2/3 | Art. 4 | Art. 5 | Art. 6 | Art. 6 | Art. 6 | Art. 7 | Art. 8 | Art. 9 | Art. 10 | Art. 11 | Art. 12 | Art. 13 | Art. 14 | P. 1-1 | P. 1-2 | P. 1-3 | P. 7-4 | |
| ALB | 20 | 18 | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 7 | | 1 | | | | | | 6 | | | | |
| AND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARM | 16 | 15 | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 6 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 3 | | | 2 | | 1 | | | |
| AUT | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| AZE | 39 | 38 | 1 | | | | 2 | 2 | | 4 | 2 | | | 4 | 16 | 1 | 3 | | 4 | 1 | 5 | 4 | | 1 | | 8 | | | 4 |
| BEL | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| BGR | 15 | 13 | | | 2 | | | | | | | | | | 5 | | | | 2 | | 3 | | | | | 6 | | | |
| BIH | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| CHE | 9 | 7 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | 3 | 2 | 1 | | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | |
| CYP | 6 | 5 | 1 | | | | | | | 2 | | | | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 |
| CZE | 11 | 7 | 4 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | 1 | | | | |
| DEU | 4 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| DNK | 9 | 4 | 5 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| ESP | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| EST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIN | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRA | 32 | 12 | 17 | | 3 | | | | | 2 | | 1 | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 |
| GBR | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| GEO | 18 | 16 | 2 | | | | | 2 | | 2 | 5 | | | | 4 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | | | |
| GRC | 27 | 25 | 2 | | | | 1 | 1 | | 13 | 1 | | | 6 | 7 | | 1 | | 5 | | | | | 2 | | | | 3 | 1 |
| HRV | 22 | 21 | 1 | | | | 2 | 1 | | 2 | 2 | | | | 12 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | 4 | | | |
| HUN | 51 | 48 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 16 | 1 | | | 21 | | 14 | | | 4 | | 4 | | | 12 | | | | | 2 |
| IRL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISL | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| ITA | 58 | 51 | 6 | | 1 | | | | | 4 | 1 | | | 2 | 9 | 4 | 20 | | 3 | | | | | 3 | | 22 | | | 1 |
| LIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LTU | 8 | 6 | 2 | | | | 1 | | | 2 | 3 | | | 2 | 3 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| LUX | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |
| LVA | 10 | 8 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | 3 | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | |
| MCO | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| MDA | 17 | 15 | 2 | | | | | 1 | | 4 | 3 | | | 1 | 5 | | 1 | | 3 | | 1 | | | 1 | 5 | 5 | | | |
| MKD | 10 | 10 | | | | | | | | | 1 | | | 4 | 4 | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | |
| MLT | 7 | 7 | | | | | | | | 1 | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 5 | | | |
| MNE | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 8 | | | | | | | | | 8 | | | |
| NLD | 5 | 3 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| NOR | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| POL | 35 | 35 | | | | | | | | 1 | | | | 8 | 1 | 20 | | | 8 | | 2 | 1 | | 21 | | | | | 1 |
| PRT | 16 | 14 | 2 | | | | | | | 6 | | | | 1 | | 2 | | | 1 | | 5 | | | 5 | | | | | |
| ROU | 58 | 49 | 6 | 3 | | | | 2 | | 30 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 12 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| RUS | 302 | 302 | | | | | 5 | 4 | 2 | 195 | 6 | | 2 | 289 | 207 | 1 | 3 | 1 | 92 | 2 | 96 | 188 | | 116 | 11 | 9 | 1 | 9 | 17 | 140 |
| SMR | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SRB | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 |
| SVK | 12 | 11 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | 5 | 1 | 3 | | | 3 | | | | | 1 | | | | | |
| SVN | 3 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| SWE | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TUR | 73 | 67 | 5 | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 4 | | 19 | 13 | 1 | | | 9 | 1 | 15 | 6 | | | | 2 | | | |
| UKR | 158 | 153 | 2 | 2 | 1 | | | 5 | | 52 | 22 | | | 80 | 13 | 51 | 2 | | 10 | | 2 | 1 | | 87 | 3 | 8 | | | 3 |
| Sub-total | | 1,000 | 90 | 8 | 8 | | 16 | 22 | 2 | 344 | 55 | 6 | 4 | 465 | 324 | 114 | 47 | 2 | 184 | 6 | 141 | 201 | | 260 | 27 | 90 | 1 | 11 | 21 | 157 |
| TOTAL[6] | | | 1,102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### 2.5. Le decisioni

Nel 2024 la Corte ha esaminato **2.319** ricorsi che riguardano l'Italia. Di questi, **1.929** sono stati dichiarati irricevibili o "*struck out*" (ossia esclusi dall'esame del merito) anche per inammissibilità o manifesta infondatezza, sia da parte del Giudice Unico, sia delle Sezioni Comitato o della Camera.

Nello stesso anno di riferimento la Corte ha pronunciato **196 decisioni di radiazione** dei ricorsi dal ruolo, a seguito dell'applicazione degli istituti del regolamento amichevole (n. 66) o della dichiarazione unilaterale del Governo accettata dalla Corte (130), previsti dagli articoli 62 e 62A del Regolamento della Corte. Di questi ricorsi, la parte più numerosa riguarda la mancata o ritardata esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali. In alcuni casi, si è trattato della mancata esecuzione di decisioni che disponevano la collocazione di detenuti fragili in strutture apposite (REMS), in altri della mancata esecuzione di sentenze nazionali o da parte di articolazioni periferiche dello Stato, enti in dissesto finanziario o da parte di Amministrazioni centrali (mancata esecuzione indennizzo, ai sensi della legge Pinto).

Altri ricorsi rientrano nel filone seriale concernente l'applicazione di norme retroattive di interpretazione autentica a procedimenti in corso dinanzi alle giurisdizioni nazionali, in materia di diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza e con riferimento al diritto all'equo procedimento.

Il dato conferma, anche per l'anno di riferimento, la proficuità del lavoro svolto dagli Uffici, in collaborazione con l'Agente del Governo italiano e la Cancelleria della Corte, finalizzato alla definizione in via pregiudiziale dei contenziosi a carattere seriale.

### 2.6. I regolamenti amichevoli e le dichiarazioni unilaterali

Nell'anno 2024 è proseguita l'attività finalizzata all'abbattimento del contenzioso seriale pendente mediante il ricorso agli strumenti di definizione delle controversie previsti dagli articoli 62 e 62A del Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo (regolamento amichevole, da valere anche quale dichiarazione unilaterale).

Come nelle precedenti Relazioni, anche nel 2024, una consistente parte delle regolamentazioni amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali ha riguardato due gruppi di contenziosi seriali, concernenti la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Prot. n. 1 alla Convenzione, per la mancata o ritardata esecuzione di decisioni nazionali riferite sia al mancato o ritardato pagamento dell'indennizzo liquidato ai sensi della c.d. legge Pinto, sia per il mancato o ritardato pagamento di decisioni dei tribunali nazionali che hanno riconosciuto diritti di credito.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Nei due gruppi di ricorsi, il Governo, preso atto della giurisprudenza consolidata della Corte in materia, al fine di definire le controversie in sede non contenziosa, ha presentato alla Corte, anche nell'anno 2024, dichiarazioni unilaterali che prevedono l'impegno dello Stato a pagare le somme riconosciute nei giudizi interni all'esito della procedura di cui alla legge Pinto, nonché una somma ritenuta congrua a titolo di equa soddisfazione. La Corte, prendendo atto delle ammissioni contenute nelle dichiarazioni del Governo, in conformità all'articolo 37 § 1(c) della Convenzione, ha ritenuto di non dover proseguire l'esame delle domande e ha cancellato le cause dal ruolo.

Altra parte di ricorsi rispetto ai quali lo Stato ha proposto regolamenti amichevoli o dichiarazioni unilaterali sono quelli in materia di eccessiva durata dei processi nazionali, in violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, per la mancata esecuzione di decisioni dei tribunali nazionali che disponevano il collocamento in REMS di detenuti in condizioni di fragilità, nonché in materia di divieto di tortura, diritto alla libertà e alla sicurezza e mancanza di un ricorso effettivo nel diritto interno (articoli 3, 5, § 1 e 5, 6 § 1 e 13 della Convenzione). In tali ipotesi la Corte ha radiato le cause dal ruolo a seguito di regolamento amichevole ai sensi dell'articolo 39 della Convenzione o di dichiarazione unilaterale del Governo ai sensi dell'articolo 37 § 1 (c).

Allo stesso modo sono stati definiti con la cancellazione dal ruolo altri contenziosi, nei quali è stata lamentata la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione), come nel ricorso *A.C. c. Italia* – Decisione del 12 dicembre 2024 (ricorso n. 31983/23) in materia di diritto del minore a mantenere una relazione con la famiglia di origine, e nel ricorso *De Candia c. Italia* – Decisione del 26 settembre 2024 (ricorso n. 19340/19), nel quale il ricorrente ha lamentato di non aver potuto partecipare ai funerali del proprio genitore.

In tali ipotesi, considerate le circostanze dei casi concreti, il Governo ha ritenuto opportuno presentare una dichiarazione unilaterale per la risoluzione anticipata del contenzioso.

Complessivamente, nell'anno 2024, le dichiarazioni unilaterali sono state 130 e i regolamenti amichevoli 66 (**Figura 12).**



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

## DICHIARAZIONI UNILATERALI E REGOLAMENTI AMICHEVOLI NEL PERIODO 2022-2024

**(sostituire figura)**

Figura 12

| | DICHIARAZIONI UNILATERALI | | | | REGOLAMENTI AMICHEVOLI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STATO | 2022 | 2023 | 2024 | SOMMA 2022/2024 | 2022 | 2023 | 2024 | SOMMA 2022/2024 |
| Albania | 3 | 9 | 11 | **23** | 2 | 1 | 4 | **7** |
| Andorra | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Armenia | 0 | 0 | 0 | **0** | 1 | 5 | 0 | **6** |
| Austria | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 1 | 2 | **1** |
| Azerbaijan | 4 | 111 | 102 | **217** | 64 | 154 | 64 | **154** |
| Belgium | 21 | 6 | 3 | **30** | 22 | 8 | 9 | **8** |
| Bosnia and Herzegovina | 1 | 0 | 0 | **1** | 48 | 1 | 14 | **1** |
| Bulgaria | 2 | 4 | 5 | **11** | 33 | 7 | 3 | **7** |
| Croatia | 12 | 6 | 3 | **21** | 20 | 5 | 18 | **5** |
| Cyprus | 1 | 0 | 1 | **2** | 1 | 0 | 1 | **0** |
| Czech Republic | 1 | 1 | 1 | **3** | 4 | 2 | 2 | **2** |
| Denmark | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 1 | 2 | **1** |
| Estonia | 0 | 1 | 0 | **1** | 1 | 0 | 0 | **0** |
| Finland | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| France | 4 | 2 | 8 | **14** | 6 | 8 | 3 | **8** |
| Georgia | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Germany | 0 | 0 | 0 | **0** | 2 | 0 | 1 | **0** |
| Greece | 4 | 80 | 1 | **85** | 7 | 367 | 20 | **367** |
| Hungary | 13 | 6 | 9 | **28** | 170 | 235 | 394 | **235** |
| Iceland | 16 | 0 | 0 | **16** | 2 | 0 | 0 | **0** |
| Ireland | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Italy | 179 | 247 | 130 | **556** | 85 | 164 | 66 | **315** |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Lithuania | 0 | 0 | 0 | **0** | 9 | 0 | 0 | **0** |
| Luxembourg | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 1 | **0** |
| Malta | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 4 | **0** |
| Republic of Moldova | 1 | 3 | 7 | **11** | 3 | 10 | 5 | **10** |
| Monaco | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Montenegro | 0 | 1 | 1 | **2** | 4 | 6 | 16 | **6** |
| Netherlands | 2 | 0 | 2 | **4** | 4 | 4 | 3 | **4** |
| North Macedonia | 6 | 30 | 7 | **43** | 19 | 86 | 12 | **86** |
| Norway | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Poland | 33 | 54 | 78 | **165** | 77 | 135 | 125 | **135** |
| Portugal | 2 | 11 | 20 | **33** | 14 | 18 | 26 | **18** |
| Romania | 41 | 11 | 1 | **53** | 406 | 57 | 2 | **57** |
| Russia | 23 | 0 | 2 | **25** | 27 | 0 | 0 | **0** |
| San Marino | 0 | 2 | 0 | **2** | 0 | 1 | 2 | **1** |
| Serbia | 10 | 8 | 2 | **20** | 625 | 490 | 326 | **490** |
| Slovakia | 2 | 3 | 0 | **5** | 23 | 19 | 23 | **19** |
| Slovenia | 0 | 1 | 0 | **1** | 13 | 3 | 0 | **3** |
| Spain | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Sweden | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Switzerland | 0 | 0 | 1 | **1** | 7 | 2 | 2 | **2** |
| Turkey | 109 | 27 | 2 | **138** | 10 | 9 | 13 | **9** |
| Ukraine | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |
| United Kingdom | 0 | 0 | 0 | **0** | 9 | 2 | 1 | **2** |
| **Totale** | **490** | **624** | **397** | **1511** | **1718** | **1801** | **1164** | **1959** |

Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Per tutti i casi sopra indicati si rinvia, per una più ampia trattazione, al Capitolo II - paragrafo 2 (*infra*).

### 2.7. Gli indennizzi[26]

Nel corso del 2024, in esecuzione di sentenze di condanna e di decisioni di radiazione dal ruolo a seguito di regolamento amichevole o dichiarazione unilaterale, sono stati liquidati indennizzi per un importo complessivo di euro **20.252.532,48**, in diminuzione rispetto all'anno 2023 (euro 24.282.205,44).

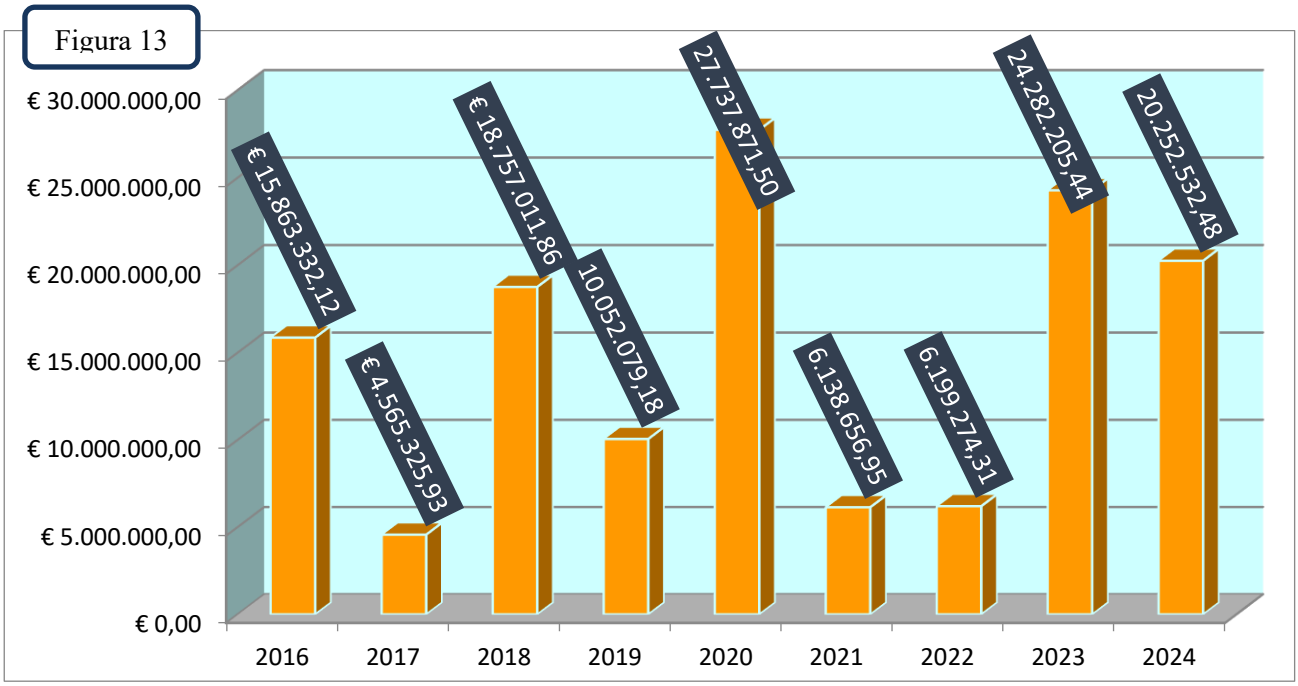
Più specificamente, per le pronunce emesse nell'anno di riferimento 2024 è stato liquidato l'importo complessivo di euro **13.296.013,23**, di cui euro 11.217.636,98 per le sentenze ed euro 2.078.376,25 per le decisioni di radiazione dal ruolo ex artt. 62 e 62A Regolamento CEDU.

Per l'esecuzione di pronunce anteriori al 2024 (pagate nello stesso anno) è stato liquidato l'importo di **euro 6.956.519,25**, mentre, per le pronunce emesse nell'anno di riferimento 2024, nel primo trimestre del 2025 è stato liquidato l'importo complessivo di euro 314.751,99, mentre per quelle anteriori al 2024 è stato liquidato l'importo di euro 95.451,51.

Il grafico che segue illustra l'andamento della spesa per indennizzi negli anni 2016-2024 (**Figura 13).**

**INDENNIZZI EROGATI PERIODO 2016- 2024**

Figura 13




Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

[26] I dati contabili sono stati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, competente ai sensi dell'articolo 1, comma 1225, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ad effettuare i pagamenti conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### 2.8. La rivalsa

Come già illustrato nelle precedenti edizioni della Relazione, il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti degli enti responsabili di violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo è regolato dall'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).*

Il recupero degli oneri sostenuti dallo Stato in esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo è previsto, in particolare, dal comma 10 del citato articolo 43, secondo cui "*Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni*."[27].

Le procedure evocate dal citato comma 10 dell'articolo 43 sono disciplinate nei commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo articolo.

In particolare, la legge individua nel Ministero dell'economia e delle finanze l'amministrazione titolare all'avvio dell'azione di rivalsa, che si conclude con l'adozione di un decreto ministeriale, avente efficacia di titolo esecutivo, con cui è stabilita la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna.

Qualora l'obbligato sia un ente territoriale, il decreto in questione è emanato previa *intesa* sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data di notifica all'ente interessato della sentenza di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato.

In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata (comma 8, articolo 43).

[27] Per ovviare ai dubbi sorti in merito alla possibilità di azionare la rivalsa anche per gli oneri finanziari sostenuti a seguito di regolamenti amichevoli, con l'articolo 1, comma 421 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata fornita l'interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 10, della legge n. 234 del 2012 "*nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*".



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

L'istituto della rivalsa nei confronti degli enti territoriali ha registrato, fin dalle sue prime applicazioni, numerose criticità, cui si è cercato di porre rimedio, a partire dal 2016, sia a livello giurisprudenziale che amministrativo.

Tra i principali interventi sulla disciplina in questione, che hanno fortemente condizionato l'interpretazione e, in particolar modo, la corretta applicazione dei criteri di ripartizione della responsabilità tra Stato ed ente locale, si richiama la sentenza n. 219 del 2016[28], con la quale la Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità dell'articolo 16-*bis*, comma 5, della legge n. 11 del 2005, confluito nell'articolo 43, comma 10, della legge n. 234 del 2012, ha escluso l'esistenza di un automatismo nella condanna dell'amministrazione in sede di rivalsa, stabilendo che l'esercizio del diritto statale di rivalsa presuppone che gli enti locali "*si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*".

Sotto il profilo amministrativo, al fine di agevolare gli enti locali obbligati al rimborso nei confronti dello Stato, il 22 giugno 2016, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato siglato l'Accordo recante "*Criteri di rateizzazione del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei Comuni condannati con sentenza esecutiva della Corte europea dei diritti dell'uomo ex art. 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012 n. 234*", successivamente esteso, con Accordo dell'ottobre 2016, alle procedure ex articolo 43, comma 8.

Come già segnalato nelle precedenti Relazioni, nonostante il pronunciamento della Corte costituzionale e gli accordi volti alla ricerca dell'intesa con gli enti territoriali interessati, l'effettività dell'azione di rivalsa è stata fortemente condizionata dal permanere di un esiguo tasso di adempimento spontaneo e di adesione in sede di intesa da parte degli enti stessi, che ha generato un'elevata conflittualità giudiziaria, con esito, nella maggior parte dei casi, sfavorevole per lo Stato.

Tali criticità hanno fatto emergere la scarsa efficacia della normativa vigente in materia di esercizio dell'azione di rivalsa e la necessità di una sua modifica. A tal fine è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Tavolo tecnico interministeriale, i cui lavori sono tuttora in corso.

[28] La Corte costituzionale ha deciso la questione sollevata dal Tribunale di Bari con ordinanza n. 74 del 2016. La questione era sorta nel corso del giudizio proposto da un Comune per l'accertamento dell'insussistenza del diritto dello Stato ad essere rimborsato della somma pagata, a titolo di risarcimento dei danni per illegittima espropriazione di un terreno da parte del Comune medesimo, come liquidata dalla Corte Edu con sentenza di condanna. Constatato che il Comune aveva già pagato all'interessato una somma a titolo di risarcimento della illegittima espropriazione del terreno in applicazione delle leggi dello Stato, il remittente ha eccepito che la somma ulteriore alla quale lo Stato era stato condannato discendeva dalla qualificazione di comportamenti tenuti dal Comune come contrastanti con i principi convenzionali europei, sebbene lo stesso si fosse limitato ad applicare le leggi statali, rispetto alle quali era precluso all'ente qualsiasi facoltà di discostamento. La disposizione censurata determinerebbe, quindi, l'irragionevole effetto sanzionatorio nei confronti di situazioni e soggetti diversi, anche quando l'operato dell'ente, asseritamente ritenuto responsabile della violazione del diritto europeo, sia stato rispettoso della legislazione nazionale, normativa la cui responsabilità è, invece, propria ed esclusiva dello Stato, che, in forza della citata normativa pretende di esercitare la rivalsa.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha, inoltre, rappresentato una problematica concernente l'esecuzione delle pronunce della Corte EDU, in merito alla mancata esecuzione dei giudicati nazionali da parte degli enti obbligati.

In particolare, ha segnalato la ricezione di diffide e l'avvio di contenziosi, azionati sul presupposto che debba esso stesso, in virtù dell'articolo 1, comma 1225, legge n. 296/2006, surrogarsi ai soggetti obbligati che non hanno ottemperato ai giudicati nazionali, salvo poi esercitare l'azione di rivalsa di cui all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012 n. 234. Secondo il Ministero, invece, il citato articolo 1, comma 1225, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze solo la competenza relativa ai pagamenti delle somme accordate dalla Corte a titolo di equa soddisfazione, restando a carico degli enti di volta in volta obbligati l'esecuzione dei giudicati nazionali.

La problematica è complessa, in quanto, mentre a livello nazionale i provvedimenti giudiziari rimasti ineseguiti costituiscono obbligazioni esclusive delle singole amministrazioni di riferimento, a livello sovranazionale è stato invocato l'obbligo dello Stato di intervenire al fine di garantire l'esecuzione dei giudicati.

Anche nel corso del 2024 sono stati numerosi i ricorsi presentati davanti alla Corte EDU aventi ad oggetto la mancata esecuzione di giudicati nazionali da parte di soggetti, a vario titolo, riconducibili ad amministrazioni statali[29].

In passato, il Governo, considerata la consolidata giurisprudenza della Corte EDU (*Ventorino c. Itali*a, n. 357/07, del 17 maggio 2011; *De Luca c. Italia*, n. 43870/04 e *Pennino c. Italia* n. 43892/04 del 24 settembre 2013; *Arnaboldi c. Italia* n. 43422/07 del 14 marzo 2019), ha aderito alle proposte di regolamentazione amichevole formulate dalla stessa Cancelleria della Corte, assumendo anche l'impegno ad assicurare l'esecuzione delle pronunce nazionali ancora ineseguite. Nel far fronte a tale impegno, però, ha incontrato notevoli difficoltà. Nella maggior parte dei casi, infatti, sono rimaste senza riscontro le richieste fatte ai soggetti debitori di trasmettere i provvedimenti *medio tempore* adottati in sede di esecuzione o di provvedere senza ritardo all'esecuzione, nell'ipotesi in cui le sentenze non fossero state ancora eseguite.

Pertanto, non potendo assicurare l'esecuzione, entro tre mesi, delle pronunce nazionali rimaste ineseguite, nel corso del 2024, il Governo non ha più aderito alle proposte di regolamentazione amichevole formulate dalla Cancelleria della Corte EDU, nei casi in cui le ragioni della condanna da parte della Corte erano imputabili a soggetti debitori non riconducibili all'apparato statale in senso stretto; il riferimento è agli enti territoriali, sia in quanto beneficiari di

[29] Per la disamina dei ricorsi pendenti concernenti la mancata esecuzione di giudicati nazionali si rinvia al Capitolo 1, paragrafo 2.3.7 della presente Relazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

servizi affidati a consorzi o società pubbliche da loro costituiti, sia in quanto beneficiari di opere pubbliche la cui realizzazione è demandata a concessionari.

E' emersa, invero, la necessità di una maggiore responsabilizzazione dei diversi livelli di governo sostanzialmente coinvolti nelle vicende contenziose, al fine sia di assicurare l'effettività della tutela apprestata dalla Convenzione, vulnerata dalla mancata o ritardata esecuzione delle sentenze nazionali, sia di facilitare la realizzazione del fine ultimo della disciplina del diritto di rivalsa dello Stato, fine che consiste nel porre in essere strumenti di dissuasione e di prevenzione delle violazioni del diritto convenzionale.

Per giungere ad una risoluzione della problematica, sono in corso di valutazione appositi interventi, nell'ambito dei lavori del sopracitato Tavolo tecnico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

### 2.8.1. Stato delle procedure di rivalsa avviate

Con riferimento alle procedure di rivalsa avviate ex art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 per il recupero delle somme pagate a titolo di equa soddisfazione, il Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto presente di aver avviato nell'anno 2024 n. 1 azione di rivalsa nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla decisione *Kuwait Petroleum s.p.a. c. Italia* (ricorso n. 82280/17), nelle more delle modifiche normative in materia che, come noto, sono in corso di discussione presso il Tavolo tecnico interministeriale coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministero ha fatto presente di aver incassato nel 2024 somme corrispondenti al versamento di rate previste da intese raggiunte negli anni precedenti.

In particolare, è stata versata la rata n. 1/1 dal Comune di Cassino per la pronuncia *Capoccia c. Italia* (ric. n. 30227/03), la rata n. 7/10 dal Comune di Poggio Imperiale per il gruppo di sentenze *Chirò c. Italia* e la rata n. 1/1 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la pronuncia *Kuwait Petroleum s.p.a. c. Italia* (ric. n. 82280/17).

Il Ministero dell'economia ha inoltre segnalato che, anche per le rivalse avviate negli anni precedenti già evidenziate nelle Relazioni annuali 2022 e 2023, permangono criticità**,** in merito all'applicazione dei criteri di rateizzazione di cui all' Accordo sancito nel 2016 in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali "*sui criteri per la rateizzazione del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei Comuni condannati con sentenza esecutiva della Corte europea dei diritti dell'uomo ex art. 43, comma 10, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234*".

Più in generale il Ministero ha rappresentato che le criticità, già evidenziate in passato, attengono non solo all'applicazione dei criteri di rateizzazione di cui al sopracitato Accordo, ma anche alla vigente disciplina sul dissesto degli enti territoriali, che non consente l'avvio di azioni



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

esecutive dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto della gestione dell'organo straordinario di liquidazione.

Quanto alla procedura di rateizzazione avviata sulla base dei termini e modalità di calcolo previsti dall'Accordo del 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze ha rilevato limiti e criticità che rischiano di vanificare la *ratio* sottesa alla stipula dell'Accordo stesso, ovverosia non gravare in maniera significativa sui bilanci degli Enti e recuperare le somme versate da parte dello Stato per il pagamento delle decisioni CEDU, che vedono coinvolti gli Enti territoriali. Il predetto Accordo prevede la predisposizione di un piano di ammortamento delle rate che parametra la durata complessiva della rateizzazione ancorando il *dies a quo* alla data della notifica della sentenza CEDU, che spesso è risalente rispetto alla data in cui le parti addivengono alla stipula dell'intesa. Il detto disallineamento temporale comporta che il piano di ammortamento finisca per basarsi su entrate dell'Ente ormai risalenti, ancorate alla data di notifica della sentenza, che però non corrispondono all'attuale andamento finanziario del Comune.

Per tali motivi, i Comuni che hanno manifestato la volontà di assolvere al proprio debito, tenuto conto dei criteri applicati e, quindi, del relativo piano di ammortamento, non hanno stipulato l'intesa. Gli stessi, invero, in considerazione delle difficoltà finanziarie sopravvenute, hanno avanzato la richiesta di modificare la bozza di intesa posticipando il pagamento delle rate e/o modificando il *quantum* dell'importo della singola rata.

Si fa riferimento ad alcune richieste pervenute da Enti territoriali che hanno messo in luce le problematiche sopra descritte.

Si tratta delle richieste afferenti al Comune di San Nicola Manfredi (sentenza Cedu, emessa su ricorso n. 13396/03, Iuliano ed altri c/Italia, notificata in data 12.06.2016), al Comune di Noci (sentenza Cedu emessa su ricorso n. 64264/01, Notarnicola c/Italia, notificata in data 01.12.2016) ed al Comune di Villafranca Tirrena (sentenza Cedu emessa su ricorso n. 16041/02, Giacobbe ed altri c/Italia, notificata in data 25 novembre 2016). I Comuni in parola hanno chiesto di procrastinare la decorrenza del pagamento delle rate, rispetto a quanto previsto nel piano di ammortamento adottato con i criteri di rateizzazione previsti dall'Accordo Stato-città, considerato che alla data della domanda alcune rate risultavano ormai scadute.

Altra criticità segnalata in materia di azione di rivalsa riguarda gli enti territoriali in dissesto finanziario in relazione ai quali valgono le regole dettate dall'art.248, comma 2, del TUEL secondo cui "*dalla data della dichiarazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese né proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione*".



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Ad oggi, dunque, per tutti i casi in cui le rivalse dello Stato sono state avviate nei confronti di Enti responsabili dei quali è stato dichiarato lo stato di dissesto, si è in attesa che gli Organi Straordinari di Liquidazione (OSL) adottino il relativo rendiconto di gestione e che l'ente obbligato torni *in bonis*.

In tal senso, nel 2025, è stata avviata la rivalsa nei confronti del Comune di Casteltermini – tornato *in bonis* – al quale sono stati notificati n. 6 atti stragiudiziali per il recupero dell'intero importo azionato, mentre è in corso di definizione con il Comune di Impruneta la procedura inerente all'azione di rivalsa avviata nel novembre 2021 nei confronti dell'ente obbligato per la pronuncia *Marconi c. Italia* (ric. n. 58047/08).

Il Ministero ha, infine, segnalato che dal monitoraggio, svolto sul sistema informativo delle Entrate dello Stato, effettuato sui pagamenti in esecuzione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati, è risultato che, nel corso del 2024, gli enti obbligati in rivalsa hanno riversato l'importo complessivo di euro 119.775,00, in esecuzione dei due provvedimenti rateali a carico, rispettivamente, del Comune di Cassino e del Comune di San Vittore Olona.

In particolare, di tale somma, l'importo di euro 75.400,00, quale rata n. 10, è stato versato dal Comune di Cassino, in esecuzione del D.P.C.M. del 16 marzo 2016, a seguito dell'azione di rivalsa sugli oneri sostenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla sentenza di condanna, emessa dalla Corte Europea in data 29 luglio 2010 (*Grossi c. Italia* ricorso n. 18791/03).

L'importo di 44.375,00, quale rata n. 8, è stato versato dal Comune di San Vittore Olona in esecuzione del D.P.C.M. del 23 dicembre 2015, emanato a seguito dell'esercizio della rivalsa per le somme versate come liquidate nella sentenza della Corte EDU del 14 ottobre 2008 (*Gianazza c. Italia* ricorso n. 69878/01).

Si fornisce, inoltre, un quadro riepilogativo delle somme incassate nel corso dell'anno 2024 e corrispondenti al versamento di rate previste da intese raggiunte negli anni precedenti.

In particolare, come detto, è stata versata la rata n. 1/1 dal Comune di Cassino per la pronuncia *Capoccia c. Italia* (ric. n. 30227/03), la rata n. 7/10 dal Comune di Poggio Imperiale per il gruppo di sentenze *Chirò c. Italia* e la rata n. 1/1 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la pronuncia *Kuwait Petroleum s.p.a. c. Italia* (ric. n. 82280/17).

Per quanto concerne l'attività posta in essere dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno di riferimento, si segnala l'esecuzione del D.P.C.M. del 27 marzo 2019 nei confronti del Comune di Terracina per il recupero, a titolo di rivalsa, dell'importo di euro 2.638.875,96 corrispondente all'importo pagato dal Ministero dell'economia e delle finanze in esecuzione della sentenza del 17 luglio 2012 (ricorso 35174/2003 *Mathias c. Italia*) con la quale la Corte europea dei



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

diritti dell'uomo ha accertato, in relazione a una vicenda espropriativa, la violazione dell'articolo 1, Protocollo Addizionale 1, della Convenzione.

Il Comune aveva, invero, promosso un giudizio di opposizione innanzi al Tribunale ordinario di Roma, ai sensi dell'art. 702 *bis* e *ter* c.p.c., il cui ricorso è stato rigettato. Quindi, l'ente locale ha provveduto spontaneamente al pagamento della somma intimata.

Sempre nell'ambito della riscossione spontanea dei crediti, è stata riscossa la somma complessiva di euro 119.775,00 in esecuzione di due provvedimenti rateali a carico, rispettivamente, del Comune di Cassino [30] e del Comune di San Vittore Olona [31]

Con riferimento ai crediti iscritti a ruolo si è reso necessario procedere con il recupero coattivo in danno del Comune di Liveri (D.P.C.M. 28 marzo 2023) per il mancato adempimento spontaneo da parte dell'ente territoriale, la riscossione è in corso e nell'anno 2024 è stata pagata la somma di euro 4.770,04.

Per quanto attiene l'iscrizione a ruolo riguardante gli anni precedenti, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha riscosso la somma di euro 133.239,71 corrisposta dal Comune di Avola in esecuzione del D.P.C.M. 16 marzo 2016 e la somma di euro 1.655,16 versata *pro rata* dal Comune di Penne per il credito avente titolo nel D.P.C.M. 23 dicembre 2015, adottato sulla sentenza della Corte EDU 27 marzo 2008 sul ricorso n. 1548/03 *Perrella c. Italia*.

[30] Provvedimento del 12 settembre 2017 – Comune di Cassino: credito euro 754.000,00 – Rate 10 annuali di euro 75.400,00 decorrenza 31/10/2017-31/10/2026

[31] Provvedimento del 12 settembre 2017 – Comune di San Vittore: credito euro 355.000,00 – Rate 8 annuali di euro 44.375,00 decorrenza 30/11/2025 – 30/11/2025



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# II. L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

## 3. LE SENTENZE NEI CONFRONTI DELL'ITALIA

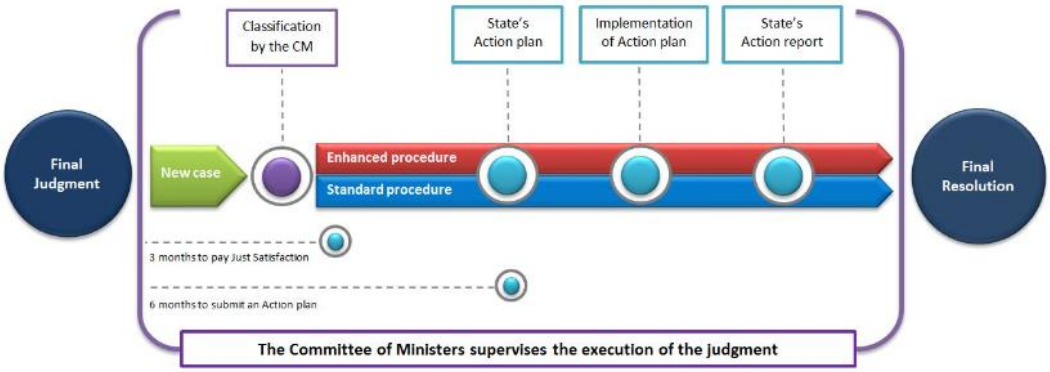
Come per le precedenti Relazione annuali, questo capitolo è dedicato all'esame delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo pronunciate nei confronti dell'Italia, pubblicate nell'anno 2024.

La disamina viene condotta secondo gli articoli della Convenzione invocati dai ricorrenti.

Dopo una sintetica esposizione dei fatti all'origine del contenzioso, sono riepilogate le doglianze avanzate dai ricorrenti e le difese del Governo. Segue l'illustrazione del percorso argomentativo seguito dalla Corte per giungere alla pronuncia, con particolare riferimento all'articolo 41 della Convenzione, che disciplina l'equa soddisfazione da riconoscere alla parte lesa "*se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione*".

Sotto tale profilo e, più in generale, a livello di obblighi conformativi discendenti dalle sentenze e decisioni della Corte, rilievo peculiare nella presente esposizione assume il paragrafo dedicato alle misure adottate o da adottare in sede di esecuzione, con la duplice finalità sia di dare conto delle cause - eventualmente anche strutturali, ove riscontrate - che hanno dato origine alla violazione, sia di individuare e, conseguentemente, attivare gli organi competenti ad assumere le misure idonee a porvi rimedio, a livello individuale e generale.

La metodologia è stata adottata per conformarsi alle direttive del Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU, facente capo al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che impone agli Stati destinatari di sentenze di condanna da parte della Corte EDU di comunicare – secondo lo schema sotto riportato – entro sei mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva un piano d'azione contenente le misure adottate o in via di adozione da parte delle autorità nazionali per conformarvisi.




Fonte: Consiglio d'Europa – Dipartimento per l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo – Informazioni generali



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

## 3.1. Le sentenze di condanna

### 3.1.1. In materia di obblighi dello Stato a non sottoporre a tortura, né a pene o trattamenti disumani e degradanti e diritto alle cure mediche adeguate durante la detenzione (articolo 3 della Convenzione).

***Libri c Italia - Sentenza 11 gennaio 2024 (Ricorso n. 45097/20)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 3 della Convenzione.**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Inadeguatezza delle cure mediche in regime carcerario a detenuto con grave stato di salute.**

La sentenza riguarda il caso di un detenuto da tempo in carcere per gravi reati (condanna all'ergastolo), il quale aveva richiesto più volte la misura degli arresti domiciliari, deducendo che il proprio stato di salute non era compatibile con la detenzione in carcere e che, comunque, egli non riceveva cure adeguate alla propria patologia progressivamente aggravatasi (grave forma di osteoporosi con collassi vertebrali e grave fibromialgia, comportanti un'invalidità accertata nella misura del 100%). Costui deduceva che tutte le richieste erano state disattese dal giudice competente, anche se erano stati via via prescritti dei presidi terapeutici (fisioterapia, uso di stampelle, acquisto di un busto ortopedico). Le cure, a suo dire, erano state inadeguate e, comunque, solo parzialmente realizzate, seppure egli era stato detenuto in diverse carceri.

La Corte, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, ha potuto valutare l'*iter* carcerario del ricorrente dal 2017 al 2020, ha esaminato il contenuto delle diverse istanze presentate dal medesimo in relazione alla sua condizione sanitaria gravemente compromessa, nonché le relazioni dei medici dei diversi istituti carcerari e dei consulenti nominati dai giudici di sorveglianza.

In virtù di tali elementi, ha ritenuto sostanzialmente legittimi e corretti i provvedimenti che avevano negato al ricorrente di lasciare la detenzione carceraria, in quanto le sue condizioni di salute non erano obbiettivamente incompatibili con essa; al contempo, la Corte ha ritenuto inadeguati gli interventi terapeutici, in particolare sotto il profilo del ritardo e della circostanza che alcuni, sebbene prescritti, non erano stati posti in essere.

- ***Violazione dell'articolo 3 della Convenzione.***

La Corte ha osservato che i medici del carcere, i consulenti nominati dal tribunale e i tribunali nazionali hanno individuato diversi ritardi e carenze nelle cure del ricorrente. In particolare, tutti i



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

rapporti medici, fino all'agosto del 2021, avevano indicato che il ricorrente era bisognoso di una regolare fisioterapia e di una terapia di riabilitazione da svolgersi anche in strutture esterne, mentre i cicli di fisioterapia erano stati del tutto sporadici ed attivati con significativo ritardo; né risultava che fossero stato mai attivate le più volte richieste terapie riabilitative intensive. Rilevava, infine, la Corte che nonostante il ricorrente si fosse accollato l'onere per l'acquisto di un busto, più volte prescrittogli, questo non era stato mai fornito.

Tali evenienze hanno condotto a valutare una violazione dell'articolo 3 della convenzione senza ulteriori determinazioni, in quanto il ricorrente non aveva presentato domanda di equa soddisfazione.

### MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Non essendo stata formulata domanda di equa soddisfazione, sono state adottate solo misure generali; in tal senso, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

*A.Z. c. Italia - Sentenza 4 luglio 2024 (Ricorso n. 29926/20)*

**Esito:**

**violazione dell'articolo 3 della Convenzione.**

### QUESTIONE TRATTATA

**Detenuto in regime carcerario con grave stato di salute - Inadeguatezza delle cure mediche.**

Il caso riguarda il ricorso presentato da un cittadino italiano, ai sensi degli artt. 2, 3, 5 e 34 della Convenzione, il quale, detenuto a seguito di condanna per diversi reati, nonostante le sue gravi condizioni psichiatriche (grave forma depressiva e disturbo della personalità) ed avendo egli più volte tentato il suicidio, lamentava che nessuna misura adeguata fosse stata prontamente attivata.

Nel caso in esame, risulta che il ricorrente, già nell'estate del 2019 ed ancora in stato di libertà, aveva tentato di suicidarsi ed era stato ricoverato in ospedale ove gli erano state diagnosticate le gravi patologie sopraindicate. Essendo stato nel frattempo condannato, veniva inizialmente trasferito nel reparto di medicina protetta del medesimo nosocomio e poi trasferito nel carcere di Bari e sottoposto ad un regime di alta sorveglianza. Anche gli accertamenti nel corso del 2019, in stato di detenzione, confermavano le precedenti diagnosi e la terapia farmacologica già prescritta in ospedale.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Durante il primo periodo di detenzione nel carcere di Bari il ricorrente tentava il suicidio altre quattro volte.

All'esito della richiesta dei difensori di collocarlo agli arresti domiciliari, stante l'asserita incompatibilità con il regime carcerario, e comunque di sottoporlo ad una perizia psichiatrica, il giudice di sorveglianza disponeva per costui un periodo di osservazione psichiatrica.

Ciò avveniva con molto ritardo a causa della mancanza di disponibilità di posti nella struttura deputata a tali incombenti (ATSM), tanto da imporsi il trasferimento nel carcere di Spoleto ove si reperiva una disponibilità nella struttura per l'osservazione psichiatrica. Da tale osservazione, conclusasi nel giugno del 2020, emergeva che la condizione del ricorrente era, a stento, compatibile con il regime carcerario, indicandosi, in ogni caso, la necessità che lo stesso fosse collocato in una idonea struttura terapeutica nella zona di origine, anche per garantirgli la vicinanza con il nucleo familiare

Nel luglio 2020 A.Z. veniva trasferito nuovamente nel carcere di Bari e sottoposto ad alta vigilanza. Il giudice di Bari, comunque, rigettava la domanda di scarcerazione, disponendosi quindi, nell'agosto del 2020, il trasferimento al carcere di S.M. Capua Vetere, struttura maggiormente attrezzata per curare i malati psichiatrici. In questo carcere, in data 26 settembre 2020 l'A.Z. tentava nuovamente il suicidio.

Si osserva che, pendendo il ricorso dinanzi alla CEDU, i difensori del ricorrente chiedevano alla stessa, ai sensi dell'art 39 del regolamento della Corte, l'adozione cautelare di misure provvisorie per far fronte in via immediata alla sua condizione di grave sofferenza psicologica. Tali richieste venivano tuttavia respinte.

La documentazione acquisita dopo l'ultimo tentativo di suicidio certificava che la condizione dell'A.Z. si era progressivamente stabilizzata e che il suo stato di salute, grazie alle cure intraprese ed alla sua maggiore collaborazione, erano migliorate e che egli manteneva comunque un rapporto stabile sia con gli psichiatri sia con gli psicologi della struttura carceraria.

- ***Violazione dell'articolo 3 della Convenzione***

Nel giudicare la fattispecie, sulla scorta della documentazione allegata, la Corte ha ritenuto di dover distinguere due diversi periodi di detenzione, pur tenendo presenti le osservazioni del Governo.

Per il *primo periodo* (4.7.2019-3.9.2020), anche con riferimento a precedenti della stessa Corte, si è ritenuto palesemente insufficiente il sostegno terapeutico dato al detenuto nel carcere di Bari, specie laddove emergeva con evidenza il deteriorarsi delle sue condizioni psichiatriche, dovendosi tenere conto altresì del notevole ritardo, rispetto alle prescrizioni impartite, degli interventi necessari



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

per far fronte alle intense esigenze terapeutiche "*… in quanto occorsero nove mesi per iniziare le osservazioni psichiatriche del ricorrente e sedici mesi per ottenere la decisione sulla richiesta di scarcerazione del ricorrente. Il Governo non ha invocato alcuna circostanza eccezionale che giustificasse tale ritardo*".

Per il *secondo periodo*, successivo al trasferimento a S.M. Capua Vetere, la Corte ha ritenuto *adeguate* tutte le misure predisposte a favore dell'A.Z., desumibili, tra l'altro, dal miglioramento delle condizioni del medesimo e della fattiva collaborazione di costui alle iniziative terapeutiche attivate in suo favore.

La Corte, considerati i fatti esposti, le argomentazioni delle parti e le sue conclusioni, ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 3 della Convenzione solo per il primo periodo di detenzione comminando conseguentemente, in conformità alla richiesta del ricorrente, la condanna al risarcimento in favore di costui per un importo gravato degli interessi in caso di ritardo nella corresponsione. Ha respinto, inoltre, i motivi di violazione dell'art. 5 § 1 della Convenzione sulla libertà e sicurezza personale, ritenendo che la doglianza non soddisfi le condizioni di ricevibilità di cui agli articoli 34 e 35 della Convenzione e non riveli alcuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli (si veda, in particolare, *Sy c. Italia*, n. 11791/20, §§ 118-24, 24 gennaio 2022).

- ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

La Corte ha condannato lo Stato convenuto a versare al ricorrente, entro tre mesi, una somma, pari a 10.000 euro oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale; nonché euro 8.000, oltre l'importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per le spese.

## MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte a titolo di equa soddisfazione, effettuato a cura delle autorità competenti, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

***Lombardi c. Italia - Sentenza 3 ottobre 2024 (Ricorso n. 80288/13)***
**Esito:**
**violazione dell'articolo 3 della Convenzione.**

## QUESTIONE TRATTATA

### Inadeguatezza delle cure mediche in regime carcerario di detenuto con grave stato di salute

La pronuncia della Corte riguarda l'ipotesi di un detenuto che, condannato cumulativamente per un lungo periodo di detenzione individuato tra il 2008 ed il 2020, non avrebbe ricevuto adeguate cure ed assistenza sanitaria pur essendo sofferente di una grava patologia ortopedica e neurologica che lo aveva anche privato della possibilità di autonoma deambulazione.

Nel periodo indicato, allo stesso era stata concessa per brevi periodi la *detenzione domiciliare* che gli aveva consentito di effettuare i prescritti cicli di fisioterapia ritenuti necessari per le sue condizioni. Rientrando, tuttavia, nella struttura penitenziaria il suo stato tornava a peggiorare poiché, in quella condizione, le cure erano risultate inadeguate ed insufficienti, benché egli avesse più volte richiesto di poter essere detenuto nella propria abitazione, senza tuttavia riscontrare esiti positivi da parte dei giudici di sorveglianza. Il ricorrente veniva scarcerato nel 2020.

- ***Violazione dell'articolo 3 della Convenzione.***

La Corte ha osservato che più volte, nel corso degli anni, rapporti medici e decisioni giudiziarie avevano segnalato la necessità di una regolare fisioterapia, tanto da giustificarsi la reiterazione della detenzione domiciliare, che tuttavia era stata largamente disattesa durante la detenzione carceraria in diversi istituti di pena. Anche con riferimento all'ultimo periodo di detenzione, la Corte rilevava come il Governo non avesse fornito alcuna prova che gli intervenuti sanitari, più volte prescritti a favore del detenuto, fossero stati a costui garantiti, nonostante il progressivo aggravarsi della sua condizione ed il suo diritto a riceverli.

Sulla scorta della documentazione prodotta, anche riferibile a consulenze che nel corso degli anni erano state effettuate, la Corte ha evidenziato che nell'ultimo periodo erano intervenute diverse proroghe della detenzione domiciliare a cagione del peggioramento del quadro clinico. In conclusione, ha ritenuto che vi sia stata una evidente violazione dell'art 3 della Convenzione, anche sulla scorta di un consolidato orientamento maturato su fattispecie similari (*Rooman c. Belgio n. 18052/11*).

- ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

La Corte, rilevato che le richieste del ricorrente per danni patrimoniali e per spese e costi non sono supportate da alcun documento pertinente, ha respinto le sue richieste al riguardo. Per i danni non



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

patrimoniali, la Corte ha accordato al ricorrente 8.000 euro, oltre a qualsiasi imposta eventualmente dovuta.

### MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte a titolo di equa soddisfazione, effettuato a cura dell'autorità competente, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***Lavorgna** c. Italia - Sentenza 7 novembre 2024 (Ricorso n. 8436/21)*

**Esito:**

**violazione dell'articolo 3 della Convenzione.**

### QUESTIONE TRATTATA

**Inadeguatezza delle cure mediche in regime carcerario al detenuto con grave stato di salute- Insufficienza indagine penale su presunti maltrattamenti.**

La pronuncia in esame riguarda la denuncia del ricorrente volta ad accertare dinanzi alla Corte la violazione dell'art 3 della Convenzione, in relazione a presunti maltrattamenti che costui avrebbe subito durante il ricovero presso un reparto psichiatrico ospedaliero e alla inadeguatezza dell'indagine penale che da tali eventi era scaturita, conclusasi con l'archiviazione del procedimento attivato nei confronti dei soggetti verso i quali egli aveva sporto denuncia.

Il ricorrente, afflitto da sindrome psicotica, tra l'altro indotta da abuso di sostanze, veniva ricoverato spontaneamente presso l'ospedale di Melzo su indicazione del suo psichiatra a cagione di una crisi psicotica acuta non altrimenti trattabile. Dopo alcuni giorni (7.10.2014), durante la visita dei suoi genitori e non potendo egli uscire dal nosocomio per il parere contrario dei sanitari, aggrediva gli stessi genitori ed il primario dell'ospedale, tanto che gli venivano conseguentemente applicate restrizioni meccaniche e richiesto il trattamento sanitario obbligatorio. Tali restrizioni fisiche (contenzione degli arti) venivano mantenute per otto giorni, seppure con diverse modalità, anche sulla scorta delle determinazioni dei medici risultanti dalla cartella clinica.

Il ricorrente, nel novembre 2015, presentava denuncia nei confronti di due medici dell'Ospedale di Melzo per i reati di cui agli artt. 572, 605 e 610 c.p.. In data 7.2.2019, la Procura della Repubblica di Milano, all'esito di consulenza psichiatrica, anche riguardante la conformità del



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

comportamento dei sanitari e del trattamento farmacologico alle linee guida e al protocollo in materia di contenzione fisica, chiedeva l'archiviazione. Con la successiva ordinanza del 21.7.2020 il GIP disponeva in conformità, nonostante l'opposizione del ricorrente, sul presupposto dell'insussistenza dei fatti reato oggetto dell'indagine, in quanto i medici non avevano commesso alcun errore di pratica terapeutica, avendo agito in conformità ai protocolli vigenti. Infatti, il periodo di restrizione, pur significativo, si era reso necessario per la situazione di grave concitazione psichiatrica del ricorrente che si era protratta nel tempo e, visti gli episodi di violenza ed aggressione che si erano ripetuti, lo stesso era stato inquadrato come *soggetto pericoloso*.

- ***Violazione dell'articolo 3 della Convenzione***

Per quanto riguarda il *primo profilo*, ricostruita l'intera vicenda, la Corte ha ritenuto che lo Stato non abbia provato, come era suo onere, la necessità di procrastinare le misure restrittive, anche considerato che tali misure erano state applicate "per un periodo straordinariamente lungo". In sintesi, non è stata data compiuta giustificazione alla determinazione dei sanitari di esporre a "dolore e sofferenza" il ricorrente, al di là della immediata necessità di evitare da parte di costui condotte violente verso sé stesso e verso gli altri, che certamente si erano inizialmente verificate.

Per quanto attiene al *secondo profilo*, la Corte ha sottolineato e ribadito che, al di là degli esiti del procedimento penale nei confronti dei sanitari (conclusosi con un provvedimento di archiviazione), attivato in forza della ricordata denuncia del ricorrente, gli Stati hanno il precipuo obbligo di svolgere indagini efficaci sulle accuse di trattamenti degradanti da parte di propri agenti.

In particolare, la Corte ha inteso confermare, sulla scorta di precedenti giurisprudenziali, che l'effettività di un'indagine impone che la stessa sia adeguata, pronta e di ragionevole celerità, garantendo altresì alla vittima di poter partecipare e fornire un contributo alle indagini stesse, circostanza, quest'ultima, non riscontrabile nell'attività investigativa che aveva poi condotto all'archiviazione. Per la Corte, al fine di individuare un profilo di violazione della norma convenzionale, è risultata decisiva la circostanza del decorso di ben tre anni e quattro mesi tra la presentazione della denuncia da parte del ricorrente (25.11.2015) e la richiesta di archiviazione da parte del PM, termine assolutamente incompatibile con le fondamentali esigenze sopra richiamate.

La Corte, con ampia motivazione in gran parte fondata sul consolidato principio secondo cui il ricorso alla forza fisica nei confronti delle persone private della libertà, non resasi strettamente necessaria in relazione alla condotta posta in essere, svilisce la dignità umana, ha concluso per l'avvenuta violazione dell'art. 3 della Convenzione sia sotto il profilo sostanziale che processuale.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

➢ ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

La Corte ha condannato lo Stato convenuto a risarcire al ricorrente 41.600 euro, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale; nonché 8.000 euro, oltre l'importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per le spese.

**MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE**

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte a titolo di equa soddisfazione, effettuato a cura dell'autorità competente, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito *Italgiureweb* della Corte di cassazione.

### 3.1.2. In materia di applicazione retroattiva di leggi ad un procedimento giudiziario pendente e diritto ad un equo processo (Art. 6 della Convenzione e art. 1 Protocollo n. 1 della Convenzione)

***Alunni e altri** c. Italia - Sentenza 11 gennaio 2024 (Ricorso n. 16505/22 e altri 9 ricorsi)*

**Esito:**

**violazione dell'articolo 6, §1, della Convenzione;**

**violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione.**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Omessa o tardiva esecuzione delle ordinanze finalizzate alla esecuzione di decisioni o sentenze pronunciate ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 ("legge Pinto").**

Nella causa trattata dalla Corte, i ricorrenti avvocati, avendo anticipato le spese legali per conto dei loro assistiti (avvocati antistatari), spese che erano state riconosciute da ordinanze di assegnazione finalizzate all'esecuzione di decisioni o sentenze pronunciate ai sensi della legge Pinto, hanno lamentato l'omessa o tardiva esecuzione delle menzionate ordinanze.

➢ ***Violazione dell'articolo 6, § 1, della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1***

In ordine al ricorso n. 16505/22, il Governo ha sostenuto che le doglianze del ricorrente dovevano rigettarsi in quanto infondate, poiché la relativa sentenza domestica (emessa dal Tribunale di Roma in data 21 gennaio 2020) era stata eseguita a settembre 2022, quando al ricorrente erano già state integralmente pagate le somme riconosciutegli.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Relativamente ai ricorsi nn. 22217/22, 22219/22, 22221/22 e 24887/22, il Governo ha eccepito che i ricorrenti non avevano prodotto né la dichiarazione contenente le informazioni indefettibili al fine di consentire all'amministrazione di erogare il pagamento del credito degli antistatari, né la relativa documentazione di supporto, come invece esige la prescrizione di cui all'art. 5-*sexies* della legge Pinto.

Infine, il Governo ha affermato in via generale che i pagamenti sono stati effettuati in ordine cronologico sulla base della data di ricezione delle menzionate dichiarazioni.

Ribadendo che l'esecuzione di una sentenza interna consta della natura di adempimento rilevante ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, la Corte ha fatto rinvio alla propria pregressa giurisprudenza in ordine alla omessa o tardiva esecuzione delle sentenze interne aventi carattere di definitività (cfr. *Hornsby c. Grecia*, n. 18357/91, §40, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-II).

Inoltre, poiché le ordinanze di assegnazione contemplavano specifici provvedimenti, la Corte ha ritenuto che esse costituissero "beni" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 accluso alla Convenzione.

Con specifico riferimento al ricorso n. 16505/2022, la Corte ha constatato che, come indicato dal ricorrente, egli aveva prodotto all'amministrazione (in data 7 febbraio 2020) la dichiarazione unitamente alla documentazione di supporto *ex* art. 5-*sexies* della legge Pinto. Tuttavia, l'ordinanza di assegnazione dei crediti è stata eseguita soltanto in data 29 settembre 2022 (ossia con un ritardo di due anni e sette mesi).

Attesa la costante giurisprudenza della Corte, il citato ritardo deve ritenersi eccessivo (si veda, *ex multis*, *Kosheleva a altri c. Russia*, n. 9046/07, §19, 17 gennaio 2012) e il pagamento finale delle somme assegnate al ricorrente non può sanare il lungo arco temporale di inosservanza della sentenza da parte dell'amministrazione debitrice (si veda, *ex multis*, *Scordino c. Italia* (n. 1) [GC], N. 369813/97, § 198, CEDU 2006-V).

In ordine ai ricorsi nn. 22217/22, 22219/22, 22221/22 e 24887/22, la Corte ha ribadito la legittimità della richiesta rivolta alla parte vittoriosa di porre in essere determinati atti procedurali al fine di riscuotere il credito, sia nelle ipotesi di esecuzione volontaria della sentenza da parte dello Stato che nei casi di esecuzione forzata della medesima (si veda *Shvedov c. Russia*, n. 69306/01, §§ 29-37, 20 ottobre 2005). Pertanto, non appare certamente irragionevole che le autorità richiedano al ricorrente la produzione di una documentazione supplementare, purché essa sia finalizzata a consentire o ad accelerare l'esecuzione di una sentenza (si veda, *ex multis*, *Kosmidis e Kosmidou c. Grecia*, n. 32141/04, § 24, 8 novembre 2007): ne origina, dunque, che una condotta creditoria non collaborativa può costituire un ostacolo alla tempestiva esecuzione di una sentenza, attenuando la responsabilità dello Stato per il ritardo. Coerentemente con le menzionate considerazioni, la Corte



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

può apprezzare la legittimità dell'obbligo gravante sul creditore di trasmettere la dichiarazione contenente determinate informazioni *ex* art. 5 della legge Pinto (previsione che il Governo assume coerente con la necessità di procedere celermente al pagamento da parte dello Stato delle somme accordate dai tribunali domestici).

Inoltre, la Corte ha osservato che il modello di dichiarazione adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze n. 120738 del 28 ottobre 2016 esige espressamente, per il pagamento delle spese legali sopportate nell'ambito dei procedimenti "Pinto", che il creditore fornisca talune informazioni ("*Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione [...] attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta*", reca l'art. 5-*sexies*, comma 1, della legge Pinto).

Relativamente al succitato obbligo, la Corte ha dichiarato che la seconda ricorrente del ricorso n. 22221/22 (sig.ra Di Molfetta) ha indicato di aver trasmesso la dichiarazione ex art. 5-*sexies* due volte, in entrambi i casi senza allegare la prescritta documentazione di supporto.

Relativamente al secondo ricorrente del ricorso n. 22221/22 (sig. Alunni) e ai ricorrenti dei ricorsi nn. 22217/22, 22219/22 e 24887/22, essi hanno correttamente prodotto la dichiarazione e la documentazione di supporto ai sensi dell'art. 5-*sexies* della legge Pinto: a costoro, dunque, non può addebitarsi l'omessa esecuzione delle ordinanze di assegnazione.

La Corte, inoltre, ha ribadito che il periodo di mancata esecuzione decorre dall'epoca di presentazione della dichiarazione da parte dei ricorrenti.

In ordine al rilievo del Governo relativo ai ricorsi nn. 22202/22, 22214/22, 22222/22, 24454/22 e 24891/22, la Corte ha ritenuto che la complessità della procedura interna di esecuzione o il sistema di gestione del bilancio statale non possono esonerare lo Stato dall'obbligo convenzionale di garantire a tutti il diritto all'esecuzione, entro un termine ragionevole, di una decisione giudiziaria vincolante ed esecutiva. Spetta agli Stati organizzare il proprio ordinamento giuridico in modo tale da consentire alle autorità competenti di adempiere a tale obbligo tempestivamente (si veda, *ex multis*, *Comingersoll S.A. c. Portogallo* [GC], n. 35382/97, § 24, CEDU 2000-IV).

In conclusione, la Corte ha ritenuto che le doglianze sollevate dalla seconda ricorrente nel ricorso n. 22221/22 siano manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35, § 3, lettera a) della Convenzione, mentre le doglianze sollevate dai restanti ricorrenti non incorrono in alcun motivo di irricevibilità.

Nelle cause di principio *Ventorino c. Italia* (n. 357/07, 17 maggio 2011), *De Trana c. Italia* (n. 64215/01, 16 ottobre 2007), *Nicola Silvestri c. Italia* (n. 16861/02, 9 giugno 2009), *Antonetto c. Italia* (n.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

15918/89, 20 luglio 2000) e *De Luca c. Italia* (n. 43870/04, 24 settembre 2013), la Corte aveva già riscontrato violazioni in ordine alla mancata o tardiva esecuzione delle sentenze interne e dall'esame della documentazione in suo possesso non sono venuti in rilievo elementi idonei a condurla a distinte conclusioni sul merito delle doglianze sollevate nei ricorsi. In ragione della sua pregressa giurisprudenza, la Corte ha concluso che nei casi di specie l'amministrazione non abbia compiuto tutti quegli sforzi che sarebbero stati necessari a garantire la integrale e tempestiva esecuzione delle ordinanze, concretandosi pertanto una violazione dell'articolo 6, §1, della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 accluso alla medesima.

- ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

Tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e della sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, le sentenze *Ventorino*, *De Trana*, *Nicola Silvestri*, *Antonetto* e *De Luca*, tutte sopra citate), la Corte ha ritenuto ragionevole accordare la somma di 4.250 euro per i ricorsi riuniti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (oltre all'importo eventualmente dovuto a titolo d'imposta) e quella di 250 euro da pagare congiuntamente ai ricorrenti di tutti i ricorsi riuniti nella sentenza (oltre all'importo eventualmente dovuto a titolo d'imposta).

## MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, per la gran parte delle pronunce si è provveduto, a cura dell'autorità competente, alla liquidazione dei danni non patrimoniali e delle spese, secondo le previsioni e quantificazioni riportate nelle diverse pronunce.

Quanto alle misure generali la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***Bigioni e altri c. Italia - Sentenza 18 gennaio 2024 (Ricorsi nn. 39182/11 e altri 250 ricorsi)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 6, § 1 della Convenzione.**

## QUESTIONE TRATTATA

**Intervento legislativo con efficacia retroattiva su giudizio in corso – Assenza di un motivo di interesse generale- Ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia.**



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

La pronuncia riguarda l'applicazione retroattiva dell'articolo 2, comma 503, della legge n. 244 del 2007 mentre i procedimenti avviati dai ricorrenti erano ancora pendenti (cfr. tabella allegata alla sentenza oggetto della presente sintesi). I fatti e gli elementi di diritto interno pertinenti sono delineati nella sentenza *Vainieri e altri c. Italia*, n. 15550/11, 14 dicembre 2023.

In sintesi, i ricorrenti avevano richiesto all'INPS la rivalutazione del proprio trattamento pensionistico sulla base dei coefficienti previsti dal D.M. del 2003 e a seguito di diniego avevano adito i giudici nazionali.

Nel corso del procedimento, alcuni ricorrenti sono deceduti e i loro eredi hanno espresso il desiderio di mantenere i ricorsi e, considerata la mancata opposizione del Governo a questa domanda e la manifestazione dell'interesse legittimo a proseguire i ricorsi, la Corte ha accettato che il ricorso fosse proseguito dagli eredi (si veda *Janowiec e altri c. Russia* [GC], nn. 55508/07 e 29520/09, § 101, CEDU 2013).

- ***Violazione dell'articolo 6, § 1, della Convenzione.***

I ricorrenti hanno lamentato l'intervento dello Stato nel corso del procedimento dinanzi ai giudici interni, in violazione dei principi di preminenza del diritto e di certezza giuridica, nonché in violazione del diritto a un processo equo, invocando a tale scopo la violazione dell'articolo 6, § 1, della Convenzione.

I principi generali relativi alla legislazione volta a influenzare l'esito giudiziario di una controversia sono stati riassunti nelle cause *Vegotex International S.A. c. Belgio* [GC], n. 49812/09, 3 novembre 2022, *D'Amico c. Italia*, n. 46586/14, 17 febbraio 2022 e *Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia* [GC], nn. 24846/94 e altri 9, CEDU 1999 VII.

Peraltro, nella sentenza *Vainieri e altri*, sopra citata, la Corte ha accertato che vi è stata violazione dell'articolo 6, § 1, della Convenzione in merito a questioni simili a quelle oggetto di causa. In particolare, dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano indurla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza delle doglianze.

Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ha osservato che le ragioni addotte dal Governo non fossero sufficienti per giustificare l'intervento legislativo nel caso di specie, cosicché ha dichiarato la violazione dell'articolo 6,§ 1, della Convenzione.

- ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

Avuto riguardo ai documenti a disposizione e in linea con la sua giurisprudenza *Vainieri e altri*, *supra* citata, la Corte ha considerato ragionevole accordare ai ricorrenti, che hanno presentato e



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

suddiviso per voci le loro domande di equa soddisfazione, gli importi che sono analiticamente enumerati nella tabella allegata alla sentenza. Per il resto, la Corte ha rigettato le domande.

Pertanto, la Corte ha condannato lo Stato convenuto a versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate dalla succitata tabella e, a decorrere della scadenza del predetto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

## MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, per la gran parte dei ricorrenti si è provveduto, a cura dell'autorità competente, alla liquidazione dei danni non patrimoniali e delle spese, secondo le previsioni e quantificazioni riportate nelle diverse pronunce.

Quanto alle misure generali la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***Azzano e altri c. Italia - 25 aprile 2024 (Ricorso n. 53453/22)***
**Esito:**
**violazione dell'articolo 6, § 1 e dell'art. 1 Prot. 1 alla Convenzione.**

## QUESTIONE TRATTATA

**Intervento legislativo con efficacia retroattiva su giudizio in corso – Assenza di un motivo di interesse generale- Ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia.**

La pronuncia riguarda un caso di applicazione retroattiva della legge finanziaria (art. 1, comma 218, Legge 23 dicembre 2005 n. 266/2005) ai procedimenti pendenti.

- ***Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.***

La Corte per alcuni dei ricorrenti (L. Azzano, A. Frattolin e L. Puppo) ha proceduto all'esame della richiesta governativa di rimozione dei ricorsi dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione. In particolare, Il Governo ha riconosciuto la violazione dell'articolo 6, § 1, della



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 accluso alla Convenzione medesima e si è offerto di versare il 40% delle somme accordate a tali ricorrenti con sentenza n. 133/2005 della Corte di appello di Trieste.

Conseguentemente, la Corte ha invitato il Governo a cancellare i ricorsi dal ruolo a norma dell'articolo 37, § 1, lettera c) della Convenzione. La Corte ha rilevato inoltre che il Governo ha proposto di versare 76 euro (EUR) a ricorso per le spese, oltre l'importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta. In caso di mancato pagamento di tali somme entro il summenzionato termine, il Governo si è impegnato a pagare un interesse semplice su di esse, a decorrere dalla scadenza di tale termine fino al versamento, a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Corte si è dichiarata convinta che il rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione e nei suoi Protocolli non le imponga di proseguire l'esame del ricorso nella parte contemplata dalle dichiarazioni unilaterali (articolo 37, § 1 in fine, della Convenzione), ribadendo, al contempo, che qualora il Governo non ottemperi alle condizioni delle sue dichiarazioni unilaterali, il ricorso può essere iscritto nuovamente a ruolo in conformità all'articolo 37, § 2, della Convenzione (si veda *Josipović c. Serbia* (dec.), n. 18369/07, 4 marzo 2008).

- ***Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'art. 1 Prot. n. 1***

Per altri ricorrenti (M. Babuin, L. Clementi, C. Damo, S. Nassutti, L. Perissinotti e R. Salvoni), la Corte ha esaminato i motivi di doglianza dedotti, tra cui l'applicazione retroattiva dell'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005 n. 266/2005 a procedimenti pendenti che avrebbe violato il loro diritto a un equo processo, privandoli di un loro bene nella misura in cui questa abbia risolto la controversia tra i ricorrenti medesimi e le autorità amministrative con effetto di definitività.

Nel merito dell'asserita violazione dell'articolo 6, § 1, della Convenzione e dell'art. 1 Prot. n. 1 alla Convenzione, la Corte ha osservato che, in linea di principio, non è precluso al legislatore domestico il potere di disciplinare retroattivamente quei diritti che sono sorti in ragione di una normativa preesistente. Tuttavia, i principi dello Stato di diritto e del giusto processo ostano a che il legislatore possa disporre la retroattività delle nuove norme al fine di ingerirsi nell'amministrazione della giustizia con riferimento a delle controversie pendenti nelle quali lo Stato medesimo sia parte controvertente, salvo la sussistenza di forti motivazioni connesse alla tutela dell'interesse generale (motivazioni che sono oggetto di valutazioni particolarmente severe da parte della Corte, come si rileva dall'esame di Corte EDU *Vegotex International S.A. c. Belgio* [GC], n. 49812/09, §§ 92-93, 3 novembre 2022).



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

In coerenza con la pregressa giurisprudenza della Corte in ordine all'applicazione retroattiva dell'articolo 1, comma 218, legge n. 266 del 2005 (di cui alle sentenze *Cicero e altri c. Italia*, n. 29483/11 e altri 4, §§ 31-33, 30 gennaio 2020; *De Rosa e altri c. Italia*, n. 52888/08 e altri 13, §§ 48-54, 11 dicembre 2012; e *Agrati e altri c. Italia*, nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09, §§ 59-66, 7 giugno 2011), la Corte ha ritenuto che, date le circostanze del caso, l'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 abbia risolto il merito della controversia tra i ricorrenti e lo Stato nei tribunali nazionali con effetto retroattivo definitivo e che l'intervento del legislatore non fosse giustificato da alcun motivo imperativo di interesse generale.

Nel rilevare la violazione dell'articolo 6, § 1 della Convenzione, la Corte ha tuttavia affermato l'insussistenza della violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, osservando che dalla documentazione disponibile risulta che l'ingerenza non abbia avuto effetti sull'anzianità dei ricorrenti e, conseguentemente, che essi non abbiano subito alcuna perdita finanziaria. Pertanto, la censura è stata rigettata.

- ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione***.

Tenuto conto della sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, *Agrati e altri c. Italia* (equa soddisfazione), nn. 43549/08 e altri 2, 8 novembre 2012, *De Rosa e altri*, sopra citata, §§ 48-54, *Caligiuri e altri c. Italia*, nn. 657/10 e altri 3, §§ 41-55, 9 settembre 2014, e *Cicero e altri*, anch'essa sopra citata) e avuto riguardo alle conclusioni raggiunte in relazione alle doglianze sollevate ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, la Corte ha ritenuto che non debba essere accordato ai ricorrenti alcun risarcimento del danno patrimoniale e che la constatazione della violazione sia sufficiente a ristorarli dell'eventuale danno non patrimoniale subito in conseguenza della violazione dei loro diritti di cui all'articolo 6 della Convenzione.

Riguardo alle spese, considerando la natura ripetitiva dei ricorsi, la Corte ha concluso ritenendo ragionevole accordare 250 euro a ciascun ricorrente, ad eccezione dei tre ricorrenti L. Azzano, A. Frattolin e L. Puppo.

## MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, per la gran parte dei ricorrenti si è provveduto, a cura dell'autorità competente, alla liquidazione dei danni non patrimoniali e delle spese, secondo le previsioni e quantificazioni riportate nelle diverse pronunce.

Quanto alle misure generali la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito *Italgiureweb* della Corte di cassazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

***Albanese* + *altri c. Italia - Sentenza 25 aprile 2024 (Ricorso 38583/13)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 6 §1 e articolo 1 Prot. n. 1 alla Convenzione.**

## QUESTIONE TRATTATA

**Trattamento accessorio dipendenti ente comunale - Incentivi in materia di appalto ed oneri contribuitivi - Norma di interpretazione autentica contenuta nella legge finanziaria**

La Corte è stata chiamata a giudicare sul ricorso di numerosi dipendenti del Comune di Reggio Emilia che denunciavano la violazione dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 1 Prot. n. 1 della Convenzione, in quanto una disposizione della Legge finanziaria del 2005 (art 1, comma 207) aveva disciplinato, con norma di interpretazione autentica, l'ambito di applicazione di un beneficio accessorio a titolo di incentivo per il lavoro da costoro prestato su progetti municipali, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 109 del 1994. Per tale trattamento, non superiore all'1,5% dell'importo previsto dalle gare di appalto e ripartito tra tutti i dipendenti interessati, pendeva da tempo un procedimento attivato dai medesimi ricorrenti nei confronti del Comune di Reggio Emilia proprio sull'applicazione di tale ultima legge anche sulla parte contributiva non applicata dall'ente.

A seguito di articolato contenzioso, la Corte di cassazione, con sentenza dell'8.11.2012, nel decidere la preesistente controversia e sulla scorta della sola applicazione della legge finanziaria del 2005, sul punto sfavorevole ai ricorrenti, accoglieva il ricorso del Comune avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 2.7.2008, confermativa della decisione del Tribunale di Reggio Emilia già favorevole ai ricorrenti.

- ***Violazione dell'articolo 6 §1 e articolo 1 Prot. n. 1 della Convenzione***

La Corte ha dovuto affrontare le nota e dibattuta questione della possibilità che l'adozione di una legge con efficacia retroattiva possa influenzare l'esito giudiziario di una controversia già in corso, evenienza che potrebbe costituire una ingiustificabile ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, originata da un interesse finanziario dell'amministrazione.

Richiamando il suo consolidato orientamento, la Corte ha ricordato che il solo interesse finanziario dell'amministrazione non permette, in linea di principio, di giustificare un intervento retroattivo del legislatore idoneo a determinare l'esito di processi in corso, né risulta essere stato rappresentato dalla parte resistente un effettivo e concreto pericolo all'equilibrio finanziario dello Stato (cfr. *Vegotex International S.A. c. Belgio [GC], n. 49812/09, 3 novembre 2022, D'Amico c. Italia, n. 46586/14, 17 febbraio 2022 e Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia [GC], nn. 24846/94*).



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

In tal senso, sulla scorta del principio fissato dall'art 6 §1 della Convenzione, la doglianza dei ricorrenti è stata ritenuta fondata in quanto nulla giustificava l'applicabilità nei loro confronti di una legge con efficacia retroattiva, che dovrebbe fondarsi su circostanze eccezionali, ritenute nel caso di specie insussistenti. L'intervento della legge finanziaria ha, invece, impedito ai giudici nazionali di pronunciarsi sull'interpretazione dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 109 del 1994, con l'effetto di decidere definitivamente l'esito delle controversie, in favore del Comune e a danno dei ricorrenti.

La Corte ha dunque constatato la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e ha condannato lo Stato convenuto a versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla sentenza.

Contestualmente, la Corte ha ritenuto infondata la dedotta violazione dell'art 1 del Protocollo n. 1 con riferimento al mancato rispetto di un bene fondamentale dei ricorrenti, in quanto la disposizione in contestazione non ha compromesso l'importo dello stipendio di base percepito dai ricorrenti, né l'impatto sul loro trattamento accessorio è stato rilevante (superiore al 50%). Pertanto, ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano dovuto sostenere un onere sproporzionato ed eccessivo.

- ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione***

All'esito della accertata violazione e deliberando in via equitativa, la Corte ha riconosciuto gli importi indicati nella tabella allegata alla sentenza per perdita di *chance*. Inoltre, ha dichiarato doversi liquidare per ciascun ricorrente la somma di 900 euro per danno morale, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma.

Infine, per quanto riguarda le spese, la Corte ha rammentato che un ricorrente può ottenerne il rimborso solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, gli avvocati dei ricorrenti non hanno prodotto alcun documento attestante l'impegno dei clienti a pagare gli onorari indicati e, dunque, la Corte ha respinto la domanda formulata a questo titolo.

## MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte a titolo di equa soddisfazione è stato effettuato a cura delle autorità competenti solo per i ricorrenti che hanno presentato la documentazione richiesta.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

***Oriani c. Italia – Sentenza del 20 giugno 2024 (Ricorso n. 312/17)***

***Esito:***

**violazione dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Intervento legislativo con efficacia retroattiva su giudizio in corso – Assenza di imperativi motivi di interesse generale – Ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia.**

La sentenza ha affrontato la questione della legittimità di un intervento legislativo idoneo a modificare, a sfavore di un cittadino, gli esiti di un processo in corso, nel quale erano stati già emessi provvedimenti che riconoscevano la fondatezza delle ragioni del medesimo. Come già in altri precedenti di rilievo, la Corte è stata chiamata a valutare se una norma con efficacia retroattiva possa costituire una ingiustificabile ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, ciò integrando una patente violazione del diritto del cittadino di accesso al processo ai sensi dell'art. 6 §1 della Convenzione.

Il caso in esame riguardava il ricorso di un ex magistrato della Corte dei conti che, nominato commissario straordinario per la gestione del piano di rientro del Comune di Roma nel maggio del 2010, in applicazione della legge n. 191 del 2009, era stato poi sollevato dall'incarico con decreto di revoca del 22 settembre 2010. Avverso tale provvedimento, l'interessato aveva proposto ricorso al TAR per il Lazio, che annullava il decreto di revoca con sentenza del 16 dicembre 2010, poi confermata dal Consiglio di Stato. Nel frattempo, con decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010 veniva modificato l'art 2, comma 196 *bis*, della citata legge n. 191 del 2009, con l'aggiunta di una previsione che disponeva che il Commissario straordinario dovesse essere in possesso di determinati requisiti di professionalità acquisti nel settore privato ed in forza di essa, con decreto del 4 gennaio 2011, l'incarco del ricorrente veniva nuovamente revocato. Anche contro tale provvedimento veniva proposto ricorso al TAR che sollevava questione di legittimità costituzionale, poi accolta (cfr. Corte cost. sentenza n. 191 del 4 luglio 2014). Con tale pronuncia – sul presupposto che la norma contestata era entrata in vigore in un momento in cui il giudizio avviato dal ricorrente era pendente – veniva dichiarata la violazione del principio del giusto processo sancito dall'art 111 della Costituzione, tanto più che quell'intervento legislativo, in assenza di un significativo interesse di natura generale, era evidentemente risultato determinante per l'esito della controversia in atto.

Nel 2015 veniva nuovamente adottata la revoca dell'incarico, contro la quale insorgeva nuovamente il ricorrente a cui il Tar riconosceva il diritto al risarcimento del danno per il periodo successivo alla sentenza della Corte costituzionale (2014) e non anche per quelli anteriori e cioè dal



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

gennaio del 2011 allorquando, in forza della richiamata modifica legislativa, era stato nuovamente revocato dell'incarico originariamente conferito.

Con il ricorso alla Cedu il ricorrente lamenta la lesione del diritto ad un processo equo, integrata già dalla revoca del 2011, sostenendo di non aver ottenuto, malgrado la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, una riparazione adeguata.

- ***Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione***

Nell'accogliere il ricorso, la Corte, proprio sulla scorta della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, comma 196 *bis* sopra richiamato, ha accertato che "*l'intervento legislativo in questione, che regolamentava definitivamente in maniera retroattiva il merito della controversia tra il ricorrente e lo Stato dinanzi alle giurisdizioni interne, non era giustificato da imperativi motivi di interesse generale*", integrandosi così la violazione del principio convenzionale.

La Corte ha, altresì, riconosciuto la violazione di cui all'art 1 Prot. 1 allegato alla Convenzione con rifermento alla mancata corresponsione degli emolumenti a cui il ricorrente aveva diritto e che, sotto ogni profilo, dovevano qualificarsi come un "*bene*", nei sensi di cui alla norma convenzionale, ingiustificatamente leso.

- ***Applicazione dell'articolo 41 della convenzione***

All'esito della acclarata violazione, la Corte ha ritenuto che l'interessato abbia subìto un pregiudizio materiale. Nondimeno, ha riconosciuto il danno morale subito dal ricorrente, al quale non è possibile porre rimedio con la semplice constatazione della violazione della norma convenzionale. Pertanto, deliberando in via equitativa, la Corte ha ritenuto ragionevole accordare al ricorrente la somma complessiva di euro 120.000 per i danni subiti (morali e materiali); nonché la somma di euro 10.000 per le spese del procedimento.

## MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte a titolo di equa soddisfazione, effettuato a cura delle autorità competenti, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

***Ragagnin c. Italia - Sentenza 20 giugno 2024 (Ricorso n. 58436/19)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 1 Protocollo n. 1 della Convenzione**

## QUESTIONE TRATTATA

### Trattamento pensionistico - Sopravvenuta norma legislativa di interpretazione autentica

Nella causa trattata dalla Corte, il ricorrente ha lamentato che la promulgazione della legge n. 296 del 2006, il cui articolo 1, comma 777, stabilisce i criteri per il calcolo della sua pensione, avrebbe costituito un'ingerenza ingiustificata nei suoi beni, in violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

Il ricorrente, in conformità a una Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale del 1962, aveva trasferito in Italia i contributi pensionistici versati in Svizzera. Il calcolo della sua pensione da parte dell'INPS, che utilizzava un livello di retribuzione teorica invece della sua retribuzione effettiva, comportava una riparametrazione sulla base del rapporto esistente tra i contributi versati in Svizzera e quelli versati in Italia. Il salario figurativo alla base del calcolo, secondo il ricorrente, aveva comportato come risultato una pensione molto inferiore a quella che avrebbe dovuto percepire. Tale situazione era simile a quella di diversi pensionati, che avevano presentato ricorso ai tribunali nazionali sostenendo che il metodo di calcolo dell'INPS era contrario alla Convenzione italo-svizzera. Mentre tali procedimenti erano pendenti, il 1°gennaio 2007 entrò in vigore la legge n. 296 del 2006 che, fornendo un'interpretazione autentica del quadro giuridico, diede conferma dei metodi di calcolo utilizzati dall'INPS.

Il ricorrente instaurava in data 14 febbraio 2007 un giudizio dinanzi al Tribunale di Patti, il quale, il 7 giugno 2019, rigettava le sue richieste in ragione, appunto, dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006.

- ***Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1***

La Corte ha osservato che circostanze pressoché identiche hanno dato luogo a violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione nella causa *Stefanetti e altri c. Italia* (n. 21838/10 e altri 7, del 15 aprile 2014), non ritenendo di discostarsi, nel presente ricorso, dalla conclusioni cui era pervenuta con la decisione richiamata.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

- ***Applicazione dell'articolo 41***

Il ricorrente aveva chiesto 715.328,29 euro per il danno patrimoniale, 25.000 euro per il danno non patrimoniale e 5.000 euro per le spese sostenute dinanzi ai tribunali nazionali e alla Corte. Il Governo ha contestato le richieste in quanto eccessive, sostenendo che il ricorrente avesse diritto, al più, a un risarcimento complessivo di 194.100 euro.

La Corte, osservando che le parti hanno fornito calcoli divergenti su quanto il ricorrente avrebbe ottenuto in assenza della legge contestata, evidenzia come il Governo non abbia fornito spiegazioni a tale riguardo, né abbia presentato calcoli dettagliati effettuati dall'INPS come aveva fatto in precedenti giudizi (cfr. *Stefanetti e altri* (equa soddisfazione), sopra citata, §§ 22-23).

La Corte osserva che le somme in discorso comprendono sia la pensione spettante al ricorrente dal 1° luglio 1995 alla data del suo decesso, avvenuto il 17 settembre 2021, che la pensione di reversibilità spettante a sua moglie dopo tale data. Rispetto a queste ultime, tuttavia, la Corte ritiene che la moglie non abbia sollevato alcuna doglianza nel proprio interesse e che sia stata constatata una violazione soltanto in ordine alla pensione dell'iniziale ricorrente.

Pertanto, la Corte ha riconosciuto un danno patrimoniale di 234.000 euro, calcolato sulla base degli importi invocati dal ricorrente per il solo periodo anteriore al decesso, e deliberando in via equitativa, e ha altresì riconosciuto 5.000 euro per il danno non patrimoniale, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.

## MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte ed effettuato a cura delle autorità competenti ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### 3.1.3. In materia di diritto ad un equo processo e tutela dei beni con riferimento alla mancata esecuzione di decisioni giudiziarie interne (art. 6 della Convenzione e art. 1 Protocollo n.1 della Convenzione)

***Analisi cliniche BIOS di G. Passarelli e altri c. Italia - 18 gennaio 2024***

***(Ricorsi nn. 65672/12 e altri 14)***

**Esito:**

**violazione dell'art. 6, § 1 e dell'art. 13 della Convenzione.**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Mancata o tardiva esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali interni favorevoli ai ricorrenti.**

La pronuncia riguarda la mancata o tardiva esecuzione di provvedimenti giurisdizionali interni e, dunque, la violazione dell'articolo 6, § 1, della Convenzione.

- ***Violazione dell'articolo 6, § 1, della Convenzione.***

In primo luogo, la Corte EDU ha rammentato che la corretta e tempestiva esecuzione delle pronunce giurisdizionali è elemento facente parte del "processo" ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. Coerentemente, ha fatto rinvio alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n.64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che oggetto del presente giudizio.

Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non ha ravvisato fatti o argomentazioni tali da indurla a giungere ad una diversa conclusione per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza delle doglianze sottoposte al suo esame. Avuto riguardo alla giurisprudenza rilevante in materia, infatti, la Core ha ritenuto che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti. Di conseguenza, ha ritenuto le doglianze ricevibili e ha riscontrato una violazione dell'articolo 6, § 1, della Convenzione.

Alcuni ricorrenti hanno formulato anche altre doglianze sotto il profilo dell'articolo 6, § 1 (diritto di accesso a un tribunale) e dell'articolo 13 della Convenzione, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ha ritenuto non necessario esaminare separatamente tali doglianze.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

- ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione***.

La Corte ha dichiarato che lo Stato convenuto deve, entro tre mesi, garantire con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla sentenza. Inoltre, ha dichiarato che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla sentenza e che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

**MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE**

Sotto il profilo delle misure individuali, per la gran parte dei ricorrenti si è provveduto, a cura dell'autorità competente, alla liquidazione dei danni non patrimoniali e delle spese, secondo le previsioni e quantificazioni riportate nelle diverse pronunce.

Quanto alle misure generali, le sentenze in oggetto si inquadrano nell'ambito della più vasta e complessa tematica del *vulnus* arrecato all'effettività della tutela apprestata dalla Convenzione, a causa della mancata o ritardata esecuzione delle sentenze nazionali che accertano crediti, esigibili, rimasti insoddisfatti. Ciò, in particolare, alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU, consolidata nell'affermare che un credito costituisce un "bene" ai sensi dell'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione, se è sufficientemente accertato per essere esigibile.

Infine, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

### 3.1.4. In materia di diritto ad un equo processo sotto il profilo dell'equità intrinseca del processo: pubblicità delle udienze, imparzialità del giudice ed eccessivo formalismo (violazione articolo 6 della Convenzione).

***Patricolo e altri 2 c. Italia – Sentenza del 23 maggio 2024 (Ricorso n. 37943/17- 54009/18- 20655/19)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione**



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

**QUESTIONE TRATTATA**

**Eccessivo formalismo dei giudizi interni - Declaratoria di improcedibilità - Compromissione del diritto fondamentale dell'accesso ad un giudizio.**

Nella sentenza in esame sono stati riuniti tre diversi ricorsi per tre distinte fattispecie, tutte comunque riconducibili alla prospettata violazione dell'art 6 § 1 della Convenzione. Nei ricorsi vengono censurate alcune decisioni di improcedibilità della Corte di cassazione per vizi formali, in quanto i ricorrenti non avevano depositato in cancelleria la relazione di notificazione delle sentenze oggetto di impugnazione in conformità ai requisiti formali ed ai termini previsti dalla legge o avevano depositato una copia cartacea delle sentenze impugnate, unitamente alla relazione di notificazione, loro inviate per posta elettronica.

Nei distinti ricorsi dinanzi alla Cedu i ricorrenti hanno, pertanto, denunciato che le rispettive decisioni della Corte di cassazione peccavano di eccessivo formalismo e limitavano indebitamente il loro diritto alla giustizia, in violazione del fondamentale principio convenzionale sancito nella norma sopra richiamata.

Stante la diversità della fattispecie la Corte ha affrontato partitamente i tre diversi ricorsi tanto da giungere a diverse conclusioni sulle dedotte violazioni.

- ***Violazione dell'articolo 6 § 1 e 13 della Convenzione***

I riferimenti normativi che la Corte ha dovuto innanzitutto tenere presenti sono stati gli artt. 325, 326, 370 e 372 c.p.c. nonché la L. 21.1.1994 n. 53 regolante i depositi degli atti processuali da parte degli avvocati anche mediante le modalità telematiche ed inoltre l'art 23 del d.lgs. 7.3.2005 n. 82 contenente le disposizioni relative alle copie analogiche dei documenti informatici.

La Corte, invero, ha innanzitutto constatato che, nell'ordinamento interno, i documenti prodotti telematicamente nei gradi di merito dovevano essere convertiti in documenti cartacei e quindi depositati in Cassazione, previa attestazione di conformità proveniente dai legali delle parti della copia cartacea al documento originariamente prodotto in via telematica. La Corte ha dovuto, altresì, affrontare l'evoluzione degli orientamenti, sovente contrastanti, del giudice di legittimità circa l'esatta individuazione delle cause di improcedibilità del ricorso, anche alla luce di alcune sentenze della stessa Cedu che negli anni aveva ritenuto che un ingiustificato formalismo nella individuazione delle cause di improcedibilità integrava, di fatto, per il cittadino una preclusione illegittima nell'accesso alla giustiza.

La Cedu, ribadendo i principi generali sulle limitazioni del diritto di accesso e rammentando che l'applicazione dell'art 6 § 1 della Convenzione *"dipende dalla particolarità del procedimento e che occorre tenere conto dell'insieme del procedimento nel contesto giuridico interno e del ruolo della Corte di*



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

*cassazione*", ha ritenuto che debba ritenersi del tutto legittimo che "*le condizioni di ammissibilità di un ricorso per motivi di diritto possono essere più stringenti di quelle richieste per il normale appello*". Si è confermato, pertanto, il principio che il diritto di accesso del cittadino alla giustizia possa essere sottoposto a dei *limiti*, rimessi alla discrezionalità di ciascuno Stato. Al contempo, la Corte ha inteso riconfermare che le limitazioni applicate non devono mai restringere l'accesso in modo e misura tale da compromettere la sostanza stessa del fondamentale diritto. Tali limitazioni, in sintesi, sono potenzialmente confliggenti con l'articolo 6 §1 qualora non perseguano un fine legittimo ed emerga un'ingiustificata sproporzione tra i mezzi impiegati ed i fini che si intende perseguire.

In particolare, nel determinare il profilo di sussistenza della proporzionalità per l'accesso alle giurisdizioni superiori e quindi l'individuazione del limiti eventualmente imposti dall'ordinamento interno, la Corte ha ritenuto di riconfermare tre fattori di valutazione: "*1) la prevedibilità della restrizione; 2) da chi (ricorrente o Stato) avrebbero dovuto essere sopportate le conseguenze avverse degli errori compiuti durante il procedimento in esito al quale era stato negato al ricorrente l'accesso alla Corte suprema; 3) se si potesse affermare che le restrizioni in questione peccavano di eccessivo formalismo (si vedano Zubac c. Croazia [GC], n. 40160/12, § 82-85, 5 aprile 2018; Dos Santos Calado e altri c. Portogallo n. 55997/14, §§ 109-110, 31 marzo 2020; Xavier Lucas c. Francia, n. 15567/20, §§ 46-47, 9 giugno 2022).*".

Come criterio guida è stato comunque ribadito che, sebbene non spetti alla Corte EDU porre in discussione le argomentazioni giuridiche e le conclusioni a cui perviene la Corte di cassazione nell'interpretazione del diritto interno, non può non reiterarsi il richiamo ai tribunali nazionali di evitare il formalismo eccessivo, da ritenersi sempre contrario all'obbligo degli stati di assicurare e garantire il diritto di accesso alla giustizia. La Corte ha, infatti, ribadito, nella pronuncia in esame, che "*il diritto di accesso a un tribunale è compromesso quando le norme non servono più a conseguire i fini della certezza del diritto e della retta amministrazione della giustizia e formano una specie di barriera che impedisce ai litiganti di ottenere una determinazione nel merito nella causa da parte di un tribunale competente*".

Su tali presupposti la Corte ha ritenuto fondate le doglianze dei ricorrenti per due dei tre ricorsi riuniti, accertando che la dichiarazione di improcedibilità dei rispettivi ricorsi per cassazione è stata frutto di eccessivo formalismo e non risulta legittimata da un effettivo interesse ("*In virtù di tali circostanze, la Corte ritiene che l'assenza dell'attestazione di conformità alle copie cartacee della relazione di notificazione non impedisse alla Corte di cassazione di verificare nella fase iniziale del procedimento l'osservanza del termine breve per il deposito del ricorso. Dichiarare improcedibili i ricorsi, per di più senza offrire ai ricorrenti una ragionevole possibilità di presentare l'attestazione in un successivo momento, specialmente nella fase di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico, ha perciò ecceduto il fine di garantire la certezza del diritto e la retta amministrazione della giustizia, creando una barriera che ha*



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

*impedito ai ricorrenti di ottenere una determinazione nel merito della loro causa da parte della Corte di cassazione*").

- ***Applicazione dell'articolo 41***

A seguito dell'accertamento della violazione dell'art. 6 §1 della Convenzione per due dei tre ricorsi (ricorsi nn. 54009/18 e 29655/19), la Corte ha dichiarato che lo Stato convenuto debba versare per ciascun ricorrente, dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva, rispettivamente la somma di 5.000 e di 6.000 euro per il danno non patrimoniale e la somma di 9.000 euro per le spese. Dette somme dovranno essere maggiorati, fino al saldo, di un interesse semplice equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

**MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE**

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte, effettuato a cura delle autorità competenti a titolo di equa soddisfazione, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***Orlandi** c. Italia - Sentenza 12 settembre 2024 – (Ricorso n. 60894/13)*

**Esito:**
**violazione dell'articolo 6 §1 della Convenzione.**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Eccessivo formalismo dei giudizi interni - Declaratoria di improcedibilità - Compromissione del diritto fondamentale dell'accesso ad un giudizio.**

Con la pronuncia in epigrafe la Corte ha affrontato il tema riconducibile al diniego di accesso al processo ai sensi dell'art. 6 §1 della Convenzione. Nel caso di specie, è stato denunciato un eccessivo formalismo nel giudizio interno di legittimità, incompatibile con il diritto fondamentale ad adire un tribunale. In particolare, un procedimento civile avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno a seguito di un sinistro stradale si era concluso in senso parzialmente favorevole al ricorrente all'esito del giudizio di primo grado. La pronuncia veniva confermata con



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

la sentenza di appello, motivo per il quale il ricorrente proponeva ricorso per cassazione prospettando tre motivi di doglianza.

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile in applicazione dell'art 366 *bis* c.p.c., come introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, con riferimento ai tre motivi articolati. In particolare, per il primo motivo, in cui era stato prospettato un vizio di motivazione, la Cassazione individuava un profilo di inammissibilità nella circostanza che il motivo di ricorso "*non conteneva un momento di sintesi conclusivo*", mentre per il secondo ed il terzo motivo, riguardanti una prospettata violazione di legge con riferimento al risarcimento del danno esistenziale e alle modalità di calcolo degli interessi legali, i giudici di legittimità affermavano, a sostegno dell'inammissibilità, che "*la formulazione del quesito di diritto non era sufficientemente specifica e concreta*".

- ***Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione***

Per ogni singolo profilo di inammissibilità dichiarata dal giudice interno, la Corte ha sostanzialmente riconfermato i principi generali applicabili alle limitazioni del diritto di accesso ad una giurisdizione superiore, che devono essere chiaramente definiti e preventivamente conoscibili sia con riferimento alla normativa positiva interna, sia con riguardo a consolidate interpretazioni giurisprudenziali (sentenze *Trevisanato c. Italia - n. 32610/07, §§ 33-34, 15 settembre 2016*, *Zubac c. Croazia [GC], n. 40160/12, §§ 76-82, 5 aprile 2018* e *Gil Sanjuan c. Spagna n. 48297/15, §§ 29-31, 26 maggio 2020*).

In particolare, e nonostante le difese del Governo, la Corte ha ritenuto che il riferimento all'assenza di un "*momento di sintesi*" nella prospettazione del ricorso doveva ritenersi integrare un eccessivo formalismo, peraltro non espressamente previsto dalla norma del codice di rito e dalla giurisprudenza della Cassazione e troppo generico per poter costituire un criterio normativo certo e idoneo a guidare la redazione del ricorso. In motivazione si evidenzia che "*La Corte è dunque del parere che la condizione di ammissibilità in questione non fosse prevedibile alla data in cui il ricorrente ha presentato il ricorso*", integrandosi in tal senso la violazione della richiamata norma convenzionale.

Sulla scorta dei medesimi principi la Corte non ha ritenuto fondate le altre doglianze risultando le dichiarazioni di inammissibilità, per gli altri motivi, del tutto conformi alla diposizione normativa contenuta nell'art 366 *bis* c.p.c., valevole *ratione temporis* alla presentazione del ricorso. Di conseguenza, la conclusione della Corte di cassazione, secondo la quale tali quesiti non rispettavano le disposizioni dell'articolo 366 *bis* del c.p.c., come interpretate dalla giurisprudenza anteriore alla presentazione del ricorso del ricorrente, non ha leso, nel caso di specie, in modo sproporzionato il diritto di accesso a un tribunale dell'interessato.

In conclusione, la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda il rigetto del primo motivo di cassazione e, non avendo il



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

ricorrente presentato osservazioni in merito alla domanda di equa soddisfazione, non sono stati emessi provvedimenti in materia risarcitoria.

## MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***Vasco ed altri c. Italia - Sentenza 21 novembre 2024 (Ricorso n. 45163/09)***

**Esito:**
**violazione dell'art. 6 §1 della Convenzione.**

## QUESTIONE TRATTATA

### Imparzialità del giudice ed assenza di udienza pubblica

La Corte ha esaminato la fattispecie in cui il ricorrente ed altri suoi parenti sono stati oggetto dell'applicazione di misure di prevenzione e di confisca di beni all'esito di un processo penale per fatti di usura, estorsione e partecipazione ad associazione criminosa addebitati al ricorrente. Il processo di merito si concludeva dinanzi alla Corte di appello di Lecce, dopo rinvio dalla Corte di cassazione, con l'accertamento dell'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

Le misure di prevenzione venivano comminate al ricorrente e ai suoi congiunti all'esito di un ulteriore procedimento dinanzi al Tribunale di Taranto. In tale procedimento, il magistrato chiamato a giudicare aveva svolto le funzioni di P.M. nel precedente giudizio. Contro il provvedimento del Tribunale di Taranto le parti adivano la Corte di appello di Lecce, che rigettava il gravame. Contro tale provvedimento le parti proponevano ricorso per cassazione, chiedendosi espressamente da parte della loro difesa la discussione in pubblica udienza, richiesta che veniva rigettata essendo previsto, secondo la legislazione al tempo vigente per tale tipo di procedimenti, esclusivamente il rito camerale.

Dinanzi alla Corte EDU tutti i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell'art 6 § 1 sotto due distinti profili: a) che il provvedimento della Corte di appello, in sede di applicazione delle misure di prevenzione, era stato emesso da un giudice non imparziale, stante l'identità del magistrato che nel processo di appello di merito aveva svolto le funzioni di P.M., chiedendo la condanna dell'imputato per i reati ascrittigli, ed in quello di appello nel successivo processo di prevenzione aveva assolto le funzioni di giudicante quale componente del collegio; b) che non era stato loro



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

garantito il diritto ad ottenere una pubblica udienza per discutere davanti alla Corte di cassazione una questione così rilevante per la vita e il patrimonio dei medesimi.

- ***Violazione dell'art. 6 §1 della Convenzione***

La Corte ha rilevato un palese vizio di parzialità del giudice del secondo grado del giudizio di prevenzione, stante la stretta connessione tra il primo processo di merito sull'accertamento dei fatti reato a carico dell'imputato e il successivo giudizio di prevenzione, sottolineando che "*la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello il 21.2.2003 ha avuto un peso determinante nella decisione di applicazione delle misure di prevenzione nei confronti del primo ricorrente*". Sicché lo stesso giudice non poteva partecipare, seppur con diverse funzioni, al secondo procedimento, integrandosi in tal modo l'emergere di un giudice non imparziale. Ha peraltro precisato che l'applicazione della misura della confisca dei beni a carico dei congiunti del Vasco era esclusivamente collegata all'accertamento a carico di costui degli originari reati; pertanto, anche per costoro e per gli stessi motivi emergeva il vizio di non imparzialità del giudicante.

In merito al secondo profilo di violazione (udienza pubblica), la Corte si è limitata a confermare il proprio orientamento, stante la sostanziale identità del fatto (caso *Bocellari e Rizza c. Italia* del novembre 2007), ravvisando una palese violazione dell'art 6 §1 della Convenzione nel non garantite al cittadino il diritto di discutere in pubblica udienza questioni di tale e significativo rilievo.

- ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

La Corte, non rilevando un nesso di causalità tra le violazioni constatate e il danno materiale dedotto, ha respinto le domande formulate dai ricorrenti a questo titolo, mentre ha riconosciuto, in ragione della accertata violazione, il risarcimento a favore di tutti i ricorrenti del danno morale, accordando a ciascuno di essi la somma di euro 2.500, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma.

## MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte, effettuato a cura delle autorità competenti, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### 3.1.5. In materia di giusto processo e tutela della proprietà (art. 6 della Convenzione e art. 1 Protocollo n. 1 della Convenzione)

***Scardaccione c. Italia - Sentenza 7 novembre 2024 (Ricorso n. 9968/14)***

**Esito:**
**Violazione dell'Articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Tutela della proprietà – Procedura di sfratto e misure di sospensione legale - Perdita delle agevolazioni fiscali.**

La causa trattata dalla Corte concerne la sospensione legale del procedimento di sfratto.

I ricorrenti, quali comproprietari di un immobile, in precedenza locato, previa pronuncia favorevole del Tribunale di Napoli, avevano notificato al conduttore dell'appartamento (M.P.) l'intimazione di sfratto. Dopo vari tentativi di esecuzione dello sfratto, l'esecuzione veniva sospesa, sulla base di una serie di disposizioni di legge (introdotte nell'ambito di strumenti comunemente noti come decreti "mille proroghe"). La procedura si concludeva con un pagamento volontario in favore dell'occupante l'immobile a cura della ricorrente.

Nelle more, la ricorrente aveva richiesto le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa; nondimeno, poiché non era stata in grado di stabilire la sua residenza nell'appartamento entro il termine di diciotto mesi prescritto dalla legge, tali agevolazioni venivano revocate con applicazione di una sanzione pecuniaria (euro 17.648,97). I giudici tributari rigettavano il ricorso proposto (giacché al momento dell'acquisto la ricorrente era consapevole che il precedente conduttore occupava l'appartamento) e nel luglio 2013 la Corte di cassazione rispingeva definitivamente il suo ricorso.

La ricorrente, davanti alla Corte EDU, ha lamentato:

- ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 la sua prolungata incapacità di rientrare in possesso del suo appartamento;
- ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 il carattere sproporzionato della perdita delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa.

➢ ***Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e dell'articolo 6 §1 della Convenzione***

La Corte ha rammentato come, in ordine all'eccepita possibilità di richiesta di risarcimento ai sensi dell'articolo 1591 del Codice civile (danni da ritardata restituzione dell'immobile), nei



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

precedenti citati (cfr. *Coggiola e Alba c. Italia* (dec.), n. 28513/02, 24 febbraio 2005), la Corte non ha riscontrato alcuna indicazione che dimostrasse che tale rimedio fosse effettivo in ordine alle doglianze in questione. Inoltre, secondo la Corte, al momento del deposito del ricorso, a seguito della riforma del 2012 della legge Pinto, era impossibile presentare dei ricorsi Pinto mentre era in corso il procedimento principale (cfr. *Verrascina e altri c. Italia*, nn. 15566/13 e altri 5, §§ 6-8 e 30, 28 aprile 2022), pertanto, anche questo secondo strumento non poteva essere considerato effettivo ai fini del caso in esame.

La Corte ha rilevato come la prolungata incapacità della ricorrente di rientrare in possesso del suo appartamento, a causa della sospensione legale degli sfratti, sia durata quasi cinque anni. Infatti, benché fossero stati stabiliti i requisiti specifici per la selezione dei potenziali beneficiari della sospensione, le garanzie procedurali si sono rivelate inefficaci in questo specifico caso, applicandosi un diverso onere della prova che, in definitiva, ha comportato il trasferimento di una misura sociale "*[…] sulle spalle dei proprietari privati*". Nel caso di specie, soltanto in una fase successiva, quando il conduttore ha presentato la relativa dichiarazione dei redditi, il tribunale ha accertato che il conduttore avesse beneficiato della sospensione pur non soddisfacendo i requisiti di reddito.

La Corte ha dichiarato, quindi, la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 e dell'articolo 6 § 1 della Convenzione: in circostanze analoghe si era infatti giunti alle stesse conclusioni. In particolare, la Corte ha richiamato le cause *Immobiliare Saffi* (sopra citata, §§ 46-75), *Mascolo* (sopra citata, §§ 47-51) e *Lo Tufo c. Italia* (n. 64663/01, §§ 51-55, CEDU 2005-III).

- ***Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in ordine alla perdita delle agevolazioni fiscali***

La Corte ha osservato come la perdita delle agevolazioni fiscali e la sanzione pecuniaria inflitta alla ricorrente costituissero un'ingerenza nei suoi beni. *Nulla quaestio* rispetto alla legittimità e al fine delle misure sociali, ma in ordine alla proporzionalità la Corte ha osservato che "*benché la ricorrente fosse consapevole del fatto che l'appartamento era occupato dal precedente conduttore, ella era ugualmente consapevole dell'obbligo delle autorità pubbliche di proteggere i proprietari privati dall'occupazione illegittima*".

La Corte ha osservato, peraltro, che la ricorrente ha dimostrato un elevato grado di diligenza, avviando delle trattative con il conduttore precedentemente all'acquisto e offrendogli una somma di denaro per liberare i locali prima della scadenza del termine legale per stabilire la sua residenza e avviando successivamente il procedimento di sfratto (che è durato oltre tre anni prima che potesse ottenere un provvedimento che imponesse al conduttore di lasciare i locali). Non è stato poi possibile eseguire lo sfratto per quasi cinque anni a causa della sospensione legislativa dei procedimenti (e in



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

tale periodo secondo la Corte non residuava alla ricorrente alcun rimedio effettivo). La Corte ha dunque osservato come il procedimento sia durato complessivamente otto anni senza che potesse essere ripristinato il diritto di proprietà della ricorrente). Per di più, per entrare in possesso del suo appartamento, la proprietaria aveva dovuto pagare al conduttore, di propria iniziativa, 4.000 euro.

In conclusione, la Corte ha osservato che la ricorrente non ha subito soltanto la perdita delle agevolazioni fiscali, che avrebbe potuto essere considerata di per sé proporzionata, ma ha anche ricevuto una sanzione pecuniaria. Secondo la Corte tutte le circostanze rammentate, considerate nell'insieme, hanno gravato la ricorrente di un onere sproporzionato. Pertanto, ha dichiarato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 anche con riferimento alle agevolazioni fiscali.

- ***Applicazione dell'articolo 41***

La Corte ha ritenuto ragionevole accordare alla ricorrente la somma di 21.648,97 euro per il danno patrimoniale, corrispondente alla sanzione pecuniaria pagata in conseguenza della perdita delle agevolazioni fiscali, oltre all'importo pagato al conduttore per liberare l'appartamento.

Inoltre, la Corte ha accordato, deliberando in via equitativa, 3.000 euro in ordine al danno non patrimoniale, oltre all'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta. Infine, la Corte ha ritenuto ragionevole accordare la somma di 2.000 euro per le spese sostenute dinanzi alla Corte.

**MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE**

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte, effettuato a cura delle autorità competenti, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

### 3.1.6. In materia di giusto processo (art. 6 della Convenzione) ed eccessiva durata dei procedimenti interni (c.d. Legge Pinto).

***Utzeri c. Italia - Sentenza 11 gennaio 2024 (Ricorso n. 10393/22)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'art. 1 del Protocollo n.1**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Mancata esecuzione di una decisione "Pinto" - Adempimenti procedurali e informativi richiesti dall'Amministrazione per il pagamento.**



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Nella causa trattata dalla Corte, la ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione di una decisione "Pinto" che le accordava una riparazione per l'eccessiva durata di un procedimento giudiziario ai sensi della legge n. 98 del 2001, nota come "legge Pinto", pronunciata dalla Corte di appello di Perugia in data 8 maggio 2017. Pertanto, la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 6 §1 della Convenzione e dell'art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione per la mancata esecuzione di una decisione a suo favore.

Il Governo ha sostenuto che la ricorrente non avesse presentato la dichiarazione con le informazioni necessarie all'amministrazione per procedere al pagamento della somma accordata dalla sentenza e la documentazione di supporto, rammentando che la presentazione di tali documenti è necessaria per l'emissione degli ordini di pagamento delle somme accordate dalle decisioni "Pinto" ai sensi dell'articolo 5 *sexies* della medesima legge. La ricorrente ha sostenuto, invece, di aver trasmesso la dichiarazione richiesta ai sensi dell'art. 5 *sexies* della legge Pinto, avendo adempiuto all'obbligo di collaborazione e nulla potendosi a lei addebitare per la mancata esecuzione.

- ***Violazione dell'articolo 6 §1 e dell'art. 1 del Protocollo n. 1.***

Riguardo alla violazione lamentata, la Corte rammenta come sia possibile richiedere alla parte vittoriosa in giudizio di compiere determinati atti procedurali per riscuotere il credito: pertanto, non è irragionevole che le autorità richiedano al ricorrente di produrre una documentazione supplementare, per esempio le coordinate bancarie, per consentire o accelerare l'esecuzione di una sentenza (cfr. *mutatis mutandis*, *Kosmidis e Kosmidou c. Grecia*, n. 32141/04, § 24, 8 novembre 2007; *Burdov c. Russia (n. 2)*, n. 33509/04, § 69, CEDU 2009; e *Arbačiauskienė c. Lituania*, n. 2971/08, § 86, 1° marzo 2016). Un comportamento non collaborativo da parte del creditore può costituire un ostacolo all'esecuzione tempestiva di una sentenza, attenuando così la responsabilità delle autorità per i ritardi (cfr. *Belayev c. Russia* (dec.), n. 36020/02, 22 marzo 2011). Le autorità non possono infatti adempiere i loro obblighi senza un minimo di collaborazione dei ricorrenti (cfr. *Gadzhikhanov e Saukov c. Russia*, nn. 10511/08 e 5866/09, § 29, 31 gennaio 2012, e *Kuzhelev e altri c. Russia*, nn. 64098/09 e altri 6, § 106, 15 ottobre 2019).

La Corte, rilevando come l'articolo 5-*sexies* della legge Pinto stabilisca l'obbligo di trasmettere l'apposita dichiarazione con tutte le informazioni finalizzate ad agevolare il pagamento da parte dello Stato delle riparazioni accordate dai tribunali, ha concordato con il Governo sul fatto che l'esperimento di detto obbligo costituisca un ragionevole atto procedurale per il creditore, sicché per l'inosservanza di detto obbligo non si può ritenere responsabile l'amministrazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Tuttavia, nel caso di specie la Corte ha rilevato che la ricorrente ha presentato prove che dimostrano che ella ha trasmesso la dichiarazione richiesta, donde l'impossibilità di addebitarle la mancata esecuzione della decisione "Pinto", con ciò ritenendo che il periodo di mancata esecuzione inizi a decorrere dalla data di presentazione della suddetta dichiarazione da parte della ricorrente (26 marzo 2018).

La Corte ritiene pertanto che "*nel caso di specie l'amministrazione non abbia compiuto tutti gli sforzi necessari per eseguire integralmente e tempestivamente la decisione a favore della ricorrente, che ancora non è stata eseguita*", con ciò violando l'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

- ***Applicazione dell'articolo 41***

La Corte osserva come lo Stato convenuto abbia l'obbligo di eseguire la decisione interna ancora non eseguita (esecuzione da assicurare con mezzi idonei, entro tre mesi), che rimane esecutiva.

Inoltre la Corte, alla luce della sua giurisprudenza e tenuto conto della documentazione in suo possesso, ha ritenuto ragionevole accordare alla ricorrente la somma di euro 200 per il danno non patrimoniale e di euro 30 per le spese del procedimento dinnanzi alla Corte, oltre all'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla ricorrente.

## MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte, effettuato a cura delle autorità competenti a titolo di equa soddisfazione, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***Igea S.c.r.l. c. Italia - Sentenza 11 aprile 2024 (Ricorso n. 26259/12)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 6 §1 della Convenzione**

## QUESTIONE TRATTATA

### Riparazione per l'eccessiva durata di un "procedimento Pinto"

Nel 1993 la società ricorrente, Igea S.c.r.l., aveva adito il Tribunale di Palermo per far valere la responsabilità precontrattuale della Regione Sicilia, ottenendo un risarcimento per violazione del



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

principio di buona fede. La Corte d'appello aveva poi ribaltato parzialmente la sentenza ritenendo che non fosse integralmente provato il danno subito, mentre la Cassazione nel 2011 aveva dichiarato il ricorso inammissibile per via di una formalità procedurale. Nel 2012 la società ricorrente aveva poi adito la Corte d'appello di Caltanissetta, ai sensi della legge Pinto, per lamentare l'eccessiva durata del procedimento. La Corte d'appello, nel 2014, constatava il superamento della durata ragionevole del processo e le accordava 9.499,49 euro di danno morale e 599 euro per le spese. Il 3 febbraio 2017 la Corte di cassazione respingeva il ricorso proposto dalla società, nel frattempo liquidata, avverso il decreto della Corte d'appello.

La società ricorrente lamenta dunque l'eccessiva durata del procedimento "Pinto" ed altre violazioni della Convenzione.

Rispetto al ricorso dinnanzi alla Corte EDU, il Governo ha sollevato un'eccezione di irricevibilità per mancato rispetto del termine dei sei mesi, eccezione respinta dalla Corte rammentando che, prima del 1° gennaio 2014, è valido ai fini che rilevano il ricorso presentato alla data della prima comunicazione del ricorrente che indica l'intenzione di adirla ed espone, anche sommariamente, la natura del ricorso (*Bilen e Çoruk c. Turchia*, n. 14895/05, § 27, 8 marzo 2016, e *Oliari e altri c. Italia*, n. 18766/11 e 36030/11, § 89, 21 luglio 2015); tale termine, nel caso di specie, era stato rispettato con l'invio della prima comunicazione, che ha preceduto la trasmissione del ricorso completo, nel febbraio 2012.

- ***Violazione dell'articolo 6 §1 della Convenzione per eccessiva durata del procedimento "Pinto"***

Nel corso del giudizio, il Governo ha eccepito che la durata del procedimento non è stata eccessiva; che i ritardi erano ascrivibili alla società ricorrente, non avendo questa fornito alla Corte d'appello i documenti sul procedimento principale; che il risarcimento accordato è stato liquidato il 28 luglio 2016. La società ricorrente ha chiesto di respingere l'eccezione, in quanto il pagamento è intervenuto due anni dopo l'adozione del decreto della Corte d'appello e molti ritardi sono ascrivibili all'amministrazione giudiziaria.

La Corte rammenta come i criteri per la determinazione della durata ragionevole di un procedimento Pinto non siano gli stessi adottati per valutare la durata dei procedimenti ordinari: la durata di un procedimento «Pinto» dinanzi alla competente Corte d'appello e alla Corte di cassazione, inclusa la fase di esecuzione della decisione, non dovrebbe, in linea di principio e salvo circostanze eccezionali, superare due anni e sei mesi (*Gagliano Giorgi c. Italia*, n. 23563/07, §§ 69-73).

La Corte, esaminati gli elementi del caso, non ha rilevato alcun fatto o argomentazione idonei a giustificare la durata complessiva del procedimento a livello nazionale e, tenuto conto della sua



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

giurisprudenza in materia, ha ritenuto che nel caso di specie la durata del procedimento in questione sia stata eccessiva e non abbia soddisfatto l'esigenza di un «termine ragionevole». Di conseguenza ha dichiarato la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

Circa le rimanenti doglianze, la Corte le ha respinte ritenendo che non soddisfino i criteri di ricevibilità ex artt. 34 e 35 della Convenzione o non rivelino alcuna apparenza di violazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.

- ***Applicazione dell'articolo 41***

La Corte, considerando i documenti di cui dispone e la sua giurisprudenza (*Gaglione e altri c. Italia*, nn. 45867/07 e altri 69, § 70, 21 dicembre 2010), ha ritenuto ragionevole accordare alla società ricorrente 200 euro per danno morale e 30 euro per le spese. A detti importi si aggiunge quanto eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

## MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte, verrà effettuato a cura dell'autorità competente quando, a cura della ricorrente, sarà trasmessa la documentazione propedeutica necessaria.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***Rapucci c. Italia - Sentenza 26 settembre 2024 (Ricorso n. 24615/16)***

**Esito:**
**violazione degli articoli 6 §1 e 13 della Convenzione.**

## QUESTIONE TRATTATA

**Eccessiva durata dei procedimenti amministrativi - Impossibilità di presentare ricorso, nelle more del procedimento principale, ai sensi della Legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. "Legge Pinto").**

La sentenza affronta il tema della eccessiva durata di processi nel nostro Paese, anche con riguardo alla portata dell'applicazione della legge Pinto.

La Corte ritiene che la doglianza presentata sotto il profilo dell'articolo 6 § 1, relativa all'eccessiva durata del processo, costituisca *prima facie* una doglianza «difendibile» (durata eccessiva di un processo amministrativo conclusosi in primo grado dopo 13 anni, 3 mesi e 20 giorni). Il ricorrente



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

aveva infatti diritto a un ricorso effettivo a tale riguardo (*Olivieri e altri, nn. 17708/12 25 febbraio 2016; Valada Matos das Neves c. Portogallo, n. 73798/13, 29 ottobre 2015*).

- ***Violazione degli articoli 6 §1 e 13 della Convenzione***

La Corte rammenta che la durata «*ragionevole*» di un procedimento deve essere valutata tenendo conto delle circostanze del caso e dei criteri seguenti: la complessità della causa, il comportamento dei ricorrenti e quello delle autorità competenti, nonché la posta in gioco della controversia per gli interessati (*Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 43, CEDU 2000-VII*).

Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non individua alcun fatto o argomentazione che possano giustificare la durata complessiva del procedimento in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, la durata del procedimento in questione sia stata eccessiva e non soddisfi l'esigenza del «termine ragionevole».

All'esito, la Corte ha accertato la violazione dell'art 6 della Convenzione per l'assenza nell'ordinamento interno di un rimedio effettivo a tutela del primario diritto tutelato dalla norma convenzionale.

Nella fattispecie la Corte ha riconosciuto, altresì, la violazione dell'art 13 della Convenzione in relazione alla mancanza di un procedimento o comunque di una forma rimediale per evitare un tempo assolutamente eccessivo, non potendosi prefigurare tale presupposto nell'utilizzo della Legge Pinto, perché ad essa è possibile accedere esclusivamente dopo la conclusione del processo, ritenuto di durata eccessiva. Inoltre, occorre considerare che le misure previste da tale normativa a favore del cittadino hanno natura meramente indennitaria. Da ciò consegue che il mancato ricorso al procedimento interno prefigurato dalla legge in esame, non possa ritenersi presupposto di procedibilità per il legittimo ricorso alla Cedu. In tal senso, con riferimento ai profili di violazione dell'articolo 13, la Corte rinvia ai principi elaborati nella sentenza Olivieri e altri (sopra citata, § 67-71) e constata che il ricorrente non disponeva di un rimedio effettivo per lamentare l'eccessiva durata del procedimento giurisdizionale amministrativo.

In conclusione, vi è stata nel caso di specie una violazione dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 13 della Convenzione.

- ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

All'accertamento di entrambi i profili di violazione delle norme convenzionale è conseguita altresì la condanna al risarcimento sotto il profilo del danno non patrimoniale secondo le somme indicate nella tabella allegata alla sentenza.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

## MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte a titolo di equa soddisfazione, è stato effettuato a cura delle autorità competenti ed ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione

***Valvo c. Italia - Sentenza 28 novembre 2024 (Ricorsi nn. 46043/13 e 45100/17)***

**Esito:**
**violazione degli articoli 6 §1 e 13 della Convenzione.**

## QUESTIONE TRATTATA

**Eccessiva durata dei procedimenti civili - Impossibilità di presentare ricorso, nelle more del procedimento principale, ai sensi della Legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. "Legge Pinto").**

Nella sentenza del 28.11.2024 (Valvo ed altri c. Italia) la Corte, disposta la riunione di due diversi ricorsi, ha nuovamente affrontato, uniformandosi a suoi precedenti (*Cocchiarella c./Italia del 2006 , Verrascina ed altri c. Italia 2022*), il tema della eccessiva durata di processi civili nel nostro Paese con riguardo alla portata dell'applicazione della legge Pinto per l'eccessiva durata dei processi.

- ***Violazione degli articoli 6 §1 e 13 della Convenzione***

In via preliminare la Corte ha ritenuto pienamente ammissibile il subentro degli eredi degli originari ricorrente nei procedimenti dinanzi alla Corte, riconoscendo a costoro la piena legittimazione processuale, dovendosi precisare sul punto che il Governo in tal senso nulla ha opposto.

La Corte ha altresì riconfermato che il ricorso alla legge Pinto non possa qualificarsi, secondo i principi fissati dalla Convenzione e dalla giurisprudenza della stessa Corte, come "ricorso effettivo" sia perché ad esso è possibile affidarsi esclusivamente dopo la conclusione del processo, ritenuto di durata eccessiva, sia perché le misure previste dalla legge Pinto a favore del cittadino hanno natura meramente indennitaria. Da ciò consegue che il mancato ricorso al procedimento interno prefigurato dalla legge in esame, non possa ritenersi presupposto di procedibilità per il legittimo ricorso alla Cedu.

In tal senso, la sentenza ha rilevato come nel caso del primo ricorrente il processo fosse durato in primo grado 36 anni e 14 giorni, mentre nella seconda fattispecie il processo era durato per i due



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

gradi di giudizio di merito 14 anni dieci mesi e 17 giorni, in assenza di qualsivoglia plausibile giustificazione fornita dal Governo.

La Corte ha ritenuto che i ricorsi rivelino la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in ordine all'eccessiva durata dei procedimenti civili e che vi sia stata violazione della Convenzione in ordine alle doglianze sollevate ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione.

- ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

Dall'accertamento della violazione dell'art 6 è pertanto conseguita la condanna al risarcimento in favore dei ricorrenti e dei loro eredi secondo le somme indicate nella tabella allegata alla sentenza.

**MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE**

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte a titolo di equa soddisfazione ed effettuato a cura delle autorità competenti, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

### 3.1.7. In materia di tutela dei beni, con particolare riferimento alla privazione della proprietà per causa di pubblica utilità (articolo 6 della Convenzione e articolo 1 Protocollo 1 della Convenzione)

***Rizzo Striano c. Italia - Sentenza 18 gennaio 2024 (Ricorso n. 54800/16)***

**Esito:**
**violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione**
**violazione dell'art. 1 Protocollo n.1 della Convenzione**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Mancata esecuzione di una decisione che accordava delle indennità per l'occupazione di un terreno e per la costituzione di una servitù di acquedotto.**

Nella causa trattata dalla Corte, il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione di una decisione interna che gli assegnava delle indennità, che dovevano essergli corrisposte da parte del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, per l'occupazione di un appezzamento di terreno di sua proprietà al fine di costruire un acquedotto e per l'istituzione di una servitù di acquedotto.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

- ***Violazione dell'articolo 6 §1***

Il ricorrente ha invocato la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

Riguardo alla ricevibilità la Corte, oltre a riconoscere la natura pubblica del Consorzio, ha rigettato le eccezioni del Governo, che contestava la ricevibilità del ricorso in ragione dell'asserito mancato esaurimento delle vie di ricorso interne da parte del ricorrente.

Secondo il Governo, infatti, il ricorrente avrebbe potuto richiedere il pagamento del debito alla competente autorità regionale oppure promuovere un'azione risarcitoria nei confronti dei commissari incaricati della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio. La Corte ha rigettato tale argomento ribadendo come colui che ha ottenuto una sentenza esecutiva nei confronti dello Stato a seguito di una vittoria in giudizio non possa essere obbligato a ricorrere a un'azione esecutiva per farla eseguire (cfr. *Metaxas c. Grecia*, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004, e *Ventorino c. Italia,* n. 357/07, § 28, 17 maggio 2011).

Nel merito, la Corte ribadisce che l'esecuzione di una sentenza pronunciata da qualsiasi tribunale deve essere considerata parte integrante dell'"esame", ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, rinviando inoltre alla sua giurisprudenza in tema di mancata o tardiva esecuzione delle decisioni definitive interne (cfr. *Hornsby c. Grecia*, n. 18357/91, § 40, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-II) e richiamando questioni simili a quelle del caso di specie (*Ventorino c. Italia* n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia* n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia* n. 16861/02, 9 giugno 2009, *Antonetto c. Italia* n. 15918/89, 20 luglio 2000 e *De Luca c. Italia* n. 43870/04, 24 settembre 2013).

Nel caso esaminato, la Corte non ha riscontrato fatti o argomenti in grado di persuaderla a pervenire a una diversa conclusione sulla ricevibilità e sul merito delle doglianze: le autorità non hanno compiuto tutti gli sforzi necessari per eseguire integralmente e tempestivamente la decisione definitiva a favore del ricorrente, con ciò incorrendo nella violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

Considerata la conclusione di cui sopra, la Corte non ha ritenuto necessario esaminare se vi sia stata nel caso in esame anche la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1.

- ***Applicazione dell'articolo 41***

La Corte osserva come lo Stato convenuto abbia l'obbligo, ancora non adempiuto, di eseguire la sentenza (esecuzione da assicurare con mezzi idonei, entro tre mesi), che resta esecutiva.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

La Corte, alla luce della sua giurisprudenza e tenuto conto della documentazione in suo possesso, ha accordato al ricorrente 9.600 euro per il danno non patrimoniale e 250 euro per le spese per il ricorso. A tali somme si aggiunge l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente.

### MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte a titolo di equa soddisfazione ed effettuato a cura dell'autorità competente, ha esaurito in parte gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza in oggetto si inquadra nell'ambito della più vasta e complessa tematica del *vulnus* arrecato all'effettività della tutela apprestata dalla Convenzione, a causa della mancata o ritardata esecuzione delle sentenze nazionali che accertano crediti, esigibili, rimasti insoddisfatti (o lungamente insoddisfatti). Ciò, in particolare, alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU consolidata nell'affermare che un credito costituisce un bene ai sensi dell'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione, se è sufficientemente accertato per essere esigibile.

Per questa problematica, e per i risvolti di carattere ordinamentale che presenta, si rinvia alla trattazione svolta nel Capitolo 2, paragrafo 2.3.7.

Infine, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***Rummo Molino & Pastificio s.p.a. c. Italia - Sentenza 18 gennaio 2024 (Ricorso n. 7133/09)***

**Esito:**
**violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione**
**violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione**

### QUESTIONE TRATTATA

#### Mancata esecuzione di una decisione di un tribunale nazionale in materia di espropriazione immobiliare

La società ricorrente Rummo Molino & Pastificio s.p.a. ha lamentato la mancata esecuzione di una decisione del Tribunale di Napoli (risalente all'anno 2000, che comportava il pagamento dell'indennizzo per l'occupazione e l'espropriazione del terreno della società ricorrente) e ha sollevato anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

- ***Violazione dell'articolo 6 §1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1***

La Corte ha preliminarmente esaminato la dichiarazione unilaterale, con la quale il Governo si proponeva di pagare una somma forfettaria comprensiva di ogni danno e delle spese legali sostenute dalla società ricorrente, invitando la Corte a cancellare il ricorso dal ruolo ai sensi dell'art. 37 §1 della Convenzione.

La società ricorrente non ha concordato riguardo alle condizioni della dichiarazione, ritenendo che l'importo fosse insufficiente e che il Governo non si fosse adoperato per l'esecuzione della sentenza nazionale.

La Corte ha ritenuto che l'importo proposto non costituisse un'adeguata e sufficiente riparazione alle violazioni dei diritti di cui alla Convenzione, poiché sostanzialmente inferiore a quanto spettante ai sensi della sentenza nazionale in questione, conseguentemente ha rigettato la richiesta di cancellazione.

Nel merito, la Corte ha rammentato come nelle cause di principio *Ventorino c. Italia,* n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia,* n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia,* n. 16861/02, 9 giugno 2009, *Antonetto c. Italia,* n. 15918/89, 20 luglio 2000 e *De Luca c. Italia,* n. 43870/04, 24 settembre 2013, la Corte avesse già constatato la violazione dell'articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle oggetto di causa, connesse alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di decisioni giudiziarie nazionali. Tenuto conto della documentazione e della sua giurisprudenza in materia, la Corte ha reputato di non poter pervenire a conseguenze diverse da quelle richiamate e che, quindi, le autorità non abbiano compiuto ogni sforzo necessario per fare eseguire pienamente e a tempo debito la decisione a favore della società ricorrente, in violazione dell'articolo 6 §1 della Convenzione.

Quanto alla violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 lamentata dalla società ricorrente, la Corte ha concluso che dal materiale esaminato emerge anche la violazione della Convenzione alla luce delle sue conclusioni nella summenzionata causa *Ventorino.*

- ***Applicazione dell'articolo 41***

La Corte ha rilevato che lo Stato convenuto abbia l'obbligo di eseguire la sentenza interna non ancora eseguita (esecuzione da assicurare con mezzi adeguati, entro tre mesi), che rimane esecutiva.

Inoltre la Corte, tenuto conto della documentazione in suo possesso e della sua giurisprudenza, ha ritenuto ragionevole accordare, oltre all'importo eventualmente dovuto dalla società ricorrente a titolo di imposta, un importo di 9.600 euro a titolo di risarcimento per il danno



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

non patrimoniale e per le spese sostenute dal ricorrente, oltre a 250 euro quale importo accordato per le spese del ricorso.

**MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE**

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte a titolo di equa soddisfazione, effettuato a cura dell'autorità competente, esaurisce una parte degli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza in oggetto si inquadra nell'ambito della più vasta e complessa tematica del *vulnus* arrecato all'effettività della tutela apprestata dalla Convenzione, a causa della mancata o ritardata esecuzione delle sentenze nazionali che accertano crediti, esigibili, rimasti insoddisfatti (o lungamente insoddisfatti). Ciò, in particolare, alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU consolidata nell'affermare che un credito costituisce un bene ai sensi dell'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione, se è sufficientemente accertato per essere esigibile.

Per questa problematica, e per i risvolti di carattere ordinamentale che presenta, si rinvia alla trattazione svolta nel Capitolo 2, paragrafo 2.3.7.

Infine, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***Donati c. Italia - Sentenza 15 febbraio 2024 (Ricorso n. 37760/02)***

**Esito:**
**violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Illegittima espropriazione di terreno e omessa esecuzione di provvedimenti giudiziari nazionali.**

La causa concerne l'espropriazione del terreno dei ricorrenti mediante molteplici procedimenti di esproprio e, da ultimo, a norma dell'articolo 42-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ("Testo unico espropri").

I ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, di essere stati privati illegittimamente del loro terreno e di non avere ricevuto un indennizzo adeguato. Si dolgono inoltre, ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, che l'adozione della legge n. 359 del 1992 ha costituito un'ingerenza legislativa in procedimenti in corso.

La vicenda è segnata da oltre trent'anni di contenziosi tra espropriati ed ente pubblico.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

In data 26 febbraio 1980, il Comune di Roma approvò un progetto di edificazione di una strada. In data 12 ottobre 1982 autorizzò l'immediata occupazione di parte del terreno di A.D. e in data 7 gennaio 1983 ne prese materialmente possesso. Le opere edili furono ultimate in data 16 maggio 1983. A.D. instaurò un procedimento dinanzi al Tribunale di Roma, sostenendo l'illegittimità dell'occupazione del terreno e chiedendo un risarcimento; instaurò anche un procedimento dinanzi al TAR per il Lazio, sostenendo l'illegittimità dei provvedimenti emessi dal Comune nel 1980 e nel 1982.

Nell'ambito del procedimento relativo all'importo dell'indennità di espropriazione, con sentenza del 15 aprile 2002, la Corte di appello di Roma concesse un'indennità basata sui criteri contenuti nell'articolo 5 bis della Legge 8 agosto 1992 n. 359, pari a ITL 788.512.500 (euro 407.232,72). I ricorrenti impugnarono tale sentenza.

Tra il 2003 e il 2004 il Comune eseguì la sentenza della Corte di appello. Con sentenza del 10 maggio 2004, il TAR annullò i decreti emessi dal Comune nel 1980 e nel 1982. Detto provvedimento non veniva impugnato dal Comune, passando pertanto in giudicato.

Con decisione del 21 febbraio 2006 la Corte di cassazione prese atto dell'annullamento dei decreti e, conseguentemente, dell'invalidità del decreto di espropriazione. Ritenne pertanto che la richiesta dei ricorrenti tesa a ottenere un indennizzo per l'esproprio fosse diventata inammissibile e annullò la sentenza della Corte di appello del 2002.

I ricorrenti instaurarono un nuovo procedimento innanzi al TAR, chiedendo la restituzione del terreno e un'indennità per la sua occupazione. In data 5 marzo 2014, il TAR riconobbe che l'occupazione del terreno era stata illegittima e ordinò al Comune di Roma di restituirlo, nonché di corrispondere un'indennità per la sua occupazione; osservò, tuttavia, che il Comune aveva avuto la possibilità di emettere un decreto di acquisizione ai sensi dell'articolo 42 bis del Testo Unico Espropri.

In data 29 febbraio 2016 tale sentenza fu confermata dal Consiglio di Stato per la parte pertinente.

In data 21 gennaio 2016 il Comune di Roma emise un decreto di esproprio ai sensi dell'articolo 42-*bis* del Testo unico espropri, determinando l'acquisizione di una parte del terreno conteso e determinando un indennizzo di esproprio pari alla somma di euro 742.485,87. In data 11 agosto 2016 il citato decreto fu annullato dal medesimo organo emittente.

I ricorrenti instaurarono un procedimento innanzi il Consiglio di Stato per l'ottenimento dell'esecuzione della sentenza resa in data 29 febbraio 2016 e in data 13 maggio 2019 il giudice dell'appello amministrativo ordinò al Comune di Roma di eseguire quella sentenza.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

In data 9 ottobre 2019 il Comune di Roma emise un nuovo decreto ai sensi del citato articolo 42-bis, determinando a beneficio dei ricorrenti un indennizzo pari a euro 73.223,56; tuttavia, poiché tra il 2003 e il 2004 il Comune di Roma versò ai ricorrenti un importo maggiore, in data 14 ottobre 2020 ingiunse ai medesimi la restituzione dell'eccedenza.

I ricorrenti instaurarono quattro procedimenti: i) dinanzi alla Corte d'appello di Roma, sostenendo l'inadeguatezza dell'indennizzo determinato dal decreto *ex* articolo 42-*bis* del Testo unico espropri; ii) dinanzi al Consiglio di Stato, denunciando che il Comune di Roma non aveva ottemperato alla sentenza del 2016; iii) dinanzi a TAR Lazio, domandando l'annullamento del decreto emesso a norma del citato articolo 42-*bis*; iv) dinanzi il Tribunale di Roma, esperendo l'opposizione all'ingiunzione

A seguito di perizia, la Corte d'appello di Roma, con sentenza resa in data 18 gennaio 2022, decise per l'insufficienza dell'indennizzo liquidato ai sensi dell'articolo 42-*bis* e rideterminò nella somma di euro 3.649.749,28 l'indennizzo per la perdita del bene, in euro 6.706.414,31 l'indennizzo per l'occupazione del terreno e in euro 364.974,93 l'indennizzo per il danno non patrimoniale, per un totale di 10.721.138,52 euro dal quale detrarre gli importi anteriormente versati ai ricorrenti dall'amministrazione obbligata.

Il Comune obbligato produsse un ricorso alla Corte di cassazione ma, in ragione dell'inerzia del ricorrente, essa ne dichiarò l'estinzione.

In ordine ai residuali procedimenti, due sono allo stato in corso e quello instaurato innanzi il Consiglio di Stato si è concluso con il rigetto delle pretese avanzate dai ricorrenti.

### ➢ *Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.*

Rigettate le questioni relative alla ricevibilità del ricorso prodotte dal Governo, la Corte ha osservato che nel caso di specie le autorità nazionali avevano preso possesso del terreno appartenente ai ricorrenti e avevano effettuato su di esso delle opere di edificazione viaria all'esito di una procedura di esproprio, di cui i tribunali nazionali avevano accertato l'illegittimità.

A giudizio della Corte EDU, benché il trasferimento della proprietà a causa espropriativa non fosse avvenuto prima dell'emissione del decreto ai sensi dell'articolo 42-*bis*, può ritenersi che i ricorrenti siano stati privati *de facto* del terreno anche prima del completamento formale del trasferimento della proprietà (si veda *Sorasio e altri c. Italia* nn. 56888/16 e altri 3, 14 novembre 2023, la quale reca la legislazione e la prassi interne relative all'acquisizione di beni ai sensi dell'articolo 42-*bis* del Testo unico espropri, rilevanti anche nel caso di specie). La Corte ha rilevato, inoltre, che i ricorrenti non hanno ricevuto l'integrale pagamento dell'indennizzo. In effetti, con sentenza del 18 gennaio 2022, la Corte di appello di Roma ha accordato un importo basato sul valore di mercato del



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

terreno e, sulla base dei criteri di cui all'articolo 42-*bis* del Testo unico espropri, ha previsto un risarcimento sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale. La Corte ha riconosciuto, pertanto, che la somma accordata dai tribunali nazionali fosse adeguata e sufficiente. I ricorrenti hanno tuttavia sostenuto che l'importo accordato ai ricorrenti non fosse stato pagato. Ne consegue che, trascorsi quarant'anni dall'occupazione del terreno, i ricorrenti non hanno ancora ricevuto il pagamento integrale dell'indennizzo (si raffronti *Sorasio*, sopra citata, § 52).

Conseguentemente, la Corte si è pronunciata sul merito ritenendo che vi sia stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione.

➢ ***Non violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e dell'articolo 6, § 1 della Convenzione.***

Relativamente alle altre doglianze avanzate dai ricorrenti ai sensi dell'articolo 6, § 1, della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 accluso alla Convenzione, la Corte ha osservato che la sentenza della Corte di appello resa in data 15 aprile 2002 è stata annullata dalla Corte di cassazione e quindi la legge n. 359 del 1992 non è stata effettivamente applicata alla controversia intercorrente con i ricorrenti. Ne consegue che essi non possono sostenere di essere vittime delle asserite violazioni e che questa parte del ricorso deve essere rigettata in quanto incompatibile *ratione personae*.

➢ ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

A fronte della richiesta delle parti (pari a 19.064.834 di euro per il danno patrimoniale, 120.000 euro per il danno non patrimoniale, 47.115,38 euro per le spese sostenute dinanzi ai tribunali nazionali e 140.761 euro per quelle sostenute dinanzi alla Corte, somme che il Governo ha ritenuto eccessive), la Corte ha ritenuto che l'importo concesso dalla Corte di appello di Roma in data 18 gennaio 2022 costituisca un risarcimento adeguato ed ha contezza del fatto che, benché tale sentenza sia passata in giudicato, è ancora in corso a livello nazionale un procedimento relativo alla validità del decreto, ai sensi dell'articolo 42-*bis*. Ciononostante, la Corte ritiene che a prescindere dall'esito di tale procedimento, lo Stato non abbia assolto l'obbligo di pagare un indennizzo per l'esproprio del terreno dei ricorrenti e ritiene che la constatazione della violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 comporti l'obbligo dello Stato di pagare un risarcimento nella misura e nei termini stabiliti dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 18 gennaio 2022, con la detrazione degli importi già versati ai ricorrenti.

Inoltre, in considerazione della documentazione di cui è in possesso e delle spese liquidate a livello nazionale, la Corte ritiene ragionevole accordare, congiuntamente a tutti i ricorrenti, 7.000



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

euro a copertura di tutte le voci delle spese, oltre l'importo eventualmente dovuto da essi a titolo di imposta.

**MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE**

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte a titolo di equa soddisfazione, effettuato a cura delle autorità competenti, ha esaurito una parte degli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza in oggetto si inquadra nell'ambito della più vasta e complessa tematica del *vulnus* arrecato all'effettività della tutela apprestata dalla Convenzione, a causa della mancata o ritardata esecuzione delle sentenze nazionali che accertano crediti, esigibili, rimasti insoddisfatti (o lungamente insoddisfatti). Ciò, in particolare, alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU consolidata nell'affermare che un credito costituisce un bene ai sensi dell'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione, se è sufficientemente accertato per essere esigibile.

Per questa problematica, e per i risvolti di carattere ordinamentale che presenta, si rinvia alla trattazione svolta nel Capitolo 2, paragrafo 2.3.7.

Infine, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***De Gregorio e Cammarata c. Italia. - Sentenza 20 giugno 2024 (Ricorso n. 6899/10)***

**Esito:**
**violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Espropriazione per pubblica utilità di un appezzamento di terreno e concessione di un indennizzo basato sul "valore agricolo medio" del terreno.**

I ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione, la sproporzionata ingerenza nei loro diritti patrimoniali in ragione dell'importo dell'indennità di espropriazione che era stata loro concessa, che non era ragionevolmente connessa al valore di mercato del bene.

Nel 1999 l'A.M.A.P. s.p.a., società delegata dal Comune di Palermo, occupò una porzione di terreno ai fini della costruzione di una strada e di due bacini idrici. Nel gennaio del 2002 il primo ricorrente, che era proprietario del terreno, e la seconda ricorrente, che ne era l'usufruttuaria,



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

esperirono un'azione risarcitoria dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque pubbliche sostenendo che vi fosse stata un esproprio *de facto* in assenza dell'emissione di un formale decreto di esproprio, il quale fu emesso soltanto nel marzo del 2002. Nell'ottobre del 2006 il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche dichiarò che il decreto di esproprio non fosse stato emesso tempestivamente.

Poiché il terreno era stato modificato irreversibilmente dalle strutture pubbliche erette su di esso, il terreno fu trasferito alle autorità a norma delle regole che presiedono alla c.d. espropriazione indiretta. Il tribunale ritenne che entrambi i ricorrenti avessero diritto a ottenere un indennizzo per l'espropriazione della porzione di terreno sulla quale erano state costruite le opere pubbliche (pari a 12.825 metri quadrati).

In ordine alla quantificazione dei danni, il giudice di prime cure ritenne che l'importo dovuto in relazione all'esproprio dovesse essere basato sul valore di mercato del terreno. Dichiarò tuttavia di non potersi basare sulla valutazione effettuata dal perito indipendente che aveva nominato, in quanto riteneva che le sue conclusioni non fossero corroborate da elementi concreti e oggettivi.

Il giudice utilizzò quindi alcuni elementi della valutazione del perito e procedette a un nuovo calcolo di quello che era considerato il più probabile valore di mercato alla data dell'esproprio. A tale riguardo, concesse ai ricorrenti, congiuntamente, 36.562,79 euro da maggiorare di una somma che tenesse conto della rivalutazione per l'inflazione e degli interessi legali sul capitale progressivamente rivalutato, a decorrere dalla data dell'esproprio.

Nel febbraio del 2008 il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, escludendo l'espropriazione indiretta, riformò la sentenza di primo grado, ritenendo che il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche avesse errato nel considerare che il formale decreto di esproprio fosse stato emesso tardivamente.

In ordine alla questione del risarcimento, esso ritenne che l'indennità di esproprio non dovesse essere basata sul valore di mercato del bene bensì, piuttosto, sul "*valore agricolo medio*". Fissò l'importo dovuto ai ricorrenti, congiuntamente, a titolo di indennità di esproprio, in euro 3.649, somma maggiorata dell'interesse legale. Nell'ottobre del 2009 la Corte di cassazione rigettò per motivi di diritto il ricorso presentato dai ricorrenti.

I ricorrenti hanno presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione, per i motivi sopra esposti, nonché, sempre ai sensi del medesimo articolo, lamentando la creazione di una servitù di passaggio sul rimanente terreno e l'asseritamente inadeguato importo dell'indennizzo accordato dalle autorità.

La Corte ha rigettato la richiesta del Governo di cancellazione del ricorso dal ruolo e conseguentemente ha proceduto all'esame della causa (si veda T*ahsin Acar c. Turchia* (eccezioni preliminari) [GC], n. 26307/95, §75, CEDU 2003 VI).



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

➢ ***Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.***

La Corte rinvia alla sua sentenza relativa alla causa *Preite c. Italia* (n. 28976/05, §§ 18-29 e 42-53, 17 novembre 2015) per una sintesi del diritto interno e della prassi pertinente, nonché ai relativi principi generali applicabili nel caso di specie. La Corte afferma che l'esproprio è stato effettuato in conformità alla legge e non risulta contestato che esso perseguisse un fine legittimo di pubblica utilità. Rimane nondimeno da determinare se l'ingerenza in questione fosse proporzionata.

La Corte osserva che l'indennità di esproprio concessa ai ricorrenti era basata sul cosiddetto criterio del "*valore agricolo medio*" e afferma che il risarcimento basato sul valore agricolo medio non abbia alcun ragionevole rapporto con il valore di mercato del terreno (si veda *Preite*, sopra citata, § 51). Dopo avere esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata e le osservazioni formulate dalle parti, la Corte non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire nel caso di specie a una differente conclusione.

Vi è stata pertanto violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione in relazione all'indennizzo concesso per l'esproprio, mentre sono state escluse tutte le altre doglianze.

➢ ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

Relativamente al danno patrimoniale nei casi di espropriazione legittima, la Corte richiama la precedente giurisprudenza sul punto espressa nella sentenza *Scordino c. Italia (n. 1)* ([GC], n. 36813/97, § 258, CEDU 2006-V). Tenendo conto dei calcoli forniti dal ricorrente e della documentazione connessa, nonché delle eccezioni sollevate dal Governo, la Corte ritiene opportuno accordare in via equitativa, al primo ricorrente, che ha proseguito il giudizio in vece della defunta seconda ricorrente, 65.000 euro a titolo di danno patrimoniale, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma.

In ordine al danno non patrimoniale, la Corte ha deliberato di accordare 5.000 euro, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma. Inoltre, la Corte dichiara che a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

Mancando una richiesta relativa alle spese, la Corte non ha accordato alcuna somma a tale titolo.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

## MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte, patrimoniali e non, effettuato a cura dell'autorità competente in favore del primo ricorrente, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***Giuffrè e altri c. Italia - Sentenza 5 settembre 2024 (Ricorso n. 50827/11)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione**

## QUESTIONE TRATTATA

### Occupazione usurpativa di un terreno - Mancanza di determinazione definitiva circa il risarcimento ed i soggetti responsabili

La causa esaminata dalla Corte concerne la doglianza dei ricorrenti, eredi della sig.ra C.C., proprietaria di un lotto di terreno sito nel Comune di Messina, la quale era stata privata del suo terreno mediante una forma di espropriazione indiretta (*cd. occupazione usurpativa*).

L'immediata occupazione del terreno fu autorizzata dal Comune di Messina in data 30 novembre 1990, cui seguì l'inizio delle opere di costruzione nel 1991, terminate nel luglio 1995. Nel frattempo, in data 25 febbraio 1995, su istanza della ricorrente il TAR Sicilia aveva annullato il decreto del 30 novembre 2025.

*Primo procedimento interno*

Nel maggio 1995 la proprietaria del lotto di terreno instaurò un'azione risarcitoria, cui seguì la sentenza del 4 novembre 1998: il Tribunale di Messina dichiarò l'illegittimità dell'espropriazione in quanto eseguita in carenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, e dichiarò il Comune, il Consorzio ASI e la società B.V. (società che aveva diretto il gruppo di privati cui erano stati affidati i lavori di costruzione) solidalmente obbligati al pagamento di un risarcimento, sentenza confermata poi in appello. Nel 2000 la ricorrente decedeva e gli eredi si costituivano nel procedimento. Nel 2001 la Corte di Cassazione cassò la sentenza di appello, in quanto ritenne che essa avesse ecceduto la portata del ricorso (la ricorrente aveva lamentato unicamente l'occupazione acquisitiva e non la



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

diversa occupazione usurpativa, che derivava dalla carenza di una dichiarazione di pubblica utilità) e che non avesse correttamente individuato gli enti pubblici tenuti a pagare l'indennizzo.

La Corte d'appello di Palermo, di conseguenza, rigettò nel 2004 la richiesta di indennizzo dei ricorrenti. Nel 2011 la Corte di cassazione rigettò il ricorso dei ricorrenti e cassò la sentenza di appello nella misura in cui non aveva esaminato la richiesta di restituzione delle somme pagate in precedenza dal Comune ai ricorrenti a titolo di indennizzo (conseguentemente alla prima condanna in Corte d'appello). Di seguito, nel gennaio 2018 la Corte di appello di Palermo ordinò ai ricorrenti la restituzione delle somme ricevute. Nel 2021 il Comune iniziò una procedura di esecuzione.

*Secondo procedimento interno*

Nel 2002 i ricorrenti instaurarono un nuovo procedimento, lamentando l'occupazione usurpativa del terreno e chiedendo un indennizzo. Nel 2006 il Tribunale di Messina ritenne che l'espropriazione fosse stata illegittima *ab initio* (mancava la dichiarazione di pubblica utilità) e che, chiedendo i danni, i ricorrenti avessero rinunciato alla restituzione del terreno. Il tribunale ritenne responsabile unicamente la società B.V. e concesse un indennizzo, rivalutato per inflazione e interessi legali. I ricorrenti appellarono la sentenza, ritenendo che Comune e Consorzio ASI dovessero essere ritenuti solidalmente responsabili con la società B.V.. La Corte di appello di Messina accolse parzialmente la domanda dichiarando il Consorzio ASI e la società B.V. solidalmente responsabili. Tale sentenza fu cassata nel 2018 dalla Cassazione, cui seguì la Corte di appello che nel 2022 ritenne che solo la società B.B. fosse responsabile, sentenza a sua volta oggetto di ricorso in Cassazione (ancora pendente alla data della sentenza della Corte EDU).

I ricorrenti lamentano che la loro dante causa fosse stata privata illegittimamente del suo terreno:

- senza ricevere un adeguato risarcimento, in violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
- senza potere disporre di un rimedio effettivo, in violazione dell'articolo 13 della Convenzione;
- sottoponendosi ad una lunga vicenda giudiziaria, in violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione relativa all'eccessiva durata dei procedimenti interni.

### ➢ *Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1*

Sull'espropriazione indiretta, la Corte richiama la sentenza *Guiso-Gallisay c. Italia* ((equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, §§ 18-48, 22 dicembre 2009), ove sono reperibili diritto interno e prassi pertinenti. La Corte limita il suo esame alla procedura di esproprio iniziata nel 1990, ritenendo che i ricorrenti non abbiano fornito prove delle ingerenze lamentate dai ricorrenti già dal 1978.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Nel merito la Corte osserva che i ricorrenti sono stati privati del loro bene mediante un'occupazione usurpativa, ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni che la Corte, in un notevole numero di cause, ha precedentemente ritenuto incompatibile con il requisito di legalità (si vedano, tra numerosi altri precedenti, *Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia*, n. 31524/96, §§ 59-62, CEDU 2000-VI; *Carbonara e Ventura c. Italia*, n. 24638/94, §§ 63-73, CEDU 2000-VI; e, quale precedente più recente, *Messana c. Italia*, n. 26128/04, §§ 38-43, 9 febbraio 2017), dando luogo a constatazioni di violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1.

La Corte rileva che i tribunali interni hanno ritenuto che l'espropriazione fosse stata illegittima *ab initio* (la situazione in questione ha consentito all'amministrazione di approfittare di una procedura illegittima) e, nonostante il Tribunale di Messina avesse riconosciuto l'illegittimità dell'espropriazione e avesse concesso un indennizzo, dopo oltre 30 anni i ricorrenti non hanno ancora ottenuto una determinazione definitiva che indichi quale sia l'ente pubblico responsabile ("*non è possibile concludere che i ricorrenti abbiano perso la qualità di vittime ai fini della presente doglianza, né che abbiano ottenuto un adeguato indennizzo per l'espropriazione del loro terreno*"). Di conseguenza la Corte, rigettando l'eccezione del Governo, dichiara la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.

Circa la dedotta violazione degli articoli 6 e 13 della Convenzione, la Corte – ritenendo di aver trattato le principali questioni giuridiche sollevate dalla causa – ritiene che non vi sia necessità di esaminare tali doglianze.

- ***Applicazione dell'articolo 41***

La Corte ha rammentato che i criteri pertinenti per il calcolo del *danno patrimoniale* nei casi di occupazione usurpativa sono stati esposti nella sentenza *Guiso-Gallisay* (sopra citata, §§ 105-06) e, in particolare, ha fatto affidamento sul *valore di mercato* del bene all'epoca dell'espropriazione, quale dichiarato nelle perizie disposte dal tribunale, elaborate nel corso dei procedimenti interni. Siccome i tribunali interni hanno dissentito dalla perizia e hanno determinato il valore di mercato del bene pari all'inferiore importo di euro 1.870.180,81, indicando il motivo per il quale hanno compiuto tale scelta e invocando le specifiche caratteristiche del terreno, determinazione peraltro non contestata dai ricorrenti a livello interno, la Corte ritiene che l'importo liquidato dal Tribunale di Messina in data 20 dicembre 2006 costituisca un risarcimento adeguato.

Pur consapevole del fatto che la sentenza del Tribunale di Messina sia passata in giudicato con riferimento all'importo del risarcimento, mentre è ancora in corso un procedimento a livello interno finalizzato esclusivamente a determinare quale sia l'ente responsabile, "*in considerazione della*



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

*sua constatazione di violazione di cui sopra, la Corte ritiene che, a prescindere dall'esito di tale procedimento, lo Stato convenuto sia obbligato a pagare il risarcimento per la privazione del terreno subita dai ricorrenti*".

Di conseguenza lo Stato convenuto ha l'obbligo di assicurare che i ricorrenti ottengano, in modo definitivo, l'importo liquidato dalla sentenza del Tribunale di Messina del 20 dicembre 2006, non essendo impedito al Governo di ottenere poi la restituzione degli importi eventualmente già versati ai ricorrenti eccedenti l'indennizzo liquidato dal Tribunale di Messina, o di tentare di pervenire alla compensazione delle pretese dei ricorrenti e dei vari enti interni coinvolti.

La Corte non ha accordato alcuna somma con riferimento agli importi richiesti per la perdita di opportunità tra il 1978 e il 1991, per le ragioni già esposte.

Inoltre, la Corte accorda congiuntamente a tutti i ricorrenti 5.000 euro per il danno non patrimoniale e 10.000 euro a copertura di tutte le voci delle spese, oltre l'importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.

**MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE**

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte a titolo di danno non patrimoniale, effettuato a cura dell'autorità competente, ha esaurito un parte degli obblighi in sede di esecuzione. Nondimeno, sulla definizione del danno patrimoniale incide la pendenza della complessa vicenda giudiziaria che vede coinvolti il Comune di Messina e la società B.V. ritenuta effettiva debitrice.

A tale riguardo, la sentenza in oggetto si inquadra nell'ambito della più vasta e complessa tematica del *vulnus* arrecato all'effettività della tutela apprestata dalla Convenzione, a causa della mancata o ritardata esecuzione delle sentenze nazionali che accertano crediti esigibili, rimasti insoddisfatti (o lungamente insoddisfatti). Ciò, in particolare, alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU consolidata nell'affermare che un credito costituisce un bene ai sensi dell'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione, se è sufficientemente accertato per essere esigibile.

Per questa problematica, e per i risvolti di carattere ordinamentale che presenta, si rinvia alla trattazione svolta nel Capitolo 2, paragrafo 2.3.7.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

***Cutelli e Russo c. Italia - Sentenza 10 ottobre 2024 (Ricorso n. 2645/22)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione**

## QUESTIONE TRATTATA

### Occupazione acquisitiva di un terreno e mancanza di una determinazione definitiva circa il relativo risarcimento e i soggetti responsabili

La sentenza in esame si colloca nel solco della consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di ***occupazione acquisitiva***, istituto di creazione pretoria del diritto amministrativo italiano, ripetutamente censurato per contrasto con l'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU**,** e ritenuto incompatibile con il principio di legalità.

Il ricorso è stato proposto stante l'impossibilità per le ricorrenti, vittime di una occupazione acquisitiva nel 1990, di ottenere un risarcimento per la perdita della proprietà del loro terreno situato nel comune di Milazzo e utilizzato per la costruzione di una strada.

L'intera procedura espropriativa, secondo la prassi dell'epoca, veniva delegata a due cooperative incaricate dal Comune, nondimeno si concludeva in modo irregolare: scadeva il termine dell'occupazione legittima, l'opera veniva completata senza decreto di esproprio e, infine, non veniva pagata l'indennità.

In ragione di ciò veniva adita l'autorità giudiziaria e nel 2009 il tribunale riconosceva l'illegittimità dell'occupazione e liquidava un risarcimento. Tuttavia, in appello e cassazione la domanda veniva dichiarata inammissibile poiché, secondo la giurisprudenza nazionale, la responsabilità sarebbe gravata sulle cooperative delegate, ormai fallite, e le ricorrenti non si erano insinuate nel passivo. Nelle more, entrava in dissesto anche il Comune e l'OSL (organo straordinario di liquidazione) negava l'ammissione del credito vantato in quanto, secondo quanto argomentato, avendo la Corte di cassazione dichiarato il ricorso inammissibile, non sussisteva, nel caso di specie, un credito certo, liquido ed esigibile.

- ***Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1***

La Corte, dichiarata la ricevibilità del ricorso, ha richiamato i propri consolidati principi generali in materia di occupazione acquisitiva (cfr. sentenza *Guiso-Gallisay c. Italia* (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, §§ 18-48, 22 dicembre 2009).

Al riguardo, la Corte, rilevato che le ricorrenti sono state private del loro bene attraverso un'occupazione acquisitiva, ha censurato tale modalità procedurale come un'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni che essa ha precedentemente considerato in un gran numero di cause, dichiarandola



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

incompatibile con il principio di legalità e in palese violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (cfr. *Carbonara e Ventura c. Italia*, n. 24638/94, §§ 63-73, CEDU 2000-VI, e *Messana c. Italia,* n. 26128/04, §§ 38-43, 9 febbraio 2017). Inoltre, la Corte ha osservato che, considerata la pronuncia del giudice di primo grado che ha riconosciuto l'illegalità dell'espropriazione e accordato un risarcimento danni, sono trascorsi più di trent'anni dall'occupazione del terreno senza che le ricorrenti abbiano ottenuto una risoluzione definitiva della controversia da parte dell'ente pubblico responsabile. Per di più, causa il fallimento delle cooperative che erano state incaricate dal Comune di realizzare l'espropriazione, le ricorrenti non hanno potuto percepire la somma riconosciuta dal tribunale a titolo di risarcimento danni.

La Corte ha, inoltre, posto l'accento sull'obbligo dello Stato di agire da garante al corretto esercizio del potere espropriativo e delle conseguenze risarcitorie, incombendo su quest'ultimo il dovere di assicurare che non si verifichi una delega di poteri espropriativi che si traduca in uno schermo di irresponsabilità (delega a privati, insolvenza degli enti attuatori o dissesto dell'ente espropriante). In tal senso, la Corte ha richiamato la responsabilità sussidiaria dello Stato per mancata protezione dei diritti patrimoniali delle ricorrenti.

Nel dichiarare che vi è stata violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, la Corte ha accordato un danno materiale pari a euro 144.000, risultante dal valore del terreno e dalla perdita di valore del terreno limitrofo. Inoltre, ritenendo che il senso di impotenza e frustrazione di fronte allo spossessamento illegale del bene abbia causato alle ricorrenti un pregiudizio morale significativo, ha deliberato in via equitativa di riconosce congiuntamente alle stesse una somma adeguata pari a euro 10.000 per danno morale, oltre euro 15.000 per le spese.

## MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte, effettuato a cura delle autorità competenti a titolo di equa soddisfazione, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### 3.1.8. In materia di confisca diretta dei proventi del reato (art. 6 della Convenzione e art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione)

***Episcopo e Bassani c. Italia - Sentenza 19 dicembre 2024 (Ricorsi nn. 47284/16 e 84604/17)***

**Esito:**
**violazione dell'articolo 6, § 2 della Convenzione;**
**violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Confisca dei proventi del reato – Efficacia della misura a fronte di sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato.**

Il caso riguarda la confisca dei beni dei ricorrenti, considerati proventi diretti del reato (*confisca diretta*) a norma dell'articolo 322-*ter* del codice penale, nonostante il non luogo a procedere, disposto nei procedimenti relativi ai reati in questione, a causa della decorrenza dei termini di prescrizione del reato.

Nei fatti, uno dei ricorrenti era amministratore e socio della P. s.r.l., società attiva nel settore della costruzione e della gestione di strutture turistiche. Tra il 2001 e il 2003, la società ottenne erogazioni pubbliche per la costruzione di un edificio da adibire ad albergo. Nel 2005 il primo ricorrente fu accusato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 640-*bis* del c.p., nonché di altri reati connessi (accusato, tra gli altri reati, di avere prodotto, in qualità di amministratore della P. s.r.l., informazioni e documenti falsi alle autorità pubbliche al fine di ottenere erogazioni pubbliche). Con sentenza del 6 marzo 2008, il Tribunale di Sala Consilina condannò il ricorrente per gran parte delle accuse, tra cui quella di truffa aggravata, infliggendogli la pena di tre anni e mezzo di reclusione, ordinandogli di pagare un risarcimento alle autorità pubbliche e disponendo la confisca di beni equivalenti al profitto del reato ai sensi degli articoli 640-*bis* e 322-*ter* c.p. Avendo accertato che le erogazioni pubbliche conseguite illecitamente dal ricorrente ammontavano a 844.120,95 euro, il tribunale dispose la confisca delle quote del ricorrente nella società P. s.r.l. fino all'ammontare di succitato valore. Il ricorrente esperì appello.

Con sentenza resa in data 26 giugno 2014, la Corte di appello di Salerno accertò la prescrizione dei reati e dispose il non luogo a procedere nei confronti del ricorrente. La Corte di appello revocò la confisca delle quote del ricorrente nella P. s.r.l. e ordinò, invece, la confisca (diretta) dell'immobile alberghiero fino all'ammontare di euro 844.120,95.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Il ricorrente propose ricorso alla Corte di cassazione, la quale, con sentenza resa il 13 gennaio 2016, confermò la sentenza relativa al grado di giudizio anteriore anche in ragione del rinvio a una propria precedente sentenza resa a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. un. n. 31617 del 21 luglio 2015, *Lucci*).

Il secondo ricorrente, quale amministratore e unico azionista della società C.T. s.r.l., era stato condannato, con sentenza del maggio 2008, dal Tribunale di Bassano del Grappa per associazione per delinquere e false fatturazioni (ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 2000), disponendosi la confisca per circa 32 mila euro. In appello la Corte di Venezia dichiarava i reati estinti per prescrizione nulla disponendo in ordine all'avvenuta confisca. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione che annullava con rinvio. Nondimeno, la Corte d'appello di Venezia, pur assolvendo l'imputato per l'associazione per delinquere, avvalorava gli elementi di fatto a base dell'accusa di false fatturazioni, così confermando la confisca. Il ricorrente, adita nuovamente la Corte di cassazione, si vedeva opporre il rigetto nel gennaio 2017.

- ***Non violazione dell'articolo 7 della Convenzione.***

La Corte EDU si sofferma anzitutto sulla disciplina nazionale della confisca, onde chiarirne la natura e lo scopo. In particolare, la Corte ricostruisce brevemente il dibattito giurisprudenziale relativo alla confisca di denaro e, in particolare, se la confisca prevista dall'articolo 322-*ter* c.p. debba essere inquadrata quale forma di confisca per equivalente oppure quale forma di confisca *tout court*.

Come noto, la *confisca diretta* si applica ai beni che derivano direttamente da una transazione illecita e che l'imputato non aveva diritto di ottenere; essa, quindi, non ha scopo punitivo, ma ha finalità *ripristinatoria*, mirando a ristabilire la situazione economica precedente e ad evitare l'accumulo di beni di origine illecita da parte del reo. La *confisca per equivalente*, che difetterebbe di un collegamento diretto tra il reato e i beni, è preordinata a ristabilire la situazione economica precedente al reato imponendo un sacrificio corrispondente all'imputato e, pertanto, ha carattere punitivo.

In questo contesto, la Corte riconosce come la classificazione della confisca di somme di denaro ha dato origine ad interpretazioni divergenti: per un *primo indirizzo*, la confisca di denaro dovrebbe sempre essere considerata come per equivalente, poiché è impossibile identificare materialmente il profitto o il prezzo del reato in questione; per un *secondo indirizzo*, la confisca di denaro può essere considerata come confisca diretta purché esista la prova che il denaro derivava direttamente dalla commissione del reato in questione. Chiamate a risolvere il contrasto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (30 gennaio 2014, n. 10561) hanno sostenuto un *terzo indirizzo* interpretativo per il quale la confisca di denaro deve essere sempre considerata come una forma di confisca diretta, in ragione dell'assenza di qualsiasi connotato di autonomia relativamente alla identificabilità fisica del denaro.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Tanto premesso, la Corte si sofferma sul contrasto giurisprudenziale interno, relativo alla possibilità di disporre una confisca nei confronti di un soggetto non punibile per estinzione del reato dovuta a prescrizione, contrasto risolto in senso positivo dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 31617 del 21 luglio 2015 (caso *Lucci*). Con tale pronuncia viene ammessa tale possibilità, a condizione però che, in primo grado, vi sia stata condanna e che il relativo accertamento di merito rimanga invariato quanto all'esistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato. Così ricostruito il quadro normativo, la Corte ritiene la confisca una misura restitutoria, simile alla ripetizione dell'indebito.

- ***Violazione dell'articolo 6, § 2, della Convenzione.***

Relativamente all'asserita violazione dell'articolo 6, § 2, della Convenzione, la Corte rammenta che la presunzione di innocenza consta di un duplice significato: secondo il primo, di matrice processuale, si impone il rispetto di alcuni requisiti relativi all'onere della prova, alle presunzioni legali di fatto e di diritto, al divieto di autoincriminazione e al regime pubblicitario; in base al secondo, essa costituisce un istituto posto a protezione dell'individuo, assolto da un'accusa penale ovvero nei confronti del quale il procedimento penale si è comunque interrotto (es. per archiviazione, per sentenza di non doversi procedere in ragione dell'estinzione del reato, etc.). Alla luce di tali elementi ermeneutici, la Corte conclude (cinque voti contro due) nel senso della violazione dell'art. 6, § 2, della Convenzione, ritenendo incompatibile la presunzione convenzionale di innocenza con l'applicazione di una confisca fondata su una dichiarazione di sostanziale addebito di responsabilità penale, riferita a un reato prescritto e per il quale l'imputato, concluso il giudizio per dichiarata estinzione del reato, è andato esente da pena. La Corte, così argomentando non accoglie l'argomento del precedente giurisprudenziale invocato di cui alla pronuncia della Grande Chambre *GIEM c. Italia* del 2018, secondo il quale la confisca urbanistica, che segua alla dichiarazione di prescrizione del reato edilizio, non viola l'art. 7 della Convenzione. Tale precedente, infatti, conferma che la confisca senza condanna non viola l'art. 7 ma contrasta con l'art. 6, § 2, della Convenzione.

- ***Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 accluso alla Convenzione.***

Sulla scorta di tali censure, la Corte EDU ha coerentemente ravvisato la violazione anche dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione, poiché l'interferenza con il diritto di proprietà, per essere legittimo e proporzionato, deve anzitutto avere una base legale prevedibile.

- ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

Acclarata la circostanza che la confisca senza condanna è derivata da un panorama giurisprudenziale chiaritosi solo successivamente ai fatti ed in violazione dell'art. 6, § 2, della CEDU,



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

la Corte non ravvisa alcun nesso causale tra la violazione constatata e l'asserito danno patrimoniale, rigettando tale richiesta.

In ordine al danno non patrimoniale, la Corte ritiene che, date le specifiche circostanze del caso di specie, non è necessario accordare alcuna somma a tale titolo.

Infine, conclude dichiarando la violazione e la condanna dell'Italia, in favore del solo Episcopo (unico richiedente) a 20 mila euro per le spese. Il secondo ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta di equa soddisfazione.

- ***Le opinioni dissenzienti dei giudici Wojtyczeck e Sabato.***

Meritano di essere annotate, sia pur brevemente, le opinioni dissenzienti di alcuni giudici.

Il giudice Wojtyczeck ritiene che (ai fini dell'art. 6, § 2, della Convenzione) la sentenza di non luogo a procedere per sopraggiunta prescrizione del reato non sia una pronuncia non in grado di tangere l'innocenza dell'imputato, in quanto la rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato è solo parziale. Per l'ordinamento nazionale, su cui la Corte EDU non può sindacare, una conseguenza vi è ricollegata (quella della confisca). Sicché la presunzione d'innocenza non è violata ma smentita dai fatti accertati.

Il giudice Sabato, a sua volta, aderisce all'opinione del collega polacco rilevando che la decisione di maggioranza è intrinsecamente incoerente. In particolare, nega che vi sia stata violazione dell'art. 7 CEDU, perché la confisca per equivalente (misura di sicurezza patrimoniale) non sarebbe una pena che ricade nell'ambito di applicazione del principio di legalità (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Inoltre, la maggioranza non solo ha ignorato totalmente il contesto europeo relativo alle confische non basate sulla condanna, ma ha minimizzato anche l'approccio adottato nella sentenza della Grande Camera nel caso *Nealon e Hallam c. Regno Unito* ([GC], nn. 32483/19 e 35049/19, in particolare §§ 168-169, 11 giugno 2024), in tema di presunzione di innocenza. Quindi, a suo avviso, l'approccio della maggioranza è in netto contrasto con gli strumenti del diritto internazionale ed europeo ed auspica un chiarimento sull'istituto, a cura della Grande Camera, stante la necessità di superare le incertezze sull'applicazione della presunzione di innocenza ai casi di confisca.

## MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte, verrà effettuato a cura dell'autorità competente quando, a cura del ricorrente, sarà trasmessa la documentazione propedeutica necessaria.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### 3.1.9. In materia di confisca dei terreni (art. 7 della Convenzione e art. 1 Protocollo n.1 della Convenzione)

***Varvara c. Italia - Sentenza 10 ottobre 2024 (Ricorso n. 17475/2024)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 7 e dell'art. 1 Prot. 1 della Convenzione.**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Misura della confisca di terreni – Inadempimento precedente sentenza di condanna – Risarcimento danni materiali.**

Con la sentenza in commento, la Corte ha affrontato il tema dell'inadempimento dello Stato italiano ad una pronuncia di condanna della stessa Corte, che aveva accertato la violazione dell'art 7 della Convenzione, in relazione ad un'indebita confisca di terrenti subita dal ricorrente in quanto contraria ai principi di legalità. Trattasi della confisca, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, di edificazioni in Puglia, accostate a una zona boschiva tutelata, per le quali era stato avviato un procedimento penale conclusosi con la declaratoria di prescrizione del reato, ma era stata disposta la confisca.

Il ricorso riguarda la tutela del diritto a non subire una pena (*la confisca*) non prevista dalla legge, in ossequio al principio di legalità dei reati e delle pene (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) previsto dall'art. 7 §1 e di non vedere violato il diritto di proprietà di cui all'art. 1 Prot. 1.

- ***Violazione degli articoli 7 e 1 Prot. 1 della Convenzione***

La Corte nel precedente giudizio (sentenza del 29 ottobre 2013) aveva ritenuto che vi fosse stata violazione dell'articolo 7 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, ma non si era definitivamente pronunciata sulle misure restitutorie e risarcitorie richieste dal ricorrente, lasciando alle parti la possibilità di una definizione bonaria.

Ciò, tuttavia, non era accaduto anche in considerazione del fatto che il ricorrente, trascorso ormai molto tempo dalla originaria confisca, dichiarava di non avere più alcun interesse alla restituzione dei terreni, avanzando solo la richiesta di un cospicuo risarcimento monetario che potesse tenere conto sia del valore dei terreni confiscati sia del mancato guadagno per l'utilizzazione dei medesimi.

La Corte, nella odierna sentenza, non ha ritenuto fondata la doglianza del Varvara, ritenendo che la retrocessione dei terreni potesse ancora essere effettuata a favore del ricorrente, non essendo preclusa una misura risarcitoria in forma specifica pur essendo trascorso molto tempo dai fatti, ma ha egualmente ritenuto che costui avesse diritto ad un risarcimento in quanto la sola restituzione



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

non era ormai più idonea a riparare interamente il pregiudizio patito dal ricorrente, titolare in ogni caso del diritto ad un equa riparazione.

- ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

La Corte, in tal senso, non ha potuto non rilevare che il ricorrente sia stato indebitamente privato della proprietà di suoi beni per circa 18 anni e, richiamando i criteri per la quantificazione del danno in materia, ha accertato l'inadempimento dello Stato scaturente dall'originario accertamento della violazione dell'art 7 della Convenzione. Conseguentemente, ha ritenuto, in applicazione dell'art 41 della stessa, oltre a confermare l'obbligo della retrocessione, di riconoscere a favore del Varvara, in via equitativa, la somma ulteriore di 100.000 euro a titolo di danno materiale.

**MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE**

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte, effettuato a cura dell'autorità competente, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

### 3.1.10. In materia di giusto processo e mancata o tardiva esecuzione dei giudicati interni (articolo 6 della Convenzione)

***Galasso e Punto AV Immobiliare S. r. l. c. Italia - Sentenza 18 gennaio 2024 (Ricorsi nn. 5367/23 e 6490/23)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 6 §1 della Convenzione;**

**violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Mancata o tardiva esecuzione di provvedimenti giudiziari interni**

I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni invocando, a tale scopo, la violazione dell'art. 6 § 1 e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, unitamente ad altre violazioni delle disposizioni della Convenzione. L'elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla sentenza.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

➢ ***Violazione dell'articolo 6, § 1, della Convenzione.***

Riuniti i ricorsi in ragione delle loro similitudine, la Corte EDU ha proceduto all'esame dell'asserita violazione dell'articolo 6, § 1, della Convenzione.

In primo luogo, la Corte ha rammentato che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. La Corte EDU rinvia, pertanto, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni aventi definitività (cfr. *Hornsby c. Grecia,* 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisi*ons 1997-II).

Nelle sentenze di principio (cfr. *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000), la Corte ha ravvisato che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione in merito a questioni sovrapponibili a quelle che sono oggetto della presente causa sottoposta allo scrutinio dalla Corte.

Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati presentati, la Corte non ravvisa la sussistenza di alcun fatto o argomentazione che possano indurla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza delle doglianze in questione.

Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti, ravvisando di conseguenza una violazione dell'articolo 6, § 1, della Convenzione.

➢ ***Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.***

I ricorrenti hanno prodotto anche ulteriori doglianze che pongono delle questioni in riferimento alla Convenzione, ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte (si rinvia alla tabella allegata alla sentenza). Constatando che tali doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35, § 3, lettera a) della Convenzione, la Corte le ha dichiarate ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, la Corte ha concluso che anch'esse rivelano delle violazioni della Convenzione, avuto riguardo alle constatazioni effettuate nella controversia *Ventorino* sopra citata.

➢ ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

Tenuto conto dei documenti e della sua giurisprudenza (*Ventorino, De Trana e Nicola Silvestri*, tutte sopra citate), la Corte ha ritenuto ragionevole accordare al ricorrente Galasso la somma di 1.400 euro a titolo di ristoro del danno morale e di 250 euro per quanto concerne le spese relative al ricorso,



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

nonché al ricorrente Punto AV Immobiliare S. r. l. la somma di 9.600 euro a titolo di ristoro del danno morale e di 250 euro per quanto concerne le spese relative al ricorso.

## MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte, effettuato a cura dell'autorità competente, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza in oggetto si inquadra nell'ambito della più vasta e complessa tematica del *vulnus* arrecato all'effettività della tutela apprestata dalla Convenzione, a causa della mancata o ritardata esecuzione delle sentenze nazionali che accertano crediti, esigibili, rimasti insoddisfatti (o lungamente insoddisfatti). Ciò, in particolare, alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU consolidata nell'affermare che un credito costituisce un bene ai sensi dell'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione, se è sufficientemente accertato per essere esigibile.

Per questa problematica, e per i risvolti di carattere ordinamentale che presenta, si rinvia alla trattazione svolta nel Capitolo 2, paragrafo 2.3.7.

Infine, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***Lighea Immobiliare s.a.s. e altri c. Italia - Sentenza 18 gennaio 2024 (Ricorsi nn. 54352/14 e altri 18 ricorsi)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 6 §1 della Convenzione**

## QUESTIONE TRATTATA

**Mancata o tardiva esecuzione di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto.**

I ricorrenti, lamentando la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto e l'impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l'esecuzione di tali provvedimenti, stante le misure previste dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e, con riferimento al Comune di Roma, del decreto-legge n. 112 del 2008, hanno invocato, espressamente o nella sostanza, gli articoli 6 e 13 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n. 1 allegato.

La Corte ha riunito i ricorsi vista la similitudine del loro oggetto.

La Corte si è pronunciata in primo luogo sul profilo della ricevibilità, giacché il Governo aveva sollevato un'eccezione di irricevibilità relativa al mancato rispetto del termine di sei mesi. Secondo il Governo, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare le loro doglianze "senza eccessivo



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

ritardo" una voluta divenuto evidente che non vi era alcuna prospettiva realistica di esito favorevole o di evoluzione positiva per i loro ricorsi a livello interno (*Sokolov e altri c. Serbia* (dec.), nn. 30859/10 e altri, § 31 *in fine*, 14 gennaio 2014); pertanto, i ricorsi avrebbero dovuto essere presentati entro sei mesi a decorrere del provvedimento interno che riconosceva il credito o dalla data della dichiarazione di dissesto del Comune.

La Corte ha respinto l'eccezione del Governo su questo punto, in quanto la violazione dedotta costituisce una situazione permanente e il termine dei sei mesi inizia a decorrere solo quando la situazione cessa (*Sabri Güneş c. Turchia* [GC], n. 27396/06, § 54, 29 giugno 2012, *C.M. c. Belgio*, n. 67957/12, § 49, 13 marzo 2018, e *Akhan c. Turchia*, n. 34448/08, § 23, 31 maggio 2012). Peraltro, la Corte constata che "*i procedimenti inerenti alla solvibilità dei comuni sono ancora pendenti, e che il Governo ha sottolineato che la sospensione del diritto all'esecuzione dei provvedimenti interni è temporanea (Kešelj e altri c. Montenegro [Comitato], n. 33264/11, § 20, 13 febbraio 2018, a contrario, Sokolov, sopra citata, §§ 33-34)*".

Sull'ulteriore eccezione del Governo riguardo al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte rammenta che non si può chiedere a una persona che ha ottenuto un credito nei confronti dello Stato, all'esito di un procedimento giudiziario, di dover poi avviare il procedimento di esecuzione forzata per ottenere soddisfazione (si vedano *Metaxas c. Grecia*, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004, e *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, § 28, 17 maggio 2011); mentre, con riferimento all'eccezione relativa all'impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione, la Corte non vede in che modo i ricorsi indicati dal Governo potrebbero garantire il diritto rivendicato dai ricorrenti che, a causa dello stato di dissesto dei comuni, rimane limitato dalla legge. Conseguentemente, la Corte respinge anche queste ulteriori eccezioni del Governo.

- ***Violazione dell'articolo 6 della Convenzione***

La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza pronunciata da un tribunale deve essere considerata parte integrante di un "processo" ai fini dell'articolo 6 della Convenzione, rinviando alla sua giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di provvedimenti giudiziari interni definitivi (cfr. *Hornsby c. Grecia*, n. 18357/91, § 40, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-II). Secondo la Corte, i provvedimenti interni rimangono non eseguiti per periodi compresi tra cinque e ventuno anni, mentre i ricorrenti si trovano nell'impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione per periodi compresi tra cinque e quindici anni.

La Corte, rispetto a questioni simili al caso di specie, aveva già constatato la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione con le sentenze di principio *De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, Pennino c. Italia, n. 43892/04, 24 settembre 2013, Ventorino c. Italia, n. 357/07, 17 maggio*



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

*2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000*. La Corte non ravvisa alcun fatto o ragionamento che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa sulla fondatezza delle doglianze in questione. Nel caso di specie, pertanto, secondo la Corte le autorità non si sono adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti, causando una limitazione sproporzionata del diritto dei ricorrenti all'accesso a un tribunale.

Conseguentemente, rileva una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, a causa della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e di una violazione del diritto di accesso dei ricorrenti a un tribunale. Sono state, invece, dichiarate assorbite le doglianze formulate dai ricorrenti sotto il profilo dell'art. 13 Convenzione e dell'art. 1 del Protocollo n. 1.

- ***Applicazione dell'articolo 41***

La Corte, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, ha ritenuto ragionevole accordare ai ricorrenti che hanno presentato e suddiviso per voci le loro domande di equa soddisfazione, conformemente all'art. 60 del suo regolamento, le somme indicate nell'elenco allegato alla sentenza, respingendo le domande per il resto.

Infine, ha dichiarato che lo Stato deve assicurare con misure adeguate l'esecuzione delle decisioni nazionali pendenti, che rimangono esecutive.

## MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte a titolo di equa soddisfazione, effettuato a cura dell'autorità competente, ha esaurito alcuni degli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza in oggetto si inquadra nell'ambito della più vasta e complessa tematica del *vulnus* arrecato all'effettività della tutela apprestata dalla Convenzione, a causa della mancata o ritardata esecuzione delle sentenze nazionali che accertano crediti, esigibili, rimasti insoddisfatti (o lungamente insoddisfatti). Ciò, in particolare, alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU consolidata nell'affermare che un credito costituisce un bene ai sensi dell'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione, se è sufficientemente accertato per essere esigibile.

Per questa problematica, e per i risvolti di carattere ordinamentale che presenta, si rinvia alla trattazione svolta nel Capitolo 2, paragrafo 2.3.7.

Infine, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

***Nacca e altri c. Italia - Sentenza 18 gennaio 2024 (Ricorsi n. 54996/22, n. 54998/22, n. 8093/23, n. 8103/23)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 6 §1 della Convenzione**

## QUESTIONE TRATTATA

**Mancata esecuzione o tardiva esecuzione di decisioni nazionali per le prestazioni professionali svolte dai ricorrenti a favore di consorzi.**

I ricorrenti lamentavano la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione di decisioni nazionali emesse a loro favore per le prestazioni professionali svolte dagli stessi per il *Consorzio unico di bacino delle province di Caserta e di Napoli* e per il *Consorzio di bonifica della Valle Telesina*, invocando - espressamente o sostanzialmente – l'articolo 6 § 1 della Convenzione e sollevando inoltre altre doglianze ai sensi della Convenzione.

La Corte ha riunito i ricorsi vista la similitudine del loro oggetto.

- ***Violazione dell'articolo 6 della Convenzione***

La Corte ribadisce che l'esecuzione di una sentenza pronunciata da un tribunale deve essere considerata parte integrante di un "processo" ai fini dell'articolo 6 della Convenzione, rinviando alla sua giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di sentenze nazionali definitive (cfr. *Hornsby c. Grecia*, n. 18357/91, § 40, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-II).

La Corte, rispetto a questioni simili al caso di specie, aveva già constatato la violazione dell'art. 6 della Convenzione in relazione alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di decisioni giudiziarie nazionali (cfr. le cause di principio *Ventorino c. Italia,* n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia,* n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia,* n. 16861/02, 9 giugno 2009, *Antonetto c. Italia,* n. 15918/89, 20 luglio 2000, e *De Luca c. Italia,* n. 43870/04, 24 settembre 2013).

Esaminato il materiale che le è stato presentato, la Corte non ha riscontrato alcun fatto o argomentazione in grado di persuaderla a giungere a una differente conclusione riguardo alla ricevibilità e al merito delle doglianze.

Pertanto, vista la propria giurisprudenza in materia, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto ogni sforzo necessario per fare eseguire pienamente e a tempo debito le decisioni pronunciate a favore dei ricorrenti, donde la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Rispetto alle rimanenti doglianze (articolo 13 della Convenzione e articolo 1 del Protocollo n. 1), relative al mancato o al tardivo pagamento di un debito da parte di autorità statali e all'assenza di un ricorso effettivo nel diritto interno, la Corte ha ritenuto non vi fosse necessità di trattare separatamente tali questioni.

- ***Applicazione dell'articolo 41***

La Corte, tenuto conto della documentazione in suo possesso e della sua giurisprudenza, ha ritenuto ragionevole accordare a ciascun ricorrente un importo differenziato accordato per il danno patrimoniale e un importo di 250 euro ciascuno accordato per le spese di ciascun ricorso. A tali importi si aggiunge l'importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.

Inoltre, lo Stato deve assicurare con misure adeguate l'esecuzione delle decisioni nazionali pendenti, che rimangono esecutive.

## MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte, a titolo di equa soddisfazione, effettuato a cura dell'autorità competente, ha esaurito una parte degli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza in oggetto si inquadra nell'ambito della più vasta e complessa tematica del *vulnus* arrecato all'effettività della tutela apprestata dalla Convenzione, a causa della mancata o ritardata esecuzione delle sentenze nazionali che accertano crediti, esigibili, rimasti insoddisfatti (o lungamente insoddisfatti). Ciò, in particolare, alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU consolidata nell'affermare che un credito costituisce un bene ai sensi dell'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione, se è sufficientemente accertato per essere esigibile.

Per questa problematica, e per i risvolti di carattere ordinamentale che presenta, si rinvia alla trattazione svolta nel Capitolo 2, paragrafo 2.3.7.

Infine, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

***Cecere e altri c. Italia - Sentenza 18 gennaio 2024 (Ricorsi nn. 38084/22 e altri 5)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 6, § 1, della Convenzione;**

**violazione dell'articolo 1 del Protocollo n.1 della Convenzione.**

## QUESTIONE TRATTATA

### Mancata o tardiva esecuzione di provvedimenti giudiziari interni

I ricorrenti hanno lamentano la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni, nonché di altre violazioni delle disposizioni della Convenzione. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, enumerati dalla tabella allegata alla sentenza, la Corte ha ritenuto opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

- ***Violazione dell'articolo 6, § 1 della Convenzione.***

La Corte, rammentando che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario domestico deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, ha richiamato la propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (si veda *Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II). 2.

Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della causa decisa con la sentenza in esame.

Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non ravvisa la sussistenza di alcun fatto o argomentazione che possa persuaderla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e la fondatezza delle doglianze in questione.

Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e tempestivamente i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti. Pertanto, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell'articolo 6, § 1, della Convenzione.

- ***Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.***

I ricorrenti hanno formulato anche un'ulteriore doglianza sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 per quanto concerne la omessa o tardiva esecuzione degli stessi provvedimenti



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

giudiziari interni (si veda nuovamente la tabella succitata). Constatando che tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35, § 3, lettera a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile.

Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche questa doglianza rivela una violazione della Convenzione, tenuto conto delle considerazioni espresse nella causa *Ventorino* sopra citata.

- ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza pregressa (*Ventorino*, *De Trana* e *Nicola Silvestri*, tutte sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla sentenza qui in rassegna.

In particolare, la Corte ha dichiarato che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata e che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

**MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE**

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte, effettuato a cura dell'autorità competente, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, le sentenze in oggetto si inquadrano nell'ambito della più vasta e complessa tematica del *vulnus* arrecato all'effettività della tutela apprestata dalla Convenzione, a causa della mancata o ritardata esecuzione delle sentenze nazionali che accertano crediti, esigibili, rimasti insoddisfatti (o lungamente insoddisfatti). Ciò, in particolare, alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU consolidata nell'affermare che un credito costituisce un bene ai sensi dell'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione, se è sufficientemente accertato per essere esigibile.

Per questa problematica, e per i risvolti di carattere ordinamentale che presenta, si rinvia alla trattazione svolta nel Capitolo 2, paragrafo 2.3.7.

Infine, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

***Bleve c. Italia - Sentenza 18 gennaio 2024 (Ricorso n. 55807/13)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 6, § 1, della Convenzione.**

## QUESTIONE TRATTATA

### Mancata o tardiva esecuzione delle decisioni e mancato o ritardato pagamento di un debito da parte delle autorità dello Stato

Il ricorrente, ottenuto dal Tribunale di Lecce un provvedimento di pignoramento presso terzi nei confronti dell'Azienda sanitaria locale (ASL) di Lecce, datore di lavoro del suo debitore, ha lamentato ai sensi dell'articolo 6, § 1, della Convenzione la mancata o tardiva esecuzione delle decisioni pronunciate in suo favore. Ha inoltre sollevato doglianze relative al mancato o ritardato pagamento di un debito da parte delle autorità dello Stato.

➢ ***Violazione dell'articolo 6, § 1, della Convenzione.***

Il Governo ha sostenuto che il ricorso è manifestamente infondato affermando che il ritardo nell'esecuzione della decisione del Tribunale di Lecce era dovuto alla mancanza di collaborazione del ricorrente con le autorità statali. In particolare, ha sostenuto che la ASL di Lecce per due volte aveva comunicato al ricorrente la disponibilità delle somme accantonate in relazione alla decisione in questione, senza però ricevere alcuna risposta. Sulla base della documentazione in suo possesso, la Corte rileva che le summenzionate dichiarazioni della pubblica amministrazione concernevano una somma sensibilmente inferiore a quella concessa dalla decisione interna di cui trattasi. Constata inoltre che il ricorrente ha esperito un'azione esecutiva per ottenere l'adempimento della decisione del Tribunale di Lecce.

La Corte EDU ribadisce che l'esecuzione di una sentenza deve essere completa (si vedano *Sabin Popescu c. Romania*, n. 48102/99, §§ 68-76, 2 marzo 2004; *Matheus c. Francia*, n. 62740/00, § 58, 31 marzo 2005). Un soggetto che ha ottenuto una sentenza contro lo Stato non può essere successivamente obbligato a proporre un procedimento di esecuzione affinché essa sia eseguita (si vedano *Metaxas c. Grecia*, n. 8415/02, § 19, 27 maggio 2004; *Cocchiarella c. Italia* [GC], n. 64886/01, § 89, CEDU 2006-V; *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, § 28, 17 maggio 2011). Attese le predette argomentazioni, la Corte ha rigettato l'eccezione promossa dal Governo.

In particolare, la Corte afferma che l'esecuzione di una sentenza pronunciata da qualsiasi tribunale deve essere considerata parte integrante dello "esame" ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. Rinvia, inoltre, alla sua giurisprudenza pregressa concernente la mancata o tardiva esecuzione delle sentenze interne definitive (si veda *Hornsby c. Grecia*, n. 18357/91, § 40, *Reports of*



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

*Judgments and Decisions* 1997-II). 11. Nelle cause di principio *Ventorino c. Italia* n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia* n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia* n. 16861/02, 9 giugno 2009, *Antonetto c. Italia* n. 15918/89, 20 luglio 2000 e *De Luca c. Italia* n. 43870/04, 24 settembre 2013, la Corte ha già riscontrato violazioni dell'articolo 6 della Convenzione relative alla mancata o tardiva esecuzione di decisioni interne definitive, le quali appaiono sostanzialmente sovrapponibili a quelle sollevate nel caso di specie.

Dopo aver esaminato tutta la documentazione in suo possesso, la Corte non ha riscontrato fatti o argomenti in grado di persuaderla a pervenire a una diversa conclusione sul merito di tali doglianze. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per eseguire integralmente e tempestivamente le decisioni a favore del ricorrente. Le doglianze, pertanto, rivelano una violazione dell'articolo 6, § 1, della Convenzione.

Il ricorrente ha presentato anche altre doglianze ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 relative al mancato o ritardato pagamento di un debito da parte delle autorità dello Stato e all'assenza di un ricorso effettivo a tale riguardo.

La Corte ha ritenuto non necessario esaminare separatamente tali restanti doglianze.

➢ ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

Tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e della sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, *Ventorino*, sopra citata, *De Trana*, sopra citata, *Nicola Silvestri*, pure sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla sentenza qui in esame. Lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi, le somme indicate nella succitata tabella, al tasso applicabile alla data del versamento. Inoltre, la Corte dichiara che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

La Corte ha concluso, infine, che lo Stato convenuto ha l'obbligo di eseguire la sentenza, che resta esecutiva.

**MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE**

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte, effettuato a cura dell'autorità competente, esaurisce gli obblighi in sede di esecuzione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Quanto alle misure generali, la sentenza in oggetto si inquadra nell'ambito della più vasta e complessa tematica del *vulnus* arrecato all'effettività della tutela apprestata dalla Convenzione, a causa della mancata o ritardata esecuzione delle sentenze nazionali che accertano crediti, esigibili, rimasti insoddisfatti (o lungamente insoddisfatti). Ciò, in particolare, alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU consolidata nell'affermare che un credito costituisce un bene ai sensi dell'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione, se è sufficientemente accertato per essere esigibile.

Per questa problematica, e per i risvolti di carattere ordinamentale che presenta, si rinvia alla trattazione svolta nel Capitolo 2, paragrafo 2.3.7.

Infine, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***Vannozzi c. Italia - Sentenza 18 aprile 2024 (Ricorso n. 25482/13)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 6 §1 della Convenzione**

## QUESTIONE TRATTATA

**Mancata esecuzione di una sentenza di condanna del comune a eseguire lavori di bonifica - Mancata esecuzione della decisione del giudizio di ottemperanza - Dichiarazione di impignorabilità dei conti del comune**

Nella causa in esame, la ricorrente, proprietaria di un terreno a San Giuliano Terme, situato in prossimità di un fosso nel quale vengono sversate acque reflue, lamenta la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa del 29 settembre 2002, con la quale si condannava l'anzidetto Comune ad eseguire alcuni lavori necessari per evitare la stagnazione delle acque reflue. Il Comune aveva proceduto al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento all'allora proprietaria del terreno, ma non aveva eseguito i lavori di bonifica.

Ne era seguito un giudizio di esecuzione, all'esito del quale in data 4 gennaio 2016 il giudice aveva ordinato al Comune il pagamento alla ricorrente della somma di 130.000 euro a titolo di costo dei lavori da eseguire sul suo bene e di 35.000 euro per i danni causati al terreno dal trascorrere del tempo. Tale decisione non venne eseguita dal Comune e i tentativi della ricorrente di far pignorare i conti bancari del Comune si rivelarono inutili poiché il 29 giugno 2016 il Comune li dichiarò impignorabili.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

- ***Violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione***

Investita della questione, la Corte ha rammentato come il diritto di accesso a un tribunale sancito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria resti inoperante a scapito di una parte. L'esecuzione di una sentenza, di qualsiasi organo giurisdizionale, deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. In tal senso, la Corte ha già riconosciuto che la protezione effettiva del cittadino e il ripristino della legalità implicano l'obbligo per l'amministrazione di conformarsi a una sentenza emessa dalla più alta giurisdizione amministrativa dello Stato in materia (cfr. *Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, §§ 40 e segg., Recueil des arrêts et décisions 1997-II*, e *Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, § 25, 27 maggio 2004*).

Pertanto, non si può chiedere a una persona che ha ottenuto un credito nei confronti dello Stato, all'esito di un procedimento giudiziario, di dover poi avviare il procedimento di esecuzione forzata per ottenere soddisfazione (*Karahalios c. Grecia (dec.), n. 62503/00, 26 settembre 2002*, *e Metaxas, sopra citata, § 19*). La Corte, constatando che "*non può accettare l'argomentazione del governo secondo la quale la sentenza del tribunale di Pisa è stata eseguita*", ha dichiarato la violazione dell'art. 6 della Convenzione rilevando come il Comune abbia sì risarcito la madre della ricorrente (allora proprietaria del terreno) per i danni alla salute, ma non ha realizzato i necessari lavori di bonifica. Anche l'ordinanza del 4 gennaio 2016 di condanna del Comune non è stata eseguita, giacché il Comune ha dichiarato l'impignorabilità dei propri conti bancari.

- ***Applicazione dell'articolo 41***

La Corte, rammentando come nel caso di violazioni dell'art. 6 l'esecuzione della decisione interna rimane normalmente la riparazione più adeguata, ha preso in considerazione che il giudice dell'esecuzione ha condannato il Comune a pagare il costo dei lavori – 130.000 euro – affidando la loro esecuzione alla ricorrente, più la somma di 35.000 euro per danno materiale. Pertanto, ha riconosciuto alla ricorrente la somma di euro 12.500 per danno morale ed euro 20.000 per le spese sostenute.

## MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte, effettuato a cura delle autorità competenti, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

***Farina ed altri c. Italia - Sentenza 16 maggio 2024 (Ricorso n. 41642/13)***
***Pasquariello c. Italia – Sentenza 16 maggio 2024 (Ricorso n. 57962//22)***
***Pasquariello c. Italia – Sentenza del 6 giugno 2024 (Ricorso n. 8366/23)***
***Leonino ed altri c. Italia– Sentenza del 20 giugno 2024 (Ricorso n. 18813/23)***
***Cocozza di Montanara ed altri c. Italia – Sentenza del 10 ottobre 2024 (Ricorso n. 4954/23)***
***Katte Klitsche de La Grange c. Italia - Sentenza 10 ottobre 2024 (Ricorsi n. 41939/19)***
***De Maio ed altri c. Italia – Sentenza del 23 ottobre 2024 (Ricorso n. 7872/23)***
***Votta Ronza c. Italia – Sentenza del 14 novembre 2024 (Ricorso 38083/10***

**Esito:**
**violazione degli articoli 6 §1 e 13 della Convenzione e dell'art. 1 Protocollo n. 1.**

## QUESTIONE TRATTATA

### Mancata o tardiva esecuzione di provvedimenti giudiziari interni

Le sentenze in epigrafe originano dai ricorsi presentati dinanzi alla Corte di Strasburgo per lamentare, ai sensi degli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione e dell'art. 1 Prot. 1, la mancata o tardiva esecuzione di provvedimenti giudiziari nazionali prevedenti il riconoscimento di diritti di credito (per mero esempio, indennizzi espropriativi, compensi professionali, indennizzi da licenziamento illegittimo), vantati a vario titolo dai ricorrenti nei confronti di diverse articolazioni riconducibili a pubbliche amministrazioni (tra cui, Inps, Comuni, Consorzi intercomunali).

- ***Violazione dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 1 del Protocollo 1***

Con tali pronunce, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata nel dichiarare la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in merito a questioni simili a quelle oggetto dei presenti casi (cfr. *Ventorino c. Italia* del 17 maggio 2011; *De Trana c. Italia* del 16 ottobre 2007; *Nicola Silvestri c. Italia* del 9 giugno 2009; *Antonetto c. Italia* del 20 luglio 2000; *De Luca c. Italia* del 24 settembre 2013; *Pennino c. Italia* del 24 settembre 2013).

In particolare, con orientamento consolidato, la Corte ha affermato che l'esecuzione di una sentenza o di un decreto, di qualsiasi organo giurisdizionale, deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. In tali precedenti, la Corte aveva evidenziato, tra l'altro, che la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari svuota di ogni significato la garanzia dell'articolo 6 della Convenzione e che, indipendentemente dalla complessità delle procedure di esecuzione o del suo sistema amministrativo, lo Stato è comunque tenuto, in virtù della Convenzione, ad assicurare a ogni persona il diritto a che le decisioni vincolanti ed esecutive siano



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

eseguite entro un tempo ragionevole. Il carattere ragionevole di tale tempo deve essere valutato tenendo conto, in particolare, della complessità della procedura di esecuzione, del comportamento del ricorrente e delle autorità competenti, nonché dell'importo e della natura della somma accordata dal giudice.

Inoltre, come risulta dalla motivazione delle sentenze pronunciate in casi simili, la mancata esecuzione o la protrazione dell'inesecuzione, per un lungo lasso di tempo, della sentenza definitiva che attribuisce diritti di credito direttamente esigibili dai ricorrenti costituisce, altresì, lesione del diritto al pacifico godimento dei beni tutelato dall'articolo 1, Protocollo 1, della Cedu. Non eseguendo le sentenze, ovvero differendone l'esecuzione in maniera irragionevolmente lunga, le autorità nazionali finiscono per impedire o illegittimamente ritardare la realizzazione di crediti riconosciuti da decisioni giudiziarie.

- ***Applicazione dell'articolo 41***

In favore di ciascun ricorrente nelle cause in esame, la Corte ha ritenuto di accordare un'equa soddisfazione e il rimborso delle spese di lite.

La Corte ha, inoltre, condannato lo Stato ad assicurare, con misure adeguate, l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora ineseguiti.

## MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte a titolo di equa soddisfazione, effettuato a cura delle autorità competenti, ha esaurito alcuni degli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, le sentenze in oggetto si inquadrano nell'ambito della più vasta e complessa tematica del *vulnus* arrecato all'effettività della tutela apprestata dalla Convenzione, a causa della mancata o ritardata esecuzione delle sentenze nazionali che accertano crediti, esigibili, rimasti insoddisfatti o lungamente insoddisfatti in ragione, ad esempio, del dissesto degli enti locali coinvolti (cfr. art. 248 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali d.lgs. 267/2000).

Per questa problematica, e per i risvolti di carattere ordinamentale che presenta, si rinvia alla trattazione svolta nel Capitolo 2, paragrafo 2.3.7.

Infine, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### 3.1.11. In materia di diritto al risarcimento del danno a seguito di provvedimenti amministrativi illegittimi (art. 1 Protocollo n. 1 della Convenzione)

***Studio medico-odontoiatrico Dr. Crusi s.r.l. c. Italia- Sentenza 14 novembre 2024 (Ricorso n. 56161/19)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Spettanza del risarcimento del danno da provvedimento illegittimo: insufficienza, quale rimedio, dell'annullamento della revoca illegittima di accreditamento di una società**

La causa trattata dalla Corte riguarda la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione per la decisione dei tribunali interni di rigettare la richiesta di risarcimento avanzata dalla società ricorrente, che gestisce uno studio dentistico, richiesta avanzata in conseguenza di una decisione amministrativa illegittima. Nel 2007 la società in questione aveva ottenuto un accreditamento dal Servizio sanitario nazionale che le consentiva di stipulare contratti per la fornitura di servizi sanitari alle aziende sanitarie locali. Tale accreditamento era stato poi revocato nel 2011 dalle autorità sanitarie della Regione Puglia, tramite una determinazione dirigenziale poi dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato nel novembre 2013 (sentenza n. 5690/2013).

La società ricorrente aveva allora promosso un procedimento dinnanzi ai tribunali interni per ottenere un risarcimento in conseguenza della revoca (illegittima) dell'accreditamento, richiesta rigettata dal Consiglio di Stato nell'ottobre 2018, ritenendo che l'autorità amministrativa che aveva adottato la decisione illegittima avesse commesso un errore scusabile, dovuto alla mancanza di chiarezza della normativa applicabile. La società ricorrente ha lamentato che tale decisione di rigetto costituisce un'ingerenza sproporzionata nel godimento dei suoi "beni".

- ***Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.***

La Corte rammentando che, il primo è più importante requisito dell'art. 1 del Protocollo n. 1 è che l'ingerenza di un'autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni debba essere legittima, osserva come la decisione amministrativa del caso di specie fosse illegittima ai sensi del diritto interno, come appurato dai tribunali interni.

La Corte poi, ribandendo che una decisione o una misura favorevole al ricorrente non è sufficiente, in linea di principio, a privarlo della sua qualità di "vittima", osserva come la società ricorrente non abbia ricevuto un risarcimento per il danno subito mentre la decisione era in vigore, unicamente in ragione del carattere scusabile dell'errore commesso dall'autorità amministrativa.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Pertanto, la Corte chiarisce come l'annullamento della decisione illegittima non abbia offerto alla società ricorrente una riparazione sufficiente.

Inoltre, la Corte ritiene superfluo accertare se sia stato conseguito un giusto equilibrio tra le esigenze d'interesse generale della collettività e i requisiti della tutela dei diritti fondamentali della persona, reputando che l'ingerenza nel caso di specie costituisca una manifesta violazione del diritto interno e sia di conseguenza incompatibile con il diritto della società ricorrente al pacifico godimento dei propri beni. La Corte ha ravvisato conseguentemente la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.

- ***Applicazione dell'articolo 41***

La società ricorrente non ha presentato domanda di equa soddisfazione, pertanto la Corte ha ritenuto di non concedere una somma a tale titolo.

## MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***Società Agricola Moceniga Pesca S.S. di Siviero Alessandra & C. c. Italia- Sentenza 14 novembre 2024 (Ricorso n. 13643/22)***

**Esito:**

**Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione**

## QUESTIONE TRATTATA

### Mancati profitti e risarcimento per le perdite subite (lucro cessante) in conseguenza di decisioni amministrative illegittime

Nella causa trattata dalla Corte, la ricorrente, ossia la Società Agricola Moceniga Pesca S.S. di Siviero Alessandra & C., che gestisce un'impresa di acquacoltura, lamenta la decisione dei tribunali interni di rigettare la richiesta di risarcimento delle perdite subite in conseguenza di decisioni amministrative illegittime.

Tra il 9 luglio e il 6 novembre 2003, la Provincia di Rovigo aveva revocato le licenze di pesca professionale dei soci della società ricorrente, respinto la richiesta della società di rinnovo della sua concessione di acquacoltura di molluschi e rifiutato di rilasciarle una licenza di pesca. La società



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

ricorrente impugnò tali decisioni amministrative, fino ad arrivare in data 29 aprile 2005 alla sentenza n. 2034/2005, con la quale il Consiglio di Stato ritenne illegittime le decisioni impugnate (in precedenza il Consiglio di Stato aveva già accolto la richiesta di provvedimenti provvisori che sospendevano l'efficacia delle decisioni).

La società ricorrente aveva allora proposto ricorso per ottenere il risarcimento dei danni, fino ad arrivare alla sentenza del 7 dicembre 2021, con la quale il Consiglio di Stato rigettò la domanda di risarcimento (sentenza n. 8165/2021), ritenendo che le autorità amministrative che avevano adottato le decisioni illegittime non fossero state in torto, in quanto avevano commesso un "*errore scusabile*" a causa del difetto di chiarezza del diritto applicabile.

La società ricorrente dinanzi alla Corte EDU ha denunciato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, in conseguenza del rigetto della sua domanda di risarcimento da parte dei tribunali interni.

- ***Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1***

La Corte ha rammentato che i principi generali per determinare se, in assenza di riparazione, ricorre un'ingerenza illecita che impone un onere individuale eccessivo, sono riassunti nelle cause *Immobiliare Saffi c. Italia* ([GC], n. 22774/93, §§ 57-59, ECHR 1999-V), *Iatridis c. Grecia* ([GC], n. 31107/96, § 58, CEDU 1999-II), *Scordino c. Italia (n. 1)* ([GC], n. 36813/97, § 180, CEDU 2006-V) e *Gashi c. Croazia* (n. 32457/05, §§ 40-41, 13 dicembre 2007), ribadendo come ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 qualsiasi ingerenza da parte di un'autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni debba essere prevista dalla legge. Nel caso di specie, appare incontestato che le decisioni amministrative fossero illegittime ai sensi del diritto interno, come stabilito dai tribunali interni.

La Corte aveva già precedentemente stabilito che la natura scusabile di un errore commesso dalle autorità interne non giustifichi un'ingerenza in diritti patrimoniali e che i ricorrenti non sono tenuti a sopportare le conseguenze di tali errori (cfr. *mutatis mutandis*, *Gashi*, sopra citata, § 40), considerando anche come il principio di legalità comporti che le norme del diritto interno debbano essere sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (si veda *Carbonara e Ventura c. Italia*, n. 24638/94, § 64, CEDU 2000-VI).

Nel corso del giudizio, il Governo ha sostenuto che le decisioni delle autorità interne erano finalizzate a proteggere l'ambiente e prevenire attività di pesca illegali e che l'annullamento delle decisioni amministrative illegittime costituiva una riparazione sufficiente per la società ricorrente. Nondimeno, la Corte ha ribadito come una decisione o una misura favorevole a un ricorrente non è



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

in linea di principio sufficiente a privarlo della sua qualità di "*vittima*", salvo che la violazione della Convenzione sia stata riconosciuta e riparata (citando la sentenza *Scordino*).

La Corte ha osservato che l'annullamento delle decisioni illegittime non ha offerto alla società ricorrente una sufficiente riparazione, atteso che non è stato concesso alcun risarcimento per i danni subiti mentre le decisioni erano in vigore unicamente a causa della natura scusabile dell'errore commesso dalle autorità amministrative

La Corte ha ritenuto quindi che vi sia stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione: l'ingerenza in questione si poneva manifestamente in violazione del diritto interno e, conseguentemente, era incompatibile con il diritto della società ricorrente al pacifico godimento dei suoi beni.

- ***Applicazione dell'articolo 41***

A fronte delle richieste avanzate, la Corte ha osservato come le decisioni illegittime adottate dalle autorità amministrative hanno impedito alla società ricorrente di svolgere la propria attività dal luglio del 2003 al giugno del 2004. Tuttavia, secondo la Corte la società ricorrente non ha fornito prova delle spese sostenute durante tali mesi di inattività, ribadendo che quando si lamenta una perdita di profitti (*lucrum cessans*), questa deve essere accertata in modo indiscutibile e non deve basarsi su mere congetture o probabilità (si veda *Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], n. 38433/09, § 219, CEDU 2012).

La Corte ritiene che la società ricorrente abbia effettivamente subito un lucro cessante a causa della sua incapacità di ricavare un profitto dalla vendita dei molluschi, ma le prove di cui dispone non possono condurre a una precisa valutazione del danno patrimoniale, poiché tale tipo di danno riguarda molti fattori incerti, rendendo impossibile calcolare gli importi esatti in grado di fornire un equo risarcimento.

La Corte ha allora ritenuto di accordare una somma forfettaria a titolo di risarcimento della perdita di profitti derivante dalla sua incapacità di vendere parte della disponibilità di molluschi. Deliberando in via equitativa, la Corte ha ritenuto ragionevole accordare alla società ricorrente la somma complessiva di 110.000 euro, comprendente tutte le voci di danno, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma.

Infine, alla luce dei documenti in suo possesso, la Corte ha ritenuto ragionevole accordare 10.000 euro per le spese sostenute nei procedimenti interni e dinanzi alla Corte, oltre l'importo eventualmente dovuto al titolo di imposta dalla società ricorrente, rigettando per il resto la domanda.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

**MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE**

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte, effettuato a cura delle autorità competenti a titolo di equa soddisfazione, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***Sicop S.r.l. c. Italia - Sentenza 14 novembre 2024 (Ricorso n. 7523/23)***

**Esito:**
**violazione dell'articolo 1 Protocollo 1 della Convenzione**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Risarcimento dei danni subiti a seguito di provvedimenti di sospensione dei lavori emanati dal Ministero della Cultura per la creazione di un parco eolico**

Nella causa trattata dalla Corte, la società energetica ricorrente Sicop S.r.l. ha lamentato il rigetto da parte dei giudici nazionali della sua domanda di risarcimento e che il rimedio risarcitorio non fosse "effettivo", in violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convezione e dell'art. 13 della Convenzione.

La ricorrente aveva infatti chiesto al giudice nazionale il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tre provvedimenti di sospensione dei lavori per la creazione di un parco eolico (poi ultimato), emanati in sequenza in data 10 luglio, 22 settembre e 5 ottobre 2015 dal Ministero della Cultura e dichiarati illegittimi dal giudice amministrativo (TAR Molise, sentenza n. 189/2016). La società ricorrente instaurò successivamente un procedimento civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli illegittimi provvedimenti del Ministero della Cultura.

In data 25 ottobre 2022 il Consiglio di Stato rigettò la richiesta di risarcimento della società ricorrente (sentenza n. 9064/2022): con riferimento al primo provvedimento di sospensione dei lavori, ritenne che l'errore del Ministero della Cultura fosse scusabile in ragione del difetto di chiarezza riguardo la portata dell'autorizzazione (inoltre, la società ricorrente aveva ottenuto dal TAR di svolgere i lavori preliminari per la costruzione); con riferimento al secondo e terzo provvedimento di sospensione, il Consiglio di Stato non ravvisò il nesso causale tra le illegittime sospensioni e i danni lamentati dalla società ricorrente.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Il Governo ha affermato che i provvedimenti di sospensione dei lavori emessi dal Ministero della Cultura erano finalizzati a tutelare il paesaggio naturale e che la breve durata delle sospensioni non aveva compromesso gli interessi della società ricorrente. In ogni caso, ha sottolineato che la revoca dei provvedimenti illegittimi aveva costituito una sufficiente riparazione.

- ***Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione***

La Corte ribadisce che il primo e più importante requisito dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 è che qualsiasi ingerenza da parte di un'autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni debba essere prevista dalla legge, osservando come sia incontestabile che i provvedimenti di sospensione dei lavori emessi dal Ministero della Cultura fossero illegittimi (come stabilito dai giudici nazionali).

La Corte rammenta come avesse già stabilito (cfr. *Gashi c. Croazia* (n. 32457/05, § 40, 13 dicembre 2007) che la natura scusabile dell'errore commesso dalle autorità interne non giustifica un'ingerenza nei diritti patrimoniali e i ricorrenti non sono tenuti a sopportare le conseguenze di simili errori. Inoltre, in relazione alle tesi prospettate dal Governo, ribadisce che una decisione o una misura favorevole a un ricorrente non è in linea di principio sufficiente a privarlo della sua qualità di "vittima": benché i provvedimenti di sospensione dei lavori fossero stati dichiarati illegittimi e revocati, alla società ricorrente non era stato accordato un risarcimento per i danni subiti.

La Corte prosegue constatando che "*in relazione al primo provvedimento alla società non era stato concesso un risarcimento soltanto a causa della natura scusabile dell'errore commesso dall'autorità amministrativa. […] Alla luce di ciò, secondo la Corte, la revoca del primo provvedimento illegittimo non aveva fornito alla società ricorrente una sufficiente riparazione*".

Tale constatazione porta la Corte a concludere che la società ricorrente abbia subito un'ingerenza manifestamente in violazione del diritto interno e, dunque, incompatibile con il diritto al pacifico godimento dei suoi beni (rendendo superfluo l'accertamento dell'equilibrio tra esigenze di interesse generale e diritti individuali). Dunque, la Corte afferma la sussistenza della violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, in relazione al richiamato primo provvedimento di sospensione dei lavori.

Con riferimento alle doglianze sollevate dalla società ricorrente riguardo alla violazione dell'articolo 13 della Convenzione (si lamentava la mancata disponibilità di un ricorso interno effettivo, avendo le autorità nazionali negato un risarcimento in quanto l'errore dell'autorità amministrativa era considerato "scusabile"), la Corte ha ritenuto che, date le circostanze del caso, non è necessario esaminare tale questione separatamente, alla luce della sua constatazione della violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

➢ ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione***

A fronte di una considerevole richiesta di danni da parte della società ricorrente (971.574,75 euro per il danno patrimoniale e non patrimoniale ed euro 40.045,55 per le spese sostenute), la Corte rigetta la richiesta in assenza di prove che dimostrino i danni subiti, giacché nonostante gli illegittimi provvedimenti di sospensione dei lavori la costruzione del parco eolico è stata comunque ultimata (le autorità nazionali avevano accolto tempestivamente le richieste di misure provvisorie).

Tuttavia, la Corte accorda alla società ricorrente 5.000 euro per il danno non patrimoniale, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta. Inoltre, data la documentazione di cui è in possesso, la Corte ritiene ragionevole accordare 2.000 euro per le spese per il procedimento dinanzi alla Corte, oltre l'importo eventualmente dovuto dalla società ricorrente a titolo di imposta.

## MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte, effettuato a cura delle autorità competenti a titolo di equa soddisfazione, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***Maltese e altri c. Italia - Sentenza 14 novembre 2024 (Ricorsi n. 31143/20 e altri 4)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione**

## QUESTIONE TRATTATA

### Danno per ritardata assunzione di dipendenti pubblici in conseguenza di decisione amministrativa illegittima

I ricorrenti lamentavano le decisioni dei tribunali interni di rigettare la richiesta di risarcimento per le perdite subite in conseguenza di decisioni amministrative illegittime e la "ineffettività" del rimedio risarcitorio, invocando l'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione e l'articolo 13 della Convenzione.

La Corte rileva come i ricorrenti fossero risultati idonei all'assunzione da parte del Ministero della Difesa a seguito della loro partecipazione a una procedura concorsuale, acquisendo perciò un "*diritto all'assunzione*". Nel 1994 il Ministero emise una nota (n. 20486) con la quale introduceva un blocco delle assunzioni, in conseguenza del quale le richieste di assunzione furono respinte. I



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

ricorrenti si rivolsero al TAR del Lazio, che ritenne illegittima l'applicazione della suddetta nota nei loro confronti. In varie date successive i ricorrenti vennero assunti dal Ministero e, a seguito delle sentenze del TAR, promossero procedimenti dinanzi ai tribunali interni volti ad ottenere un risarcimento per il ritardo dell'assunzione. Il Consiglio di Stato aveva però rigettato le richieste di risarcimento dei ricorrenti, ritenendo che l'amministrazione avesse commesso un errore scusabile dovuto alla mancanza di chiarezza della normativa applicabile.

La Corte ha riunito i ricorsi vista la similitudine del loro oggetto.

- ***Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1***

La Corte, rammentando che i principi generali per determinare se, in assenza di riparazione, un'ingerenza illegittima imponga un onere individuale eccessivo sono stati riassunti in alcuni precedenti di rilievo citati (cfr. sentenze *Immobiliare Saffi c. Italia* ([GC], n. 22774/93, §§ 57-59, CEDU 1999-V; *Iatridis c. Grecia* ([GC], n. 31107/96, § 58, CEDU 1999-II; *Scordino c. Italia (n. 1)* ([GC], n. 36813/97, § 180, CEDU 2006-V) e *Gashi c. Croazia* (n. 32457/05, §§ 40-41, 13 dicembre 2007) e ribadisce che il più importante requisito dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 è che ogni ingerenza di un'autorità pubblica nel pacifico godimento dei beni debba essere legittima.

Nel caso di specie, secondo la Corte è pacifico che la decisione amministrativa fosse illegittima ai sensi del diritto interno, come accertato dai tribunali interni.

La Corte, oltre a sottolineare che il requisito di legalità implica che le norme del diritto interno debbano essere sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (cfr. *Carbonara e Ventura c. Italia*, n. 24638/94, § 64, CEDU 2000-VI), aveva già stabilito che il carattere scusabile di un errore commesso dalle autorità non giustifichi un'ingerenza nei diritti di proprietà e che non deve essere il ricorrente a sopportare le conseguenze di tali errori (cfr. *mutatis mutandis*, *Gashi*, sopra citata, § 40).

Rispetto alle argomentazioni del Governo, secondo il quale il blocco delle assunzioni era finalizzato al controllo della spesa pubblica e perseguiva pertanto l'interesse pubblico, ritenendo che l'annullamento della decisione amministrativa illegittima costituisse riparazione sufficiente per i ricorrenti, la Corte ribadisce come una decisione o misura favorevole al ricorrente non sia sufficiente, in linea di principio, a privarlo della sua qualità di "vittima" a meno che le autorità nazionali non abbiano riconosciuto, espressamente o nella sostanza, la violazione della Convenzione e non vi abbiano posto riparo (v. *Scordino*, sopra citata, § 180), osservando come i ricorrenti non siano stati risarciti per il danno da ritardo nell'assunzione unicamente in ragione del ritenuto carattere scusabile dell'errore dell'amministrazione.

A giudizio della Corte l'ingerenza in questione costituisce una manifesta violazione del diritto interno e sia di conseguenza incompatibile con il diritto dei ricorrenti al pacifico godimento



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

dei propri beni. Tale conclusione rende superfluo accertare se sia stato conseguito un giusto equilibrio tra le esigenze d'interesse generale della collettività e i requisiti della tutela dei diritti fondamentali della persona, rilevando conseguentemente la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.

È stato assorbito l'esame delle censure relative all'articolo 13 della Convenzione.

- ***Applicazione dell'articolo 41***

La Corte rammenta come una sentenza in cui si riscontra una violazione ponga in capo allo Stato convenuto l'obbligo giuridico di porvi fine e ripararne le conseguenze in modo tale da ripristinare per quanto possibile la situazione previgente alla violazione (*Iatridis c. Grcia* (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI). Inoltre, possono dar luogo a un'equa soddisfazione solo i danni subiti in conseguenza di violazioni della Convenzioni riscontrate dalla Corte (*Éditions Plon c. Francia*, n. 58148/00, § 61, CEDU 2004-IV, *inter alia*).

Nel caso di specie, constatando la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, in quanto la decisione illegittima del Ministero della Difesa ha ritardato le assunzioni dei ricorrenti, la Corte ha ritenuto ragionevole accordare degli importi differenziati, indicati nella tabella allegata alla sentenza, ai vari ricorrenti per il danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.

La Corte, inoltre, con riguardo alle spese sostenute per i procedimenti interni, ha ritenuto ragionevole accordare ai ricorrenti congiuntamente la somma di 5.000 euro, oltre a quanto eventualmente dovuto a titolo di imposta, e rigettare le richieste per il resto.

## MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte a titolo di equa soddisfazione, effettuato a cura delle autorità competenti, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***Centro di fisioterapia di Cecilia Surace E. C. S.a.s. c. Italia - Sentenza 14 novembre 2024 (Ricorso n. 15277/20)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.**



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

## QUESTIONE TRATTATA

### Omessa corresponsione del risarcimento del danno causato dall'esercizio di un'attività amministrativa illegittima dipendente da "*errore scusabile*"

La causa in esame concerne il diniego opposto dai tribunali domestici a una richiesta risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente, al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio subito in dipendenza dell'esercizio illegittimo dell'attività amministrativa.

La società ricorrente gestisce un centro medico-fisioterapeutico. In data 21 marzo 1985 il rappresentante legale della società ricorrente stipulò una convenzione per l'erogazione di talune prestazioni sanitarie con l'Unità sanitaria locale, la quale avrebbe consentito al soggetto privato di erogare specifici servizi sanitari. Costituita la società, il rappresentante legale della medesima formulò richiesta affinché la convenzione originariamente contratta a suo nome fosse trasferita a nome della società. Benché al corrente della costituzione in forma societaria del centro medico, l'Unità sanitaria locale rigettò la richiesta.

In data 29 settembre 1994, poi, l'Azienda sanitaria locale dispose la risoluzione del rapporto contrattuale, contestualmente revocando il provvedimento con il quale ebbe a suo tempo a riconoscere la costituzione in società del centro medico, nonché gli atti amministrativi connessi.

Assumendosi lesa, la società ricorreva al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, il quale in data 28 giugno 2013 (sentenza n. 1542/2013) dichiarava l'illegittimità della delibera emessa in data 29 settembre 1994. Poiché non impugnata, la pronuncia del giudice amministrativo di prime cure diveniva definitiva.

Ritenendo di aver subito un pregiudizio in dipendenza di un'attività amministrativa illegittima, la società ricorrente proponeva un'azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo che veniva tuttavia rigettata (sentenza Consiglio di Stato n. 6138/2019 in data 11 settembre 2019), affermandosi che l'autorità amministrativa fosse priva di colpa in quanto incappata in un errore scusabile.

- ***Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.***

Invocando l'articolo 1 del Protocollo n. 1 accluso alla Convenzione, la società ricorrente ha lamentato il rigetto della pretesa risarcitoria innanzi ai tribunali domestici, derivante da una decisione amministrativa illegittima che ha costituito un'ingerenza sproporzionata nei suoi "beni".

Secondo la Corte, i principi generali per determinare se, in difetto di riparazione, un'illegittima ingerenza abbia imposto un onere individuale eccessivo, sono stati esplicitati dalla Corte nelle cause *Immobiliare Saffi c. Italia* ([GC], n. 22774/93, §§ 57-59, CEDU 1999-V), *Iatridis c. Grecia*



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

([GC], n. 31107/96, § 58, CEDU 1999-II), *Scordino c. Italia* (n. 1) ([GC], n. 36813/97, § 180, CEDU 2006-V) e *Gashi c. Croazia* (n. 32457/05, §§ 40-41, 13 dicembre 2007).

La Corte ha affermato che il più rilevante requisito imposto dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione risiede nell'attributo della legittimità che deve assistere ogni ingerenza dei pubblici poteri nel pacifico godimento dei beni. Relativamente al caso di specie, invece, deve ritenersi che la decisione amministrativa fosse illegittima, come accertato innanzi ai giudici nazionali, e che il carattere scusabile dell'errore né può giustificare un'ingerenza della pubblica autorità nel pacifico godimento dei beni, né può determinare il trasferimento sulla ricorrente dell'onere di sopportarne le relative conseguenze (cfr. *Gashi*, menzionata *supra*).

Diversamente, il Governo ha argomentato che la delibera era preordinata a determinare la risoluzione del rapporto contrattuale intercorrente con la ricorrente e che gli altri atti collegati erano volti ad assicurare elevati *standards* qualitativi dei servizi sanitari, perseguendo pertanto l'interesse pubblico.

La Corte ha ribadito che, in linea di principio, il puro e semplice ottenimento di una decisione favorevole al ricorrente non è sufficiente a privarlo della propria qualità di "vittima", salvo che l'autorità pubblica non abbia, in modo espresso ovvero nella sostanza, riconosciuto la violazione della Convenzione e non vi abbia coerentemente posto rimedio (cfr. *Scordino*, menzionata *supra*). Ancorché la ricorrente abbia effettivamente ottenuto l'annullamento giudiziale del provvedimento, alla medesima l'autorità giurisdizionale ha nondimeno rigettato l'istanza risarcitoria del pregiudizio occorso, accertando la natura scusabile dell'errore commesso dall'autorità amministrativa emittente il provvedimento pregiudizievole.

Inoltre, la Corte ha chiarito che una sua sentenza che riscontra una trasgressione della Convenzione appunta in capo allo Stato convenuto un obbligo giuridico di porvi fine e di ripararne le conseguenze in modo tale da garantire il ripristino, nei limiti del possibile, della situazione esistente nell'epoca anteriore alla violazione (si veda *Iatridis c. Grecia* (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI). Inoltre, esclusivamente il pregiudizio determinato dalle violazioni della Convenzione accertate dalla Corte può dare luogo alla concessione dell'equa soddisfazione (si vedano, *ex multis*, *Éditions Plon c. Francia*, n. 58148/00, § 61, CEDU 2004-IV).

Dall'esame del delineato quadro la Corte non ritiene che l'annullamento giudiziale sia stato singolarmente in grado di fornire alla ricorrente una riparazione sufficiente e, pertanto, ha configurato la sussistenza di una illegittima ingerenza dei pubblici poteri nel diritto della ricorrente al pacifico godimento dei propri beni, in manifesta violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Conclusivamente, la Corte ha ravvisato una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 accluso alla Convenzione, in quanto l'attività amministrativa illegittima ha precluso alla ricorrente la conduzione delle proprie attività nell'arco temporale compreso tra il 1994 e il 2016.

- ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

In esito all'esame della questione proposta, la Corte ha ritenuto che la ricorrente abbia effettivamente subito una perdita di guadagno in dipendenza della (illegittima) risoluzione della convenzione per l'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Con riferimento al menzionato periodo, però, la ricorrente non ha prodotto la prova di aver subito un danno diverso dal lucro cessante: qualora, infatti, sia dedotto il *lucrum cessans* esso deve essere oggetto di prova certa, non potendo avere sostrato sulle mere congetture o sulle probabilità.

In conclusione, le prove prodotte non hanno consentito alla Corte di addivenire a un'analitica determinazione del danno patrimoniale, idonea a fornire alla ricorrente un'equa soddisfazione. Pertanto, la Corte ha accordato una somma forfettaria a titolo di risarcimento del lucro cessante derivante dalla illegittima condotta posta in essere dall'Azienda sanitaria locale.

In via equitativa, la Corte ha quantificato in 544.000 euro, comprensiva di ogni voce di danno, la somma riconosciuta alla ricorrente e, sulla scorta della documentazione della quale era in possesso, ha accordato la somma di 10.000 euro per le spese sostenute nei procedimenti innanzi ai tribunali domestici e innanzi alla Corte.

**MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE**

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte a titolo di equa soddisfazione, effettuato a cura delle autorità competenti, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

### 3.1.12. In materia di diritto alla libertà e alla sicurezza in regime di detenzione in una struttura psichiatrica (REMS) (articolo 5 della Convenzione)

***Cramesteter c. Italia - Sentenza 6 giugno 2024 (Ricorso n. 19358/17)***

**Esito:**
**violazione dell'articolo 5 § 1 e § 5 della Convenzione.**



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

**QUESTIONE TRATTATA**

**Privazione della libertà - Detenzione del ricorrente in una struttura psichiatrica oltre la durata prevista a seguito di legge nazionale introdotta successivamente alla pronuncia della misura- Assenza di un rimedio giudiziale per il periodo di detenzione illegale subito**

Con tale sentenza la Corte ha esaminato il caso del ricorrente che aveva lamentato di essere stato illegalmente sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in REMS, nonostante lo spirare del termine massimo di efficacia, e di non aver potuto fruire di un utile strumento per ottenere ristoro per la grave lesione al suo diritto alla libertà personale, prospettando, in tal senso, la violazione dell'art. 5 §1 e § 5 della Convenzione.

Il ricorrente, già riconosciuto responsabile di gravi reati e da essi prosciolto per incapacità di intendere e volere, venne ricoverato presso una serie di manicomi giudiziari dal 2007 sino al 2014 e dal maggio 2016, dopo la soppressione degli ospedali psichiatrici, fu trasferito in una REMS.

In applicazione della legge 81/2014, con la quale veniva fissato un termine massimo di durata anche per le misure di sicurezza, il P.M. chiese la liberazione del ricorrente per lo spirare dei termini per l'esecuzione della misura di sicurezza, richiesta che fu tuttavia respinta, sino a quando, il 26.10.2016, il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione penale, su ricorso del detenuto, ne dispose la liberazione sul presupposto che la novella in materia aveva efficacia retroattiva, pertanto erano scaduti i termini per l'efficacia della misura di sicurezza originariamente applicata.

Su tale presupposto il ricorrente attivò ex art 314 c.p.p. il procedimento per ottenere ristoro per la ingiusta detenzione che fu rigettato anche in sede di giudizio in Cassazione, sul presupposto che tale norma fosse applicabile esclusivamente alle pene detentive e non anche alle misure di sicurezza.

Il ricorrente, per altri e successivi fatti, veniva nuovamente condannato e, al momento della presentazione del ricorso dinanzi alla Cedu, risultava ancora detenuto.

- ***Violazione dell'art 5 §1 e § 5 della Convenzione.***

La sentenza ha puntualmente ricostruito l'evoluzione normativa e giurisprudenziale interna con riferimento alla materia delle misure di sicurezza e alla loro esecuzione, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 83/2017 la quale, in motivazione, aveva affermato che il limite di durata si applicava anche a titolo retroattivo alle misure di sicurezza pronunciate prima della sua introduzione.

Sul primo aspetto delle doglianze del ricorrente, la Corte si è limitata a costatare che l'illegalità della prosecuzione della misura di sicurezza era stata accertata dalla giurisdizione interna (sentenza del Tribunale di Firenze) che aveva disposto l'immediata liberazione del Cramesteter e,



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

pertanto, nessun ulteriore esame era da effettuare per l'accertamento della sussistenza di pena illegale (presupposto per l'applicazione dell'art 5), già riconosciuta dal giudice italiano.

Si è peraltro confermato che la possibilità per il cittadino di affidarsi ad uno strumento di riparazione interna, quale presupposto per adire la Cedu, era giuridicamente vanificata in quanto la stessa Cassazione, su ricorso di costui, aveva affermato che l'unico strumento previsto nel nostro ordinamento per il ristoro per ingiusta detenzione, riconducibile all'art 314 c.p.p., non fosse applicabile alle misure di sicurezza.

Per completezza, la Corte ha ritenuto inconferente l'argomentazione del Governo per cui era nella disponibilità del ricorrente attivare a sua tutela e ristoro un'azione di responsabilità civile nei confronti dei magistrati, che avevano procrastinato oltre i termini il ricovero in REMS, e ciò sul presupposto "*che il Governo non aveva prodotto alcun esempio che dimostrava che l'azione in questione era stata intentata con successo in circostanze simili*", rendendo del tutto aleatorio ed incerto il ricorso a tale ulteriore strumento di difesa.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che nella fattispecie sia stato violato l'art 5 §1 e § 5 della Convenzione in quanto al ricorrente era stata applicata la misura sostanzialmente detentiva del ricovero in REMS oltre i limiti previsti dalla legge, configurandosi, pertanto, un'ipotesi di detenzione illegale in assenza nell'ordinamento interno di un rimedio utile ed efficace per ottenere ristoro.

- ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

La Corte ha rigettato, per motivi di merito, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale a favore del ricorrente, limitandosi a rifondere il solo danno non patrimoniale, condannando lo Stato convenuto al pagamento di una somma pari a 8.000 euro a titolo di danno morale.

## MISURE ADOTTATE E DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte a titolo di equa soddisfazione, effettuato a cura dell'autorità competente, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### 3.1.13. In materia di rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza (articolo 8 della Convenzione)

***Contrada c. Italia (n. 4) - Sentenza 23 maggio 2024 (Ricorso n. 2507/19)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 8 della Convenzione.**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Intercettazioni telefoniche e perquisizioni disposte nei confronti di persona estranea al procedimento penale**

Il caso in esame riguarda la legalità sia dell'intercettazione delle conversazioni telefoniche del ricorrente, sia la perquisizione del suo domicilio e dei locali a sua disposizione, per i quali ha lamentato un'ingerenza ingiustificata nei suoi diritti sanciti dall'articolo 8 e l'assenza di un controllo giurisdizionale effettivo delle misure contestate, disposte nell'ambito di un procedimento nel quale non era direttamente coinvolto. Il ricorrente ha ritenuto, pertanto, di essere vittima di una violazione degli articoli 6, 8 e 13 della Convenzione.

Nei fatti il 15 dicembre 2017 la Procura generale di Palermo, nell'ambito delle indagini penali relative all'omicidio nel 1989 dell'agente di polizia A.A., dispose l'intercettazione urgente di cinque utenze telefoniche adoperate dal ricorrente. Le indagini riguardavano tre persone, di cui due presunti membri di «*Cosa nostra*» e un agente di polizia, A.G. Il ricorrente stesso non era sospettato. Secondo la Procura, l'indagine aveva rivelato che l'agente di polizia ucciso faceva parte di una cellula dei servizi segreti che operava sotto copertura e mirava a rintracciare alcuni membri della mafia latitanti. Ora, A.G. e altri poliziotti appartenenti a detta cellula – agenti di cui il ricorrente si trovava ad essere, all'epoca dei fatti, il superiore gerarchico – sarebbero stati corrotti dai clan mafiosi.

Gli agenti sospettati di essere corrotti avrebbero anche tentato di ostacolare le indagini, e uno di loro, dopo essere stato interrogato, sarebbe entrato immediatamente in contatto con il ricorrente, che peraltro non si sarebbe dimostrato pienamente collaborativo al momento della sua audizione da parte degli inquirenti. Al fine di chiarire i fatti e identificare altri membri della cellula in questione, era quindi urgente, secondo la Procura, monitorare le reazioni degli agenti di polizia presumibilmente corrotti, da un lato, e del ricorrente, dall'altro, e intercettare a tal fine le conversazioni telefoniche di quest'ultimo.

Ritenendo la sussistenza di sufficienti indizi in ordine alla commissione dei reati di omicidio e di associazione a delinquere di matrice mafiosa, il giudice per le indagini preliminari (GIP) dispose di autorizzare le intercettazioni mediante l'applicazione degli articoli 266 e 267 del codice di procedura penale (c.p.p.).



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

*Medio tempore*, con mandato del 28 giugno 2018, la Procura generale di Palermo aveva ordinato la perquisizione del domicilio del ricorrente e di due immobili di cui quest'ultimo disponeva. Infatti, secondo la Procura, le intercettazioni telefoniche avevano rivelato l'esistenza di immobili nei quali il ricorrente conservava dei documenti, i quali non erano stati ancora perquisiti e che avrebbero potuto contribuire a gettare luce sui rapporti intercorrenti tra il ricorrente, A. A. e gli agenti di polizia coinvolti nelle attività della predetta cellula dei servizi segreti.

La perquisizione degli immobili avveniva il 29 giugno 2018. Il ricorrente afferma di aver appreso quel giorno, leggendo il mandato di perquisizione, che era stata disposta l'intercettazione delle sue utenze telefoniche e che alcune conversazioni erano state registrate. Egli dichiarava di non aver ricevuto alcuna copia delle decisioni giudiziarie adottate a tal fine.

- ***Violazione dell'articolo 8 della Convenzione.***

In primo luogo, il Governo contesta l'ascrizione al ricorrente della qualità di vittima, argomentando che tutte le decisioni adottate nei confronti del ricorrente dalla Procura e dal GIP erano adeguatamente motivate e assolutamente legittime.

La Corte rammenta che, per poter invocare la qualità di vittima ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, un ricorrente deve dimostrare di avere «subìto direttamente gli effetti» della misura da lui contestata (si veda, tra molte altre, *Centro di risorse giuridiche in nome di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], n. 47848/08, § 96, CEDU 2014). La Corte EDU constata che non viene contestato che il domicilio del ricorrente, così come altri locali di cui disponeva, siano stati oggetto di un mandato di perquisizione, né che una decisione di intercettazione delle comunicazioni telefoniche sia stata adottata nei confronti dell'interessato. Non viene nemmeno contestato che le misure in questione siano state effettivamente attuate.

Stante le menzionate constatazioni, non si può negare al ricorrente il diritto di sostenere di essere vittima di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

In secondo luogo, con riferimento all'esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte osserva che la finalità della regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne è quella di garantire agli Stati contraenti l'occasione per prevenire le violazioni dedotte contro di essi o per porvi rimedio prima che sia presentato ricorso dinanzi alla Corte (si vedano, tra altre, *Mifsud c. Francia* (dec.) [GC], n. 57220/00, § 15, CEDU 2002-VIII, e, più recentemente, *Simons c. Belgio* (dec.), n. 71407/10, § 23, 28 agosto 2012). L'articolo 35, § 1, della Convenzione, tuttavia, prevede il requisito dell'esaurimento con riferimento a quei soli ricorsi che siano effettivamente disponibili e adeguati in relazione alle singole violazioni dedotte (si veda *Sejdovic c. Italia* [GC], n. 56581/00, § 46, CEDU 2006-II e *Paksas c. Lituania* [GC], n. 34932/04, § 75, CEDU 2011 (estratti)).



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Per quanto concerne la *perquisizione*, la Corte EDU osserva, anzitutto, che il ricorrente lamenta che il decreto di perquisizione non spiegava in maniera chiara – avuto riguardo al fatto che egli non era in alcun modo implicato nel reato all'origine dell'indagine – i motivi per i quali il suo domicilio e gli altri locali di cui disponeva dovessero essere perquisiti, né indicava precisamente gli elementi di prova che dovevano essere sequestrati. La Corte rileva che queste argomentazioni avrebbero potuto essere proposte dal ricorrente nell'ambito di una procedura di riesame *ex* articolo 257 c.p.p. per domandare un controllo della legalità e della necessità della perquisizione e del sequestro.

Tenuto conto di tutti gli elementi sopra esposti, la Corte considera che il ricorrente non abbia giustificato la sua scelta di non presentare istanza di riesame dinanzi agli organi giudiziari nazionali, pertanto, l'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo deve essere accolta per quanto concerne la perquisizione domiciliare.

Relativamente alle *intercettazioni*, il Governo considera che il ricorrente avrebbe dovuto, dopo aver appreso che le sue utenze telefoniche erano state sottoposte a intercettazione, avvalersi dell'articolo 269 c.p.p. per domandare la distruzione delle trascrizioni delle comunicazioni telefoniche intercettate. Invece, il ricorrente afferma che la disposizione in questione è destinata unicamente a permettere la distruzione delle trascrizioni delle intercettazioni qualora queste ultime non risultino essere necessarie per la prosecuzione delle indagini: a suo parere, tale disposizione non permette di ottenere un controllo a monte della necessità e della proporzionalità del provvedimento che dispone l'intercettazione.

La Corte osserva che, a tale proposito, l'articolo 269 c.p.p. differisce dall'articolo 271 c.p.p., il quale ultimo stabilisce i casi nei quali le intercettazioni non sono utilizzabili e devono essere distrutte immediatamente senza che sia richiesto a tal fine un dibattito in contraddittorio: la Corte non possiede alcun elemento che le permetta di concludere che il ricorrente avesse la facoltà di avvalersi dell'articolo 271 c.p.p. per ottenere un controllo giudiziario della misura che era stata adottata nei suoi confronti, facoltà che invece sembrerebbe di appannaggio esclusivo dei soli soggetti direttamente interessati dal procedimento penale (sempre ai sensi dell'articolo 271 c.p.p.).

Di conseguenza, l'eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo deve essere respinta per quanto riguarda l'intercettazione delle conversazioni telefoniche del ricorrente.

La Corte ha già avuto modo di dichiarare che l'intercettazione di comunicazioni private per mezzo di apparecchi di radiodiffusione e di videoregistrazioni e audioregistrazioni, nonché la trascrizione dei dati così ottenuti e il loro eventuale utilizzo nell'ambito di un procedimento penale, costituiscono un'«ingerenza di un'autorità pubblica» nell'esercizio da parte delle persone interessate del loro diritto al rispetto della loro vita privata e della loro corrispondenza sancito dall'articolo 8,



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

§ 1, della Convenzione (si vedano, tra altre, *Allan c. Regno Unito*, n. 48539/99, § 35, CEDU 2002-IX) e tale ingerenza viola l'articolo 8 della Convenzione, a meno che non sia «prevista dalla legge», persegua uno o più scopi legittimi in riferimento al § 2 di tale articolo e sia «necessaria in una società democratica» per raggiungerli.

La Corte EDU considera che la legge nazionale, come interpretata da costante giurisprudenza della Corte di cassazione, indica con sufficiente precisione le persone che possono essere sottoposte a intercettazione, così come le circostanze e le condizioni in cui tali misure possono essere adottate.

In particolare, la Corte osserva che la legge italiana prevede che le parti nel procedimento siano informate immediatamente, una volta terminate le operazioni di intercettazione, e abbiano accesso alle registrazioni e alle trascrizioni delle comunicazioni intercettate, in modo da potere, se del caso, contestarne la regolarità e la pertinenza. Non è invece prevista alcuna notifica successiva della misura per le persone sottoposte a intercettazione che sono estranee al procedimento, cosicché tali persone, salvo indiscrezione o altro caso fortuito, potrebbero non venire mai a sapere che sono state oggetto di una misura di sorveglianza.

Relativamente al caso di specie, la Corte osserva che il ricorrente pur essendo venuto indirettamente a conoscenza di tale misura (mediante la lettura del decreto disponente la perquisizione domiciliare), non dispone di alcun ricorso che gli permetta di chiedere un controllo giudiziario delle intercettazioni disposte nei suoi confronti.

Tenuto conto di questa lacuna, la Corte ritiene che il diritto italiano non sia in grado di limitare l'«*ingerenza*» a quanto «*necessario in una società democratica*»: l'articolo 8 della Convenzione, pertanto, subisce una violazione. Avendo esaminato la principale questione giuridica sollevata nel presente ricorso, la Corte ritiene di non doversi pronunciare sulla ricevibilità e sul merito delle doglianze relative agli altri articoli della Convenzione invocati a tutela (artt. 6 e 13 della Convenzione).

- ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

La Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia subìto un danno morale certo che non può essere riparato a sufficienza dalla constatazione della violazione. Deliberando in via equitativa ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, la Corte ha accordato all'interessato la somma di 9.000 euro per quanto concerne il danno morale. Poiché il ricorrente non ha domandato alcun rimborso delle spese sostenute, la Corte nulla accorda a questo titolo.

## MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte, effettuato a cura dell'autorità competente, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***Cracò c. Italia - Sentenza 13 giugno 2024 (Ricorso n. 30782/18)***

**Esito:**
**violazione dell'articolo 8 della Convenzione.**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Pubblicazione in internet della versione non oscurata di una sentenza contenente riferimenti particolareggiati alle condizioni mediche del ricorrente.**

Il presente ricorso, per violazione dell'art. 8 della Convenzione, concerne la pubblicazione su *internet* della versione non oscurata di una sentenza contenente riferimenti particolareggiati alle condizioni mediche del ricorrente.

Nei fatti, in data 15 settembre 2005 la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti emise la sentenza n. 2371 (in prosieguo, "la sentenza n. 2371/2005") ed essa fu pubblicata sul sito *internet* della Corte dei conti.

La sentenza n. 2371/2005 descriveva dettagliatamente le condizioni di salute e le cartelle cliniche del ricorrente. In data 4 giugno 2009, quest'ultimo presentò al Tribunale di Palermo un'istanza di anonimizzazione, che fu rigettata il 14 luglio 2010 con sentenza n. 3429/10.

Successivamente, in data 20 maggio 2016, con sentenza n. 10512/16, la Corte di cassazione accolse il ricorso del ricorrente avverso la sentenza dei tribunali di grado inferiore, l'annullò e rinviò la causa al Tribunale di Palermo per una riconsiderazione dell'importo del risarcimento; quest'ultimo, con sentenza n. 5219/2017, concesse al ricorrente 2.000 euro quale risarcimento danni ed euro 3.500 per le spese di giustizia.

Il ricorrente ha lamentato che, nonostante la sentenza della Corte di cassazione, le autorità interne non avevano rimosso la sentenza n. 2371/2005 dal sito *internet* della Corte dei conti e che la sua accessibilità al pubblico, senza limitazioni, almeno fino al 16 maggio 2018, aveva costituito violazione della sua vita privata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. Inoltre, ha lamentato il tardivo pagamento del risarcimento concesso con la pronuncia del Tribunale di Palermo, ai sensi dell'articolo 6, § 1, della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.

Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non avesse esaurito le vie di ricorso interne, in quanto non aveva impugnato la sentenza n. 5219/2017 del Tribunale di Palermo per motivi di diritto o per errori di fatto dinanzi alla Corte di cassazione. Ha inoltre sostenuto che le sentenze a favore del



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

ricorrente, il pagamento del risarcimento e la rimozione della sentenza n. 2371/2005 dal sito internet nel luglio del 2009, come menzionato nella sentenza n. 5219/2017 del Tribunale di Palermo, lo avessero privato della qualità di vittima. Il ricorrente ha eccepito che nel maggio del 2018 la sentenza n. 2371/2005 era ancora *online* e accessibile al pubblico senza limitazioni di sorta od oscuramenti.

- ***Violazione dell'articolo 8 della Convenzione.***

Nel caso di specie, la Corte osserva che con la sentenza n. 10512/16, la Corte di cassazione, dopo avere dichiarato l'illegittimità della pubblicazione dei dati sanitari del ricorrente, aveva rinviato la causa al Tribunale di Palermo unicamente ai fini della riconsiderazione dell'importo del risarcimento da accordare al ricorrente. Pertanto, la prima eccezione del Governo deve essere rigettata. In ordine alla seconda eccezione sollevata dal Governo, la Corte ribadisce che una decisione o una misura favorevole al ricorrente non è in linea di principio sufficiente a privarlo della qualità "vittima" salvo qualora le autorità nazionali abbiano riconosciuto, espressamente o sostanzialmente, e successivamente risarcito, la violazione della Convenzione *(Selahattin Demirtaş c. Turchia* (n. 2) [GC], n. 14305/17, §§ 217-18, 22 dicembre 2020). Benché il Governo sostenga che la sentenza n. 2371/2005 sia stata rimossa dal sito *internet* della Corte dei conti nel luglio del 2009, dalle prove di cui dispone la Corte rileva che nel maggio del 2018 la suddetta sentenza era ancora accessibile senza limitazioni o oscuramenti.

Alla luce di ciò e tenendo conto della natura sensibile delle informazioni di cui alla sentenza n. 2371/2005, la Corte ritiene che le autorità nazionali non abbiano offerto un'adeguata riparazione al ricorrente. Conseguentemente, anche questa eccezione deve essere respinta.

Osserva, inoltre, la Corte che i principi generali per valutare se la divulgazione di dati sanitari personali fosse compatibile con l'articolo 8 della Convenzione sono stati sintetizzati nelle cause *L.B. c. Ungheria* ([GC], n. 36345/16, § 122, 9 marzo 2023), *Y.G. c. Russia* (n. 8647/12, § 44, 30 agosto 2022) e *Z c. Finlandia* (25 febbraio 1997, §§ 70-71, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-I). La Corte prende atto del fatto che, ai sensi del diritto domestico, la pubblicazione dei dati sanitari nelle sentenze e nelle decisioni rese accessibili al pubblico costituisce un'illecita ingerenza nella vita privata. In particolare, l'articolo 51 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e l'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevedono che le sentenze e le decisioni dei tribunali amministrativi (comprese quelle della Corte dei conti) siano rese accessibili al pubblico, mediante il deposito in cancelleria e l'inserimento nella rete internet, nei limiti previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. A tale riguardo, l'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.196/2003 stabilisce che il tribunale competente deve, d'ufficio, pubblicare soltanto versioni oscurate



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

delle sentenze e delle decisioni ogniqualvolta ciò sia necessario per proteggere i diritti e la dignità del soggetto interessato.

Il Garante per la protezione dei dati personali, inoltre, ha emesso delle linee guida in materia di protezione dei dati nelle sentenze e nelle decisioni rese accessibili al pubblico (2 dicembre 2010); in particolare, il Garante ha chiarito che il summenzionato articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 si applica a tutti i casi riguardanti "dati sensibili" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196/2003, nella versione vigente al momento pertinente, e che comprende i "*dati sanitari*". In ordine all'applicazione dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003, la Corte osserva che in data 14 dicembre 2016 il Primo Presidente della Corte di cassazione ha emesso il decreto n. 178/2016 "*in materia di protezione dei dati personali nelle sentenze e nelle decisioni giudiziarie rese accessibili al pubblico*". Tale provvedimento stabilisce che, nei casi compresi nell'ambito dell'articolo 52, comma 2, il collegio che pronuncia la sentenza deve ordinare che il Centro Elaborazione Dati della Corte di cassazione oscuri il nominativo del soggetto interessato prima dell'inserimento del documento nella rete *internet*. Benché tale decreto non si applichi alla Corte dei conti, la Corte ritiene che esso deponga a favore dell'esistenza di "*buone pratiche*" nei tribunali superiori finalizzate ad assicurare la corretta applicazione del citato articolo 52, comma 2.

Alla luce di ciò, la Corte non riscontra alcun motivo per discostarsi dalla sua giurisprudenza pregressa (*L.B. c. Ungheria*, *Y.G. c. Russia* e *Z c. Finlandia*, tutte sopra citate) e ritiene che la mancata rimozione della sentenza n. 2371/2005 dal sito *internet* della Corte dei conti o, comunque, la mancata sostituzione con una versione oscurata costituisca violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

- ***Non violazione dell'articolo 6, § 1, della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.***

La Corte ribadisce che il comportamento non collaborativo del creditore può ostacolare la tempestiva esecuzione di una sentenza, attenuando quindi la responsabilità delle autorità per i ritardi (si veda *Belayev c. Russia* (dec.), n. 36020/02, 22 marzo 2011).

La Corte rileva che, nonostante la sentenza del Tribunale di Palermo fosse stata depositata in data 5 ottobre 2017, il ricorrente non aveva comunicato all'autorità debitrice le corrette coordinate bancarie e non aveva fornito la pertinente documentazione giustificativa fino al febbraio del 2019; in data 6 marzo 2019 la Corte dei conti ha disposto il pagamento.

Sulla scorta di tali circostanze, la Corte ritiene che la presente doglianza non riveli alcuna violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Ne consegue, dunque, che queste censure devono essere rigettate in applicazione degli articoli 35, § 3, lettera a) e 4 della Convenzione in quanto manifestamente infondate.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

- ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

In ordine alla richiesta relativa al danno non patrimoniale, la Corte rammenta che i tribunali interni avevano concesso al ricorrente un risarcimento per la pubblicazione della versione non oscurata della sentenza contestata. Conseguentemente, la Corte ritiene che la constatazione della violazione costituisca una sufficiente equa soddisfazione di qualsiasi aggiuntivo danno non patrimoniale causato al ricorrente. In ordine alle spese, a fronte di una modesta richiesta (pari ad euro 30), la Corte si è pronunciata per la sua irricevibilità e quindi l'ha rigettata.

## MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Avendo la Corte rigettato la richiesta di danno non patrimoniale, non vi sono misure individuali da eseguire, così per le spese.

Quanto alle misure generali la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

***Grande Oriente d'Italia c. Italia - Sentenza 19 dicembre 2024 (Ricorso n. 29550/17)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 8 della Convenzione.**

## QUESTIONE TRATTATA

**Decreto di perquisizione nei locali dell'associazione ricorrente e sequestro di documenti cartacei e digitali, nonché di un elenco, comprendente nomi e dati personali dei membri dell'associazione ricorrente, ordinata da una Commissione parlamentare.**

La sentenza in esame riguarda il ricorso presentato dal GOI (Gran Oriente d'Italia), ai sensi degli artt. 8, 11 e 13 della Convenzione poiché nei confronti dell'ente, nel marzo del 2017, su disposizione della Commissione parlamentare sul fenomeno delle mafie e delle infiltrazioni della criminalità organizzata, veniva disposta la perquisizione nei locali del ricorrente, delle sue pertinenze e della residenza privato dall'allora Gran Maestro, con il conseguente e successivo sequestro di copiosa documentazione cartacea e digitale e, tra l'altro, dell'elenco nominativo degli iscritti all'associazione massonica, anche di quelli che nel corso degli anni se ne erano allontanati.

Il GOI, dopo aver esperito diversi procedimenti interni, anche rivolgendosi all'autorità giudiziaria, per veder revocare il sequestro o comunque vedere vanificati gli esiti della perquisizione, senza nulla ottenere, si rivolgeva alla CEDU lamentando che l'iniziativa della Commissione parlamentare doveva ritenersi *contra legem*, priva di qualsivoglia adeguata giustificazione e



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

comunque gravemente lesiva di diritti fondamentali salvaguardati dalle norme convenzionali, quali quello della inviolabilità del domicilio, della corrispondenza e della *privacy* dei singoli aderenti all'associazione.

- ***Violazione dell'art.8 della Convenzione***

Nella sentenza la Corte, dopo aver puntualmente ripercorso ed analizzato la normativa interna, anche costituzionale, regolante la materia, e dovendo peraltro ricostruire la potestà, anche di natura costituzionale, di una Commissione parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, è comunque giunta alla conclusione che nella fattispecie sia stato violato l'art 8 della Convenzione almeno sotto due profili.

In via preliminare, la Corte ha fatto propria la difesa del Governo secondo cui le determinazioni di una Commissione parlamentare, evidentemente riferibili all'esercizio del potere legislativo, non possano essere soggette alla valutazione di diversa autorità, nemmeno quella giudiziaria, e ciò nel rigoroso rispetto della divisione tra poteri della Stato regolante l'ordinamento costituzionale interno. Al contempo, ha confermato, tuttavia, che l'esercizio di poteri, specie quando comportano l'assunzione di provvedimenti idonei ad incidere direttamente nella sfera dei diritti fondamentali delle persone, sia fisiche che giuridiche, deve trovare un riferimento normativo certo e deve essere, inoltre, giustificato da motivi di sicurezza pubblica e proporzionato alla necessità che lo hanno giustificato.

Nel caso in esame, sebbene l'esigenza rappresentata dalla Commissione parlamentare di inchiesta di svolgere una approfondita indagine sulla possibilità che all'interno della massoneria italiana ci potessero essere state, anche nel passato, infiltrazioni mafiose, rispondeva certamente ad una esigenza di sicurezza nazionale. Nondimeno, era emerso che una perquisizione assolutamente generica e generalizzata, tesa sostanzialmente ad acquisire i nominativi di tutti gli aderenti al GOI, senza ulteriori indicazioni utili ad individuare qualcuno di costoro come affiliato o comunque partecipante ad associazioni criminali, non potesse essere in alcun modo giustificata, specie considerando che l'ordinamento interno non consentiva la possibilità di istaurare un effettivo contraddittorio. In particolare, l'ordinamento interno non prevedeva alcuna impugnazione sia nei confronti della perquisizione che del successivo sequestro, facoltà invece pienamente operanti allorquando tali provvedimenti vengono emessi dall'AGO.

La Corte, infatti, ha ritenuto di dovere esaminare se l'ingerenza nella sfera tutelata dell'ente e dei suoi partecipanti, sebbene sorretta da un sicuro fondamento giuridico, trovando fonte nel disposto dell'art. 82 della Costituzione, fosse regolato da meccanismi interni ed ordinamentali tali da offrire garanzie adeguate ed effettive contro gli abusi e l'arbitrarietà, fondamentali per uno Stato



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

di diritto. In tal senso, la Corte, richiamando i suoi precedenti, ha precisato: "*Nel contesto di attività investigative quali quella in questione, a causa della mancanza di controllo pubblico e del rischio di abusi di potere, la compatibilità con lo Stato di diritto richiede che il diritto interno preveda tutele adeguate contro le ingerenze arbitrarie nei diritti ai sensi dell'art. 8 … In particolare una volta che la perquisizione è stata eseguita o l'interessato è venuto a conoscenza in altro modo del decreto di perquisizione, deve esistere una procedura che consenta a quest'ultimo di contestare le ragioni giuridiche e fattuali del provvedimento, e di ottenere riparazione nel caso la perquisizione sia stata disposta o eseguita illegittimamente*" (*si veda Avanesyan c. Russia, n. 41152/06, § 29, 18 settembre 2014*).

Nel caso di specie, come si evince dalla motivazione, sebbene la Commissione parlamentare, pur nella diversità di funzioni, sia dotata degli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, non vi è la possibilità per tali provvedimenti (perquisizione e sequestro) di esperire un controllo preventivo o successivo in grado di circoscriverne la portata. L'esercizio dei poteri da parte della Commissione parlamentare impone la necessità di una maggiore attenzione e vigilanza della Corte a tutela dei diritti primari sanciti dalla Convenzione, risultando evidente che ai sensi dell'ordinamento interno la ricorrente non disponeva di alcun mezzo per contestare la legittimità del decreto di perquisizione e della sua successiva esecuzione dinanzi ad un'autorità indipendente ed imparziale, come confermato peraltro dalla stessa Corte di cassazione che aveva escluso qualsivoglia competenza dell'AGO per valutare l'operato della Commissione parlamentare.

In tal senso, la Corte ha inteso affermare che la Commissione nel suo decreto di perquisizione aveva menzionato l'argomento di indagine che stava svolgendo soltanto brevemente, non avendo indicato né fatti o documenti idonei a sostenere un ragionevole sospetto di coinvolgimento di aderenti alle logge riferibili al GOI nei fatti oggetto dell'indagine, ciò risultando evidentemente contrario alle disposizioni interne che prescrivevano una congrua motivazione. In sintesi, nel provvedimento di perquisizione non erano in alcun modo indicati elementi che davano luogo ad un ragionevole sospetto che l'associazione ricorrente fosse coinvolta nei fatti oggetto dell'indagine, tanto che le stesse finalità di quei provvedimenti apparivano generici ed indeterminati.

Inoltre, dalla motivazione si evince che il provvedimento di sequestro non era destinato a veder cessati i propri effetti entro un termine, con il conseguente diritto del GOI di vedersi restituito quanto oggetto di esso una volta terminata l'indagine della Commissione ed in assenza di profili penalistici scaturenti dall'indagini, risultando quei documenti ancora nella disponibilità della Commissione, seppure risulti chiusa l'attività ispettiva.

In virtù di quanto sopra la Corte, in mancanza di prove o di un ragionevole sospetto di coinvolgimento nei fatti oggetto dell'indagine in grado di giustificare il provvedimento, del suo contenuto ampio e indeterminato e dell'assenza di sufficienti garanzie con funzioni di



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

controbilanciamento, in particolare di un esame indipendente e imparziale del provvedimento contestato, conclude che la misura in questione non era "*prevista dalla legge*", né era "*necessaria in una società democratica*".

- ***Applicazione dell'articolo 41 della Convenzione.***

La Corte, ritenuto che l'associazione ricorrente abbia certamente subito un danno non patrimoniale, che non può essere risarcito soltanto dalla constatazione della violazione, deliberando in via equitativa, ha accordato all'associazione ricorrente la somma di 9.600 euro, oltre le spese.

**MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE**

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte, verrà effettuato a cura dell'autorità competente quando, a cura del ricorrente, sarà trasmessa la documentazione propedeutica necessaria.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### 3.1.14. In materia di misure di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno (art. 2 Protocollo n. 4 della Convenzione)

***Gangemi c. Italia - Sentenza 26 settembre 2024 (Ricorso n. 59233/17)***

**Esito:**

**violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Insufficiente chiarezza e prevedibilità della base giuridica per l'applicazione di misure di prevenzione e indeterminatezza degli obblighi imposti.**

La causa esaminata dalla Corte concerne il difetto di chiarezza e prevedibilità, ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione, della base giuridica adoperata per applicare al ricorrente la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*).

Nel 2013 il Pubblico Ministero del Tribunale di Latina aveva richiesto che il ricorrente fosse sottoposto, per un periodo di tre anni, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e all'obbligo di residenza nel Comune di Aprilia. Nel 2014 il Tribunale dichiarò il ricorrente socialmente pericoloso, ai sensi della normativa sopra citata (*pericolosità generica*), in quanto persona che, sulla base di elementi di fatto, poteva essere considerata un delinquente abituale e che viveva abitualmente con il provento di reati. Concedeva pertanto la misura di prevenzione richiesta dal pubblico ministero e imponeva al ricorrente una serie di obblighi per un periodo di tre anni. Tale misura fu confermata anche dalla Corte d'appello nel 2016 e divenne definitiva in esito alla sentenza n. 31091 del 2017 della Cassazione, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal ricorrente.

Il ricorrente lamenta dinnanzi alla Corte EDU il difetto di chiarezza e di prevedibilità della base giuridica in ordine agli individui ai quali era applicabile la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, quale misura di prevenzione, e l'asserito vago e indeterminato contenuto degli obblighi impostigli, tra cui l'ordine di obbligo di residenza, in violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione (libertà di circolazione)[32].

[32] *Prot. n. 4 art. 2 - Libertà di circolazione*

1- *Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.*
2- *Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.*
3- *L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine*



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

- ***Sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne***

La Corte ha esaminato in via preliminare le eccezioni del Governo con riferimento al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Il Governo aveva osservato come il ricorrente non avesse lamentato nel suo ricorso per cassazione il difetto di prevedibilità degli obblighi impostigli.

La Corte osserva come non sia possibile ritenere che un ricorrente non abbia esaurito le vie di ricorso interne se, nonostante la sua inosservanza delle forme prescritte dalla legge (nel caso, un errore procedurale del ricorrente), l'autorità competente non ha comunque esaminato la sostanza del ricorso, mentre l'articolo 35 § 1 è osservato se una Corte di appello esamina il merito di una pretesa anche qualora la consideri inammissibile (si veda *Asanović c. Montenegro*, n. 52415/18, § 51, 20 maggio 2021, con ulteriori rinvii).

Secondo la Corte, la Cassazione aveva "*esaminato espressamente proprio motu la doglianza sollevata nel caso di specie. […] Ha pertanto esaminato la questione relativa alla prevedibilità della base giuridica e la portata della discrezionalità conferita alle autorità interne*". La Corte rileva come la Corte di cassazione non avrebbe avuto il potere di porre rimedio alla violazione dedotta dal ricorrente, in quanto essa derivava direttamente dalla legge. Pertanto, sotto questi aspetti, l'eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento deve essere respinta.

Quanto all'ulteriore prospettazione del Governo, secondo il quale il ricorrente avrebbe potuto depositare una richiesta di revocazione della misura, ai sensi dell'articolo 28 del Decreto n. 159/2011, la Corte ribadisce come "*lo sviluppo e la disponibilità di un rimedio del quale è affermata l'esistenza, comprese la sua portata e la sua applicazione, devono essere definiti chiaramente e confermati o integrati dalla prassi o dalla giurisprudenza (cfr., mutatis mutandis, McFarlane c. Irlanda [GC], n. 31333/06, § 120, 10 settembre 2010)*".

Secondo la Corte, non si poteva esigere che il ricorrente esperisse tale rimedio, di cui nel caso di specie si era affermata la disponibilità con la sentenza della Corte di cassazione adottata in data 13 ottobre 2020, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, in un tempo successivo al deposito del ricorso del ricorrente (8 agosto 2017). Ancora, la Corte non ha ravvisato alcuna circostanza eccezionale che avrebbe giustificato un'eccezione alla regola generale e imposto al ricorrente di avvalersi del nuovo ricorso interno (cfr., *a contrario*, *Fakhretdinov e altri c. Russia* (dec.), nn. 26716/09 e altri 2, §§ 30-34, 23 settembre 2010, e *Beshiri e altri c. Albania* (dec.), nn. 29026/06 e altri 11, § 194, 17 marzo 2020). L'eccezione relativa al mancato esaurimento è stata dunque respinta.

---

*pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.*

4- *I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.*



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

- ***Violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione***

La Corte ha rammentato come già nella causa *De Tommaso c. Italia* ([GC], n. 43395/09, 23 febbraio 2017) la Grande Camera avesse ritenuto che la legislazione vigente al momento pertinente (l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423) non indicasse con sufficiente chiarezza la portata o le modalità di esercizio dell'amplissima discrezionalità conferita ai tribunali interni, donde il difetto di sufficiente precisione in modo da fornire protezione contro ingerenze arbitrarie e consentire al ricorrente di regolare la propria condotta e prevedere in misura sufficientemente certa l'applicazione delle misure di prevenzione.

La Corte osserva, inoltre, che la Legge n. 1423/1956 è stata abrogata dal Decreto n. 159/2011, il cui articolo 1 riproduceva l'articolo 1 della prima. Inoltre, gli articoli 3 e 5 della Legge n. 1423/1956 sono stati trasposti negli articoli 6 e 8 del Decreto n. 159/2011. Conseguentemente, a giudizio della Corte le disposizioni applicate nel caso di specie erano le medesime disposizioni applicate nella causa *De Tommaso*, nella quale la Grande Camera ha constatato la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 in ragione del difetto di chiarezza e di prevedibilità della base giuridica della misura contestata. Si aggiunga, inoltre, che gli obblighi di "*vivere onestamente e rispettare la legge*" e di "*non dare ragione alcuna di sospetti*" erano stati imposti anche al ricorrente nel caso di specie e che rispetto ad essi la Corte aveva già affermato la formulazione molto generica e il contenuto estremamente vago e indeterminato.

La Corte, infine, non ha riscontrato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una differente conclusione sul merito delle doglianze del ricorrente, non essendosi convinta del rilievo del Governo, secondo il quale la base giuridica era diventata prevedibile, alla luce dell'interpretazione dell'articolo 1 del Decreto n. 159/2011 fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24/2019. Senza addentrarsi nel merito dell'argomentazione, la Corte ha infatti osservato come la sentenza della Corte costituzionale fosse successiva ai fatti oggetto del caso di specie e che il ricorrente aveva già espiato i tre anni di restrizioni applicategli.

La Corte dichiara, quindi, la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4.

- ***Applicazione dell'articolo 41***

La Corte, agendo in via equitativa e tenendo conto delle circostanze e della natura della violazione, ha accordato al ricorrente 7.000 euro per il danno non patrimoniale, oltre l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.

La Corte ha ritenuto non necessario accordare alcuna somma per le spese, non avendo presentato il ricorrente alcuna richiesta al riguardo.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

**MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE**

Sotto il profilo delle misure individuali, il pagamento delle somme riconosciute dalla Corte a titolo di danno non patrimoniale, effettuato a cura dell'autorità competente, ha esaurito gli obblighi in sede di esecuzione.

Quanto alle misure generali, la sentenza è stata tradotta in italiano e resa disponibile sui siti web della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia, nonché sul sito Italgiureweb della Corte di cassazione.

## 3.2. Le sentenze di non violazione

Meritano di essere trattate, per sintesi, talune sentenze che nell'anno 2024 hanno rigettato le richieste dei ricorrenti contro l'Italia che sono intervenute su argomenti delicati e coinvolgenti profili rilevanti di diritti della personalità, anche con riferimento al sistema processuale interno.

### 3.2.1. In materia di diritto alla vita e divieto di trattamenti inumani e degradanti (articoli 2 e 3 della Convenzione)

***Pintus c. Italia - Sentenza 1 febbraio 2024 (Ricorso n. 35943/18)***

**Esito:**
**violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione.**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Diritto alla vita-Trattamenti inumani e degradanti in regime carcerario- Rischio suicidio esclusione**

Con tale pronuncia la Corte è stata chiamata a valutare l'eventuale violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione lamentata dal ricorrente, affetto da disturbi psichiatrici ed in stato di detenzione, il quale, nonostante l'accertata incompatibilità di tale regime con le sue condizioni di salute, avendo egli compiuto atti di autolesionismo riconducibili allo stato di grave concitazione psicologica cagionata dalla sua condizione di detenuto, non veniva affidato ad un centro specializzato esterno al carcere.

La ricostruzione del fatto operata dalla Corte, anche sulla scorta della documentazione prodotta dalle rispettive difese, ha consentito di accertare che il ricorrente fu incarcerato il 18 ottobre 2017, in esecuzione di una pena di sei anni di reclusione per aggressione sessuale. Nella successiva data del 14 novembre 2017 la difesa chiedeva la sospensione dell'esecuzione della pena e il



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

collocamento del proprio cliente in un centro di cure psichiatriche e di riabilitazione, esterno alla casa di reclusione.

Il magistrato di sorveglianza, sulla scorta di due rapporti psichiatrici redatti dal servizio psichiatrico del carcere, ordinava che il ricorrente fosse internato in un centro specializzato nel trattamento delle persone affette da infermità mentale documentata dalla seguente diagnosi: "*psicosi residuale cronica, disturbo della personalità, ritardo mentale e dipendenza da sostanze psicotrope*"; stato, questo, incompatibile con la detenzione. Nondimeno, in un secondo momento, il ricorrente, essendosi ben integrato con gli altri detenuti, aveva revocato la sua domanda, affermando di voler "*tentare un reinserimento nel circuito di detenzione ordinaria*".

In ogni caso il magistrato di sorveglianza ordinava al Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria di individuare una Casa di cura e custodia che accogliesse il ricorrente, ai sensi dell'articolo 148 del codice penale, segnalando il permanere della disponibilità manifestata dall'associazione già indicata dal ricorrente.

In data successiva il Dipartimento amministrazione penitenziaria disponeva, in forza delle determinazioni del magistrato, che il Pintus fosse collocato presso l'ATSM di Rebibbia che non poteva tuttavia adempiere al ricovero in quanto non vi era disponibilità di posti, in tal senso procrastinando il regime di detenzione. Seguivano altri episodi di autolesionismo (aprile-maggio 2018) per i quali il ricorrente veniva sottoposto a visita medica e a controllo psichiatrico, sia pure garantendogli un sostegno psicologico.

A seguito di disponibilità manifestata da una struttura specializzata disposta ad accoglierlo, in data 5.6.2018 il ricorrente veniva infine trasferito.

- ***Non violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione.***

Al riguardo, la Corte, richiamando la propria consolidata giurisprudenza, ha inteso confermare come la sua valutazione sia comunque limitata allo scrutinio se le autorità interne avessero fatto tutto ciò che si poteva ragionevolmente attendere, in concreto, da esse per impedire che si concretizzasse il rischio suicidiario (peraltro mai documentato), volendosi, in particolare precisare che "*tale obbligo deve essere interpretato in modo tale da non imporre alle autorità un onere insostenibile o eccessivo; non si devono perdere di vista l'imprevedibilità del comportamento umano e le scelte operative da fare in materia di priorità e di risorse*."

La Corte, nel caso in esame, ha ritenuto insussistente la violazione dell'art. 2 e dell'art. 3 della Convenzione. Tale valutazione è in particolar modo scaturita dall'osservazione che gli organi deputati alla custodia ed alla vigilanza del detenuto avevano comunque assicurato a costui, all'interno della struttura carceraria, un adeguato supporto e sostegno psicologico, anche dopo gli



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

episodi di autolesionismo riferibili al 2018, sebbene non fosse stato possibile l'effettivo trasferimento in un centro specializzato, compatibile con la sua condizione psichiatrica.

Con riferimento all'art. 2 (diritto alla vita), la Corte ha in definitiva ritenuto che non vi sia stata violazione, in quanto le autorità incaricate della causa hanno fatto quanto si poteva ragionevolmente attendere da esse, nelle circostanze del caso, per impedire che si concretizzasse il rischio per la vita del ricorrente, nella misura in cui erano a conoscenza della natura certa e immediata di tale rischio.

Riguardo alla esclusione della violazione dell'art. 3 (*divieto di trattamenti inumani e degradanti*), la Corte, richiamando i propri precedenti (cfr. sentenza *Rooman c. Belgio del 2019* ed anche la sentenza *Riela c. Italia del 2023*), ha considerato la circostanza che otto mesi in regime di detenzione ordinaria di per sé non significa che il trattamento subito dal ricorrente sia stato inumano e degradante, occorrendo che le condizioni, cui la persona privata della libertà sia sottoposta, siano inutilmente umilianti e angoscianti e che attingano a una certa gravità. In questo caso, nel complesso, l'assistenza medico-psichiatrica prestata al ricorrente è stata adeguata.

***S.M. c. Italia - Sentenza 17 ottobre 2024 (Ricorso n. 16310/20)***

**Esito:**

**non violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione.**

## QUESTIONE TRATTATA

**Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Detenuto affetto da gravi patologie da HIV- Adeguate cure mediche da parte dell'amministrazione penitenziaria – Violazione degli art. 2 e 3 CEDU – Esclusione**

Con la sentenza in esame la Corte ha affrontato il ricorso per violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione, nel quale è stato censurato il comportamento delle autorità nazionali che non avevano adottato nei confronti di un detenuto, da tempo affetto da infezione conclamata da HIV e patologie ad essa correlate, misure sufficienti per proteggerlo dal rischio di contrarre il COVID-19 durante la detenzione, ponendo in pericolo la sua stessa vita e comunque sottoponendolo ad una condizione umana ed esistenziale particolarmente degradante.

A sostegno del proprio ricorso, S.M. assumeva che la detenzione prolungata nel carcere di San Vittore, soprattutto a seguito dello scoppio della pandemia di COVID-19, era certamente incompatibile con le sue condizioni di salute, imponendosi conseguentemente l'obbligo per le autorità di vigilanza di garantirgli una condizione alternativa, sino alla sospensione della stessa pena, come previsto espressamente dall'ordinamento penitenziario. Il contesto carcerario non aveva consentito l'adozione di adeguate misure preventive, imposte tra l'altro dalla obbiettiva condizione di sovraffollamento di quell'istituto di pena.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

- ***Non violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione.***

Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto che, a causa della compromessa condizione di salute del ricorrente egli fosse soggetto a rischio intenso di sviluppare una forma grave di COVID-19, pur tuttavia escludendo la possibilità, in concreto, ed in mancanza di adeguata certificazione medica, di valutare se le sue condizioni di salute avrebbero reso certo o abbastanza probabile il suo decesso in caso di infezione da COVID-19, in tal modo imponendosi un esame di tutte le circostanze e non un approccio puramente teorico sull'esistenza del rischio di decesso.

La Corte peraltro ha attribuito significativa rilevanza innanzitutto al fatto che, durante la sua detenzione, il ricorrente non aveva comunque contratto tale malattia.

La Corte, all'unanimità, ha valutato che nelle determinazioni degli organi preposti alla custodia del ricorrente, ed in particolare nei provvedimenti del giudice di sorveglianza nelle sue diverse articolazioni, non vi fosse stata violazione di fondamentali principi della Convenzione. Ciò sia con riguardo alla protezione del richiedente dal rischio di contrarre il COVID-19, in presenza di misure sufficientemente adeguate a far fronte alle sue necessità, non essendo peraltro codificato alcun obbligo espresso di scarcerazione, sia con riguardo alla prospettata ipotesi che egli fosse stato sottoposto ad un regime degradante all'interno della struttura carceraria, avendo convissuto con il timore di essere in pericolo di vita a cagione della inadeguatezza degli interventi di tutela e cura. Invero, gli erano stato ulteriormente assicurati tutti i presidi previsti dalla emergenza carceraria ed anche un regime di collocamento in una struttura privata non appena se ne erano create le condizioni.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che l'Italia abbia agito entro il suo margine di apprezzamento garantendo assistenza medica e attuando misure ragionevoli per ridurre l'esposizione al coronavirus. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che la detenzione del ricorrente durante la pandemia non abbia costituito un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 3 escludendo, per l'effetto, che l'art. 2 sul diritto alla vita sia stato violato.

***Tarricone c. Italia – sentenza 8 febbraio 2024 (Ricorso n. 4312/13)***

***Esito:***

**non violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione.**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Detenuto affetto da gravi patologie - Adeguate cure mediche da parte dell'amministrazione penitenziaria – Violazione dell'art. 3 CEDU – Esclusione**



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Con tale sentenza la Corte ha deciso sul ricorso presentato da un cittadino italiano, per violazione dell'articolo 3 della Convenzione, a cagione del suo mantenimento in stato detenzione nonostante l'emergere di gravi disturbi psichiatrici e l'asserita mancanza di cure durante il periodo di reclusione.

Il ricorrente ha rappresentato di aver iniziato il regime di detenzione del corso del 1993 e di avere subito numerosi trattamenti restrittivi nel corso della sua tortuosa vicenda carceraria, essendo egli sofferente per un grave stato patologia psichica, più volte accertata dai sanitari all'interno delle diverse case di reclusione. In particolare, a sostegno del ricorso, in applicazione di espresse disposizioni del codice del rito penale e dell'ordinamento penitenziario, ha dedotto di aver avanzato varie domande di sospensione dell'esecuzione della pena per motivi di salute, dagli esiti alterni.

Nel primo periodo di detenzione, venne respinta una richiesta dal magistrato di sorveglianza di Milano (in data 26 febbraio 2001), sulla base dei rapporti del servizio sanitario penitenziario e in assenza di una diagnosi di ostative patologie psichiatriche. Il 30 maggio 2001 questa decisione veniva peraltro confermata dal Tribunale di sorveglianza.

A seguito di vari trasferimenti in vari istituti penitenziari, il 22 aprile 2004 il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, all'epoca competente con riferimento al luogo di detenzione del ricorrente (Sulmona), prendeva atto delle conclusioni di due psichiatri che attestavano il progressivo peggioramento del suo stato di salute e la conseguente necessità di essere sottoposto a un trattamento intensivo in un centro psichiatrico specializzato, in alternativa alla detenzione in carcere.

Negli anni che seguirono, rientrato in carcere, il ricorrente chiedeva più volte di essere ammesso alla detenzione domiciliare, invocando in particolare l'articolo 16-*novies* del decreto-legge n. 8/1991 o l'articolo 47-*ter*, comma 1 *ter*, della legge sull'ordinamento penitenziario; tali richieste venivano tuttavia respinte dai vari giudici di sorveglianza competenti, anche sul presupposto che le sue condizioni di salute erano migliorate e che egli avrebbe potuto essere curato in maniera adeguata in ambiente carcerario.

Si è ulteriormente evidenziato che con un'ordinanza emessa l'8 febbraio 2011 il Tribunale di sorveglianza di Roma, sulla scorta di una diagnosi di disturbi schizofrenici, aveva escluso qualsiasi simulazione dei sintomi, attestata in precedenti accertamenti, pur confermando che egli poteva essere curato in carcere, affermazione confermata dalla Cassazione, sul ricorso del medesimo contro il provvedimento reiettivo della sua richiesta.

- ***Non violazione dell'art. 3 della Convenzione.***

La vicenda del ricorrente si è sviluppata nel corso di molti anni ed anche la sua storia clinica è stata certamente complessa e contraddistinta da miglioramenti e peggioramenti, sufficientemente documentati dalle relazioni psichiatriche sia provenienti dalla struttura che private.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

La Corte ha certamente ribadito il principio per il quale "*Le autorità nazionali, quando decidono di sottoporre a detenzione e di mantenere in carcere una persona affetta da gravi problemi di salute, devono vigilare in maniera particolarmente rigorosa a che le condizioni della sua detenzione corrispondano alle necessità specifiche derivanti dalla sua infermità, e valutare le conseguenze della detenzione, se necessario avvalendosi di una perizia medica (si vedano Jeanty c. Belgio, n. 82284/17, §§ 106 e 109, 31 marzo 2020, e Farbtuhs c. Lettonia, n. 4672/02, § 56, 2 dicembre 2004)*".

Nondimeno, ha osservato come, secondo i diversi rapporti del servizio sanitario penitenziario, lo stato di salute del ricorrente fosse progressivamente migliorato negli anni, a riprova dell'adeguatezza degli interventi a suo favore, seppure in stato di detenzione.

In particolare, i rapporti medici redatti a partire dal 2006 (pertanto successivi alla prima perizia psichiatrica del 2004) avevano attestato che lo stato di salute mentale, comunque, si era stabilizzato e che tale evoluzione positiva era continuata negli anni successivi. Ed infatti si è dato espressamente atto che, in un rapporto del 2011 veniva certificato che il ricorrente si trovava in una «condizione psicofisica stabile» anche per i buoni esiti delle terapie effettuate. La Corte pertanto non ha ritenuto sussistenti elementi sufficienti per disattendere le varie pronunzie dei tribunali interni, che nel corso degli anni erano intervenuti sulle istanze di scarcerazione del ricorrente, basandosi sui rapporti del servizio sanitario penitenziario, che attestavano in maniera coerente e senza evidenti contraddizioni che egli aveva sempre seguito una terapia ed un sostegno, così da poter essere adeguatamente curato in carcere, non risultando, peraltro, in maniera certa uno stato di incompatibilità della detenzione con le sue condizioni psichiatriche certamente precarie.

La decisione della Corte di rigetto del ricorso, e quindi di non violazione dell'art. 3 della Convenzione, è stata assunta a stretta maggioranza (4 voti contro 3), e le opinioni dissenzienti sono state certamente articolate e motivate, anche considerando la complessità della fattispecie e la lunga e complessa storia sia clinica che penitenziaria del ricorrente. In tal senso, si evidenzia che sono state valutate le numerose istanze avanzate dal ricorrente nel corso degli anni e che facevano leva sulla più volte ricordata perizia del 2004, dove emergeva un quadro clinico critico e comunque da tenere sotto costante e adeguato controllo.

***Temporale c. Italia - Sentenza 20 giugno 2024 (Ricorso n. 38129/15)***

**Esito:**
**non violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione.**



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

**QUESTIONE TRATTATA**

**Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Detenuto affetto da gravi patologie - Adeguate cure mediche da parte dell'amministrazione penitenziaria – Violazione degli art. 2 e 3 CEDU – Esclusione**

Con tale pronuncia, la Corte ha stato affrontato il caso della dedotta lesione dei principi contenuti negli artt. 2 e 3 della Convenzione per l'indebito protrarsi del trattenimento in carcere del ricorrente, affetto da numerose e gravi patologie, e per la inadeguata qualità delle cure ivi ricevute, nonostante referti medici attestassero la gravità delle sue condizioni mediche, tanto che la sua salute era progressivamente peggiorata durante lo stato di detenzione.

In particolare, il ricorrente ha espressamente dedotto che, per tali circostanze, la sua stessa vita fosse stata messa in pericolo e che tali condizioni di detenzione fossero conseguentemente inumane e degradanti, invocando a tutela le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della Convenzione.

La Corte, ricostruendo la lunga vicenda giudiziaria del ricorrente, osserva che già nel 2000 era stato ricoverato in ospedale psichiatrico giudiziario, per poi essere sottoposto a lunghi periodi di detenzione; inoltre, ha evidenziato che, nel corso degli anni, era stato più volte ricoverato nelle infermerie delle case di reclusione e nei centri clinici interni, rilevando altresì che i periti giudiziari nominati dai giudici nazionali avevano sostanzialmente tutti convenuto che le varie e serie patologie del ricorrente potevano essere adeguatamente curate all'interno della struttura carceraria, con possibilità di ricorrere occasionalmente a servizi esterni.

- ***Non violazione dell'art. 3 della Convenzione.***

In sintesi, la Corte ha ritenuto, sulla scorta della copiosa documentazione prodotta dalle rispettive difese, che le autorità nazionali, nel corso degli anni, avevano sempre esaminato in modo adeguato la questione se il trattenimento del ricorrente recluso fosse compatibile con il suo stato di salute, sia psichico che fisico, assicurando adeguatamente a costui continua assistenza e cure appropriate. Egli, peraltro, aveva avuto a sua disposizione non solo l'assistenza costante di un compagno di prigionia per le attività della vita quotidiana, ma anche di assistenza infermieristica e medica accessibile notturna e diurna.

La Corte, richiamando i propri precedenti orientamenti sul punto (*Rooman c. Belgio del 2019-Riela c. Italia del 2023*), ha analizzato la copiosa documentazione prodotta (*fascicoli sanitari*) e le risultanze di essa.

Inoltre, ha proceduto all'esame della fattispecie, analizzata sulla scorta del rispetto dei principi generali dalla Corte seguiti per i casi di detenzione di persona malata, ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 3 della Convenzione. La Corte ha proceduto a tale analisi fondata su tre indicatori:



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

lo stato di salute della persona e l'impatto della detenzione (v. nn. 72-79); l'adeguatezza e l'appropriatezza delle cure prestate (v. n. 75); coinvolgimento nella attività di diagnosi e terapia di un medico specialista (v. n. 76).

La Corte EDU, premesso che non sussiste per gli Stati sottoscrittori un obbligo di liberare il detenuto malato, ha osservato che su di essi incombe un onere probatorio stringente di aver rispettato i requisiti poc'anzi elencati, una volta acclarato lo stato di vulnerabilità del detenuto che versa in cattive condizioni di salute.

Infine, osserva la Corte, sussiste la possibilità che, in condizioni di particolare gravità, ci si possa trovare in presenza di situazioni nelle quali una corretta amministrazione della giustizia penale impone che siano adottate misure di natura umanitaria (*Bamouhammad c. Belgio, n. 47687/13, § 123, 17 novembre 2015; si veda anche Gülay Çetin c. Turchia, n. 44084/10, § 102, 5 marzo 2013*).

Alla luce delle osservazioni svolte e della diligenza manifestata dalle autorità italiane nella valutazione dello stato di salute fisica e psichica del ricorrente, la Corte ritiene che il trattamento al quale l'interessato è stato sottoposto non abbia raggiunto la soglia di gravità richiesta per rientrare nelle previsioni dell'articolo 3 della Convenzione, escludendone l'applicazione al caso di specie.

### 3.2.2. In materia di confisca di beni esportati illegalmente (art. 1 Protocollo n. 1 della Convenzione)

***Paul Getty Trust e altri c. Italia - Prima sezione - sentenza 2 maggio 2024 (ricorso n. 35271/19)***

**Esito:**

**non violazione dell'art. 1 Protocollo 1 della Convenzione.**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Confisca di beni culturali esportati illecitamente – Violazione dell'art. 1 Protocollo 1 allegato alla Convenzione -Esclusione**

Il caso riguarda un ordine di confisca adottato in relazione al "*Giovane Vittorioso*", noto anche come "*Atleta di Fano*" o "*Lisippo di Fano*", una statua in bronzo risalente al periodo greco classico ("il Bronzo" o "la Statua") in possesso del *J. Paul Getty Trust* ("il Trust" o "il primo ricorrente").

Le autorità giudiziarie nazionali hanno ritenuto che la statua, protetta dal diritto doganale e facente parte del patrimonio culturale italiano, fosse stata esportata illecitamente dall'Italia e poi acquistata negligentemente dal *Trust*, nonostante l'assenza di una licenza di esportazione e i ripetuti tentativi delle autorità italiane di recuperarla come parte del patrimonio culturale italiano, nonché a causa del mancato pagamento dei dazi doganali all'esportazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Il *Trust* ricorrente e i membri del suo consiglio di amministrazione ("i trustee") hanno sostenuto che l'adozione dell'ordine di confisca aveva costituito una palese violazione del loro diritto al pacifico godimento dei loro beni, come garantito dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione ed hanno al contempo lamentato il rischio di essere privati di tale diritto ove le autorità italiane fossero riuscite ad ottenere il riconoscimento e l'esecuzione della confisca negli Stati Uniti d'America, dove la statua era custodita. Inoltre, la misura della confisca, secondo quanto lamentato, doveva ritenersi *ab initio* illegittima, a causa dell'imprevedibilità della base giuridica che la sosteneva e dell'estrema incertezza del panorama normativo sottostante la complessa materia, che poneva più che ragionevoli dubbi sulla stessa affermazione che quella statua potesse ritenersi facente parte del patrimonio archeologico dell'Italia e fosse stata, a suo tempo, illecitamente trasferita all'estero.

- ***Non violazione dell'art. 1 Prot. 1 della Convenzione.***

La Corte, nella lunga ed articolata sentenza, ha puntualmente ricostruito i fatti nel corso degli oltre 50 anni di controversia ed ha esaminato partitamente l'evolversi della complessa disciplina sia nazionale che internazionale sulla tutela dei beni archeologici e sui poteri dei singoli Stati a recuperarli, anche nei confronti di soggetti che avrebbero potuto ritenersi in buona fede al momento della loro acquisizione da terzi.

Tra i richiami più significativi della Corte quello alle pronunce della Corte costituzionale. In particolare, alla sentenza n. 229 del 17 luglio 1974 con la quale la Corte costituzionale aveva stabilito, in applicazione della normativa allora vigente, che la confisca degli oggetti di contrabbando poteva essere inflitta anche nei confronti di soggetti che "*non avevano commesso il reato*", ove si fosse potuto accertare in capo a costoro una "*mancanza di vigilanza*" sulla loro provenienza illecita. Viene richiamata, inoltre, la sentenza n. 2 del 19 gennaio 1987 con la quale la Corte costituzionale, applicando il medesimo principio e trattando della possibile confisca di beni culturali illecitamente esportati, confermava che l'irrogazione del provvedimento a terzi richiedeva una valutazione della "*non imputabilità di una mancanza di vigilanza*", precisando appunto che una persona non coinvolta nel reato era qualcuno che, per un verso, non ne era l'autore e, per altro verso, non aveva comunque tratto in alcun modo profitto da esso. Infine, il riferimento alla sentenza n. 3 del 9 gennaio 1997, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'articolo 301 § 1 del D.Lgs. n. 43/1973 incostituzionale in quanto non consentiva al proprietario di oggetti di contrabbando di sottrarsi alla confisca dimostrando di aver agito in buona fede, vale a dire che l'acquisto era stato concluso ignorando, senza colpa, l'origine illecita degli oggetti.

La Corte EDU ha dovuto anche fare opportuno riferimento agli strumenti internazionali che hanno regolato e regolano la cooperazione giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia ed in



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

particolare al Trattato tra sull'assistenza giudiziaria in materia penale firmato a Roma il 9 novembre 1982 ed entrato in vigore il 13 novembre 1985.

Preliminarmente, la Corte ha riconosciuto la legittimazione processuale del solo *Trust* a ricorrere ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione e non anche dei singoli *trustee*.

In prosieguo, la Corte, rilevato che il provvedimento di confisca era stato adottato in Italia e che le autorità italiane avevano presentato una richiesta espressa alle autorità statunitensi, si è soffermata sul principio che la misura della confisca non avrebbe dovuto essere interpretata come meramente sanzionatoria, bensì come misura prevalentemente di natura amministrativa, finalizzata al materiale recupero di un bene tutelato dello Stato italiano. Al riguardo, ha considerato che il *Trust* ricorrente, sin dal suo acquisto, era ben consapevole che su quella statua, da tempo, l'Italia aveva affermato in vari modi il diritto primario di riportarla in patria.

In sostanza, i rappresentanti del *Trust* avevano fondati motivi per dubitare della legittima provenienza della statua e la stessa la Corte di cassazione aveva sottolineato come, durante le trattative per l'acquisto, gli stessi fossero pienamente consapevoli dei numerosi tentativi di recupero di quei beni da parte delle autorità italiane.

In sintesi, la Corte, richiamando la propria giurisprudenza in materia, ha aderito alla tesi del Governo italiano per la quale, a causa della natura dell'operazione, i rappresentanti del Trust avessero il chiaro dovere di adottare tutte le misure che ci si poteva ragionevolmente aspettare da loro per indagare sulla legittima provenienza della statua prima di acquistarlo.

Per quanto riguarda l'ulteriore questione sollevata dal *Trust* relativa all'onere eccessivo, subito in mancanza di qualsiasi forma di risarcimento, scaturente dall'obbligo di riconsegnare il bene all'Italia, si è osservato che l'acquisto della statua era, come detto, avvenuto per negligenza; il richiedente non poteva ignorare disciplina sulla confisca di beni culturali illecitamente esportati anche se di proprietà di terzi "*non coinvolti nel reato*". Nessuna forma di risarcimento o indennizzo era pertanto prefigurabile nella fattispecie nei confronti dei proprietari finali che, comunque, avevano agito in malafede o, quanto meno, con negligenza.

Per completezza, la Corte ha comunque rappresentato che, tenendo conto dell'evoluzione della normativa internazionale successiva ai fatti affidati alla sua valutazione, oggi in uno scenario analogo le autorità nazionali sarebbero tenute a rispettare rigorosamente i termini e le procedure stabiliti dalla convenzione UNIDROIT del 1995 e le disposizioni nazionali che hanno recepito la direttiva 2014/60/UE.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### 3.2.3. In materia di applicazione di norme penali più favorevoli (articoli 7 e 6 §1 della Convenzione)

***Cesarano c. Italia – Prima sezione – sentenza 17 ottobre 2024 (ricorso n. 71250/16)***

**Esito:**

**non violazione degli articoli 7 e 6 §1 della Convenzione.**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Processo penale con rito abbreviato – Richiesta dell'imputato successiva all'entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 2000 – Mancata applicazione della pena di 30 anni di reclusione (come previsto dalla legge n. 479 del 1999) – Irrogazione dell'ergastolo semplice**

Con la sentenza in epigrafe la Corte ha esaminato la questione denunciata dal ricorrente che lamentava il rigetto del giudice interno in merito alle sue richieste di commutazione della pena dell'ergastolo, inflitta in via definitiva per reati commessi nel 1983, in quella di trent'anni di reclusione, e ciò in applicazione alla facoltà, al tempo vigente, di poter accedere al cosiddetto rito sommario (giudizio abbreviato ex art. 438 ss c.p.p.) ottenendo la richiesta commutazione.

Il ricorrente ha in tal senso prospettato la violazione dell'art 7 e dell'art. 6 § 1 della Convenzione facendo particolare riferimento all'inosservanza del principio fondamentale, consolidato peraltro nella giurisprudenza della Cedu, del diritto di un imputato di vedersi sempre applicata la legge a lui più favorevole ove sorga un contrasto normativo tra il momento del commesso delitto e quello del giudizio. In sostanza, la violazione sarebbe derivata dal mancato accoglimento da parte dei giudici italiani della richiesta di riduzione della pena dell'ergastolo a trent'anni di reclusione, ai sensi della legge n. 479/1999, della quale egli avrebbe dovuto beneficiare in quanto *lex mitior* sulla base dei principi enucleati nel "*caso Scoppola*" (*Grande Camera, Scoppola c. Italia n. 2, 17 settembre 2009*).

- ***Non violazione degli articoli 7 e 6 §1 della Convenzione.***

La Corte ha partitamente ricostruito il certamente complesso *iter* legislativo interno, afferente all'ammissibilità del rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo, tenendo conto, in via preliminare, che al momento della celebrazione del processo di primo grado non esisteva la possibilità di accedere al rito sommario, introdotto solo successivamente.

Invero, la legge 16 dicembre 1999 n. 479 entrava in vigore il 2 gennaio 2000, reintroducendo, per gli imputati passibili di condanna all'ergastolo, la possibilità di essere giudicati in sommario ritenendosi in tal senso appropriata, grazie al beneficio del rito, la commutazione della pena più grave in quella di trent'anni di reclusione. La normativa veniva ulteriormente modificata nel senso



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

che, nel caso in cui l'imputato fosse passibile della pena dell'ergastolo con isolamento diurno, non era più possibile ottenere per costui la commutazione della pena in trenta anni di reclusione, bensì il solo mutamento nella pena dell'ergastolo senza isolamento.

La definitiva versione normativa introdotta con la legge 12.4.2019 n. 33 ha escluso la possibilità di accedere al rito abbreviato per tutti i delitti punibili con l'ergastolo.

Nella valutazione del caso, la Cedu ha condiviso le argomentazioni della sentenza della Corte di cassazione del 7 gennaio 2016, conclusiva del lungo ed articolato processo del ricorrente, che ha dichiarato irricevibile il ricorso da questi proposto avverso il rigetto da parte della Corte di Assise di appello, confermativa di quella del GUP, della sua richiesta di commutazione della pena.

La Cassazione confermava la propria giurisprudenza (in particolare la sentenza n. 34233 del 19 aprile 2012), ribadendo che nella fattispecie non si poneva alcuna questione circa la più favorevole normativa successiva da applicare poiché, al momento in cui il Cesarano era stato giudicato, era in vigore l'art 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 (che consentiva la commutazione), successivamente dichiarato incostituzionale con sentenza del 3.7.2013. Il ricorrente, pertanto, non aveva diritto alla riduzione di pena in quanto egli non aveva chiesto accesso al procedimento sommario, ai sensi della precedente legge del 1999, che tale facoltà gli riconosceva espressamente e che non era stata invece da lui esercitata, quando ciò avrebbe potuto fare.

La Corte ha pertanto condiviso l'affermazione del giudice interno che, qualora l'imputato avesse optato per il processo sommario in forza dell'entrata in vigore del ricordato articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 (che prevedeva appunto la sostituzione della pena di trent'anni di reclusione all'ergastolo senza isolamento diurno), non si sarebbe in concreto verificata alcuna violazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole e non vi sarebbe stato, pertanto, alcun legittimo affidamento dell'imputato al trattamento più favorevole, in quanto il ricorrente era stato ammesso al rito abbreviato in un momento in cui la legge da lui identificata come *lex mitior* (legge n. 479 del 1999) non era più in vigore.

In tal senso, la Corte ha pertanto condiviso le argomentazioni della difesa del Governo, sulla scorta della giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale occorreva fare riferimento, per la individuazione della *lex mitior*, "*alla domanda di rinvio a giudizio nell'ambito del procedimento sommario, data da prendere in considerazione per la corretta individuazione della legge più favorevole*". Ne consegue che la pena di trent'anni di reclusione, prevista dalla legge n. 479 del 1999, avrebbe potuto considerarsi più mite solo se l'imputato avesse chiesto di essere giudicato con procedimento sommario quando erano in vigore le disposizioni di tale legge, circostanza non verificatasi.

Sulla scorta di tali presupposti la Corte ha negato integrarsi la violazione dell'art 7 della Convenzione ed al contempo, su proprio rilievo d'ufficio, ha valutato la non violazione dell'art 6 §



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

1 della Convenzione così argomentando in conformità al precedente ragionamento: "*Sulla base del quadro giuridico vigente al momento della richiesta della procedura semplificata, il ricorrente non poteva legittimamente aspettarsi di ricevere una pena diversa dall'ergastolo senza isolamento diurno, in conseguenza della scelta procedurale da lui compiuta*". Di conseguenza, la Corte ha concluso che la legge più favorevole non era più applicabile al momento della richiesta del ricorrente e che l'imposizione di tale sanzione fosse prevedibile. Pertanto, poiché il giudice nazionale ha effettivamente irrogato la pena più clemente e non ha violato il diritto del ricorrente a un giusto processo, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 7 Cedu; medesima conclusione è stata adottata in merito alla presunta lesione della garanzia a un equo processo ai sensi dell'art. 6 § 1 Cedu.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

## 4. LE DECISIONI

Nel rinviare alle considerazioni di carattere generale svolte sulle decisioni pronunciate nel corso del 2024, nel presente paragrafo si presenta una rassegna sintetica, trattando alcune delle decisioni di manifesta infondatezza dei ricorsi e di radiazione dal ruolo a seguito di regolamento amichevole o dichiarazione unilaterale. Queste ultime, nella maggior parte dei casi, riguardano ricorsi in materie rientranti in contenziosi seriali (quali quelli per mancata o ritardata esecuzione di giudicati nazionali o per mancato collocamento in REMS di detenuti in condizione di fragilità), oggetto di consolidata giurisprudenza sfavorevole della Corte.

### 4.1. Le decisioni di irricevibilità per manifesta infondatezza

#### 4.1.1. In materia di mancati pagamenti da parte dello Stato (articolo 6 della Convenzione e articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione)

***Caito e altri c. Italia – Decisione del 13 giugno 2024 (ricorso n. 30788/18)***

**Esito:**

**Irricevibilità per manifesta infondatezza**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Mancata esecuzione di sentenze nazionali – Irricevibilità per manifesta infondatezza**

Dinnanzi alla Corte i ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, la mancata esecuzione di tre sentenze nazionali.

In realtà, nel caso di specie, i ricorrenti non avevano fornito alle autorità, se non dopo molto tempo, le coordinate bancarie corrette e la relativa documentazione giustificativa, necessarie per poter effettuare il pagamento.

- **La decisione della Corte**

Nell'esaminare i casi, la Corte ha ricordato che un contendente vittorioso può essere tenuto a intraprendere determinati passaggi procedurali per recuperare il suo credito e che il comportamento non collaborativo del creditore può costituire un ostacolo alla tempestiva esecuzione di una sentenza, sollevando da responsabilità per il ritardo le autorità (cfr. *Belayev contro Russia (dec.), n. 36020/02*).

Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto non irragionevole che le autorità abbiano richiesto ai richiedenti di produrre documenti aggiuntivi, come i dati bancari, per consentire o accelerare l'esecuzione delle sentenze.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Essa ha constatato che il comportamento dei creditori non è stato collaborativo e ha concordato con il Governo sul fatto che l'obbligo di fornire all'autorità debitrice le coordinate bancarie corrette e i documenti giustificativi costituisca un atto procedurale ragionevole che i creditori sono tenuti a compiere per ottenere le somme accordate dalle sentenze nazionali. Né i ricorrenti hanno spiegato le ragioni del ritardo nella produzione dei dati.

La Corte ha rilevato che l'autorità debitrice ha effettuato il pagamento entro sei mesi dalla data in cui ha ricevuto le coordinate bancarie corrette e la relativa documentazione e che, in ragione del mancato rispetto dell'obbligo di produzione da parte dei creditori, le autorità non possono essere considerate responsabili.

Conseguentemente, la Corte ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati e li ha respinti ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

***Lojodice e altri c. Italia – Decisione del 29 agosto 2024 (ricorso n. 16450/18)***

**Esito:**
**Irricevibilità ai sensi dell'articolo 35 §§ 3) e 4)**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Mancata esecuzione di sentenze nazionali che hanno riconosciuto all'avvocato antistatario il rimborso delle spese legali – Abuso del diritto - Inammissibilità per manifesta infondatezza**

Il ricorso è stato proposto da un avvocato che ha rappresentato diversi ricorrenti in procedimenti contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e che ha dichiarato di aver anticipato le spese legali ai propri clienti. Nelle loro decisioni i tribunali nazionali hanno distratto in favore dell'avvocato antistatario le spese legali.

Per far rispettare le decisioni giudiziarie emesse a suo favore, il ricorrente ha avviato distinti procedimenti esecutivi, nell'ambito dei quali l'INPS ha eccepito l'inammissibilità delle istanze esecutive a causa dell'esistenza di un pignoramento presso terzi, promosso dal concessionario della riscossione, su tutti i crediti presenti e futuri del ricorrente nei confronti dell'INPS, per un ingente importo, equivalente al presunto debito tributario del ricorrente.

A seguito dell'eccezione sollevata dall'INPS, il giudice dell'esecuzione ha sospeso i procedimenti esecutivi, fissando un termine per la proposizione del giudizio di merito. Il ricorrente ha avviato i procedimenti di merito, tutti pendenti al momento dell'instaurazione dei ricorsi CEDU.

Nel giudizio davanti alla Corte EDU, il Governo ha sostenuto, tra l'altro, che il ricorrente ha abusato del diritto di ricorso individuale, omettendo di comunicare alla Corte gli elementi in suo possesso, essenziali ai fini dell'esame dei ricorsi. In particolare, al momento della presentazione dei



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

ricorsi CEDU, il ricorrente era a conoscenza sia del pignoramento, per i debiti fiscali, relativo a tutti i suoi crediti presenti e futuri nei confronti dell'INPS sia, almeno in parte, degli altri debiti che aveva nei confronti dell'INPS, a seguito di sentenze emesse in procedimenti analoghi.

Inoltre, l'INPS, relativamente ad alcuni dei ricorsi proposti, ha dimostrato di avere già pagato parte delle spese legali riconosciute al ricorrente. L'INPS ha fornito in giudizio copie di sentenze in cui il ricorrente, in procedimenti analoghi, è stato condannato al pagamento delle spese legali in favore dell'INPS, nonché di sentenze che hanno riformato precedenti decisioni nazionali favorevoli al ricorrente e gli hanno intimato di rimborsare all'INPS le spese legali già versate. A seguito di tali sentenze, il ricorrente è risultato debitore dell'INPS per ingenti importi.

- **La decisione della Corte**

La Corte, preliminarmente, ha richiamato la sua giurisprudenza in materia di abuso del diritto di ricorso individuale (*Zhdanov e altri contro Russia*, nn. 12200/08 e altre 2, 16 luglio 2019, e *Gross contro Svizzera* [GC], n. 67810/10 , CEDU 2014).

Dopo aver esaminato le informazioni e i documenti presentati dal Governo, essa ha rilevato che il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione per la mancata menzione, nei suoi ricorsi e nelle successive comunicazioni alla Corte, del fatto che l'INPS aveva già pagato parte delle spese legali a lui riconosciute, né del pignoramento presso terzi di tutti i suoi crediti presenti e futuri nei confronti dell'INPS e delle sentenze favorevoli all'INPS, allo stesso notificate.

La Corte ha osservato che tali elementi riguardano l'essenza del caso e non possono essere ignorati nel valutare se la mancata esecuzione delle decisioni nazionali sia stata causata da un ritardo imputabile allo Stato convenuto o se, invece, l'esistenza di un pignoramento e di crediti INPS più elevati abbia reso oggettivamente impossibile per lo Stato convenuto onorare il suo obbligo di eseguire le decisioni giudiziarie in favore del ricorrente.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che il ricorrente, omettendo di comunicare le informazioni in suo possesso, non abbia informato la Corte, fin dall'inizio, di fattori essenziali per l'esame del caso, impedendole così di pronunciarsi sul caso con piena cognizione di causa.

Di conseguenza, riconoscendo la sussistenza di un abuso del diritto di ricorso individuale, ha respinto i ricorsi ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### **4.1.2.** In materia di eccessiva durata dei processi (articolo 6 § 1 della Convenzione)

***Messeni Nemagna c. Italia – Decisione del 30 maggio 2024 (ricorso n. 46736/99)***

**Esito:**

**Irricevibilità per manifesta infondatezza**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Eccesiva durata di processi civili e penali – Manifesta infondatezza in ragione della complessità delle cause**

Il caso riguarda un incendio, sospettato di origine criminale, che nel 1991 ha distrutto quasi totalmente il teatro lirico Petruzzelli di Bari, dichiarato monumento di interesse storico e culturale con decreto del Ministro dei beni culturali del 12 gennaio 1954.

Nel 1992 il ricorrente, unitamente ad altri cinque soggetti, proprietari del teatro, ha promosso una causa civile contro il gestore e inquilino del teatro, presso il Tribunale di Bari, chiedendo la risoluzione del contratto di locazione, oltre al risarcimento dei danni e alla restituzione dell'immobile. Il ricorrente ha presentato anche domanda cautelare, volta ad ottenere il sequestro del teatro e il provvedimento di sequestro è stato concesso dal giudice. Nel 1994 il tribunale ha accolto le richieste del ricorrente e ha condannato il gestore e inquilino del teatro a pagare un'ingente somma. Nel 1995 il soccombente ha presentato ricorso alla Corte d'Appello di Bari, la quale, a gennaio 1999, ha respinto l'appello.

In relazione alla vicenda in questione, si sono svolti, parallelamente, anche due processi penali, durati circa cinque anni e quattro mesi.

Il ricorrente si è costituito parte civile nel procedimento penale avviato contro il gestore del teatro e altre persone, per incendio doloso, partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, usura e altri reati tributari. Il Presidente del Tribunale ha ordinato la riunione del caso con un altro procedimento penale nei confronti degli stessi imputati. Nel corso del processo si sono costituite diciassette parti civili e sono stati ascoltati più di duecentotrenta testimoni e quindici esperti. Il processo è stato anche sospeso, per un rinvio alla Corte costituzionale affinché quest'ultima si pronunciasse su una questione procedurale. È stato, poi, presentato ricorso alla Corte d'appello di Bari avverso la sentenza di condanna di primo grado per incendio doloso.

Dinanzi alla Corte EDU il ricorrente ha lamentato l'eccessiva durata del procedimento civile, iniziato il 10 marzo 1992 e terminato il 26 gennaio 1999 e durato, dunque, più di sei anni e dieci mesi. Ha lamentato anche l'eccessiva durata dei due procedimenti penali, svoltisi in un arco temporale pari a circa cinque anni e quattro mesi.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

- **La decisione della Corte**

La Corte, esaminato il ricorso, ha ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata, la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata in base delle circostanze del caso concreto e utilizzando i seguenti criteri: complessità della vicenda, comportamento delle parti e comportamento delle autorità adite; inoltre, "*solo i ritardi imputabili allo Stato possono portare a concludere che il requisito del termine ragionevole non è stato rispettato* " (tra le altre, *sentenza H. c. Francia* del 24 ottobre 1989, serie A n. 162, p. 21, § 55).

Quanto al procedimento civile, la Corte ha constatato un ritardo imputabile alle autorità giudiziarie solo tra l'udienza di presentazione delle conclusioni in appello e l'udienza di discussione orale, di circa due anni e un mese. Ha osservato che il tempo effettivamente impiegato per esaminare il caso è stato di oltre due anni e sei mesi in primo grado e di oltre tre anni e due mesi in appello, per una durata effettiva complessiva di circa cinque anni e nove mesi per due gradi di giudizio.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che due tribunali hanno dovuto conoscere del caso e considerata la complessità della causa, la Corte ha ritenuto che la durata complessiva del procedimento in questione non sia stata sufficientemente lunga da configurare una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (*Mirandola c. Italia* dec. n. 45877/98 , 7.9.1999; *De Simone c. Italia* dec., n. 40403/98, 21.9.1999).

Parimenti, con riferimento ai due procedimenti penali, durati circa cinque anni e quattro mesi, la Corte ha ritenuto la durata complessiva non sufficientemente lunga da violare l'articolo 6 § 1 della Convenzione. Ciò alla luce della complessità del caso, dell'elevato numero di testimoni ascoltati, delle numerose perizie disposte, della rimessione alla Corte costituzionale e della riunione dei procedimenti.

Per le predette ragioni, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e respinto ai sensi dell'articolo 35 § 4 della Convenzione.

***Manzitti e altri c. Italia – Decisione del 18 aprile 2024 (ricorso n. 39282/22)***

**Esito:**

**Irricevibilità ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 e inammissibilità per manifesta infondatezza**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Eccessiva durata del procedimento civile, limitazione del diritto di difesa e mancanza di un ricorso effettivo in relazione al rimedio previsto dalla L. 24 marzo 2001 n. 89 (Legge Pinto) – Irricevibilità per mancato esaurimento dei ricorsi interni e per infondatezza della domanda**



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

I ricorrenti hanno lamentato la violazione degli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione, per l'eccessiva durata di un processo civile e la mancanza di effettività del rimedio offerto dall'ordinamento interno, di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, nota come "legge Pinto", con particolare riferimento al suo articolo 1-*ter*, comma 1 ("*Rimedi preventivi*"), introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Detto articolo ha stabilito un elenco di rimedi preventivi, di carattere processuale, di cui è necessario avvalersi per poter successivamente proporre una domanda di risarcimento per eccessiva durata del procedimento ai sensi della legge Pinto (proporre il giudizio con il rito sommario di cognizione o chiedere il passaggio dal rito ordinario al rito sommario entro l'udienza di trattazione e, comunque, almeno 6 mesi prima del termine ragionevole; nei casi in cui il rito sommario non è applicabile, chiedere la decisione a seguito di trattazione orale).

Nel caso di specie, i ricorrenti non si sono avvalsi dei suddetti rimedi.

- **La decisione della Corte**

La Corte, dopo aver rammentato che, con la sentenza resa nella causa *Olivieri e altri contro Italia* (nn. 17708/12 e altri 3, §§ 39-47, 25 febbraio 2016), essa ha già delineato i principi generali sulla durata eccessiva dei procedimenti e sui ricorsi interni, ha ribadito che i ricorsi a disposizione di una parte, a livello nazionale, sono "effettivi" ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione se consentono di accelerare la decisione e forniscono un'adeguata riparazione alla parte in causa per i ritardi già verificatisi (*Sürmeli c. Germania* [GC], n. 75529/01 , §§ 99-100, CEDU 2006-VII, *Vassilios Athanasiou e altri c. Grecia*, n. 50973/08 , 21 dicembre 2010).

Ha ritenuto che il requisito imposto dall'articolo 1-*ter*, comma 1, della legge Pinto può essere considerato conforme all'articolo 13 della Convenzione per le seguenti ragioni: in primo luogo, perché i ricorsi cui fa riferimento sono idonei ad accelerare la decisione sui casi dinanzi al tribunale competente e, in secondo luogo, perché la norma si limita a stabilire una condizione che deve essere rispettata affinché una richiesta di risarcimento possa essere esaminata dalle autorità giudiziarie.

La Corte ha ribadito che gli Stati membri sono tenuti a organizzare i propri sistemi giudiziari, in modo tale, che i loro tribunali siano in grado di garantire il diritto di tutti a una decisione definitiva, entro un termine ragionevole, nelle controversie relative ai diritti e agli obblighi di carattere civile. Quando necessario, gli Stati sono tenuti ad adottare idonee misure legislative.

La Corte ha osservato che, con l'articolo 1-*ter*, comma 1, della legge Pinto, il legislatore italiano si è limitato a chiedere alle parti di avvalersi della possibilità di ricorrere a un procedimento semplificato, già previsto dal codice di procedura civile, e che ogni possibile grado di restrizione



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

della tutela giurisdizionale è limitato solo agli aspetti procedurali e non riguarda la qualità della valutazione giurisdizionale.

Per completezza, la Corte ha richiamato anche la sentenza n. 121 del 10 luglio 2020 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'articolo 1-*ter*, comma 1. In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che chiedere alle parti che il loro procedimento sia rinviato a un procedimento più celere corrisponde alla necessità per il legislatore di istituire un rimedio preventivo in cui tutti i diritti in gioco sono bilanciati.

Pertanto, la Corte EDU, basando le sue conclusioni su una valutazione delle disposizioni legislative e sulle allegazioni del ricorrente, ha affermato che il ricorso previsto dalla legge Pinto è un rimedio effettivo e che i ricorrenti erano tenuti, ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, a presentare un ricorso ai sensi della legge Pinto (nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1- *ter*, comma 1 della legge n. 89/2001), prima di lamentare l'eccessiva durata del procedimento davanti alla Corte EDU.

Conseguentemente, ha respinto le doglianze dei ricorrenti.

Quanto alla violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, circa l'eccessiva durata del procedimento, ha dichiarato irricevibile il ricorso ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione, per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

Quanto ancora alla denunciata violazione dell'articolo 13 della Convenzione, ha rappresentato di aver già affermato in precedenti pronunce che il ricorso previsto dalla legge Pinto, come modificata dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 è effettivo, in linea di principio, ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione e che tale conclusione è altrettanto valida nel contesto del ricorso in questione; ha così respinto i ricorsi ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) e 4 della Convenzione.

### 4.1.3. In materia di diritto alla vita, durata eccessiva dei processi e diritto al rispetto della vita privata (articoli 2, 6 § 1 e 8 della Convenzione, nonché articolo 1 del Protocollo n. 1)

***Pericolo c. Italia – Decisione del 15 febbraio 2024 (ricorso n. 42565/19)***

**Esito:**

**Irricevibilità ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Negligenza medica – Insufficienza del risarcimento dei danni riconosciuto al ricorrente dai tribunali interni – Eccessiva durata dei processi - Inammissibilità per manifesta infondatezza**

Il ricorso riguarda un caso di negligenza medica e di eccessiva durata del processo instaurato per il relativo risarcimento dei danni.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Il ricorrente, a seguito di un incidente stradale, è stato sottoposto a ripetuti interventi chirurgici e ha contratto un'infezione che, non essendogli stata diagnosticata per tempo dai sanitari, ha portato, dopo alcuni anni, all'amputazione parziale della gamba. Ha avviato un'azione civile nei confronti dei due ospedali presso i quali è stato in cura e, all'esito delle numerose perizie effettuate, è stata, alla fine, accertata la responsabilità solo di uno dei due ospedali. Il tribunale gli ha riconosciuto una somma di denaro a titolo di danno morale e altra a titolo di danno patrimoniale, somme poi elevate dalla Corte d'appello. La Cassazione ha confermato tale sentenza.

Davanti alla Corte EDU il ricorrente ha lamentato l'insufficienza del risarcimento riconosciuto dai tribunali nazionali per i gravi danni alla salute subiti a causa della negligenza medica, nonché la durata eccessiva (17 anni) del processo civile.

- **La decisione della Corte**

La Corte ha esaminato il ricorso e, quanto alla prima doglianza, relativa all'insufficienza del risarcimento concesso, ha rilevato che i giudici nazionali hanno fondato le loro decisioni su perizie approfondite e coerenti e che l'importo del risarcimento è stato determinato secondo criteri giurisprudenziali consolidati e applicati in modo favorevole al ricorrente, senza che vi sia stata alcuna valutazione arbitraria o manifestamente irragionevole.

La Corte ha ribadito che non è suo compito occuparsi di presunti errori di diritto o di fatto commessi dai tribunali nazionali, a meno che, e nella misura in cui, essi possano aver violato i diritti e le libertà tutelati dalla Convenzione, ad esempio, quando si può, eccezionalmente, affermare che sono costitutivi di "ingiustizia" incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione (cfr. *Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], n. 15669/20, § 302, 26 settembre 2023*).

Nel caso di specie, la Corte non ha individuato alcuna ragione per concludere che la valutazione dei tribunali nazionali sia stata arbitraria o manifestamente irragionevole. Ha, dunque, ritenuto la doglianza manifestamente infondata.

Quanto alla seconda doglianza, relativa all'eccessiva durata del processo (17 anni), la Corte, pur considerando deplorevole una così lunga durata, ha ritenuto che essa fosse giustificata dalla complessità del caso, dalla sospensione dovuta alla soppressione dell'ente ospedaliero e dalle numerose perizie tecniche svolte.

Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 2 della Convenzione, la Corte ha rammentato che il dovere dello Stato di salvaguardare il diritto alla vita deve essere considerato come implicante la presenza di un sistema giudiziario indipendente ed efficace, in grado di accertare tempestivamente i fatti, di chiamare a rispondere i colpevoli e di fornire un risarcimento adeguato alla vittima. Ha inoltre osservato che il predetto articolo della Convenzione non è soddisfatto se la protezione offerta



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

dal diritto interno esiste solo in teoria e non opera efficacemente nella pratica. Nel caso di specie, secondo la Corte, la risposta dello Stato è stata appropriata, in quanto ha portato alla corretta determinazione dei fatti e all'assegnazione di un risarcimento sufficiente al ricorrente.

Relativamente alla presunta violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte ha rilevato che il ricorrente avrebbe dovuto utilizzare il rimedio interno della Legge Pinto, cosa che non ha fatto. Pertanto, anche questa doglianza è stata considerata manifestamente infondata.

La Corte EDU ha così respinto il ricorso ai sensi dell'art. 35 §§ 3 e 4.

### 4.1.4. In materia di equo processo e diritto di difesa (articolo 6 § 3 della Convenzione)

***De Silvio c. Italia – Decisione del 12 settembre 2024 (ricorso n. 15972/20)***

**Esito:**
**Irricevibilità ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Rifiuto di ascoltare un testimone nel processo penale – Presunta violazione del diritto di difesa- Inammissibilità per manifesta infondatezza**

Il caso riguarda il presunto rifiuto dei giudici di ascoltare un testimone oculare della difesa durante un processo penale.

Il ricorrente è stato condannato a sei anni di reclusione per aver causato lesioni gravissime (cecità a un occhio), colpendo la vittima con una spranga di ferro, nel corso di una rissa avvenuta fuori da un locale.

Durante il processo diversi testimoni sono stati intimiditi o si sono mostrati reticenti. L'unico potenziale testimone oculare degli eventi avvenuti all'esterno del locale è stato, inizialmente, ammesso dal tribunale, ma egli non si è mai presentato, nonostante le ripetute citazioni e gli ordini di accompagnamento coattivo disposti dal giudice. Vista l'impossibilità di garantirne la presenza, il tribunale ha revocato la citazione e autorizzato la difesa a indicare un altro testimone. L'imputato ha insistito per l'ascolto di quel testimone, ma la sua richiesta è stata respinta. I giudizi nazionali hanno condannato il ricorrente, ritenendo che il racconto degli eventi fornito dalla vittima fosse più plausibile e più in linea con le prove raccolte.

Davanti alla Corte EDU il ricorrente ha lamentato la violazione dell'articolo 6 § 3, sostenendo che i tribunali nazionali hanno compromesso i suoi diritti di difesa non ascoltando un testimone oculare della difesa. Ha lamentato, inoltre, la mancanza di motivazione dell'ordinanza di revoca della comparizione del testimone.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

- **La decisione della Corte**

Nell'esaminare il caso, la Corte ha osservato che, nel caso di specie, la difesa ha sicuramente presentato motivazioni sufficienti e pertinenti per ascoltare il testimone oculare e il tribunale di primo grado ha, infatti, accolto la richiesta, considerando la sua potenziale rilevanza. Il testimone è stato inizialmente ammesso, tuttavia questi si è reso irreperibile.

Ha affermato che i tribunali nazionali hanno fatto tutti gli sforzi ragionevoli per assicurare la presenza del testimone e hanno fornito motivazioni sufficienti per revocarne la citazione. Il tribunale ha tentato più volte di convocare il testimone e ha emesso diverse ordinanze per il suo accompagnamento coattivo. La polizia non è riuscita a garantire la presenza del testimone al dibattimento per vari motivi, tra cui apparenti motivi di salute. Il tribunale ha ripetutamente sollecitato la polizia a garantire la presenza del testimone e solo dopo un anno di tentativi falliti ha revocato l'ordinanza.

La Corte ha concluso che l'assenza del testimone, il cui comportamento va letto nel contesto di una generale intimidazione dei testimoni, non ha compromesso l'equità complessiva del processo, perché i giudici nazionali hanno comunque deciso sulla base di un solido insieme di prove (dinamica della lesione, posizione delle macchie di sangue nell'auto, dichiarazioni di altri testimoni, non credibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato).

Né la prolungata assenza del testimone avrebbe potuto paralizzare in modo indefinito il procedimento. La sua assenza non è da imputare alle autorità interne che, al contrario, hanno compiuto notevoli sforzi per garantire il diritto della difesa al processo.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che i diritti di difesa del ricorrente non siano stati violati e ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.

***FIN FER S.p.A. c. Italia – Decisione del 26 settembre 2024 (ricorso n. 57718/15)***

**Esito:**
**Irricevibilità ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Controversie in materia tributaria – Divieto di prova testimoniale – Presunta violazione del diritto di difesa - Inammissibilità per manifesta infondatezza**

Il caso riguarda un procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie e, in particolare, il divieto legale, all'epoca vigente, di prova testimoniale nel processo.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

La società ricorrente ha contestato un accertamento fiscale nei suoi confronti relativo ad una annualità, che ha portato a rilevanti maggiorazioni d'imposta.

La Guardia di Finanza ha basato l'accertamento su una presunzione legale. Infatti, ha rilevato, tra l'altro, che uno degli azionisti della società ricorrente aveva effettuato transazioni sul proprio conto corrente bancario personale, che erano apparse significativamente sproporzionate rispetto al reddito dichiarato.

Le autorità inquirenti hanno osservato che, alla luce del diritto interno pertinente, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza, le transazioni ingiustificate sui conti correnti bancari di azionisti e amministratori di piccole società, per di più stretti parenti, si presume costituiscano ricavi non dichiarati della società.

Una volta accertata tale presunzione, la società avrebbe dovuto produrre prove idonee a dimostrare che le transazioni non erano imputabili alla stessa. Tuttavia, la società non è riuscita a confutare la presunzione.

Alcune dichiarazioni rese da terzi agli inquirenti sono state richiamate come elementi indiretti a conferma della presunzione.

La società ha lamentato davanti alla Corte EDU che, a causa del divieto di testimonianza nei procedimenti tributari allora vigente (art. 7 § 4 d.lgs. 546/1992), non ha potuto interrogare o controinterrogare i terzi che hanno reso le dichiarazioni agli inquirenti, ciò in violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 (d) della Convenzione.

- **La decisione della Corte**

La Corte ha, preliminarmente, osservato che alla società ricorrente sono state inflitte sanzioni sostanziali, in particolare maggiorazioni d'imposta per un importo superiore al 100% dell'imposta dovuta e, conseguentemente, l'aspetto penale dell'articolo 6 della Convenzione è applicabile al caso di specie.

Esaminato il ricorso, non ha riscontrato, tuttavia, la violazione convenzionale lamentata e ne ha dichiarato l'inammissibilità per manifesta infondatezza.

In particolare, la Corte ha rilevato che le deposizioni dei terzi sono state dichiarazioni orali rilasciate alle autorità inquirenti, successivamente utilizzate dall'Amministrazione finanziaria al fine di confermare l'obbligo fiscale della società ricorrente, il quale è stato tratto sulla base di presunzioni, nella specie quella in base alla quale le ingiustificate transazioni sui conti correnti bancari di soci e amministratori di piccole società si presumono ricavi non dichiarati della società. L'obbligazione tributaria della società ricorrente è stata basata non sulle dichiarazioni dei terzi, ma su una presunzione stabilita dal diritto interno rilevante, come costantemente interpretato e applicato nella



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

prassi amministrativa e nella giurisprudenza interna. Le affermazioni non sono state usate come prova "testimoniale" determinante per fondare l'accertamento o le sanzioni, ma sono state utilizzate al solo scopo di corroborare le conclusioni già tratte sulla base della presunzione. Alcune dichiarazioni rese da terzi erano state addirittura utilizzate a favore della società, riducendo parte delle maggiorazioni.

La società ricorrente non ha confutato la presunzione, né l'ha contestata come eccessivamente onerosa o lesiva dei suoi diritti di difesa.

La Commissione tributaria provinciale ha fatto riferimento alle predette dichiarazioni solo come a una mera conferma di conclusioni già basate sulla presunzione di cui sopra.

Nessun riferimento alle dichiarazioni si rinviene nella sentenza di appello della Commissione tributaria regionale, né nella sentenza della Corte di cassazione, che si sono basate esclusivamente sulla presunzione e sulla mancata produzione, da parte della società ricorrente, di prove idonee a confutarla, senza considerare le dichiarazioni dei terzi.

In conclusione, la Corte ha stabilito che non vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione e ha respinto il ricorso ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4, in quanto manifestamente infondato.

## 4.2. Le radiazioni dal ruolo per intervenuto regolamento amichevole o dichiarazione unilaterale

### 4.2.1. In materia di diritto alla difesa e ad un processo equo (articoli 3, lettere a) e b), e 6 § 1 della Convenzione)

***Coletti c. Italia – Decisione del 24 ottobre 2024 (ricorso n. n. 25048-21)***

**Esito:**
**cancellazione dal ruolo ai sensi dell'articolo 39**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Illegittima riqualificazione dell'accusa penale**

Nel ricorso in questione il ricorrente ha lamentato che la riqualificazione del fatto di reato (da complicità materiale a complicità morale), mossa contro di lui solo con la sentenza di secondo grado, ha leso il suo diritto di difesa e che la sola possibilità di ricorso per Cassazione, giudice della legittimità, non gli ha consentito di presentare adeguatamente le sue argomentazioni difensive.

Il ricorrente è stato accusato di complicità nel reato di falso ideologico in atto pubblico, per aver firmato due contratti indicanti date false, al fine di ottenere il pagamento di prestazioni professionali di avvocato, che ha assunto di aver reso in favore di un ente pubblico a forma associativa costituito da due enti pubblici, un'università e una fondazione.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Inizialmente, gli è stato contestato il concorso materiale nel falso ideologico ed è stato condannato, in primo grado, per tale reato. In secondo grado, la Corte d'Appello ha riconosciuto che la semplice firma per accettazione di un contratto non è, di per sé, punibile; tuttavia, ha ritenuto che l'accusa avesse ad oggetto non solo la condotta materiale, ma anche la complicità morale, poiché la stipula dei contratti implicava l'accettazione morale del loro contenuto. Pertanto, ritenendo che il ricorrente avesse condiviso l'intento criminoso di retrodatare i contratti, lo ha condannato per complicità morale.

Il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo, fra l'altro, che l'imputazione è stata modificata nella sentenza di appello, ma la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In particolare, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso in questione, basandosi su una consolidata giurisprudenza interna, secondo cui, allorquando all'imputato sia contestato l'essere autore materiale del fatto, non vi è mutamento della contestazione se il giudice lo ritenga, poi, responsabile a titolo di concorso morale; tale modifica non comporta, infatti, una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazione del diritto di difesa, poiché l'accusa di complicità morale è implicita nell'accusa di complicità materiale.

All'esito dell'istruttoria svolta, il Governo ha ritenuto opportuno aderire alla proposta di regolamento amichevole formulata dalla Corte EDU, per il riconoscimento al ricorrente dei danni morali per un importo di 8.000 euro. La proposta è stata accettata dagli eredi del ricorrente, nel frattempo subentrati a seguito della morte del Coletti avvenuta nel corso di giudizio, i quali hanno rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti dell'Italia in merito ai fatti che hanno dato origine al presente ricorso.

La Corte, preso atto della composizione amichevole raggiunta tra le parti, ha deciso di cancellare la causa dal ruolo, non riscontrando motivi che ne giustificassero il proseguimento.

### 2.1.1. In materia di diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione)

***A.C. c. Italia – Decisione del 12 dicembre 2024 (ricorso n. 31983/23)***

**Esito:**

**cancellazione dal ruolo ai sensi dell'articolo 39**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Violazione del diritto del minore a mantenere una relazione con la famiglia di origine**

I ricorrenti, nella loro qualità di nonni paterni e sorelle della minore, nonché la minore stessa, hanno lamentato la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di ciascuno,



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

derivante dall'affidamento temporaneo della minore a una famiglia diversa da quella biologica, in conseguenza della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e della madre, pronunciato dal Tribunale dei minorenni. Tale provvedimento, nello specifico, avrebbe compromesso il diritto dei suddetti nonni paterni a essere riconosciuti, a seguito di esplicita richiesta avanzata, quali affidatari della propria nipote minorenne, nonché il diritto sia dei nonni paterni che delle due sorelle biologiche della minore, a mantenere rapporti significativi con quest'ultima. L'affidamento temporaneo, peraltro, è stato disposto in favore della sorella della funzionaria responsabile dei servizi di assistenza ai minori del Comune competente.

Nel caso di specie, è emerso che l'affidamento ai nonni paterni e, quindi, nell'ambito della famiglia biologica della minore è stato negato senza alcuna motivazione, se non con riferimento all'età avanzata dei nonni e, soprattutto, senza disporre una perizia psicologica. Nel periodo di affidamento temporaneo non sono stati assicurati regolari contatti tra la minore e i componenti della famiglia biologica, quali i nonni e le sorelle ricorrenti. La minore, a sua volta, è stata sottratta al proprio nucleo familiare biologico e, specialmente, a un rapporto costante e significativo con le sorelle, senza che ve ne fosse una stretta necessità, ed è stata affidata a un nucleo familiare che non aveva mai precedentemente fatto richiesta di affidamento di minori e non era stato previamente sottoposto a una valutazione psicologica, rivelatosi, poi, del tutto inadeguato.

Data la rilevanza e la gravità dei fatti, il Governo ha ritenuto probabile una condanna dello Stato italiano, alla luce della costante giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 8 della Convenzione e, pertanto, per non giungere alla fase contenziosa, ha presentato una dichiarazione unilaterale, che è stata accettata dai ricorrenti.

Conseguentemente, la Corte non ha ravvisato motivi per proseguire l'esame del ricorso e lo ha cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 39.

***De Candia c. Italia – Decisione del 26 settembre 2024 (ricorso n. 19340/19)***

**Esito:**
**cancellazione dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 (c)**

## QUESTIONE TRATTATA

### Violazione del diritto di partecipare ai funerali del proprio genitore

Il ricorrente ha lamentato la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in ragione del rifiuto delle autorità nazionali di consentirgli di partecipare ai funerali del padre.

Trovandosi agli arresti domiciliari, ha presentato richiesta di autorizzazione in tal senso al giudice per le indagini preliminari, ma la richiesta è stata rifiutata dal giudice, perché non era stato



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

presentato dal richiedente lo stato di famiglia; ciò nonostante, pochi giorni prima, lo stesso GIP lo avesse autorizzato a far visita al padre, allora malato terminale.

La questione sollevata nel ricorso è oggetto di consolidata giurisprudenza della Corte (sentenza *Vetset c. Bulgaria,* n. 54558/15, 2 maggio 2019; *sentenza Feldman contro Ucraina* n. 42921/09, 12 January 2012; in quest'ultima, la Corte ha affermato che lo Stato può rifiutare a un detenuto il diritto di assistere ai funerali dei suoi genitori, solo se ci sono ragioni convincenti e se non è possibile trovare un'alternativa). Per tale ragione, il Governo ha ritenuto opportuno presentare una dichiarazione unilaterale per la risoluzione anticipata del contenzioso.

La Corte, preso atto della dichiarazione del Governo, ritenuto coerente il risarcimento offerto con quello dalla stessa riconosciuto in casi analoghi, ha cancellato la causa dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 (c).

### 4.2.2. In materia di divieto di tortura, diritto alla libertà e alla sicurezza, mancata esecuzione di decisioni giudiziarie e mancanza di un ricorso effettivo nel diritto interno (articoli 3, 5, §§ 1 e 5, 6 § 1 e 13 della Convenzione)

***C.V. c. Italia – Decisione del 28 novembre 2024 (ricorso n. 6897/24)***

**Esito:**

**cancellazione dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 (c) della Convenzione**

**QUESTIONE TRATTATA**

**Mancata esecuzione di decisioni dei tribunali nazionali che disponevano il collocamento in REMS di detenuto in condizioni di fragilità**

La ricorrente ha lamentato la violazione degli articoli 3, 5, §§ 1 e 5, 6 § 1 e 13 della Convenzione, in relazione alla sua prolungata detenzione in carcere, nonostante la decisione di un tribunale nazionale che ne aveva previsto il collocamento in una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza (REMS), a causa dell''incompatibilità del suo stato di salute mentale con la detenzione in carcere. A causa della mancanza di posti nel territorio di competenza, la detenuta è stata detenuta in carcere anche dopo la decisione giudiziale e solo dopo 11 mesi è stata trasferita in una REMS.

Dinanzi alla Corte EDU, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità della sua prolungata detenzione in carcere e anche delle condizioni carcerarie, ritenute inadeguate alla sua salute mentale, in assenza di cure specifiche. Ha lamentato anche che le autorità nazionali non si sono conformate alla misura provvisoria ex art. 39 del Regolamento, con cui la Corte EDU ha indicato al Governo "*di collocare la ricorrente senza ulteriori ritardi in una REMS o altrove dove possano essere fornite cure adeguate alla sua condizione psichiatrica*".



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Il ricorso rientra in un contenzioso seriale e riguarda un problema strutturale, del quale anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 22 del 2022, ha sollecitato la soluzione, rivolgendo un monito al legislatore, affinché provveda ad una complessiva riforma del sistema, rendendolo più efficiente, mediante il superamento delle difficoltà che impediscono la tempestiva collocazione degli interessati in una struttura idonea.

Onde evitare le più gravi conseguenze di una condanna da parte della Corte, apparendo esigue le possibilità di ottenere una sentenza di rigetto, anche alla luce della consolidata giurisprudenza CEDU in materia, il Governo ha ritenuto opportuno addivenire ad una soluzione amichevole del contenzioso e ha presentato una dichiarazione unilaterale, per il riconoscimento alla ricorrente di una somma a titolo di danno morale, determinata in base ai criteri già utilizzati dalla Corte in casi analoghi.

La ricorrente ha ricevuto i termini della dichiarazione unilaterale del Governo e ha dichiarato di non essere soddisfatta, a causa dell'insufficienza degli importi proposti.

La Corte, tuttavia, preso atto delle ammissioni contenute nella dichiarazione del Governo, nonché dell'importo del risarcimento proposto, coerente con gli importi concessi in casi analoghi in considerazione della gravità e della durata della violazione, ha ritenuto non più giustificata la prosecuzione dell'esame del ricorso. Conseguentemente, ha cancellato il ricorso dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 (c).

### 4.2.3. In materia di mancata o ritardata esecuzione di decisioni dei tribunali interni (articolo 6 della Convenzione)

***Russo c. Italia – Decisione del 18 gennaio 2024 (ricorso n. 26118/13)***
***Schiavo di Cola Rosa c. Italia – Decisione del 18 gennaio 2024 (ricorso n. 57651/22)***
***Imperatore c. Italia – Decisione del 18 gennaio 2024 (ricorso n. 26084/13)***
***Babuscio c. Italia – Decisione del 18 gennaio 2024 (ricorso n. 26083/13)***
***Di Giuseppe c. Italia – Decisione dell'11 gennaio 2024 (ricorso n. 7997/21)***
***D'Alba e altri c. Italia – Decisione del 10 ottobre 2024 (ricorso n. 58442/09)***
***Graziano c. Italia - Decisione del 28 novembre 2024 (ricorso n. 11069/23)***
***Liguori c. Italia – Decisione del 16 gennaio 2024 (ricorso n. 18465/23)***
***Natale e Altobelli c. Italia – Decisione del 12 dicembre 2024 (ricorsi nn. 39585/23 e 6048/24)***
***Paldo e altri c. Italia – Decisione del 12 dicembre 2024 (ricorso n. 25246/23)***
***Previti e altri c. Italia – Decisione del 12 dicembre 2024 (ricorso n. 15234/23)***
***Saiseb Tordivalle S.r.l. c. Italia – Decisione del 28 novembre 2024 (ricorso n. 16205/22)***
***Siciliano e altri c. Italia – Decisione del 14 novembre 2024 (ricorso n. 27863/23)***



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

***Vitelli e altri c. Italia – Decisione del 6 giugno 2024 (ricorso n. 11793/23)***
***Vitiello e altri c. Italia – Decisione del 12 dicembrev2024 (ricorso n. 23729/23)***

**Esito:**
**cancellazione dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 (c)**

***De Agostino e altri c. Italia - Decisione del 28 novembre 2024 (ricorso n. 58442/09)***
***Liguori c. Italia – Decisione del 26 settembre 2024 (ricorso n. 17940/23)***
***Liguori e altri c. Italia – Decisione del 28 novembre 2024 (ricorso n. 17929/23)***
***Loguercio e Frullone e altri c. Italia – Decisione del 5 settembre 2024 (ricorso n. 29754/23)***
***Parrella c. Italia – Decisione del 6 giugno 2024 (ricorso n. 20842/23)***
***Primiceri e altri c. Italia – Decisione del 6 giugno 2024 (ricorso n. 5115/17)***

**Esito:**
**cancellazione dal ruolo ai sensi dell'articolo 39**

## QUESTIONE TRATTATA

**Mancato o ritardato pagamento dell'indennizzo liquidato ai sensi della *c.d.* legge Pinto – Mancato o ritardato pagamento di decisioni dei tribunali nazionali che hanno riconosciuto diritti di credito**

Si tratta di due gruppi di ricorsi, rientranti in contenziosi seriali, per violazione dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione, in relazione alla mancata o ritardata esecuzione di decisioni dei tribunali nazionali, per i quali la Corte ha stabilito la cancellazione dal ruolo a seguito di regolamento amichevole ai sensi dell'articolo 39 della Convenzione o di dichiarazione unilaterale del Governo ai sensi dell'articolo 37 § 1 (c).

Nel primo gruppo di ricorsi, i ricorrenti hanno lamentato il mancato o ritardato pagamento dell'indennizzo liquidato, dalle competenti autorità giudiziarie nazionali, ai sensi della *c.d.* legge Pinto, per l'eccessiva durata dei processi.

Trattandosi di questione già oggetto di giurisprudenza consolidata della Corte (sentenze *Gaglione e altri c. Italia,* n. 45867/07, 21 dicembre 2010 e *Gagliano Giorgi c. Italia*, n. 23563/07, 6 marzo 2012) e ritenendo, quindi, altamente probabile una decisione sfavorevole, il Governo ha ritenuto opportuno addivenire ad una soluzione amichevole dei contenziosi, mediante la presentazione di dichiarazioni unilaterali. La Corte, preso atto delle dichiarazioni del Governo e non ritenendo più giustificata la prosecuzione dei ricorsi, ne ha disposto la cancellazione dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 (c).



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Nel secondo gruppo di ricorsi, i ricorrenti, avvocati antistatari che hanno anticipato le spese legali ai propri clienti, hanno lamentato la mancata o ritardata esecuzione dei giudicati nazionali che hanno loro riconosciuto diritti di credito per le spese legali anticipate.

Il Governo, riconoscendo la violazione convenzionale, ha ritenuto opportuno presentare dichiarazioni unilaterali per una soluzione non contenziosa.

La Corte, preso atto delle dichiarazioni del Governo e non trovando motivazioni per giustificare un ulteriore esame della domanda, ha cancellato i ricorsi dal ruolo ai sensi dell'articolo 39.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# III. MONITORAGGIO SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

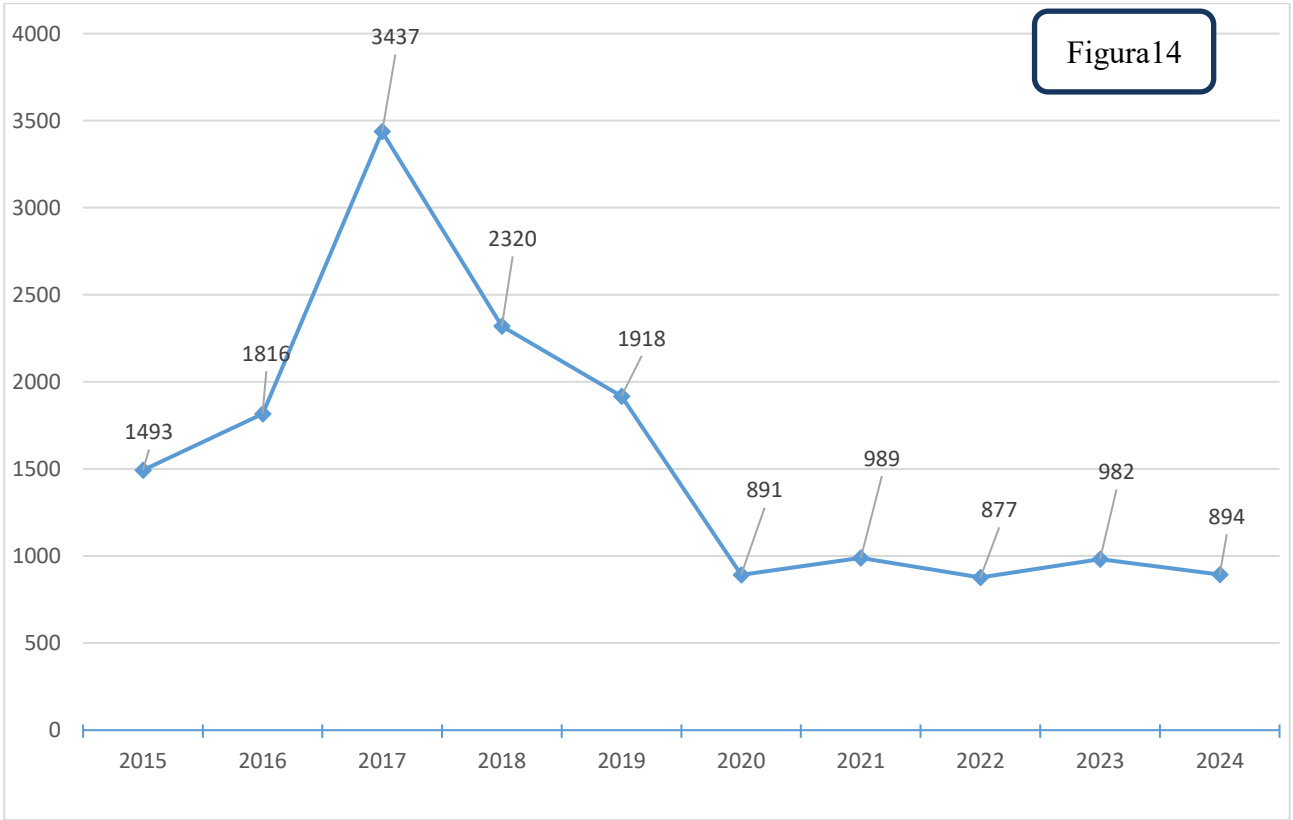
## 5. MONITORAGGIO SULLO STATO DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE PRONUNCIATE IN ANNI PREGRESSI

L'analisi dello stato di esecuzione delle sentenze pronunciate a carico dell'Italia, con particolare riferimento ai casi di maggiore rilievo e interesse sotto il profilo delle misure di adeguamento dell'ordinamento interno, necessarie per corrispondere agli obblighi discendenti dall'articolo 46 della Convenzione, viene condotta sullo sfondo dei dati illustrati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, competente alla supervisione sull'esecuzione delle pronunce della Corte EDU, riportati nel Rapporto annuale relativo all'anno 2024.

**Per l'anno 2024 tutte le statistiche riportate da tale Rapporto risentono della mancata collaborazione da parte della Federazione Russa nel processo di supervisione sullo stato di esecuzione delle sentenze emesse nei suoi confronti. Occorre, infatti segnalare che, sebbene abbia cessato di essere Parte del Consiglio d'Europa dal 16 settembre 2022, la Federazione Russa rimane tenuta a rispettare pienamente le sentenze della Corte EDU.**

Nell'anno in rassegna è stato registrato un decremento del numero totale dei casi chiusi pari a 894, a fronte dei 982 del 2023 (**Figura 14).**

**CASI CHIUSI –ANNO 2024**




Fonte: Consiglio d'Europa – Report annuale Comitato dei Ministri 2024 – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo

Indice

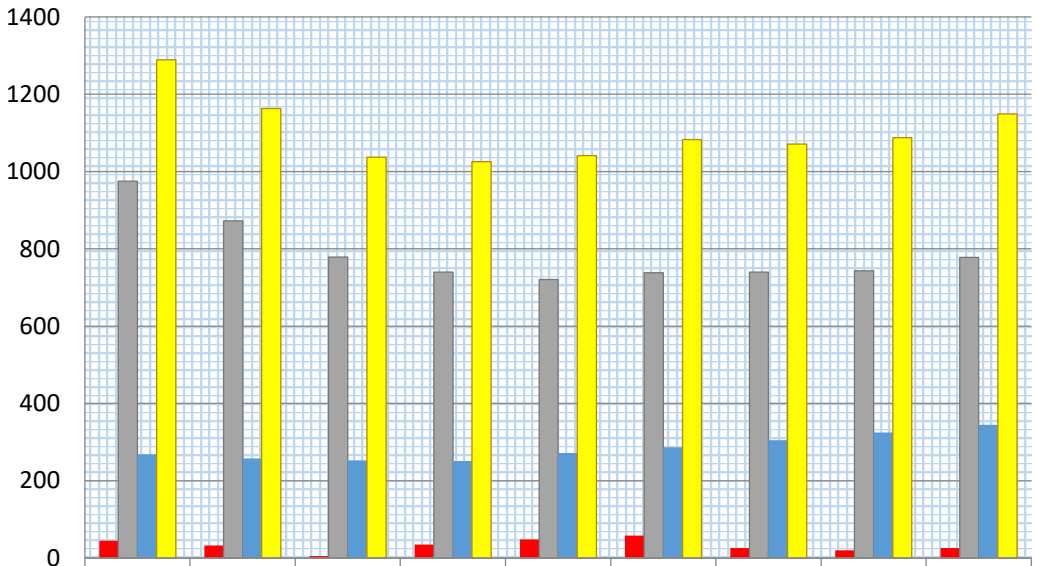


Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Il totale dei casi sottoposti a monitoraggio è aumentato nel 2024, con **1.149** casi, a fronte dei **1.088** dell'anno 2023 (**Figura 15).**

## CASI PENDENTI SOTTOPOSTI AL MONITORAGGIO DEL COMITATO DEI MINISTRI

Figura15




| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attesa di classificazione | 45 | 33 | 5 | 35 | 48 | 58 | 26 | 20 | 26 |
| Supervisione standard | 975 | 872 | 779 | 740 | 721 | 738 | 740 | 743 | 778 |
| Supervisione rafforzata | 269 | 258 | 253 | 251 | 272 | 287 | 305 | 325 | 345 |
| TOTALE | 1289 | 1163 | 1037 | 1026 | 1041 | 1083 | 1071 | 1088 | 1149 |

Fonte: Consiglio d'Europa –Report annuale Comitato dei Ministri 2024 – Elaborazione Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi – Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il Rapporto evidenzia che nel 2024: il 14% del totale dei casi pendenti riguarda l'Ucraina che, a causa della aggressione subita dalla Russia, ha difficoltà ad attuare le sentenze della Corte EDU; l'11% riguarda la Turchia e la Romania; il 9% l'Italia; il 8% la Bulgaria; 7% la Polonia e l'Azerbaigian; il 6% l'Ungheria; il 27% gli altri Stati.

Sono 1.149 i casi pendenti che rivelano l'esistenza di problemi strutturali (*leading cases*).

Il Rapporto evidenzia, quindi, la perduranza di complesse questioni di tipo sistemico, da affrontare mediante l'adozione o l'implementazione di riforme efficaci e tali da impedire la creazione di nuovi filoni di casi ripetitivi.

Si tratta, con ogni evidenza, di obiettivi che richiamano in primo luogo la responsabilità degli Stati membri, anche alla luce di quanto affermato dal Presidente del Comitato dei Ministri Gabrielius Landsbergis[33], secondo cui "*L'esecuzione delle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo*

[33] Gabrielius Landsbergis è stato Presidente del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per il periodo dal 17 maggio 2024 al 13 novembre 2024, durante il suo mandato come Ministro degli Affari esteri della Lituania.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

*non è una scelta, ma un obbligo giuridico internazionale accettato volontariamente dagli Stati membri. La piena e rapida esecuzione delle sentenze della Corte da parte di tutti gli Stati membri è vitale per il sistema della Convenzione e una priorità per il Consiglio d'Europa*".

### 5.1. Il dettaglio delle statistiche per Stato membro: la posizione italiana

L'analisi di dettaglio delle rilevazioni statistiche illustrate nel Rapporto evidenzia che i casi oggetto di monitoraggio nel 2024 sono saliti a 310 (da 249 del 2023), con un incremento dei contenziosi ripetitivi passati da 183 a 236. I *leading cases* sono 74 (erano 66 nel 2023); di questi, 30 casi sono sottoposti a supervisione rafforzata (erano 27 nel 2023) (**Figura 16).**

Nel 2024 sono stati chiusi per l'Italia 15 casi (di cui 3 *leading cases* e 12 *repetitive cases*).

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

## CASI SOTTO MONITORAGGIO DI TUTTI I PAESI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

## 2024

Figura 16

| STATE | LEADING CASES | | | | | | | | REPETETIVE CASES | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Enhanced Supervision | | Standard Supervision | | Awaiting classification | | Total leading cases | | Enhanced Supervision | | Standard Supervision | | Awaiting classification | | Total repetitive cases | | | |
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| Albania | 4 | 6 | 20 | 19 | 0 | 0 | 24 | 25 | 6 | 44 | 18 | 25 | 6 | 4 | 30 | 33 | 54 | 58 |
| Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armenia | 6 | 7 | 20 | 21 | 2 | 0 | 28 | 28 | 17 | 13 | 23 | 27 | 2 | 3 | 42 | 43 | 70 | 71 |
| Austria | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 |
| Azerbaijan | 21 | 23 | 29 | 28 | 0 | 0 | 50 | 51 | 129 | 130 | 137 | 130 | 21 | 18 | 287 | 278 | 337 | 329 |
| Belgium | 7 | 7 | 13 | 9 | 1 | 1 | 21 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 36 | 27 |
| Bosnia and Herzegovin | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 11 | 12 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 20 | 19 | 31 | 31 |
| Bulgaria | 32 | 27 | 56 | 62 | 1 | 0 | 89 | 89 | 32 | 28 | 41 | 40 | 4 | 7 | 77 | 75 | 166 | 164 |
| Croatia | 2 | 2 | 25 | 25 | 0 | 3 | 27 | 30 | 6 | 6 | 32 | 20 | 2 | 7 | 40 | 33 | 67 | 63 |
| Cyprus | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 |
| Czech Republic | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| Denmark | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| Estonia | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Finland | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| France | 5 | 5 | 15 | 19 | 0 | 2 | 20 | 26 | 1 | 1 | 13 | 9 | 8 | 3 | 22 | 13 | 42 | 39 |
| Georgia | 7 | 8 | 20 | 19 | 0 | 0 | 27 | 27 | 30 | 31 | 17 | 12 | 4 | 3 | 51 | 46 | 78 | 73 |
| Germany | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 |
| Greece | 7 | 6 | 20 | 24 | 1 | 0 | 28 | 30 | 16 | 10 | 16 | 19 | 10 | 9 | 42 | 38 | 70 | 68 |
| Hungary | 18 | 21 | 26 | 26 | 1 | 0 | 45 | 47 | 50 | 66 | 51 | 56 | 19 | 29 | 120 | 151 | 165 | 198 |
| Iceland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ireland | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Italy | 27 | 30 | 36 | 44 | 3 | 0 | 66 | 74 | 28 | 72 | 119 | 141 | 36 | 23 | 183 | 236 | 249 | 310 |
| Latvia | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| Liechtestein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lithuania | 3 | 3 | 18 | 16 | 1 | 1 | 22 | 20 | 0 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 12 | 15 | 34 | 35 |
| Luxembour | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Malta | 6 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 15 | 14 | 26 | 3 | 7 | 35 | 9 | 4 | 42 | 42 | 57 | 56 |
| Republic of Moldova | 9 | 10 | 36 | 36 | 1 | 0 | 46 | 46 | 16 | 16 | 95 | 90 | 5 | 11 | 116 | 117 | 162 | 163 |
| Monaco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Montenegr | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 16 | 6 | 22 |
| Netherland | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| North Macedonia | 4 | 3 | 7 | 13 | 2 | 2 | 13 | 18 | 4 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 20 | 13 | 33 | 31 |
| Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Poland | 16 | 24 | 28 | 27 | 2 | 1 | 46 | 52 | 27 | 45 | 38 | 32 | 20 | 18 | 85 | 95 | 131 | 147 |
| Portugal | 4 | 5 | 12 | 13 | 0 | 1 | 16 | 19 | 7 | 9 | 18 | 24 | 7 | 4 | 32 | 37 | 48 | 56 |
| Romania | 37 | 37 | 77 | 74 | 1 | 0 | 115 | 111 | 214 | 217 | 134 | 80 | 13 | 3 | 361 | 300 | 476 | 411 |
| San Marino | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Serbia | 5 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 14 | 20 | 25 | 21 | 4 | 5 | 34 | 15 | 63 | 41 | 77 | 61 |
| Slovak Republic | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 1 | 29 | 31 | 3 | 3 | 34 | 26 | 3 | 6 | 40 | 35 | 69 | 66 |
| Slovenia | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Spain | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 30 | 30 |
| Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Switzerland | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 |
| Turkey | 35 | 37 | 89 | 96 | 0 | 4 | 124 | 137 | 150 | 158 | 151 | 142 | 21 | 23 | 322 | 303 | 446 | 440 |
| Ukraine | 50 | 48 | 53 | 58 | 0 | 0 | 103 | 106 | 558 | 586 | 74 | 95 | 31 | 55 | 663 | 736 | 766 | 842 |
| United Kingdom | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 9 |
| Totale | 325 | 345 | 743 | 778 | 20 | 26 | 1088 | 1149 | 1361 | 1483 | 1092 | 1078 | 278 | 266 | 2731 | 2767 | 3819 | 3916 |

Fonte: Consiglio d'Europa – Report annuale Comitato dei Ministri 2024

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

## 5.2. Principali casi singoli sottoposti a monitoraggio

### 5.2.1. *Viola c. Italia* (ricorso n. 77633/16) – Sentenza del 13 giugno 2019, definitiva il 13 settembre 2019, in materia di ergastolo ostativo

Il caso riguarda la violazione del principio del rispetto della dignità umana, desumibile dall'articolo 3 della Convenzione, con riferimento alla presunzione assoluta prevista dal combinato disposto degli articoli 4-*bis* e 58-*ter* della legge n. 354 del 1975, nella formulazione allora vigente.

Il ricorrente, condannato all'ergastolo per associazione di stampo mafioso, aveva denunciato dinanzi alla Corte l'impossibilità di accedere ai benefici penitenziari del permesso premio e della libertà condizionale, nonostante oltre vent'anni di detenzione e i significativi progressi rieducativi compiuti, a causa della mancata collaborazione con la giustizia.

La Corte, con sentenza del 13 giugno 2019, definitiva il 13 settembre 2019, ha accertato la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, evidenziando che "*la dignità umana, che si trova al centro stesso del sistema della Convenzione, impedisce di privare una persona della libertà in maniera coercitiva senza, al contempo, adoperarsi per il suo reinserimento e senza offrirle la possibilità di recuperare un giorno tale libertà*".

#### STATO DI ESECUZIONE

Nella precedente edizione della presente Relazione era stato riferito dell'esame del caso da parte del Comitato dei Ministri nella riunione n. 1459 del 7-9 marzo 2023 e del bilancio d'azione presentato dal Governo il 2 ottobre 2023. In quel documento si dava conto del fatto che, nel corso del 2023, il sig. Viola aveva beneficiato di un congedo penitenziario e che stava valutando la possibilità di presentare una domanda di liberazione condizionale.

Successivamente, esaminate tali informazioni, il Servizio dell'esecuzione ha ritenuto necessario richiedere chiarimenti ulteriori, in particolare in merito allo stato della domanda di liberazione condizionale eventualmente presentata dal ricorrente e alla disponibilità di eventuali provvedimenti giudiziari adottati sul punto.

Al fine di adempiere a tali richieste, il Governo ha trasmesso un nuovo bilancio d'azione il 13 ottobre 2025, contenente aggiornamenti sulle misure di carattere individuale e generale adottate.

Per quanto riguarda il profilo individuale, si è segnalato che il sig. Viola, dopo aver ottenuto diversi permessi premio, ha presentato domanda di ammissione al regime di semilibertà. Tale domanda è stata accolta dal Tribunale dell'Aquila, in sede di rinvio, con decisione del 19 settembre 2024 e il ricorrente usufruisce del beneficio a partire dall'8 ottobre 2024. Si è, inoltre, riferito che il sig. Viola ha presentato un'istanza di liberazione condizionale; tuttavia, tale richiesta è stata respinta dal giudice nazionale. Le autorità giudiziarie hanno ritenuto necessaria una maggiore gradualità nel

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

percorso di accesso ai benefici premiali, ritenendo opportuno osservare dapprima l'effettiva capacità del ricorrente di gestire la libertà che gli è stata di recente concessa tramite l'ammissione al regime semilibertà.

Sul piano delle misure generali, si è evidenziato che l'esecuzione della sentenza della Corte EDU ha messo in luce la necessità di un intervento legislativo volto ad eliminare il precedente automatismo che precludeva ai condannati per determinati reati ostativi l'accesso ai benefici penitenziari in assenza di collaborazione con la giustizia. Tale riforma è stata realizzata con il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, che ha integralmente sostituito il comma 1-*bis* dell'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, recante "*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*". La nuova disposizione prevede che i detenuti condannati per reati ostativi di "prima fascia" possano accedere ai benefici anche senza collaborazione, purché ricorrano condizioni particolarmente rigorose: l'adempimento o l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dalla condanna; l'esistenza di elementi specifici, ulteriori rispetto alla buona condotta carceraria e alla generica dissociazione dal contesto criminale e, soprattutto, elementi idonei ad escludere in modo concreto l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il rischio del loro ripristino.

Per effetto del rinnovato quadro normativo, anche i condannati all'ergastolo per reati di mafia non collaboranti con la giustizia – come il sig. Viola – possono dunque richiedere l'accesso ai benefici penitenziari, purché soddisfino i requisiti stringenti previsti dalla legge.

Si è, inoltre, evidenziato il fatto che le decisioni giudiziarie adottate nel caso del sig. Viola dimostrano come la presunzione assoluta che un tempo impediva automaticamente la concessione dei benefici sia stata superata nella prassi applicativa. Le autorità giudiziarie nazionali, inclusa la Corte di cassazione, hanno ormai fatto propria la nuova impostazione legislativa, applicandola in modo conforme ai principi della Convenzione in numerose pronunce (tra cui Cass., sentenze nn. 15197/2023; 23556/2023; 35682/2023), nelle quali vengono considerati attentamente gli elementi individuali e la situazione attuale del detenuto, anziché fare esclusivo riferimento alla mancata collaborazione.

Alla luce di quanto rappresentato, il Governo ritenendo di aver posto in essere tutte le misure, a livello individuale e generale, necessarie per l'esecuzione della sentenza in questione e di aver debitamente adempiuto a tutti gli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 41 e 46 della Convenzione, ha chiesto la chiusura del seguito del caso.

**5.2.2.** Casi *Citraro e Molino c. Italia* (ricorso n. 50988/13) - Sentenza del 4 giugno 2020, in materia di diritto alla vita in relazione al decesso in carcere di un detenuto vulnerabile e *S.Y. c. Italia* (ricorso n. 11791/20) – Sentenza del 24 gennaio 2022, in materia di mantenimento in

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### regime di carcere ordinario di un soggetto affetto da patologia psichica e mancata esecuzione del provvedimento che ne disponeva il ricovero in una REMS

Il caso *Citraro e Molino c. Italia* riguarda il mancato rispetto, da parte delle autorità nazionali, dell'obbligo positivo di tutelare il diritto alla vita del figlio dei ricorrenti, che si tolse la vita nel 2001 mentre era detenuto in carcere. La Corte EDU, con sentenza del 4 giugno 2020, ha accertato la violazione dell'articolo 2 della Convenzione sotto il profilo sostanziale, rilevando che le autorità avrebbero dovuto essere consapevoli del rischio reale e immediato per la vita del giovane, il quale aveva già manifestato fragilità psichica e compiuto atti di autolesionismo. Nonostante ciò, non erano state adottate le misure necessarie per prevenire il suicidio. Viceversa, la Corte non ha ravvisato la violazione dell'articolo 2 sotto il profilo procedurale, riconoscendo che le autorità italiane avevano svolto un'indagine effettiva sulle circostanze del decesso.

Il caso *S.Y. c. Italia* riguarda, invece, la permanenza in carcere del ricorrente, affetto da una patologia psichiatrica aggravata dalla tossicodipendenza, nonostante i giudici avessero disposto il suo ricovero in una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), ritenendo le sue condizioni di salute incompatibili con la detenzione. La Corte EDU, con sentenza del 24 gennaio 2022, ha accertato la violazione dell'articolo 3 della Convenzione sotto il profilo materiale, affermando che il mantenimento del ricorrente in un reparto ordinario del carcere fosse incompatibile con il rispetto della dignità umana. Ha, altresì, riscontrato la violazione dell'articolo 5 §§ 1 e 5 della Convenzione, in relazione al periodo in cui il provvedimento giudiziario che disponeva il collocamento di S.Y. in una REMS era rimasto ineseguito.

### STATO DI ESECUZIONE

Attesa la natura complessa e sistemica delle questioni sottese ai casi in esame, l'esecuzione delle due sentenze è stata sottoposta a un monitoraggio rafforzato e congiunto, a testimonianza dell'attenzione che il Comitato dei Ministri ha voluto riservare allo stato di attuazione, a livello nazionale, dei principi stabiliti nelle relative decisioni, riguardanti aspetti particolarmente delicati del trattamento penitenziario di persone fragili e vulnerabili.

I casi sono stati esaminati nella riunione n. 1501 del Comitato dei ministri, tenutasi dall'11 al 13 giugno 2024. Al termine della valutazione delle informazioni fornite dalle autorità italiane, il Comitato ha adottato specifiche decisioni.

Per quanto riguarda il caso *Citraro e Molino*, il Comitato ha preso atto che le misure individuali sono state interamente attuate tramite il pagamento delle somme riconosciute ai ricorrenti dalla Corte EDU a titolo di danno morale e spese. Sul piano delle misure generali, invece, ha rilevato che gli interventi sinora adottati dalle autorità nazionali non hanno arrestato la preoccupante crescita

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

dei suicidi in carcere. Per questo motivo, ha sollecitato l'adozione tempestiva di misure correttive e lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive adeguate.

Con riferimento al caso *S.Y.*, per quanto riguarda le misure individuali, il Comitato ha richiesto alle autorità italiane di continuare a monitorare la situazione del ricorrente, attualmente ospitato in una comunità terapeutica.

Quanto alle misure di carattere generale, ha espresso forte preoccupazione per la mancanza di progressi sostanziali nell'ampliamento della rete delle REMS sul territorio nazionale e nella riduzione del numero di detenuti in attesa di trasferimento in tali strutture. Ha quindi invitato le autorità a intensificare gli sforzi e a predisporre tutte le misure necessarie, compreso lo stanziamento di fondi adeguati, per aumentare la capacità delle REMS e garantire così la tempestiva collocazione dei detenuti che necessitano di cure.

Per rispondere alle richieste del Comitato, il 9 ottobre 2025 è stato depositato un nuovo bilancio d'azione.

In relazione alle misure generali del caso *Citraro e Molino*, l'Italia ha illustrato una serie di interventi mirati alla prevenzione dei suicidi in carcere — 82 casi registrati nel 2024 e 48 al 7 agosto 2025 — che hanno coinvolto tutti gli enti interessati. È stato sottolineato, tra l'altro, come la legge n. 112 del 2024, che ha convertito il decreto-legge n. 92 del 2024, recante "*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*", ha introdotto la possibilità per il personale sanitario di valorizzare, nelle procedure concorsuali ordinarie, l'esperienza maturata negli istituti penitenziari. Tale misura intende facilitare il reperimento di operatori sanitari disponibili a lavorare in carcere, così da potenziare l'assistenza psichiatrica e psicologica.

Le autorità hanno inoltre richiamato la realizzazione di una progettazione integrata con Regioni ed enti locali, finalizzata al reinserimento socio-professionale dei detenuti, al miglioramento dell'assistenza psichiatrica e, più in generale, alla prevenzione dei suicidi.

In questa stessa prospettiva, nel 2023, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha istituito un gruppo di lavoro specificamente dedicato a individuare strategie e interventi per la prevenzione del suicidio dei detenuti. Nel primo semestre del 2025, tale gruppo ha avviato un programma di *audit* sul rischio clinico, volto a supportare le strutture penitenziarie nell'analisi degli eventi suicidari e nell'individuazione di azioni migliorative. Tra queste figurano: il rafforzamento delle procedure di valutazione del rischio suicidario, una maggiore condivisione delle informazioni sanitarie e una più stretta collaborazione tra personale sanitario e penitenziario, nonché una formazione adeguata del personale, una presenza sufficiente di mediatori culturali per i detenuti stranieri e una *governance* più integrata della salute mentale in carcere.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

È stato inoltre evidenziato che anche per il 2025 sono stati previsti stanziamenti destinati ad alimentare fondi specifici per potenziare il sostegno psicologico ai detenuti e sostenere progetti formativi.

Con riferimento al caso S.Y., si è rappresentato che l'Italia, dopo aver introdotto un meccanismo che consente il ricovero delle persone con problemi di salute mentale in strutture adeguate quando commettono reati, sta mettendo in atto misure strutturali e finanziarie volte a garantire un numero sufficiente di posti.

In particolare, sono stati previsti finanziamenti statali straordinari fino al 2027 per far fronte alla carenza di posti nelle REMS, con risultati già evidenti: il numero delle persone in lista d'attesa è diminuito costantemente, passando da 90 nel 2020 a 50 nel 2022 e a 41 nell'agosto 2025.

In conclusione, lo Stato italiano ha rappresentato di aver reagito in modo proattivo sia per prevenire il rischio di suicidio in carcere sia per assicurare un trattamento adeguato alle persone con disturbi mentali sottoposte a misure di sicurezza detentive.

I casi saranno nuovamente esaminati nella riunione del Comitato dei Ministri – DH del dicembre 2025.

### **5.2.3.** *Cordella e altri* (ricorso n. 54414/13) *e Ambrogi Melle e altri* (ricorso 54264/15) *c. Italia* – Sentenza del 24 gennaio 2019 in materia di inquinamento ambientale, salute e vita privata – caso ILVA di Taranto - Mancata assunzione delle misure necessarie a garantire un'efficace ed effettiva protezione

La sentenza relativa ai casi *Cordella e Ambrogi Melle* riguarda l'omessa adozione, da parte delle autorità nazionali, delle misure necessarie a proteggere il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata, nonché l'assenza di rimedi effettivi per contrastare le emissioni nocive provenienti dallo stabilimento Ilva di Taranto. I due ricorsi, presentati rispettivamente nel 2013 e nel 2015 da cittadini residenti a Taranto e nei comuni limitrofi, sono stati esaminati congiuntamente dalla Corte europea e avevano ad oggetto la violazione degli obblighi di tutela derivanti dagli articoli 2 e 8 della Convenzione. I ricorrenti, inoltre, lamentavano la violazione dell'articolo 13 della Convenzione, per la mancanza, nell'ordinamento nazionale, di rimedi idonei a far valere le loro doglianze.

La Corte EDU, con sentenza del 24 gennaio 2019, ha accertato la violazione dell'articolo 8, rilevando che le autorità non avevano protetto adeguatamente i ricorrenti dai gravi rischi per la salute derivanti dalle attività dell'acciaieria. Ha riscontrato, inoltre, la violazione dell'articolo 13, osservando che l'ordinamento interno non aveva garantito ai ricorrenti strumenti di ricorso effettivi: da un lato, non era stato realizzato il necessario risanamento ambientale e, dall'altro, il Governo era più volte intervenuto mediante decreti legislativi per assicurare la continuità operativa dello stabilimento, nonostante la situazione di rischio.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Nel rimettere al Comitato dei Ministri la valutazione delle misure da adottare per l'esecuzione della sentenza, la Corte ha sottolineato la necessità di procedere quanto più rapidamente possibile all'attuazione del "*Piano ambientale*" predisposto dal Ministero dell'ambiente, contenente gli interventi indispensabili per garantire la tutela dell'ambiente e della salute.

### STATO DI ESECUZIONE

Nell'ottobre 2024 il Governo ha trasmesso al Servizio dell'esecuzione della Corte EDU una comunicazione dettagliata sullo stato di attuazione della sentenza relativa ai casi in oggetto, fornendo un aggiornamento complessivo sugli interventi realizzati e sulle attività ancora in corso.

Nella comunicazione è stato riferito, sulla base dei dati e delle informazioni rese dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che gli interventi previsti dal Piano Ambientale per la riduzione delle emissioni dell'*ex* ILVA risultano sostanzialmente completati. Si tratta degli interventi strutturali considerati essenziali per migliorare la qualità dell'aria e ridurre l'esposizione della popolazione locale agli inquinanti. Restano da concludere soltanto alcune attività considerate secondarie, tra cui la gestione delle acque meteoriche e la parte residua delle operazioni di rimozione dell'amianto. Per queste ultime, è stato evidenziato che sono già state predisposte soluzioni tecniche temporanee, ritenute adeguate e tuttora sottoposte a monitoraggio continuo, in attesa della loro definitiva completa attuazione.

In merito ai rischi per la salute della popolazione esposta alle emissioni dell'impianto siderurgico è stato sottolineato che, nel contesto della procedura di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), il Gestore dello stabilimento è stato tenuto a predisporre uno studio sanitario aggiornato, volto a valutare in modo approfondito i rischi sanitari legati all'attività produttiva. Tale studio è stato presentato nel giugno 2024 e si trova ora all'esame del Ministero della salute, che ne sta valutando la solidità scientifica e l'adeguatezza metodologica.

Il Governo ha, inoltre, evidenziato che la decisione finale sul rinnovo dell'AIA terrà conto non solo degli impatti sanitari, ma anche di quelli ambientali, seguendo un approccio integrato che tiene insieme i due profili. Tale modalità operativa risulta conforme ai principi sanciti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, la quale ha chiarito che nelle procedure di autorizzazione degli impianti industriali gli Stati membri devono includere una valutazione completa e approfondita degli effetti sia sull'ambiente sia sulla salute umana.

Le informazioni fornite sono state esaminate dal Comitato dei Ministri nella riunione n. 1514 del 3-5 dicembre 2024. All'esito di tale valutazione, il Comitato ha adottato una decisione in cui ha riconosciuto con soddisfazione che la quasi totalità dei lavori previsti dal Piano Ambientale è stata completata, segnando un progresso significativo rispetto alle criticità evidenziate nelle precedenti

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

fasi del monitoraggio. Tuttavia, il Comitato ha invitato le autorità italiane a proseguire con determinazione nel completamento delle attività ancora in sospeso, ritenute importanti per il pieno rispetto degli obblighi imposti dalla sentenza.

Inoltre, ha rivolto un'esortazione specifica affinché, nel contesto del rinnovo dell'AIA e dei permessi operativi dello stabilimento siderurgico, venga realizzato uno studio indipendente e comprensivo riguardante gli effetti di tutte le sostanze nocive emesse dall'impianto.

Da ultimo, il Comitato ha chiesto al Governo ulteriori chiarimenti sulla reale efficacia dei rimedi giudiziari attualmente disponibili per i cittadini che ritengano di aver subito un pregiudizio in conseguenza delle emissioni dell'impianto.

### **5.2.4.** *Di Sarno e altri c. Italia* (ricorso n. 30765/08) - Sentenza del 10 gennaio 2012, definitiva il 10 aprile 2012, in materia di danni ambientali e alla salute dei cittadini – Emergenza rifiuti nella Regione Campania

All'origine della sentenza *Di Sarno* c'è un ricorso, presentato da tredici residenti e cinque lavoratori del Comune di Somma Vesuviana (NA), per lamentare la violazione degli articoli 2, 6, 8 e 13 della Convenzione a causa della cattiva gestione, da parte delle autorità nazionali, del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti in Campania, nonché la mancata diligenza delle autorità giudiziarie nel perseguire i responsabili di questa situazione. Inoltre, ad avviso dei ricorrenti, lo Stato aveva mancato di fornire informazioni che avrebbero consentito agli interessati di valutare il loro livello di esposizione ai rischi associati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.

La Corte EDU ha accolto parzialmente il ricorso, ravvisando la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 8 della Convenzione, sotto il profilo sostanziale, constatando che la prolungata incapacità delle autorità di assicurare un corretto funzionamento del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti aveva leso il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e del loro domicilio. Inoltre, ha constatato la violazione dell'articolo 13 della Convenzione, stante la mancanza di vie di ricorso utili ed effettive per far valere, dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, le conseguenze pregiudizievoli della cattiva gestione del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

#### STATO DI ESECUZIONE

Come evidenziato nella precedente Relazione, il Comitato dei Ministri già nella riunione n. 1436 dell'8-10 giugno 2022 aveva riconosciuto i progressi compiuti dalle autorità italiane nella gestione, raccolta e trattamento dei rifiuti, rilevando tuttavia il permanere di alcune criticità connesse

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

sia al funzionamento del ciclo dei rifiuti sia alla mancanza di un rimedio effettivo per i cittadini coinvolti.

In data 19 dicembre 2024, alla luce delle nuove e più dettagliate informazioni fornite dagli enti competenti, dalle quali emerge che lo Stato ha compiuto sforzi significativi per superare i problemi evidenziati, il Governo ha depositato un nuovo bilancio d'azione.

In tale bilancio è stato anzitutto sottolineato il ruolo della Regione Campania che, in coordinamento con il Commissario Unico per la bonifica delle discariche abusive, sta portando avanti diversi progetti per affrontare l'annosa questione dell'inquinamento ambientale.

In particolare, con riferimento specifico al ciclo dei rifiuti urbani, si è rappresentato che la Regione sta operando su più fronti. Oltre all'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, è proseguita l'attuazione del Piano straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle, mediante l'attivazione di tre distinte filiere di trattamento. L'obiettivo è eliminare i cosiddetti "*rifiuti storici*", cioè i rifiuti accumulati durante le emergenze passate e conservati in ecoballe. Il progetto sta avanzando grazie alla piena operatività degli impianti presenti in diversi territori della regione – tra cui Caivano, Giugliano e Villa Literno – e all'assegnazione di ulteriori risorse destinate all'affidamento del servizio di trasporto e conferimento, ai fini del recupero in impianti italiani e/o europei, ovvero in via residuale ad impianti esteri di smaltimento, di un quantitativo residuante di rifiuti stoccati in balle pari a 1.200.000 tonnellate. La procedura di gara si è conclusa con la stipula dei contratti il 29 novembre 2024.

Per quanto riguarda invece il trattamento della frazione organica, è stato evidenziato che la realizzazione degli impianti dedicati sta procedendo in modo significativo: il fabbisogno regionale indicato nel Rapporto ISPRA 2023 – pari a 634.340 tonnellate all'anno – risulta già coperto per il 57%. Una volta completati i lavori degli impianti aggiudicati e in corso di esecuzione, la capacità complessiva raggiungerà il 96,07% del fabbisogno. La Regione sta inoltre portando avanti le procedure necessarie per la costruzione di ulteriori impianti pubblici, in modo da raggiungere l'autonomia di trattamento dell'intera frazione organica, nel rispetto del principio di prossimità e in un'ottica di sostenibilità ambientale. Sommando gli interventi pubblici e privati, la capacità complessiva raggiungerà 1.025.429 tonnellate annue, pari al 161,65% del fabbisogno attuale.

Per quanto concerne la capacità di discarica, si è rappresentato che la Regione ha sottoscritto accordi di programma – approvati con le delibere di Giunta n. 239 e n. 238 del 23 maggio 2024 – che le attribuiscono la realizzazione degli interventi necessari alla messa in esercizio delle discariche di Sant'Arcangelo Trimonte e Savignano Irpino. Quest'ultima offrirà uno spazio utile per lo smaltimento di 357.500 tonnellate di rifiuti. A ciò si aggiunge il progetto di *landfill mining* presso le ex discariche Maruzzella 1 e 2 di San Tammaro, per un volume complessivo di 1.650.000 metri cubi, la cui

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

procedura di gara è stata aggiudicata dalla Provincia di Caserta con determinazione n. 448 del 4 aprile 2024.

Quanto all'esistenza di un rimedio effettivo per i cittadini, è stato chiarito che l'ordinamento italiano consente pienamente di agire in giudizio per la tutela della salute, anche quando il pregiudizio derivi da una gestione inadeguata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La giurisprudenza più recente sull'articolo 2059 c.c. riconosce, infatti, il principio del risarcimento integrale del danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale, quando siano coinvolti diritti di rango costituzionale, come la salute e la dignità della persona. Quanto alla giurisdizione, se il danno ambientale deriva da un soggetto privato, competente è il giudice ordinario; quando invece i pregiudizi sono correlati a comportamenti della pubblica amministrazione nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti, la competenza è attribuita al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. p), del codice del processo amministrativo.

Alla luce di tutti questi elementi, il Governo ha ribadito che lo Stato italiano ha ormai adottato un programma completo volto a garantire la tutela della salute dei cittadini nel settore della gestione dei rifiuti e che l'ordinamento giuridico nazionale prevede rimedi risarcitori pienamente effettivi, compresi quelli relativi al danno non patrimoniale.

Esaminate le informazioni fornite dall'Italia, il Comitato dei Ministri, nella riunione n. 1521 del 4-6 marzo 2025, ha ritenuto risolta la questione delle misure individuali e ha giudicato adeguate le misure generali adottate rispetto alla violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Per queste ragioni ha deciso di chiudere il monitoraggio del caso *Di Sarno*, precisando tuttavia che continuerà a seguire il tema dei rimedi effettivi richiesti dall'articolo 13 nell'ambito del gruppo di casi *Cordella e altri c. Italia*.

### 5.2.5. Gruppo di casi *Talpis c. Italia* (ricorso n. 41237/14) - Sentenza del 2 marzo 2017, definitiva il 18 settembre 2017; J.L. c. Italia (ricorso n. 5671/16) - Sentenza del 27 maggio 2021, definitiva il 27 agosto 2021; *Landi c. Italia* (ricorso n. 10929/19) - Sentenza del 7 aprile 2022, definitiva il 7 luglio 2022; *De Giorgi c. Italia* (ricorso n. 23735/19) - Sentenza del 16 giugno 2022, definitiva il 16 settembre 2022; *M.S. c. Italia* (ricorso n. 32715/19) - Sentenza del 7 luglio 2022, definitiva il 7 ottobre 2022, in materia di violenza di genere contro le donne e obblighi di protezione

Questo gruppo di sentenze riguarda violazioni degli articoli 2, 3, 8 e 14 della Convenzione, a causa della risposta inefficace e tardiva delle autorità nazionali alle denunce delle ricorrenti, vittime di violenza domestica e di genere, nonché l'aspetto discriminatorio di tali carenze nella protezione delle donne.

In particolare, i rilievi sollevati dalla Corte EDU, comuni a tutte le sentenze in oggetto, concernono la mancanza di una valutazione completa dei rischi da parte dei pubblici ministeri, la

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

mancata adozione di misure protettive da parte delle autorità competenti, i ritardi nell'esecuzione degli atti investigativi, la mancanza di indagini efficaci sugli episodi di violenza segnalati e l'eccessiva lunghezza delle indagini penali e dei procedimenti contro i responsabili.

Nel *leading case Talpis c. Italia*, la Corte ha condannato l'Italia per la violazione degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura e divieto di trattamenti disumani e degradanti) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione, nell'ambito di un ricorso presentato da una cittadina di origini rumene, che lamentava l'inerzia dei giudici italiani di fronte alle sue denunce per violenze e maltrattamenti subiti ad opera dell'*ex* marito. La Corte ha dichiarato che le autorità italiane, omettendo di agire tempestivamente dinanzi alle denunce della ricorrente, vittima di violenza domestica, e omettendo di condurre diligentemente il relativo procedimento penale, avevano determinato una situazione di impunità che aveva favorito la reiterazione delle condotte violente, culminate nel tentativo di omicidio della donna e nell'omicidio del figlio. La sentenza ha posto in rilievo come, in materia di violenza domestica, il compito di uno Stato non si esaurisca nella mera adozione di disposizioni di legge che tutelino i soggetti maggiormente vulnerabili, ma si estenda ad assicurare che la protezione di tali soggetti sia effettiva, risolvendosi l'inerzia delle autorità nell'applicare tali disposizioni di legge in una vanificazione degli strumenti di tutela dalle stesse previsti.

Nel caso *J.L. c. Italia*, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione, in relazione al procedimento penale svoltosi a seguito della denuncia per violenza sessuale di gruppo presentata dalla ricorrente. La ricorrente aveva sostenuto che l'indagine e il processo erano stati condotti con modalità traumatiche e aveva contestato le argomentazioni sulle quali si erano fondati i giudici per emettere la decisione di assoluzione degli aggressori. La Corte ha ritenuto come, nonostante un quadro legislativo soddisfacente, il linguaggio e gli argomenti utilizzati avessero veicolato pregiudizi sul ruolo della donna e riprodotto stereotipi sessisti, di ostacolo ad una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere.

Nel caso *Landi c*. Italia, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, in relazione alla mancata adozione, da parte delle autorità, di adeguate misure preventive, di protezione e di assistenza alla ricorrente e ai suoi figli, a seguito delle violenze domestiche inflitte dal partner, che hanno portato all'omicidio del loro figlio di un anno ed al tentato omicidio della donna.

Nel caso *De Giorgi c. Italia*, la Corte ha dichiarato la violazione dell'articolo 3 della Convenzione sia sotto il profilo materiale che procedurale. Il ricorso riguardava le violenze e le minacce subite dalla ricorrente e dai suoi figli da parte del marito, padre dei minori. La Corte ha ritenuto che le autorità nazionali sapessero, o avrebbero dovuto sapere, che sussisteva un rischio reale e immediato

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

per la ricorrente e i suoi figli, stante le numerose denunce e richieste di protezione presentate dalla donna e che, nonostante ciò, non erano state adottate misure preventive adeguate alle circostanze. Inoltre, ha riscontrato che non era stata garantita un'indagine effettiva sui maltrattamenti.

Il caso *M.S. c. Italia* riguardava le violenze domestiche subite ad opera dal marito, che la ricorrente aveva denunciato alle autorità nazionali. Dinanzi alla Corte EDU la ricorrente aveva lamentato la mancata adozione di adeguate misure preventive di protezione e assistenza da parte dello Stato e il mancato rispetto delle garanzie procedurali, in considerazione del fatto che diversi reati denunciati erano stati dichiarati prescritti. La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 3 della Convenzione sotto il profilo procedurale e, limitatamente a uno specifico arco temporale all'interno della più ampia vicenda all'origine del ricorso, anche sotto il profilo sostanziale e ha osservato con preoccupazione l'interazione negativa tra la disciplina in materia di prescrizione e i ritardi nei procedimenti per violenza domestica.[34]

### STATO DI ESECUZIONE

Come già illustrato nella precedente Relazione, il Comitato dei Ministri, al termine dell'esame del gruppo di casi in questione nella riunione n. 1475 del 19-21 settembre 2023, aveva adottato una decisione in cui manifestava forte preoccupazione per i dati trasmessi dalle autorità nazionali, dai quali emergeva una percentuale elevata di episodi di violenza domestica e sessuale che restavano fermi nella fase delle indagini preliminari, oltre a un ricorso ancora troppo limitato agli ordini di protezione.

Alla luce di tale quadro, il Comitato aveva esortato le autorità italiane a fornire una valutazione delle cause alla base di questa situazione e aveva indicato la necessità di una riforma complessiva del sistema.

Al fine di corrispondere alle richieste del Comitato, il 29 aprile 2024 il Governo ha depositato un bilancio d'azione, nel quale ha segnalato l'approvazione parlamentare — con la legge n. 168 del 24 novembre 2023 — del disegno di legge di iniziativa governativa recante "*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e sulla violenza domestica*". Tale intervento legislativo ha introdotto misure finalizzate non solo alla riduzione dei tempi processuali e all'accelerazione delle valutazioni preliminari sui rischi a cui sono esposte le potenziali vittime di femminicidio o dei reati commessi in ambito domestico, ma anche a rendere più incisive le forme di protezione preventiva e a rafforzare

[34] Per una completa descrizione dei singoli casi si rimanda alla precedenti edizioni della presente Relazione, in particolare all'edizione del 2017 per il caso *Talpis* e all'edizione del 2021 per il caso J.L.. Per gli altri casi si rimanda al capitolo dedicato alle sentenze della presente edizione.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

gli strumenti volti ad evitare la reiterazione dei reati contro le donne. L'obiettivo è quello di assicurare una tutela complessiva più efficace alle vittime di violenza.

Accanto agli interventi di carattere strettamente normativo, si è inoltre evidenziata l'adozione di iniziative volte a favorire una maggiore consapevolezza sociale del fenomeno, nella convinzione che il riconoscimento della violenza – spesso minimizzata o interpretata come semplice conflittualità all'interno delle relazioni affettive – rappresenti un passaggio essenziale. In quest'ottica, sono state promosse attività sia rivolte alle scuole sia mirate alla formazione degli operatori che lavorano a contatto con le donne vittime di violenza.

Le informazioni fornite dal Governo sono state esaminate dal Comitato nella riunione n. 1531 del 10-12 giugno 2025. In tale occasione, pur accogliendo con favore gli sforzi compiuti dall'Italia nel contrasto alla violenza domestica e di genere, il Comitato ha espresso preoccupazione per l'incremento delle denunce e per l'elevato numero di procedimenti che continuano a essere archiviati prima del dibattimento. Per questo motivo, ha invitato le autorità italiane a trasmettere dati aggiornati sui procedimenti avviati e sul loro esito, nonché informazioni sulle iniziative di formazione dedicate ai magistrati in materia di violenza domestica e di genere.

Nella medesima riunione, dopo aver rilevato che per il caso *Landi* non erano più necessarie ulteriori misure individuali, il Comitato ha deciso di chiuderne la supervisione, precisando tuttavia che l'esame delle misure di carattere generale proseguirà nell'ambito del gruppo di casi *Talpis c. Italia*.

### **5.2.6.** Gruppo di casi *J.A. e altri c. Italia* (ricorso n. 21329/18) - Sentenza del 30 marzo 2023 definitiva il 30 giugno 2023; *A.S. c. Italia* (ricorso n. 20860/20) – A.*B. c. Italia* (ricorso n. 13755/18) – *M.A. c. Italia* (ricorso n. 13110/18) - Sentenze definitive del 19 ottobre 2023 in materia di diritti dei migranti.

I casi di questo gruppo riguardano tutti migranti tunisini, arrivati in Italia a bordo di imbarcazioni di fortuna e collocati nell'*hotspot* di Lampedusa. La Corte EDU ha accertato la violazione degli articoli 3 e 5 §§ 1, 2 e 4 della Convenzione, ritenendo che le condizioni di permanenza dei ricorrenti in questi centri costituissero un trattamento inumano e degradante e che la privazione della loro libertà non avesse avuto una base giuridica chiara e accessibile, essendo stata disposta in assenza di una decisione motivata.

Nella sentenza J.*A. e altri*, la Corte ha, inoltre, accertato la violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 della Convenzione, rilevando che i provvedimenti di respingimento e di allontanamento emessi nei confronti dei ricorrenti non avevano tenuto in debito conto la loro situazione individuale e, pertanto, avevano costituito un'espulsione collettiva.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

**STATO DI ESECUZIONE**

Le autorità italiane, in data 27 marzo 2024, hanno presentato un piano d'azione volto a dare seguito alle sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione alle condizioni di accoglienza dei migranti a Lampedusa.

Per quanto riguarda le misure individuali, è stato comunicato che nel caso *A.B.* le somme dovute a titolo di equa soddisfazione erano già state corrisposte al ricorrente, mentre nei restanti casi i pagamenti erano in corso.

Sul piano delle misure generali, è stato evidenziato come una delle principali iniziative per migliorare le condizioni dell'hotspot di Lampedusa sia stata l'affidamento della sua gestione, a partire dal maggio 2023, alla Croce Rossa Italiana, la quale è ora responsabile dell'assistenza dei migranti nei punti di sbarco, della loro accoglienza nell'hotspot e della predisposizione e attuazione delle procedure di trasferimento.

Questa scelta si è tradotta in un significativo potenziamento della struttura: la capienza è stata aumentata da 389 a 640 posti e sono state create ulteriori aree e servizi, sia all'interno sia all'esterno del centro, compreso un magazzino separato, al fine di evitare carenze di spazi e posti letto.

Il quadro normativo è stato a sua volta innovato con il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (cd. decreto Cutro), convertito nella legge 5 maggio 2023, n. 50. Una delle disposizioni più rilevanti, l'art. 5-*bis,* comma 2, prevede che, fino al 31 dicembre 2025, il Ministero dell'interno possa avvalersi della Croce Rossa Italiana per la gestione del punto di crisi di Lampedusa. Tale disposizione, tenuto conto della particolare posizione geografica dell'isola e dall'elevato numero di arrivi, mira ad assicurare standard di accoglienza più efficaci e adeguati rispetto alla normativa nazionale ed europea.

Allo stesso tempo, per evitare situazioni di sovraffollamento, il legislatore ha introdotto nell'art. 10-*ter* del d.lgs. 286/1998 la possibilità di trasferire i migranti presenti nei punti di crisi verso strutture analoghe presenti sul territorio nazionale, previa intesa, per la loro individuazione, con il Ministero della giustizia. Per rendere più rapidi e coordinati questi trasferimenti, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è stato nominato Commissario delegato con un'ordinanza del 16 aprile 2023. Il Ministero dell'interno ha, inoltre, istituito un'apposita unità operativa per garantire il coordinamento costante tra Comune di Lampedusa, Prefettura di Agrigento e amministrazione centrale.

Grazie a queste misure, la capacità settimanale di trasferimento via mare di migranti verso la terraferma è stata portata fino a circa 5.900 unità. Parallelamente, con il sostegno finanziario della Commissione europea, è stato avviato un progetto con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) per organizzare trasferimenti via aerea dei richiedenti protezione internazionale,

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

riservando una particolare attenzione ai soggetti vulnerabili. L'attività del Commissario delegato ha inoltre permesso di ampliare il sistema di "primissima accoglienza" dei migranti sbarcati sul territorio nazionale sia attraverso la creazione di nuovi centri sia tramite il potenziamento di quelli esistenti. Per migliorare ulteriormente l'individuazione delle situazioni di vulnerabilità, oltre alle procedure operative standard già applicate, è stato adottato un "*Vademecum per la rilevazione e per il referral delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio*".

Sulla base di queste informazioni, il Governo ha ritenuto superate le criticità individuate dalla Corte di Strasburgo e ha chiesto la chiusura formale del monitoraggio sui casi in questione.

Con la decisione adottata all'esito della riunione n. 1501 dell'11-13 giugno 2024, il Comitato dei ministri ha preso atto con soddisfazione delle misure adottate dalle Autorità italiane per migliorare le condizioni di accoglienza nell'*hotspot* di Lampedusa e dei progressi compiuti. In particolare, ha rilevato che, con l'affidamento della gestione dell'*hotspot* alla Croce Rossa Italiana, le condizioni sono migliorate notevolmente: la capacità del centro è stata aumentata di quasi il 40%, sono stati istituiti o migliorati diversi servizi per garantire migliori condizioni di vita, tra cui l'assistenza sanitaria e la distribuzione di pasti e vestiario. Ha rilevato, inoltre, che è stata rafforzata, sotto il coordinamento di un'apposita unità istituita a tale scopo, la capacità di trasferire i migranti, via mare e via aerea, da Lampedusa verso altre strutture analoghe al fine di evitare il sovraffollamento del centro.

Il Comitato, tuttavia, ha osservato che, allo stato attuale, le informazioni disponibili non permettono di valutare in modo definitivo l'efficacia delle misure finora adottate né di stabilire se siano necessarie ulteriori azioni correttive, soprattutto alla luce delle frequenti ondate di arrivi significativi a Lampedusa. Per questo motivo, ha chiesto alle autorità italiane di fornire informazioni più dettagliate sulle condizioni di vita e sul sovraffollamento nell'*hotspot* di Lampedusa, corredate da dati statistici sugli arrivi e sulle partenze dei migranti e sul loro tempo medio di permanenza nel centro, nonché aggiornamenti sulla situazione e sulle misure adottate o previste per migliorare le condizioni materiali negli altri centri di accoglienza in Italia. Ha, inoltre, richiesto valutazioni specifiche sulle misure correttive necessarie per affrontare le problematiche relative alle espulsioni collettive, come sollevato nel caso J.A. e altri, richiedendo sia informazioni sulle disposizioni giuridiche applicabili sia sulle garanzie effettivamente previste per i migranti interessati.

Si segnala, infine, che in data 2 aprile 2025, il Comitato dei Ministri, a seguito di informazioni trasmesse circa l'avvenuto pagamento dell'equa soddisfazione relativamente ai casi *A.S. c. Italia* (ric. n. 20860/20), *A.B. c. Italia* (ric. n. 13755/18) e *M.A. c. Italia* (ric. n. 13110/18), ha deciso di chiuderne il monitoraggio, con la precisazione che continuerà a vigilare sull'adozione delle misure generali

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

richieste per garantire la non ripetizione delle violazioni degli articoli 3 e 5, §§ 1, 2 e 4, della Convenzione nell'ambito del caso *J.A. e altri c. Italia*.

### 5.2.7. *Darboe e Camara c. Italia* (ricorso n. 5797/17) - Sentenza del 21 luglio 2022, definitiva il 21 ottobre 2022, in materia di accoglienza dei minori stranieri.

Il caso in esame riguarda il trasferimento dei due ricorrenti, entrambi minori stranieri non accompagnati, in un centro di accoglienza destinato agli adulti, nonostante avessero dichiarato la loro minore età.

La Corte EDU, stralciata la posizione del signor Camara, poiché si è reso irreperibile e non ha manifestato intenzione di proseguire il ricorso, nella sentenza resa sul caso ha accertato, con riferimento al sig. Darboe, la violazione da parte dello Stato italiano degli articoli 8, 3 e 13 della Convenzione.

Al riguardo, ha rilevato che le autorità nazionali non avevano adottato tutte le misure necessarie per proteggere il ricorrente in quanto minore, né avevano garantito le garanzie procedurali connesse al suo *status*. Ha, inoltre, constatato la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti, alla luce della durata e delle condizioni della sua permanenza nel centro per adulti.

#### STATO DI ESECUZIONE

Il caso è stato esaminato dal Comitato dei Ministri nel corso della riunione n. 1492 del 12-14 marzo 2024, all'esito della quale il Comitato ha adottato una decisione nella quale, dopo aver rilevato che sul piano delle misure individuali non era necessaria alcuna ulteriore azione, anche in ragione del sopraggiunto compimento della maggiore età da parte dei ricorrenti, ha richiamato l'attenzione delle autorità italiane sulla necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 7 aprile 2017, n. 47, recante "*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*", al fine di garantire che, anche in situazioni emergenziali, i minori non accompagnati possano beneficiare della presunzione di minore età e delle garanzie minime che, secondo la giurisprudenza della Corte, devono caratterizzare ogni procedura di accertamento dell'età.

In particolare, il Comitato, pur riconoscendo gli sforzi compiuti dalle autorità italiane per aumentare la capacità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ha rilevato con preoccupazione che tale capacità resta ancora insufficiente. Ha quindi sottolineato la necessità di adottare ulteriori misure per assicurare che gli stessi siano collocati in strutture specializzate e

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

adeguate alle loro esigenze, oppure possano comunque beneficiare di forme di assistenza idonee, anche nelle fasi iniziali, in attesa della conclusione della procedura di accertamento dell'età.

In questo contesto, il Comitato ha ricordato alle autorità nazionali che l'obbligo di conformarsi alla sentenza *Darboe e Camara* comprende anche la prevenzione di ulteriori violazioni del divieto assoluto di trattamenti inumani o degradanti, che non ammette eccezioni né deroghe, nemmeno in situazioni di emergenza. Per questo motivo ha espresso preoccupazione per la normativa introdotta con il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, convertito dalla legge 1 dicembre 2023, n. 176 che, nel caso di indisponibilità di strutture ricettive temporanee, consente il collocamento di minori non accompagnati di età superiore a sedici anni in centri per adulti per periodi fino a 150 giorni.

Per quanto riguarda i rimedi nazionali, il Comitato ha invitato il Governo a chiarire quali strumenti giuridici siano effettivamente disponibili per i minori non accompagnati che intendano contestare le loro condizioni di accoglienza e ottenere tutela. Ha, inoltre, osservato che l'efficacia dei rimedi previsti nell'ambito delle procedure di accertamento dell'età dipende dall'effettiva operatività delle autorità nel garantire il rispetto delle garanzie procedurali minime richiamate dalla Corte.

In vista della ripresa dell'esame del caso nella riunione prevista per dicembre 2025, il Governo italiano, l'8 ottobre 2025, ha presentato un bilancio d'azione, con riferimento anche all'analogo caso *M.A. e altri*, su cui la Corte si è pronunciata con sentenza divenuta definitiva il 30 novembre 2023, nel quale ha illustrato una serie di interventi riguardanti le procedure di verifica dell'età dei minori stranieri non accompagnati, le condizioni di accoglienza e l'effettività dei ricorsi interni.

Innanzitutto, sul piano procedurale, è stato evidenziato che la legge del 7 aprile 2017, n. 47 e i relativi decreti attuativi, tra cui il D.P.C.M. n. 98/2024 del 10 maggio 2024, hanno introdotto un quadro che garantisce il pieno rispetto dei diritti dei minori non accompagnati, fondato sul principio della presunzione di minore età. La presenza di un minore non accompagnato deve essere immediatamente segnalata al Tribunale per i minorenni, che svolge funzioni di controllo e provvede all'apertura della tutela e alla nomina del tutore. La verifica dell'età è disposta solo in presenza di dubbi fondati e dopo l'insuccesso della verifica documentale. Essa viene svolta da professionisti adeguatamente formati, con l'assistenza di mediatori culturali e secondo modalità rispettose dell'integrità fisica e psicologica del minore. L'intero procedimento prevede il coinvolgimento del tutore e un'informazione completa rivolta al minore, comprese le possibilità di ricorso.

Per quanto riguarda l'accoglienza, si è dato atto di una riorganizzazione complessiva del sistema italiano, al fine evitare che i minori siano ospitati insieme agli adulti. In particolare, sono

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

state rafforzate le strutture dedicate alle diverse fasi dell'accoglienza, distinguendole in quelle di primo accoglimento, di integrazione e temporanee per la gestione delle emergenze, in modo da garantire una presa in carico rapida e adeguata. In situazioni eccezionali, i minori di sedici anni possono essere temporaneamente collocati in strutture provvisorie solo per il tempo strettamente necessario al trasferimento, mentre i minori più grandi possono essere ospitati in sezioni dedicate dei centri per adulti, ma con limiti temporali rigorosi. L'intero sistema è sottoposto alla vigilanza del Tribunale per i minorenni, del Ministero dell'Interno, delle Prefetture e del Servizio centrale del SAI, oltre al monitoraggio delle autorità europee e delle organizzazioni internazionali, con l'obiettivo di garantire la qualità e l'adeguatezza delle condizioni di accoglienza anche in situazioni di emergenza.

Quanto ai meccanismi di ricorso interno, si è evidenziato che nell'ordinamento nazionale esistono strumenti giuridici rapidi ed efficaci che consentono ai minori, tramite i loro tutori, di contestare le condizioni di accoglienza e ottenere riparazione. Tra questi, vi è il ricorso d'urgenza *ex* art. 700 c.p.c., che permette di ottenere decisioni immediate ed esecutive, nonché la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni subiti per eventuali condizioni inadeguate.

Alla luce di tali interventi, il Governo, ritendo di aver adottato tutte le misure necessarie, sia a livello individuale sia a livello generale, per dare piena esecuzione alla sentenza della Corte EDU e di aver debitamente adempiuto agli obblighi derivanti dagli articoli 41 e 46 della Convenzione, ha chiesto la chiusura del monitoraggio del caso.

## 5.3. Casi seriali sottoposti a monitoraggio

### 5.3.1. Casi *Trapani c. Italia* (n. 45104/98) e *Muso c. Italia* (n. 40696/98), in materia di eccessiva durata dei procedimenti giudiziari civili.

Si tratta di casi riconducibili al noto filone concernente l'eccessiva durata dei procedimenti civili.

**STATO DI ESECUZIONE**

Nella precedente Relazione si è già dato conto delle informazioni fornite dal Governo italiano nel 2023 al Servizio dell'esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In vista della ripresa dell'esame dei casi da parte del Comitato dei Ministri, il Governo ha depositato un bilancio d'azione aggiornato, illustrando sia le misure individuali sia le iniziative generali adottate per affrontare le criticità evidenziate dalla Corte.

Per quanto riguarda le misure individuali, è stato precisato che tutti i ricorrenti hanno ricevuto le somme loro spettanti a titolo di equa soddisfazione.

Sul piano delle misure generali, si è rappresentato che l'Italia ha risposto alle criticità rilevate dalla Corte nei casi di specie attraverso una riforma organica del processo civile: attuata con il

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

decreto legislativo n. 149 del 2022 e perfezionata nel 2024 con il decreto legislativo n. 164, la riforma ha introdotto una completa digitalizzazione delle procedure, semplificando le formalità per le parti e gli uffici giudiziari e sopprimendo quelle ormai obsolete. È stata migliorata la disciplina delle notifiche elettroniche certificate, con regole chiare in caso di mancato recapito, e sono stati introdotti nuovi strumenti per accelerare l'istruttoria, inclusa la possibilità di adottare ordinanze anticipate per le domande manifestamente fondate o infondate, anche nei procedimenti già in corso, con effetti diretti sul recupero dei crediti. Inoltre, la riforma ha promosso l'uso della procedura di cognizione semplificata, favorendo la riduzione dei tempi processuali e ha rafforzato i meccanismi di recupero dei crediti, chiarendo il valore probatorio delle fatture elettroniche e facilitando l'esecuzione dei decreti ingiuntivi. L'insieme di queste misure ha contribuito a rendere il sistema più efficiente e a ridurre l'arretrato, rispondendo in maniera concreta alle criticità segnalate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Sono stati, poi, forniti dei dati statistici relativi al periodo 2014-2024 che confermano l'impatto positivo sul sistema. I tempi medi di definizione dei giudizi sono diminuiti in modo significativo: presso i tribunali da 505 a 446 giorni, in appello da 1.028 a 712 giorni e in Cassazione da 1.321 a 1.248 giorni, con risultati particolarmente favorevoli in alcuni anni specifici come il 2017, 2019 e 2020. Anche l'arretrato è stato ridotto in maniera rilevante, con diminuzioni superiori al 90% nella maggior parte degli uffici giudiziari e un obiettivo intermedio relativo alle pendenze al 31 dicembre 2024 quasi completamente raggiunto sia nelle corti d'appello sia nei tribunali.

Le informazioni trasmesse dal Governo sono state esaminate dal Comitato dei Ministri nella riunione n. 1537 del 15-17 settembre 2025. In tale occasione, il Comitato ha riconosciuto che la riforma ha segnato un cambiamento positivo nella gestione del contenzioso civile, rendendo il sistema più efficiente, ma ha raccomandato di continuare a monitorare attentamente i tempi di definizione dei procedimenti, in particolare dinanzi alla Corte di cassazione. Per questo motivo, al fine di verificare la stabilizzazione e il consolidamento dei risultati raggiunti, ha ritenuto di mantenere sotto monitoraggio i casi.

### **5.3.2.** Casi *Collarile c.Italia* (n. 10652/02), in materia di eccessiva durata delle procedure fallimentari e *Cipolletta c.Italia* (n. 38259/09), in materia di eccessiva durata della procedura di liquidazione coatta amministrativa

Si tratta di casi riconducibili ai ben noti filoni concernenti, rispettivamente, l'eccessiva durata delle procedure fallimentari e delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

**STATO DI ESECUZIONE**

In relazione allo stato di esecuzione dei casi in esame, come già evidenziato nella precedente Relazione annuale, il Governo italiano aveva presentato, nel 2023, dei piani d'azione. In vista di un nuovo esame dei casi da parte del Comitato dei Ministri, il 2 luglio 2025 è stato depositato un bilancio d'azione volto a dimostrare in modo completo che quanto previsto nei piani del 2023 è stato effettivamente realizzato, fornendo prova concreta dell'adozione di un sistema normativo e operativo capace di ridurre i tempi delle procedure concorsuali e di garantire pienamente i diritti dei creditori, sia durante sia dopo la chiusura delle procedure.

In particolare, sul piano delle misure individuali, relativamente al caso *Collarile*, si è confermato che l'equa soddisfazione è stata corrisposta e che non sono necessarie ulteriori misure individuali. Per il caso *Cipolletta*, si è comunicato che il pagamento dell'equa soddisfazione è stato effettuato in data 17 settembre 2024, con un ritardo non imputabile all'amministrazione, ma dovuto ai tempi necessari per ottenere la documentazione successoria a seguito del decesso del ricorrente.

Per quanto riguarda le misure generali, si è rappresentato che l'Italia ha affrontato le criticità evidenziate dalla Corte europea attraverso una riforma organica dell'intero sistema della crisi d'impresa, incentrata sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, adottato con il decreto legislativo n. 14 del 2019. Dopo alcuni rinvii legati alla pandemia, il nuovo Codice è entrato pienamente in vigore nel luglio 2022, sostituendo definitivamente la vecchia legge fallimentare del 1942. Mentre la normativa precedente privilegiava la liquidazione del patrimonio aziendale, il nuovo Codice mira a supportare le imprese nel superamento della crisi, prevedendo meccanismi di allerta precoce, che obbligano le imprese a monitorare costantemente la propria situazione finanziaria e a segnalare tempestivamente eventuali segnali di crisi. Inoltre, per favorire il risanamento delle aziende, il nuovo Codice prevede strumenti extragiudiziali specifici: la composizione negoziata della crisi, che consente all'imprenditore di avviare un processo di risanamento con l'assistenza di un esperto e di trovare un accordo con i creditori prima che la crisi diventi irreversibile; i piani di risanamento, che possono essere presentati volontariamente dall'imprenditore o concordati con i creditori; e infine, gli accordi di ristrutturazione, che consentono di rinegoziare debiti e scadenze per evitare il fallimento.

Le informazioni trasmesse dal Governo sono state esaminate dal Comitato dei Ministri nella riunione n. 1537 del 15-17 settembre 2025. Il Comitato ha accolto con favore l'entrata in vigore del nuovo Codice, riconoscendo l'importanza della riforma nel rendere le procedure concorsuali più snelle ed efficaci e nel garantire la loro durata ragionevole. Allo stesso tempo, ha invitato le autorità italiane a fornire dati statistici completi sull'impatto della riforma, così da consentire una valutazione approfondita dei risultati raggiunti.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### 5.4. Elenco casi chiusi – risoluzioni finali

Nell'ambito della funzione di controllo svolta dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nel corso del 2024 sono state adottate **13 risoluzioni finali** nei confronti dell'Italia, per la chiusura del monitoraggio di un totale di 15 casi:

1. *DE VINCENZO c. Italia (ricorso n. 4085/11) CM/ResDH(2024)332 12/03/2024;*
2. *SHARIFI E ALTRI c. Italia e Grecia (ricorso n. 16643/09) CM/ResDH(2024)971 11/06/2024;*
3. *TREMIGLIOZZI E MAZZEO c. Italia (ricorso n. 24816/03) CM/ResDH(2024)136 01/07/2024;*
4. *ABENAVOLI c. Italia (ricorso n. 25587/94 ) CM/ ResDH(2024)203 17/09/2024;*
5. *PREVIDI c. Italia (ricorso n. 18216/15) CM/ ResDH(2024)308 03/12/2024;*
6. *BERTAGNA c. Italia (ricorso n. 20308/03 ) CM/ResDH(2024)307 03/12/2024;*
7. *A.A. E ALTRI c. Italia (ricorso n. 37277/16) CM/ ResDH(2024)334 03/12/2024;*
8. *RICHMOND YAW E ALTRI c. Italia (ricorso n. 3342/11) CM/ResDH(2024)381 11/12/2024;*
9. *L'ORTOFRUTTICOLA SOCIETA' COOPERATIVA c. Italia (ricorso n. 35538/16) CM/ ResDH(2024)378 11/12/2024;*
10. *GALLO E ALTRI c.Italia (ricorso n. 11061/05); LERRO E ALTrI c.Italia (ricorso n. 469/08) CM/ResDH(2024)380 11/12/2024;*
11. *ENDRIZZI c. Italia (ricorso n. 71660/14); A.T. c.Italia (ricorso n. 40910/19) CM/ResDH(2024)379 11/12/2024;*
12. *D'ADDONA c. Italia (ricorso n. 43887/04) CM/ ResDH(2024)377 11/12/2024;*
13. *BARLETTA E FARNESANO c. Italia (ricorso n. 55431/09) CM/ResDH(2024)376 11/12/2024*

Segue la rassegna delle risoluzioni finali ritenute di maggior rilievo a testimonianza della validità e dell'efficacia delle misure adottate dall'Italia in sede di conformazione agli obblighi discendenti dalle sentenze di condanna.

#### 5.4.1. La risoluzione di chiusura sul caso *Sharifi e altri c. Italia e Grecia* (ricorso n. 16643/09) CM/ResDH(2024)97 dell'11/06/2024, in materia di respingimento automatico dei richiedenti asilo

Nella riunione n. 1501 dell'11 giugno 2024, il Comitato dei Ministri ha deciso di concludere il monitoraggio sull'esecuzione della sentenza resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Sharifi e altri*, relativo al respingimento automatico dei richiedenti asilo.

La vicenda aveva avuto origine dall'espulsione collettiva verso la Grecia di quattro migranti, in fuga dai loro Paesi di origine alla ricerca di protezione internazionale, intercettati come passeggeri

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

clandestini a bordo di imbarcazioni giunte nel porto italiano di Ancona tra gennaio 2008 e febbraio 2009. Senza avere accesso a interpreti, avvocati o funzionari in grado di spiegare loro i diritti legati alla richiesta di protezione internazionale, i migranti furono immediatamente reimbarcati dalle autorità italiane su traghetti diretti in Grecia, primo Paese di ingresso.

In particolare, nella sentenza *Sharifi e altri c. Grecia e Italia*, resa il 21 ottobre 2014 e divenuta definitiva il 21 gennaio 2015, la Corte EDU ha censurato l'applicazione automatica, da parte degli Stati membri, del meccanismo di respingimento previsto dal Regolamento di Dublino, sottolineando che tale pratica non può essere adottata senza una valutazione individuale dei singoli casi e senza offrire ai migranti la possibilità di ricorrere contro la decisione.

Per quanto riguarda l'Italia, la Corte aveva accertato diverse violazioni: l'articolo 4 del Protocollo n. 4, a causa della natura collettiva dell'espulsione; l'articolo 3 della Convenzione, poiché rinviando i migranti in Grecia le autorità italiane li avevano esposti a rischi derivanti dalle carenze della procedura di asilo in quel Paese; l'articolo 13 in combinato disposto con gli articoli 3 della Convenzione e 4 del Protocollo n. 4, per il mancato accesso alla procedura di asilo o a qualsiasi altro rimedio nel porto di Ancona.

Il monitoraggio del Comitato dei Ministri si è concentrato soprattutto sulla garanzia che tutti i migranti presenti nei porti del Mare Adriatico possano accedere alle autorità competenti e ricevere informazioni chiare e complete sui loro diritti e sulle possibilità di protezione internazionale.

Nel bilancio d'azione presentato nell'ottobre 2022, il Governo italiano ha fornito dettagliate informazioni sui servizi di accoglienza nei porti adriatici e sulle attività della polizia di frontiera, evidenziando che episodi simili a quello alla base del caso sono assolutamente isolati in un quadro che è pienamente conforme agli obblighi nazionali e internazionali in materia di rispetto dei diritti fondamentali dei migranti.

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, avendo verificato che tutte le azioni necessarie sono state intraprese e constatato che la Corte non aveva riconosciuto alcuna equa soddisfazione ai ricorrenti, ha deciso di chiudere l'esame del caso.

### 5.4.2. La risoluzione di chiusura sul caso *Tremigliozzi e Mazzeo c. Italia* (ricorso n. 24816/03) CM/ResDH(2024)136 del 1° luglio 2024, in materia di eccessiva durata di un procedimento giurisdizionale civile

Nella riunione n. 1503 del 1° luglio 2024, il Comitato dei Ministri ha deciso di chiudere il monitoraggio sullo stato d'esecuzione della sentenza intervenuta sul caso in oggetto, in materia di eccessiva durata del procedimento civile avviato dai ricorrenti per ottenere l'indennità di espropriazione di un terreno di loro proprietà in provincia di Benevento.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

In particolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza del 21 luglio 2022, immediatamente definitiva, valutando la causa alla luce del principio già espresso nella sentenza *Cocchiarella c. Italia* ([GC], 64886/01, 29/03/2006), in cui erano state riscontrate violazioni in ordine a questioni simili, ha ritenuto eccessiva e, quindi, "non ragionevole", ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, la durata del procedimento, condannando lo Stato al pagamento di un risarcimento per danni non patrimoniali a favore dei ricorrenti.

Con la risoluzione in oggetto, il Comitato dei Ministri, constatato che il procedimento nazionale era già stato definito al momento della pronuncia della sentenza da parte della Corte e che le somme riconosciute ai ricorrenti a titolo di equa soddisfazione sono state corrisposte, ha deciso di chiudere il monitoraggio del caso, ricordando che la questione delle misure generali, necessarie a prevenire il ripetersi di violazioni analoghe dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, è stata già esaminata nel contesto del caso *Mostacciuolo (n. 1) c. Italia*, definito con la risoluzione finale CM/ResDH(2015)155.

### 5.4.3. La risoluzione di chiusura sul caso *Abenavoli c. Italia* (ricorso n. 25587/94 ) CM/ ResDH(2024)203 del 19/09/2024, in materia di eccessiva durata dei procedimenti amministrativi

Nella riunione n. 1507 del 19 settembre 2024, il Comitato dei Ministri ha deciso di concludere la propria supervisione sull'esecuzione della sentenza resa sul caso in oggetto concernente la violazione del principio dell'equo processo, in particolare per l'eccessiva durata dei procedimenti davanti ai giudici amministrativi.

In particolare, il Comitato, esaminato il bilancio d'azione trasmesso dalle autorità italiane in data 18 giugno 2024, in cui si è dato atto della sensibile riduzione dell'arretrato e il miglioramento dei tempi medi dei giudizi dinanzi ai TAR e al Consiglio di Stato, derivante anche dall'attivazione dei programmi straordinari di smaltimento del contenzioso arretrato, potenziati nell'ambito del PNRR, ha rilevato con soddisfazione che le autorità italiane hanno adottato un insieme ampio e strutturato di misure volte ad affrontare le cause profonde delle lungaggini procedurali e a prevenire il ripetersi di violazioni dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Alla luce di tali progressi, il Comitato ha osservato che il sistema della giustizia amministrativa si trova oggi su un percorso stabile e sostenibile, destinato a produrre ulteriori miglioramenti negli anni a venire. Ha inoltre ricordato che, dal 2001, è disponibile in Italia un rimedio risarcitorio efficace contro l'eccessiva durata dei processi (la cosiddetta tutela "Pinto"), ulteriore garanzia del rispetto della Convenzione.

Considerati complessivamente i risultati raggiunti, il Comitato dei Ministri ha deciso di chiudere l'esame del caso.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### **5.4.4.** La risoluzione di chiusura sul caso *Richmond Yaw e altri c. Italia* (ricorso n. 3342/11) CM/ResDH(2024)381 dell'11/12/2024, in materia di trattenimento illegittimo presso i Centri di identificazione ed espulsione

Nella riunione n. 1515 dell'11 dicembre 2024, il Comitato dei Ministri ha deciso di concludere la propria supervisione sull'esecuzione della sentenza relativa al caso in oggetto, concernente il trattenimento illegittimo presso i Centri di identificazione ed espulsione.

Il caso riguardava quattro cittadini ghanesi, fuggiti dal loro Paese a seguito di violenti scontri interreligiosi e arrivati in Italia nel giugno 2008. I ricorrenti avevano adito la Corte EDU lamentando l'illegittimità del loro trattenimento presso il CIE di Ponte Galeria, a Roma, disposto ai fini dell'esecuzione di una misura di accompagnamento alla frontiera.

Con la sentenza del 6 ottobre 2016, la Corte aveva accertato che la proroga del trattenimento non era stata conforme alla normativa applicabile, poiché adottata in assenza del rispetto del principio del contraddittorio e senza che fosse disponibile un ricorso effettivo per contestare il provvedimento o ottenere un risarcimento. Pertanto, lo Stato italiano era stato ritenuto responsabile della violazione dell'articolo 5, § 1, lettera f) e § 5, della Convenzione.

Il Comitato, nella risoluzione in esame, considerato che la questione delle misure individuali è stata risolta, dato che è stata corrisposta ai ricorrenti l'equa soddisfazione concessa dalla Corte e rilevato il carattere isolato della violazione dell'articolo 5, § 1, in considerazione del fatto che il principio del contraddittorio è fermamente affermato nella giurisprudenza delle più alte giurisdizioni nazionali anche per quanto riguarda la proroga di una misura di trattenimento, ha deciso di chiudere il monitoraggio del caso in relazione a tali aspetti. Quanto, invece, alla questione delle misure generali necessarie a rimediare all'assenza di mezzi di ricorsi effettivi per ottenere un risarcimento in caso di detenzione illegittima ai fini dell'espulsione (violazione dell'articolo 5, § 5), la stessa continuerà ad essere esaminata nell'ambito del caso *Cramesteter c. Italia*.

### **5.4.5.** La risoluzione di chiusura sul caso *Ortofrutticola Società Cooperativa c. Italia* (ricorso n. 35538/16) CM/ ResDH(2024)378 dell'11 dicembre 2024, in materia di applicazione con effetto retroattivo di leggi di interpretazione autentica

Nella riunione n. 1511 dell'11 dicembre 2024, il Comitato dei Ministri ha deciso di chiudere il monitoraggio sullo stato di esecuzione della sentenza relativa al caso *Ortofrutticola società cooperativa c. Italia*, concernente l'intervento del legislatore italiano con una norma di interpretazione autentica applicata ai procedimenti nazionali pendenti riguardanti gli sgravi contributivi concessi ad aziende agricole.

Il ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo riguardava l'adozione della legge n. 326 del 2003, intervenuta mentre il procedimento intentato dalla società ricorrente era ancora pendente.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

La Corte, nella sentenza del 13 luglio 2023, ha rilevato che, sebbene il fine della legge potesse essere legittimo e volto a disciplinare la futura erogazione dei benefici, non era stato individuato alcun motivo imperativo di interesse generale capace di giustificare l'uso di una norma retroattiva, la quale aveva invece influenzato la determinazione giudiziaria di una controversia pendente in cui lo Stato era parte, a scapito della società ricorrente. Conseguentemente, ha dichiarato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e condannato lo Stato italiano al pagamento di 144.380 euro a titolo di danno materiale e 900 euro a titolo di danno morale, oltre ai costi e alle spese del procedimento.

Con la risoluzione in esame, la Corte, dopo aver rilevato che l'equa soddisfazione per il danno materiale, nonché per il danno morale e per i costi e le spese, sono state pagate, e ricordato che le misure necessarie per garantire la non ripetizione delle violazioni dell'articolo 6, § 1, sono state già esaminate nell'ambito del caso *Azienda Agricola Silverfunghi s.a.s. e altri c. Italia*, chiuso con la risoluzione finale CM/ResDH(2019)276), ha deciso di chiudere anche questo monitoraggio.

### **5.4.6.** La risoluzione di chiusura sul caso *Barletta e Farnesano c. Italia* (ricorso n. 55431/09) CM/ResDH(2024)376 dell'11/12/2024, in materia in materia di eccessiva durata dei procedimenti per l'accertamento dei danni subiti da una persona disabile durante il ricovero ospedaliero per presunta negligenza del personale medico

Nella riunione n. 1515 dell'11 dicembre 2024, il Comitato dei Ministri ha deciso di concludere il monitoraggio sullo stato di esecuzione della sentenza relativa al caso in oggetto.

In particolare, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza resa il 26 marzo 2020, immediatamente definitiva, aveva accertato la violazione degli obblighi procedurali previsti dall'articolo 8 della Convenzione. La Corte aveva rilevato che il procedimento penale avviato per accertare presunti episodi di negligenza medica non era stato condotto in maniera sufficientemente tempestiva, avendo avuto una durata complessiva superiore a dieci anni, considerata irragionevole nel contesto specifico del caso. La stessa considerazione valeva per il procedimento civile promosso per il risarcimento dei danni.

Sulla base delle informazioni fornite dal Governo italiano nel bilancio d'azione presentato nel luglio 2024, il Comitato, constatato che le misure individuali sono state adottate, che le somme riconosciute dalla Corte sono state pagate ed essendosi conclusi i procedimenti nazionali, ha deciso di chiudere il monitoraggio del caso, evidenziando che la questione delle misure generali, volte a prevenire violazioni analoghe, continuerà a essere esaminata nel quadro del monitoraggio dei gruppi di casi *Trapani c. Italia* e *Ledonne c. Italia.*

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

### 5.4.7. La risoluzione di chiusura sui casi *Endrizzi c. Italia* (ricorso n. 71660/14); *A.T. c. Italia* (ricorso n. 40910/19) CM/ResDH(2024)379 dell'11/12/2024.

Nella riunione n. 1515 dell'11 dicembre 2024, il Comitato dei Ministri ha deciso di chiudere il monitoraggio sullo stato di esecuzione delle sentenze relative ai casi in oggetto, riguardanti la tutela della vita familiare dei ricorrenti, che si erano rivolti alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione dell'articolo 8 della Convenzione, in quanto le autorità competenti non avevano adottato misure adeguate a consentire loro di esercitare il diritto di visita dei figli minori, secondo quanto stabilito dai tribunali nazionali.

In entrambi i casi, la Corte EDU, con le sentenze del 23 marzo 2017 e del 24 giugno 2021, aveva accertato la violazione dell'articolo 8, sottolineando che le autorità nazionali non avevano dimostrato la diligenza ragionevolmente richiesta nell'adozione delle misure necessarie per mantenere i rapporti tra i ricorrenti e i loro figli.

Sulla base delle informazioni fornite dal Governo italiano nel 2023, il Comitato dei Ministri, con la risoluzione in esame, constatato che le somme riconosciute a titolo di equa soddisfazione sono state corrisposte e che i diritti di visita dei ricorrenti sono effettivamente ristabiliti, ha deciso di chiudere il monitoraggio dei casi. Ha, tuttavia, ricordato che la valutazione delle misure generali, necessarie a prevenire violazioni analoghe, continuerà nell'ambito del monitoraggio delle sentenze del gruppo *Terna.*

### 5.4.8. Le risoluzioni di chiusura sui casi *Previdi c. Italia* (ricorso n. 18216/15) CM/ResDH(2024)308 del 03/12/2024; *Gallo e altri c. Italia* (ricorso n. 11061/05) e *Lerro e altri c. Italia* (ricorso n. 469/08) CM/ResDH(2024)380 dell'11/12/2024, in materia di espropriazione

Con le due risoluzioni in oggetto, il Comitato dei Ministri ha deciso di chiudere il monitoraggio relativo a tre sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, rese rispettivamente il 12 ottobre 2023, il 9 febbraio 2023 e il 6 aprile 2023, concernenti i ricorsi *Previdi c. Italia*, *Gallo e altri c. Italia* e *Lerro e altri c. Italia*, tutti riguardanti vicende espropriative.

Nelle sentenze citate, la Corte EDU aveva accertato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione, in relazione alla mancata corresponsione o all'inadeguatezza degli indennizzi per la privazione della proprietà, calcolati sulla base dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992 e, conseguentemente, aveva riconosciuto ai ricorrenti un'equa soddisfazione, calcolata sulla base del valore venale dei beni, secondo i principi fissati nella sentenza della Grande Camera del 29 marzo 2006, *Scordino c. Italia (n. 1), n. 36813/97*.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Per quanto riguarda l'esecuzione delle sentenze, le autorità italiane hanno comunicato al Comitato dei Ministri che le somme riconosciute a titolo di indennizzo sono state regolarmente corrisposte, adempiendo così alle misure individuali previste.

In ordine allo stato di esecuzione delle sentenze della Corte EDU, le autorità italiane, per quanto riguarda le misure individuali, hanno rappresentato al Comitato dei Ministri l'avvenuto pagamento delle somme liquidate dalla Corte.

Il Comitato dei ministri, alla luce di quanto rappresentato dalle autorità nazionali, rilevato che la questione dal punto di vista delle misure di natura sistemica è stata già stata affrontata nell'ambito del monitoraggio sul gruppo di ricorsi *Belvedere Alberghiera s.r.l. e altri*, terminato con la risoluzione CM/ResDH(2017)138, ha deciso di chiudere il monitoraggio dei casi.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# *PARTE SECONDA*

Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# IV. ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AI PRINCIPI E ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA

Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# 6. LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NEL SISTEMA MULTILIVELLO DI PROTEZIONE: LE GARANZIE COSTITUZIONALI

Il Presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, nella presentazione della relazione sulla giurisprudenza costituzionale per l'anno 2024[35], ha evidenziato come, strettamente legato al tema delle fonti del diritto e dei limiti generali del potere legislativo, sia quello che fa riferimento all'ordinamento sovranazionale multilivello e in particolare al diritto dell'Unione europea e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'ampio catalogo di diritti fondamentali contenuto nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che a seguito della riforma del 2001 è assurta al livello di parametro interposto del giudizio di legittimità costituzionale, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., comporta, di conseguenza, che spesso le questioni siano poste evocando le relative disposizioni e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

## LA CEDU NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

### 6.1. Tipologia di decisioni

La presente trattazione è dedicata alla rassegna delle pronunce della Corte costituzionale che hanno richiamato le norme della Convenzione e la giurisprudenza della Corte EDU, di maggior rilievo ai presenti fini.

#### 6.1.1. Diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione)

**Affettività dei detenuti.**

Con la **sentenza n. 10 del 2024,** la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del suo comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.

La questione era stata sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che aveva censurato la disposizione *de qua,* per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 27, 29, 30, 31, 32 e 117, primo

[35] La Relazione è stata presentata nella riunione straordinaria della Corte costituzionale dell'11 aprile 2025.



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

La Corte ha evidenziato che "*ormai una larga maggioranza di ordinamenti europei riconosce ai detenuti spazi più o meno ampi di espressione dell'affettività intramuraria, inclusa la sessualità. Si ricordano i parlatori familiari (parloirs familiaux) e le unità di vita familiare (unités de vie familiale), locali appositamente concepiti nei quali il codice penitenziario francese prevede possano svolgersi visite di familiari adulti, di durata più o meno estesa, sans surveillance continue et directe; con funzione analoga si segnalano le comunicaciones íntimas, disciplinate dal regolamento penitenziario spagnolo, e le visite di lunga durata (Langzeitbesuche), ammesse dalla legislazione penitenziaria di molti Länder tedeschi*".

La Corte EDU, "*pur dichiarando che gli Stati non sono obbligati a riconoscere le conjugal visits, poiché godono al riguardo di un vasto margine di apprezzamento, ha ritenuto il suddetto orientamento legislativo conforme alla tutela dei diritti e delle libertà*" convenzionali (*Grande Camera, sentenza 4 dicembre 2007, Dickson contro Regno Unito; sentenze 7 luglio 2022, Chocholáč contro Slovacchia, e 1° luglio 2021, Lesław Wójcik contro Polonia*). La Corte di Strasburgo "*non esclude che il singolo ordinamento possa rifiutare l'accesso alle visite coniugali quando ciò sia giustificato da obiettivi di prevenzione del disordine e del crimine, ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 8 CEDU (sentenza 29 aprile 2003, Aliev contro Ucraina). Viene però richiesto un fair balance tra gli interessi pubblici e privati coinvolti ovvero un test di proporzionalità della restrizione carceraria (…) e, quand'anche la visita coniugale sia intesa in senso premiale, si esige un'adeguata valutazione di taglio casistico*".

### 6.1.2. Diritto alla vita e rispetto della vita privata (articoli 2 e 8 della Convenzione)

#### Aiuto al suicidio assistito.

Sul delicato tema merita menzione la **sentenza n. 135 del 2024**, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Firenze che, in riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza, di autodeterminazione terapeutica, di dignità della persona (artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.), nonché al diritto al rispetto della vita privata riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., come inciso dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte, nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l'altrui suicidio alla condizione che l'aiuto sia prestato a una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.

La Corte ha negato la violazione del diritto alla vita privata riconosciuto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, richiamando quanto affermato dalla Corte EDU, secondo cui "*gli Stati parte – anche in considerazione dell'assenza di un sufficiente consenso in materia tra*

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

*i vari ordinamenti dei Paesi del Consiglio d'Europa – dispongono di un «considerevole margine di apprezzamento» (Corte EDU, sentenza Dániel Karsai, paragrafo 144; analogamente, sentenza Mortier contro Belgio, paragrafo 143; sentenza Haas, paragrafo 55) in ordine al bilanciamento tra tale diritto e gli interessi tutelati da simili incriminazioni, e segnatamente le ragioni di tutela della vita umana. Tale bilanciamento può legittimamente condurre gli Stati, tanto a mantenere politiche restrittive, quanto alla regolamentazione di forme di assistenza al suicidio o di eutanasia, senza che quest'ultima opzione debba ritenersi preclusa dagli obblighi di tutela della vita umana discendenti dall'art. 2 CEDU (Corte EDU, sentenza Dániel Karsai, paragrafo 145).*

*La Corte EDU ha evidenziato la difficoltà di accertare che la decisione del paziente di accedere al suicidio assistito sia realmente autonoma, libera da influenze esterne e da preoccupazioni cui si dovrebbe fornire una diversa risposta; e ha sottolineato come l'accertamento della genuinità della richiesta del paziente divenga particolarmente difficoltoso in situazioni cliniche, come le patologie neurodegenerative, in cui i pazienti, in stati avanzati della malattia, possono perdere la stessa capacità di comunicare (Corte EDU, sentenza Dániel Karsai, paragrafo 151).*

*A fronte di tutto ciò, la Corte EDU ha concluso che spetta ai singoli Stati valutare le vaste implicazioni sociali e i rischi di abuso e di errore che ogni legalizzazione delle procedure di suicidio medicalmente assistito inevitabilmente comporta (Corte EDU, sentenza Dániel Karsai, paragrafo 152)".*

### 6.1.3. Diritto al rispetto della vita privata e familiare

**Disciplina dell'impresa familiare e del convivente di fatto.**

Con la **sentenza n. 148 del 2024**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare - oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo - anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto». Inoltre, in via consequenziale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-ter del codice civile, che, introdotto dalla legge n. 76 del 2016 (cosiddetta legge Cirinnà), riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.

La questione era stata sollevata dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, che avevano censurato la disciplina dell'impresa familiare - in riferimento, in particolare, agli articoli 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione - nella parte in cui il convivente *more uxorio* non era incluso nel novero dei «familiari».

La Corte ha evidenziato che "*nell'ambito europeo, l'adeguamento dell'ordinamento interno al quadro di progressiva evoluzione dei costumi del nostro paese ha trovato conforto e a volte stimolo nei principi della CEDU (che all'art. 8 riconosce il «Diritto al rispetto della vita privata e familiare») e in quelli della*

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

*CDFUE (che all'art. 9 riconosce il «Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia»); l'interpretazione di tali principi ad opera degli organi giurisdizionali sovranazionali si orienta nel senso del riconoscimento della tutela dei diritti legati alla vita privata e familiare all'unione di due persone in sé, anche se dello stesso sesso, a prescindere dalla celebrazione del matrimonio, purché la stessa sia connotata da stabilità.*

*Che la vita dei conviventi di fatto rientri nella concezione di vita "familiare" è una nozione ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte EDU in sede di interpretazione dell'art. 8, paragrafo 1, (Corte EDU, sentenza 13 giugno 1979, Marckx contro Belgio; Corte EDU, sentenza 18 dicembre 1986, Johnston e altri contro Irlanda; Corte EDU, sentenza 26 maggio 1994, Keegan contro Irlanda; Corte EDU, sentenza 5 gennaio 2010, Jaremowicz contro Polonia; Corte EDU, sentenza 27 aprile 2010, Moretti e Benedetti contro Italia; Corte EDU, sentenza 24 giugno 2010, Schalk and Kopf contro Austria; Corte EDU, sentenza 3 aprile 2012, Van der Heijden contro Paesi Bassi; Corte EDU, grande camera, sentenza 7 novembre 2013, Vallianatos contro Grecia; Corte EDU, sentenza Oliari ed altri contro Italia); l'ambito soggettivo della nozione di «vita familiare» ai sensi dell'art. 8 CEDU include sia le relazioni giuridicamente istituzionalizzate, sia le relazioni fondate sul dato biologico, sia, infine, quelle che costituiscono "famiglia" in senso sociale, alla condizione che sussista l'effettività di stretti e comprovati legami affettivi.*

*Anche l'art. 9 CDFUE, nel riconoscere il «diritto di sposarsi» tra le libertà fondamentali tutelate in modo disgiunto e autonomo rispetto al «diritto di fondare una famiglia», ha realizzato una significativa apertura nei confronti delle famiglie di fatto ponendo le basi per un avanzamento nelle possibilità di protezione della molteplicità e varietà delle relazioni ad esse riconducibili*".

**Tutela dell'ambiente e impianti di interesse strategico nazionale.**

Con la **sentenza n. 105 del 2024**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 104-*bis*, comma 1-*bis* 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, inserito dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (*Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale*), convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2023, n. 17, nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate per impianti di interesse strategico nazionale si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi.

La questione era stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, nell'ambito di un procedimento relativo al sequestro degli impianti di depurazione di Priolo Gargallo, che a sua volta si iscriveva in una più ampia indagine per disastro ambientale, ipotizzato a carico di varie aziende petrolchimiche operanti nella zona.

Secondo la Corte, misure governative che impongono la prosecuzione di attività produttive di rilievo strategico per l'economia nazionale o la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonostante il sequestro degli impianti ordinato dall'autorità giudiziaria, sono costituzionalmente legittime

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

soltanto per il tempo strettamente necessario per portare a compimento gli indispensabili interventi di risanamento ambientale.

Con riferimento alle garanzie procedimentali in tema di autorizzazione integrata ambientale la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui "*i profili della necessaria pubblicità e partecipazione dei cittadini in genere, e comunque di tutti i soggetti interessati al procedimento destinato a sfociare nell'AIA, unitamente alla necessità di accurate analisi della situazione fattuale sulle quali deve essere basata ogni decisione autorizzativa di attività, sono d'altra parte costantemente sottolineati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di tutela dell'ambiente, che – essa pure ispirandosi largamente ai principi enunciati dalla Convenzione di Aarhus – deduce tali profili "procedimentali" dagli obblighi positivi di tutela del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU (Grande Camera, sentenza 9 aprile 2024 Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri contro Svizzera)*".

### 6.1.4. Diritto a un equo processo (articolo 6 della Convenzione).

**Retribuzioni di anzianità dei dipendenti pubblici - principio di non retroattività della legge.**

Con la **sentenza n. 4 del 2024**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l'operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che stava invece riconoscendo a tali dipendenti il diritto ad ottenere il menzionato beneficio economico dalle amministrazioni di appartenenza.

La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Con riguardo al sindacato di costituzionalità delle leggi retroattive incidenti su giudizi in corso, la Corte ha sottolineato come abbia assunto un rilievo sempre più decisivo la giurisprudenza della Corte EDU e ciò in virtù della «*funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea*» (sentenza n. 348 del 2007).

Nel sindacato di costituzionalità delle leggi retroattive si è ormai pervenuti alla costruzione di una «*solida sinergia fra principi costituzionali interni e principi contenuti nella CEDU*», che consente di leggere in stretto coordinamento i parametri interni con quelli convenzionali «*al fine di massimizzarne l'espansione in un "rapporto di integrazione reciproca"*».

Al fine di verificare se l'intervento legislativo retroattivo sia effettivamente preordinato a condizionare l'esito di giudizi pendenti, la Corte costituzionale è chiamata a svolgere – in piena

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

sintonia con la giurisprudenza della Corte EDU – uno scrutinio che assicuri una "*particolare estensione e intensità del controllo sul corretto uso del potere legislativo*", tenendo conto delle concrete tempistiche e modalità dell'intervento del legislatore.

La Consulta ha rammentato che, per la Corte EDU, "*solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire un'interferenza del legislatore su giudizi in corso; i principi dello stato di diritto e del giusto processo impongono che tali ragioni siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile*" (sentenza 14 febbraio 2012, Arras contro Italia). In ragione di ciò, la Corte di Strasburgo "*ha ritenuto compatibili con l'art. 6 CEDU alcuni interventi legislativi retroattivi incidenti su giudizi in corso, là dove i soggetti ricorrenti avevano tentato di approfittare dei difetti tecnici della legislazione" (sentenza 23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society e Yorkshire Building Society contro Regno Unito), "o avevano cercato di ottenere vantaggi da una lacuna della legislazione medesima, cui l'ingerenza del legislatore mirava a porre rimedio*" (sentenza del 27 maggio 2004, OGIS-Institut Stanislas, OGEC SaintPie X, Blanche de Castille e altri contro Francia). In un altro caso, "*l'intervento legislativo retroattivo mirava a risolvere una serie più ampia di conflitti conseguenti alla riunificazione tedesca, al fine di assicurare in modo duraturo la pace e la sicurezza giuridica in Germania*" (20 febbraio 2003, ForrerNiedenthal c. Germania). "*All'infuori di tali ragioni imperative di interesse generale, la Corte EDU ha ritenuto che le considerazioni finanziarie non possono, da sole, autorizzare il potere legislativo a sostituirsi al giudice nella definizione delle controversie*" (sentenze 29 marzo 2006, Scordino e altri contro Italia; 11 aprile 2006, Cabourdin c. Francia).

**Diritto di ottenere un giudizio in merito a un'accusa penale.**

Con la **sentenza n. 41 del 2024,** la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 411, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale ordinario di Lecce, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, commi secondo e terzo, della Costituzione.

La Consulta ha richiamato l'orientamento della Corte EDU secondo cui «*il diritto di ottenere un giudizio in merito a un'accusa penale non è assoluto, in particolare quando non si è verificato alcun effetto dannoso fondamentale e irreversibile in capo alle parti*».

In particolare, la Corte EDU ha negato, in un caso, che fosse stato violato il diritto di accesso a un tribunale stabilito dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione in conseguenza dell'impossibilità, per un deputato turco, di rinunciare all'immunità di cui godeva in quanto parlamentare e di ottenere un giudizio sul merito delle accuse formulate nei suoi confronti (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 3 dicembre 2009, Kart contro Turchia); e in un'altra occasione ha escluso, richiamando quel precedente, la violazione del diritto alla presunzione di innocenza di cui all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione, laddove il ricorrente, tra l'altro, si doleva dell'impossibilità di ottenere un giudizio sul

*Indice*



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

merito della propria responsabilità penale, a fronte di un provvedimento di archiviazione delle indagini per amnistia (Corte EDU, sentenza 17 gennaio 2017, Béres e altri contro Ungheria).

### Efficacia retroattiva delle disposizioni in materia di determinazione del prezzo dei farmaci.

Con la **sentenza n. 77 del 2024,** la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tesi a fornire l'interpretazione autentica del comma 12 dell'art. 8 della legge n. 537 del 1993 (che ha introdotto un regime di sorveglianza dei prezzi dei medicinali) e volti a incidere su giudizi di cui era parte la pubblica amministrazione anche con riferimento ai collegati profili risarcitori.

La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato, con riferimento agli articoli 3, 24, 111, 113, e 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, in quanto, con la dichiarata finalità di fornire un'interpretazione autentica dell'art. 8, comma 12, della legge n. 537 del 1993, la norma censurata avrebbe attribuito effetto retroattivo ad una deliberazione del CIPE annullata in sede giurisdizionale, al solo effetto di sterilizzare gli effetti della sentenza definitiva di annullamento, peraltro adottando parametri di regolazione dei prezzi dei farmaci del tutto difformi da quelli disposti per il futuro, evidenziando così la propria intrinseca irragionevolezza.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui «*solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire un'interferenza del legislatore su giudizi in corso; i princìpi dello stato di diritto e del giusto processo impongono che tali ragioni "siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile" (sentenza 14 febbraio 2012, Arras contro Italia, paragrafo 48*)» (sentenza n. 4 del 2024).

La Corte EDU ha perimetrato in maniera rigorosa e restrittiva tale nozione di «imperative ragioni di interesse generale», ravvisando la compatibilità con l'art. 6 CEDU di «*alcuni interventi legislativi retroattivi incidenti su giudizi in corso, là dove "i soggetti ricorrenti avevano tentato di approfittare dei difetti tecnici della legislazione (sentenza 23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society e Yorkshire Building Society contro Regno Unito, paragrafo 112), o avevano cercato di ottenere vantaggi da una lacuna della legislazione medesima, cui l'ingerenza del legislatore mirava a porre rimedio (sentenza del 27 maggio 2004, OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X, Blanche de Castille e altri contro Francia, paragrafo 69)" (sentenza n. 145 del 2022)*», o, ancora, quando «*l'intervento legislativo retroattivo mirava a risolvere una serie più ampia di conflitti conseguenti alla riunificazione tedesca, al fine di "assicurare in modo duraturo la pace e la sicurezza giuridica in Germania" (20 febbraio 2003, ForrerNiedenthal c. Germania, paragrafo 64)*».

*Più in generale, in tale opera di perimetrazione, al di fuori della nozione di «imperative ragioni di interesse generale» sono i soli motivi di carattere meramente finanziario, volti a contenere la spesa pubblica, come chiarito tanto dalla Corte EDU (sentenza 29 marzo 2006, Scordino e altri contro Italia, paragrafo 132;*

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

*sentenza 11 aprile 2006, Cabourdin contro Francia, paragrafo 37), quanto da questa stessa Corte, la quale ha espressamente affermato che «[i] soli motivi finanziari, volti a contenere la spesa pubblica o a reperire risorse per far fronte a esigenze eccezionali, non bastano a giustificare un intervento legislativo destinato a ripercuotersi sui giudizi in corso (sentenze n. 174 e n. 108 del 2019, e n. 170 del 2013)»* (sentenza n. 145 del 2022).

### 6.1.5. Diritto di proprietà (articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione)

#### Contributo straordinario di solidarietà per l'anno 2022 a carico di imprese che producono o rivendono prodotti energetici

Con la **sentenza n. 111 del 2024**, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022 (modificato dal d.l. n. 50 del 2022 e dalla legge n. 197 del 2022), censurato, in riferimento agli artt. 42, 53, 117 Cost. e 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nella parte in cui prevede un contributo straordinario di solidarietà per l'anno 2022 a carico di imprese che producono o rivendono prodotti energetici.

Secondo la Corte la misura non determina l'erosione del patrimonio netto sociale, poiché la legge tributaria non dà luogo a un'espropriazione di proprietà privata; peraltro, all'esclusione del contrasto con l'art. 42 Cost. si deve aggiungere quella con l'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione e la sua autonoma nozione di bene.

La Consulta ha evidenziato che, quando si tratta di definire e attuare politiche in materia fiscale, la Corte EDU è solita riconoscere un ampio margine di apprezzamento agli Stati: le autorità nazionali sono infatti ritenute «in linea di massima in una posizione migliore del giudice internazionale» per decidere che cosa rientri nell'interesse della giustizia sociale (*ex plurimis*, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 24 giugno 2014, *Azienda Agricola Silverfunghi sas e altri contro Italia*; principio ribadito anche in Corte EDU, sentenza 7 dicembre 2023, *Waldner contro Francia*).

Solo in particolari circostanze la medesima Corte EDU, pur ritenendo violata, sotto il profilo del difetto di proporzionalità, l'autonoma nozione di beni considerata dal parametro convenzionale, ha comunque ribadito che il semplice fatto che l'aliquota fiscale sia molto elevata non integra di per sé una violazione (sentenze 14 maggio 2013, N.K.M. contro Ungheria, e 2 luglio 2013, R.Sz. contro Ungheria).

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

## 7. I PRINCIPI E LE NORME DELLA CONVENZIONE NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Anche nell'anno 2024 le sentenze con le quali la Corte di cassazione, nella propria attività interpretativa, ha fatto riferimento a principi e a norme della Convenzione EDU sono state numerose e attinenti a svariate materie.

Se ne segnalano alcune per la delicatezza ed importanza dei profili trattati.

### 7.1. In materia di decreto di espulsione di cittadino straniero

Con l'**ordinanza n. 5803 del 5 marzo 2024** la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di decreto di espulsione di un cittadino straniero. La Corte ha richiamato la nozione di "*unità familiare / vita familiare*" elaborata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: secondo la Corte di Cassazione, anche legami familiari non formali devono essere valutati (art. 8 CEDU), al fine di verificare l'effettiva incidenza del provvedimento di espulsione sulla vita privata e familiare.

La Suprema Corte ha ribadito che, in tema di espulsione dello straniero, l'art. 13, comma 2 bis, del D.lgs. n. 286/1998 impone di tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dell'esistenza di legami con il paese d'origine. Tale norma, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE e con la giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 8 CEDU, si applica anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare.

In tale contesto, è stato sottolineato che il giudice del merito sia tenuto a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l'effettività di detti legami, nonché delle difficoltà conseguenti all'espulsione, senza poter fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all'integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il paese di origine, se non dopo aver valorizzato in concreto gli elementi relativi ai legami familiari.

Nell'**ordinanza n. 28973 dell'11 novembre 2024,** la Cass. civ., sez. I, pronunciandosi in materia di decreto di espulsione di uno straniero, ha richiamato l'art. 8 CEDU per affermare che ai fini della decisione devono essere considerati anche i «*legami sociali*» (non solo familiari) del soggetto sul territorio nazionale, nonché la sua integrazione, in quanto parte della valutazione del diritto alla vita privata e familiare.

Il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento,

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato. In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 8 CEDU, pur non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (Cass. n. 7861 del 10/03/2022; si veda anche Cass. 19815 del 20/06/2022). Va, pertanto, riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sulla convalida, i legami sociali che il cittadino straniero alleghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale.

In linea con i precedenti citati, nella **sentenza n. 43082 del 26 novembre 2024**, la Corte di Cassazione, sez. I penale, ha affermato che, anche a seguito dell'intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione non può essere disposta quando la misura si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU.

Nella fattispecie, la Corte si pronunciava sull'impugnazione di una misura di espulsione (come alternativa alla detenzione) comminata dal Tribunale di sorveglianza di Catania ad un cittadino tunisino.

Tra i motivi di impugnazione proposti, il ricorrente deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in cui era incorso il Tribunale di sorveglianza nel confermare il provvedimento di espulsione senza un adeguato apprezzamento delle circostanze ostative, rappresentate dalla dimostrata integrazione del deducente nel tessuto sociale ed economico italiano e del ragionevole timore di essere sottoposto a persecuzione in caso di rimpatrio in Tunisia.

Nell'accogliere la menzionata doglianza, la prima sezione penale osservava che l'abrogazione, intervenuta con il c.d. decreto Cutro (decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, n. 50), della disciplina che richiedeva, ai fini dell'espulsione, la valutazione di eventuali vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine (inserita nel 2020 all'articolo 19 del Testo unico sull'immigrazione), non esime il giudicante dal valutare comunque i menzionati profili alla luce dall'art. 8 CEDU.

L'art. 8 CEDU impone, infatti, secondo la Cassazione, il rispetto della vita privata e familiare richiedendo al Giudice di procedere ad un esame comparativo della condizione dell'interessato,

*Indice*



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

valutando anche la capacità di delinquere, "*in una prospettiva di bilanciamento tra l'interesse generale alla sicurezza sociale e l'interesse del singolo alla protezione della sua sfera domestica, pur nel caso in cui gli altri componenti del nucleo non siano cittadini italiani*", considerato che, come precisato dalla Corte di Strasburgo, "*esistono circostanze in cui l'espulsione medesima si dimostra non necessaria in una società democratica e non proporzionata al legittimo obiettivo perseguito, comportando così la violazione della Convenzione*".

Di conseguenza, nel cassare con rinvio il decreto impugnato, la Corte statuiva che "*l'espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma 5, D.lgs. 286/98, non può essere disposta, al pari di ogni altra forma di espulsione di natura penale, qualora tale misura si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo alla luce dei criteri sopra richiamati*".

### 7.1.1. In materia di acquisizione di reperti biologici di un condannato

La Corte di cassazione, sez. V penale, con la **sentenza n. 23583 del 12 giugno 2024**, ha affrontato la questione dei prelievi biologici interpretandola alla luce della giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 8 della Convenzione (diritto alla privacy/vita privata), escludendo che il prelievo eseguito, stante le circostanze fattuali (non un prelievo diretto forzoso), configurasse una violazione della privacy.

Il caso riguardava il ricorso, proposto dalla madre di un uomo condannato per i delitti di duplice omicidio e di detenzione e porto abusivo d'arma da sparo, aggravati dal metodo mafioso, avente ad oggetto domanda di revisione della pronuncia della Corte di appello contestandosi l'acquisizione di reperti biologici del figlio; a tal fine, richiamava una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU *Petrovic c. Serbia* del 2020).

Si sosteneva, nel ricorso, che nel processo di revisione non era stato valutato il fatto che il prelievo del patrimonio genetico del figlio era stato operato in difetto del consenso di questi, posto che le sostanze ematiche, contenute in provette, erano state sequestrate presso un ospedale dove l'uomo stava compiendo le necessarie analisi mediche.

Nel richiamare taluni precedenti della Corte EDU (cfr. in tema di acquisizione di DNA non consentita, oltre alla sentenza *Petrovic c. Serbia* del 14/08/2020, le sentenze *Marper c. Regno Unito* del 4/12/2008; *Caruana c. Malta* del 15/5/2018; *W. c. Olanda* del 20/01/2009), sosteneva l'avvenuta violazione dell'art. 8 della CEDU, in base alla quale si può ritenere che il prelievo configura violazione della privacy.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso sulla base di una pluralità di motivazioni. Secondo la Corte, le sentenze della Corte EDU richiamate in giudizio dalla ricorrente muovono da un presupposto diverso, ovvero il prelievo diretto dall'imputato del materiale biologico da utilizzare per la comparazione con le tracce raccolte, mentre, nel caso di specie, non vi era stato alcun prelievo forzoso dei reperti direttamente dall'imputato - ossia un prelievo - "*che, per la sua connaturata invasività, deve certamente prevedere strumenti di tutela*". Nel caso oggetto della istanza di revisione, non solo non si era pervenuti al prelievo diretto dall'interessato ma, comunque, anche ove tale evenienza si fosse verificata, la legislazione italiana, che detta disposizione specifiche in tema di prelievo forzoso – art. 224 bis cod. proc. pen e art. 359 bis cod. proc. pen. – avrebbe garantito il diritto alla riservatezza del ricorrente.

In tal modo, nel sottolineare che l'elemento di prova non era inutilizzabile, la Corte ha chiarito che l'ordinamento processuale italiano ha una specifica disciplina per tutelare la privacy degli interessati riguardo ai dati sanitari che deve essere garantita "*solo a valle della loro pertinenza al processo, per evitarne la non necessaria divulgazione al pubblico indistinto*".

*Indice*



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

## *DOCUMENTI*

Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# V. ELENCO DOCUMENTI

Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

1. AFFAIRE DE VINCENZO CONTRE L'ITALIE
2. AFFAIRE SHARIFI ET AUTRES CONTRE L'ITALIE ET LA GRÈCE
3. AFFAIRE TREMIGLIOZZI ET MAZZEO CONTRE L'ITALIE
4. AFFAIRE ABENAVOLI CONTRE L'ITALIE
5. AFFAIRE PREVIDI CONTRE L'ITALIE
6. AFFAIRE BERTAGNA CONTRE L'ITALIE
7. AFFAIRE A.A. ET AUTRES CONTRE L'ITALIE
8. AFFAIRE RICHMOND YAW ET AUTRES CONTRE L'ITALIE
9. AFFAIRE L'ORTOFRUTTICOLA SOCIETA' COOPERATIVA CONTRE L'ITALIE
10. AFFAIRE GALLO CONTRE L'ITALIE ET 1 AUTRE AFFAIRE
11. AFFAIRE ENDRIZZI CONTRE L'ITALIE ET 1 AUTRE AFFAIRE
12. AFFAIRE D'ADDONA CONTRE L'ITALIE
13. AFFAIRE BARLETTA ET FARNETANO CONTRE L'ITALIE

Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# 1. AFFAIRE DE VINCENZO CONTRE L'ITALIE

## Résolution CM/ResDH(2024)33
## Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
## De Vincenzo contre Italie

*(adoptée par le Comité des Ministres le 14 mars 2024,*
*lors de la 1492e réunion des Délégués des Ministres)*

| Requête n° | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
|---|---|---|---|
| 24085/11 | DE VINCENZO | 15/12/2022 | 15/12/2022 |

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,

Vu l'arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations de l'article 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 constatées en raison de l'exécution tardive d'une décision de justice interne définitive ;

Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par *restitutio in integrum* ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;

Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;

Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la décision de justice interne en cause avait été exécutée au moment où la Cour a rendu son arrêt et que les sommes octroyées par la Cour pour dommage moral ainsi que pour frais et dépens ont été versées à la requérante dans les délais ;

Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d'être examinée dans le cadre du groupe d'affaires *Croce et autres c. Italie*, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales requises ;

DÉCLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;

CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;

DÉCIDE de poursuivre l'examen de l'adoption des mesures générales nécessaires concernant l'inexécution ou l'exécution tardive des décisions de justice internes dans le groupe d'affaires *Croce et autres c. Italie* ;

DÉCIDE de clore l'examen de cette affaire.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

## 2. AFFAIRE SHARIFI ET AUTRES CONTRE L'ITALIE ET LA GRÈCE

### Résolution CM/ResDH(2024)97
### Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
### Sharifi et autres contre Italie et Grèce[1]

*(adoptée par le Comité des Ministres le 13 juin 2024,*
*lors de la 1501e réunion des Délégués des Ministres)*

| Requête n° | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
|---|---|---|---|
| 16643/09 | SHARIFI AND OTHERS / ET AUTRES | 21/10/2014 | 21/01/2015 |

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l'arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées ;

Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par *restitutio in integrum* ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;

Ayant examiné le bilan d'action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d'exécuter l'arrêt, et notant qu'aucune satisfaction équitable n'a été octroyée par la Cour pour les griefs au titre de l'Italie (voir document DH-DD(2022)1118) ;

S'étant assuré que toutes les mesures requises par l'article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,

DÉCLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et

DÉCIDE d'en clore l'examen.

[1] Pour les griefs au titre de la Grèce, voir la Résolution finale CM/ResDH(2020)201.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

## 3. AFFAIRE TREMIGLIOZZI ET MAZZEO CONTRE L'ITALIE

**Résolution CM/ResDH(2024)136**
**Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme**
**Tremigliozzi et Mazzeo contre Italie**

*(adoptée par le Comité des Ministres le 1er juillet 2024,*
*lors de la 1503e réunion des Délégués des Ministres)*

| Requête n° | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
|---|---|---|---|
| 24816/03 | TREMIGLIOZZI ET MAZZEO | 21/07/2022 | 21/07/2022 |

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l'arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention constatée en raison de la durée excessive d'une procédure civile pour laquelle la requérante n'avait pas reçu d'indemnisation suffisante au niveau national ;

Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par *restitutio in integrum* ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;

Notant que la procédure en cause avait été close au moment où la Cour a rendu son arrêt et que la satisfaction équitable octroyée par la Cour au titre du dommage moral et des frais et dépens a été versée et considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée ;

Rappelant que les mesures requises pour garantir la non-répétition de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention constatée dans cette affaire ont été examinées dans le cadre du groupe d'affaires *Giuseppe Mostacciuolo (n° 1) c. Italie* (voir Résolution finale CM/ResDH(2015)155) ;

S'étant assuré que toutes les mesures requises par l'article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,

DÉCLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et

DÉCIDE d'en clore l'examen.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# 4. AFFAIRE ABENAVOLI CONTRE L'ITALIE

## Résolution CM/ResDH(2024)203
## Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
## Abenavoli contre Italie

*(adoptée par le Comité des Ministres le 19 septembre 2024,*
*lors de la 1507e réunion des Délégués des Ministres)*

| Requête n° | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
|---|---|---|---|
| 25587/94 | ABENAVOLI | 02/09/1997 | 02/09/1997 |

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l'arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive d'une procédure administrative ;

Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par *restitutio in integrum* ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;

Ayant examiné le bilan d'action et les informations précédemment fournies par le gouvernement, indiquant les mesures adoptées afin d'exécuter l'arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2024)699 et DH-DD(2021)709) ;

Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée dans cette affaire, étant donné que la satisfaction équitable a été payée au requérant et que la procédure interne en cause est à présent terminée ;

Notant avec satisfaction le large éventail de mesures adoptées par les autorités italiennes depuis 2010 pour remédier aux causes profondes du problème multiforme des procédures administratives excessivement longues et prévenir ainsi des violations similaires ;

Se félicitant des tendances positives engendrées par ces mesures, notamment en ce qui concerne l'élimination de l'arriéré d'affaires et la réduction de la durée moyenne des procédures administratives devant les tribunaux de première instance et le Conseil d'État, qui se situe désormais dans des paramètres acceptables ;

Considérant également que les mesures adoptées et les progrès réalisés ont placé le système de justice administrative sur une voie durable qui devrait vraisemblablement continuer à produire des améliorations supplémentaires dans les années à venir ;

Attendent des autorités italiennes qu'elles continuent de suivre de près la situation et de mettre rapidement en œuvre toutes les interventions qui pourraient s'avérer nécessaires pour préserver et accroître davantage les résultats positifs obtenus, et se disent confiants à ces égards ;
Rappelant également que depuis 2001, un recours compensatoire effectif est disponible en Italie pour les victimes de procédures excessivement longues ;

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,

DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et

DÉCIDE d’en clore l’examen.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# 5. AFFAIRE PREVIDI CONTRE L'ITALIE

## Résolution CM/ResDH(2024)308
## Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
## Previdi contre Italie

*(adoptée par le Comité des Ministres le 5 décembre 2024,*
*lors de la 1514 réunion des Délégués des Ministres)*

| Requête n° | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
|---|---|---|---|
| 18216/15 | PREVIDI | 12/10/2023 | 12/10/2023 |

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l'arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l'article 1 du Protocole nº1, constatée en raison de l'insuffisance de l'indemnisation reçue par le requérant à la suite de l'expropriation urgente de son terrain ;

Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par *restitutio in integrum* ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;

Notant que la satisfaction équitable octroyée par la Cour au titre du préjudice matériel ainsi que du préjudice moral et des frais et dépens a été payée et considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les conséquences subies par le requérant en raison de la violation ont ainsi été effacées ;

Rappelant que les mesures requises pour garantir la non-répétition des violations de l'article 1 du Protocole nº 1 ont été examinées dans le cadre du groupe d'affaires *Belvedere Alberghiera S.R.L. c. Italie* (voir Résolution finale CM/ResDH(2017)138) ;

S'étant assuré que toutes les mesures requises par l'article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,

DÉCLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et

DÉCIDE d'en clore l'examen.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# 6. AFFAIRE BERTAGNA CONTRE L'ITALIE

## Résolution CM/ResDH(2024)307
## Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
## Bertagna contre Italie

*(adoptée par le Comité des Ministres le 5 décembre 2024,*
*lors de la 1514e réunion des Délégués des Ministres)*

| Requête nº | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
|---|---|---|---|
| 20308/03 | BERTAGNA | 12/01/2023 | 12/01/2023 |

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l'arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention constatée en raison de la durée excessive d'une procédure civile pour laquelle le requérant n'avait pas reçu d'indemnisation au niveau national ;

Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par *restitutio in integrum* ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;

Notant que la procédure en cause était close lorsque la Cour a rendu son arrêt et que la satisfaction équitable octroyée par la Cour au titre du dommage moral et des frais et dépens a été versée et considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée ;

Rappelant que la question des mesures générales requises pour remédier à la durée excessive des procédures judiciaires devant les juridictions civiles continue d'être examinée dans le cadre du groupe d'affaires *Trapani c. Italie* (requête Nº45104/98), également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l'évaluation par le Comité de ces mesures ;

Rappelant également que la question des mesures générales requises pour remédier aux défaillances concernant le recours compensatoire (« Pinto ») accessible depuis 2001 aux victimes de procédures excessivement logues a été examinée dans le cadre de la surveillance des groupes d'affaires Giuseppe *Mostacciuolo (nº 1) c. Italie* (CM/ResDH(2015)155 et CM/ResDH(2017)289) et *Olivieri et autres c. Italie* (CM/ResDH(2022)351) ;

DÉCLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;

CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;

DÉCIDE de poursuivre l'examen de l'adoption des mesures générales nécessaires pour remédier à la durée excessive des procédures judiciaires devant les juridictions civiles dans le cadre du groupe d'affaires *Trapani c. Italie* ;

DÉCIDE de clore l'examen de cette affaire.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# 7. AFFAIRE A.A. ET AUTRES CONTRE L'ITALIE

## Résolution CM/ResDH(2024)334
## Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
## A.A. et autres c. Italie

*(adoptée par le Comité des Ministres le 5 décembre 2024,*
*lors de la 1514e réunion des Délégués des Ministres)*

| Requête n° | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
|---|---|---|---|
| 37277/16 | A.A. ET AUTRES | 05/05/2022 | 05/05/2022 |

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),

Vu l'arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations des articles 8 et 13 de la Convention établies en raison du manquement des autorités nationales à leur obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des requérants contre la pollution environnementale émise par une grande aciérie à Tarente, causant des risques sérieux pour la santé, ainsi que de l'absence de recours effectifs leur permettant de bénéficier de mesures qui garantiraient la dépollution des zones concernées;

Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il a été partie et que cette obligation implique, outre le paiement de toute somme allouée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, s'il y a lieu :

- des mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et effacer leurs conséquences afin de parvenir autant que possible à la *restitutio in integrum* ; et
- des mesures générales visant à prévenir des violations similaires ;

Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;

Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la Cour n'a pas accordé de satisfaction équitable et que les mesures individuelles supplémentaires, impliquant la garantie d'un environnement sûr pour les requérants qui vivent encore à proximité de l'aciérie ou qui y travaillent, sont étroitement liées aux mesures générales ;

Rappelant que la question des mesures générales nécessaires pour répondre aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d'être examinée dans le cadre du groupe d'affaires *Cordella et autres c. Italie*, également à la lumière des conclusions de la Cour dans la présente affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l'évaluation de ces mesures par le Comité ;

DÉCLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;

CONCLUT que la question des mesures individuelles a été réglée ;

DÉCIDE de poursuivre l'examen de l'adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe d'affaires *Cordella et autres ;*

DÉCIDE de clore l'examen de cette affaire.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# 8. AFFAIRE RICHMOND YAW ET AUTRES CONTRE L'ITALIE

## Résolution CM/ResDH(2024)381
## Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
## Richmond Yaw et autres contre Italie

*(adoptée par le Comité des Ministres le 11 décembre 2024,*
*lors de la 1515e réunion des Délégués des Ministres)*

| Requête n° | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
|---|---|---|---|
| 3342/11+ | RICHMOND YAW ET AUTRES | 06/10/2016 | 06/01/2017 |

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l'arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations de l'article 5, paragraphes 1 et 5, de la Convention, constatées en raison de la prolongation de la détention des requérants en vue de leur expulsion sans respecter le principe du contradictoire et de l'absence de recours effectifs à cet égard pour obtenir réparation ;

Rappelant l'obligation de l'Etat défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'Etat défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par *restitutio in integrum* ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;

Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d'exécuter l'arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir les documents DH-DD(2019)418 et DH-DD(2019)1240) ;

Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable accordée par la Cour au titre du préjudice moral ainsi que des frais et dépens a été payée ;

Notant la nature isolée de la violation de l'article 5, paragraphe 1, compte tenu du fait que, comme l'a observé également la Cour dans cet arrêt (§ 76), le principe du contradictoire est fermement établi dans la jurisprudence des plus hautes juridictions nationales même en ce qui concerne la prolongation d'une mesure de détention ;

Rappelant que la question des mesures générales nécessaires pour remédier à l'absence de recours effectifs pour obtenir réparation, pour une détention illégale en vue de l'expulsion, continue d'être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, dans le cadre de l'affaire *Cramesteter c. Italie* et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l'évaluation par le Comité des mesures requises ;

DÉCLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;

DÉCIDE de poursuivre l'examen de l'adoption des mesures générales nécessaires pour remédier à la violation de l'article 5, paragraphe 5, constatée dans cet arrêt dans le cadre de l'affaire *Cramesteter c. Italie* ;

DÉCIDE de clore l'examen de cette affaire.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# 9. AFFAIRE L'ORTOFRUTTICOLA SOCIETA' COOPERATIVA CONTRE L'ITALIE

## Résolution CM/ResDH(2024)378
## Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
## L'Ortofrutticola Societá Cooperativa contre Italie

*(adoptée par le Comité des Ministres le 11 décembre 2024,*
*lors de la 1515e réunion des Délégués des Ministres)*

| Requête n° | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
|---|---|---|---|
| 35538/16 | L'ORTOFRUTTICOLA SOCIETÀ COOPERATIVA | 13/07/2023 | 13/07/2023 |

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l'arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, constatée en raison de l'ingérence législative dans une procédure judiciaire pendante par le biais d'une loi rétroactive ;

Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences,
- dans la mesure du possible par *restitutio in integrum* ; et de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;

Notant que la satisfaction équitable octroyée par la Cour au titre du préjudice matériel ainsi que du préjudice moral et des frais et dépens a été payée et considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les conséquences subies par la société requérante en raison de la violation ont ainsi été effacées ;

Rappelant que les mesures requises pour garantir la non-répétition des violations de l'article 6, paragraphe 1, ont été examinées dans le cadre de l'affaire *Azienda Agricola Silverfunghi S.A.S. et autres c. Italie* (voir Résolution finale CM/ResDH(2019)276) ;

S'étant assuré que toutes les mesures requises par l'article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,

DÉCLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et

DÉCIDE d'en clore l'examen.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# 10. AFFAIRE GALLO CONTRE L'ITALIE ET 1 AUTRE AFFAIRE

## Résolution CM/ResDH(2024)380
## Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
## Deux affaires contre Italie

*(adoptée par le Comité des Ministres le 11 décembre 2024,*
*lors de la 1515 e réunion des Délégués des Ministres)*

| Requête nº | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
|---|---|---|---|
| 11061/05 | GALLO | 09/02/2023 | 09/02/2023 |
| 469/08+ | LERRO ET AUTRES | 06/04/2023 | 06/04/2023 |

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l'article 1 du Protocole n.1, constatées en raison de l'absence d'indemnisation accordée aux requérants à la suite des expropriations d'urgence de leurs terrains par les autorités locales (« expropriation indirecte ») ;

Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par *restitutio in integrum* ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;

Notant que la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ces affaires a été payée et considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée, étant donné que les préjudices subis par les requérants en conséquence des violations constatées ont été indemnisés par le paiement des sommes octroyées par la Cour européenne à ce titre ;

Rappelant que les questions relatives à la violation de l'article 1 du Protocole nº 1 ont été examinées dans le cadre du groupe d'affaires *Belvedere Alberghiera S.R.L. c. Italie* (voir Résolution finale CM/ResDH(2017)138) ;

S'étant assuré que toutes les mesures requises par l'article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,

DÉCLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et

DÉCIDE d'en clore l'examen.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# 11. AFFAIRE ENDRIZZI CONTRE L'ITALIE ET 1 AUTRE AFFAIRE

## Résolution CM/ResDH(2024)379
## Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
## Deux affaires contre Italie

*(adoptée par le Comité des Ministres le 11 décembre 2024,*
*lors de la 1515e réunion des Délégués des Ministres)*

| Requête n° | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
|---|---|---|---|
| 71660/14 | ENDRIZZI | 23/03/2017 | 23/06/2017 |
| 40910/19 | A.T. | 24/06/2021 | 24/09/2021 |

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison du manquement des juridictions internes à leur obligation de déployer des efforts adéquats et suffisants pour veiller à ce que les requérants puissent exercer leur droit de visite à l'égard de leur fils ;

Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par *restitutio in integrum* ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;

Ayant examiné le bilan d'action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d'exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)823) ;

Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable accordée par la Cour pour le préjudice moral ainsi que pour les frais et dépens a été payée, que les contacts entre les requérants et leurs fils ont été rétablis, et que, dans l'une de ces affaires, le fils du requérant est devenu majeur ;

Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d'être examinée dans le cadre du groupe d'affaires *Terna c. Italie* (requête n° 21052/18), également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales requises ;

DÉCLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;

CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

DÉCIDE de poursuivre l'examen de l'adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe d'affaires *Terna c. Italie* ;

DÉCIDE de clore l'examen de ces affaires.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

## 12. AFFAIRE D'ADDONA CONTRE L'ITALIE

# Résolution CM/ResDH(2024)377
# Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
# D'Addona contre Italie

*(adoptée par le Comité des Ministres le 11 décembre 2024,*
*lors de la 1515e réunion des Délégués des Ministres)*

| Requête n° | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
|---|---|---|---|
| 43887/04 | D'ADDONA | 16/12/2021 | 16/12/2021 |

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l'arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, et de l'article 1 du Protocole n° 1 constatées en raison de l'impossibilité pour la requérante d'obtenir l'exécution d'un jugement définitif afin de recouvrer les sommes qui lui étaient dues par une municipalité en état d'insolvabilité ;

Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par *restitutio in integrum* ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;

Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d'exécuter l'arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2024)1332) ;

Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée dans cette affaire, étant donné que la satisfaction équitable accordée par la Cour au titre du préjudice moral ainsi que des frais et dépens a été payée et que la dette interne a été éteinte en vertu d'un accord ;

Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d'être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, dans le cadre du groupe d'affaires *Pennino c. Italie* et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales requises ;

DÉCLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;

CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;

DÉCIDE de poursuivre l'examen de l'adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe d'affaires *Pennino* ;

DÉCIDE de clore l'examen de cette affaire.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# 13. AFFAIRE BARLETTA ET FARNETANO CONTRE L'ITALIE

## Résolution CM/ResDH(2024)376
## Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
## Barletta et Farnetano contre Italie

*(adoptée par le Comité des Ministres le 11 décembre 2024,*
*lors de la 1515e réunion des Délégués des Ministres)*

| Requête nº | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
|---|---|---|---|
| 55431/09 | BARLETTA ET FARNETANO | 26/03/2020 | 26/03/2020 |

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation du volet procédural de l'article 8 de la Convention, constatée en raison de la durée excessive des procédures, civile et pénale, engagées par les requérants et portant sur des allégations de négligence médicale ;

Rappelant l'obligation de l'État défendeur, en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l'adoption par les autorités de l'État défendeur, si nécessaire :

- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par *restitutio in integrum* ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;

Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles et générales adoptées afin d'exécuter l'arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2024)778, DH-DD(2023)1026 et DH-DD(2022)757) ;

Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable accordée par la Cour au titre du préjudice moral ainsi que des frais et dépens a été payée et que les procédures internes ont été menées à bien ;

Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire continue d'être examinée dans le cadre du groupe d'affaires *Trapani c. Italie* et *Ledonne c. Italie*, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales requises ;

DÉCLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;

CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;

DÉCIDE de poursuivre l'examen de l'adoption des mesures générales nécessaires respectivement dans le cadre des groupes d'affaires *Trapani* et *Ledonne* ;

DÉCIDE de clore l'examen de cette affaire.

Indice



Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

| | |
|---|---|
| Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi | *Capo del Dipartimento*<br>Francesca Quadri |
| Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo | *Coordinatore dell'Ufficio*<br>Giuseppe Di Meglio |
| A cura del Servizio contenzioso, per la consulenza giuridica ei i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo | *Coordinatore del Servizio*<br>Luciano Sposato |
| Hanno collaborato alla presente relazione | Vincenzo Vitalone, Ornella Rollo, Sonia Cipollone, Sabina Canfora, Ornella Manfredi, Daniela Gottuso e Tiziana De Angelis |
| Elaborazione grafica | Guido Flamini |

Si ringraziano la Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, l'Agente del Governo dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nonché, in particolare, i Ministeri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione.

Pubblicazione edita dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

***Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*** ***Capo del Dipartimento Francesca Quadri***

Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 21 gennaio 2026 Prot: 2026/0000103/TN